Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 9
2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE 10
3 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 12
4 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 12
5 DESCRIZIONE DI CY4GATE 13
5.1 LA SOCIETÀ 13
5.2 SISTEMA DI CONTROLLO E DI GESTIONE INTERNO 13
5.2.1 MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 14
A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 14
B. COMITATI ENDO-CONSILIARI 14
C. AMMINISTRATORE DELEGATO 14
D. PRESIDENTE ESECUTIVO 14
E. COLLEGIO SINDACALE 14
F. SOCIETÀ DI REVISIONE 15
G. INTERNAL AUDITOR 15
5.2.2 ALTRE FUNZIONI E SISTEMI DI GESTIONE 15
5.2.3 SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI SPECIFICI 15
5.2.4 PIANI DI AUDIT 16
5.2.5 ALTRE CERTIFICAZIONI/ABILITAZIONI 17
5.3 CODICE ETICO 17
5.4 CODICE ANTIRICICLAGGIO 17
5.5 CODICE ANTICORRUZIONE 18
5.6 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 18
6 DESTINATARI 19
7 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI CY4GATE 19
7.1 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO 20
7.2 INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 21
7.3 DISEGNO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI 22
8 DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 23
8.1 LA COMUNICAZIONE INIZIALE 24
8.2 LA COMUNICAZIONE RELATIVA AD EVENTUALI MODIFICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 24
8.3 LA FORMAZIONE 24
9 DIFESA DELL'ENTE E NOMINA DEL DIFENSORE 25
10 ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO 26
10.1 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 26

10.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 27
10.3 CAUSE DI (IN)ELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 27
10.4 ATTI DI VERIFICA DELL'EFFICACIA E DELL'ADEGUAMENTO COSTANTE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E PIANO DEGLI INTERVENTI 28
10.5 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 30
10.6 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING 30
10.7 INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIALI 31
11 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 31
12 SISTEMA DISCIPLINARE 33
12.1 PRINCIPI GENERALI 33
12.2 AMBITO DI APPLICAZIONE 33
12.3 VIOLAZIONI 33
12.4 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 34
12.5 SANZIONI PER I DIPENDENTI (QUADRI – IMPIEGATI) 35
12.6 SANZIONI PER I DIRIGENTI 36
12.7 SANZIONI PER IL VERTICE AZIENDALE 37
12.8 VIOLAZIONI E SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI 37
13 PROTOCOLLI 39

Allegato 1 – *Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*

Allegato 2 – *Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza*

Allegato 3 – *Codice Etico*

Allegato 4 – *Codice Antiriciclaggio*

Allegato 5 – *Codice Anticorruzione*

DEFINIZIONI

Ai fini del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ove non diversamente specificato, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi di seguito attribuito:

- **Codice Etico**: documento contenente i principi etici cui si ispira la Società nello svolgimento delle proprie attività.
- **Decreto Legislativo:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all'art. 10 ne richiama l'applicazione.
- **Destinatari**: soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo, tenuti alla sua osservanza.
- **Ente (o Società):** persona giuridica o associazione anche priva di personalità giuridica. Nel presente Modello Organizzativo: Cy4gate S.p.A. (di seguito più brevemente anche "***Cy4gate***" o "***Società***").
- **Gruppo**: gruppo di imprese di cui la Società fa parte.
- **Modello Organizzativo:** Modello di Organizzazione e Gestione adottato da Cy4gate, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, quale complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità, volto a prevenire i reati di cui allo stesso Decreto Legislativo.
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curare l'aggiornamento dello stesso.
- ***Policy Whistleblowing***: documento che stabilisce le procedure per segnalare comportamenti illeciti all'interno della Società, garantendo protezione contro le ritorsioni. Include canali di segnalazione, misure di protezione per i segnalanti, procedure di indagine e azioni correttive, e programmi di formazione per i dipendenti.
- **Principi di Comportamento:** principi generali di comportamento, riportati nella Parte Speciale, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività previste dal Modello Organizzativo.
- **Processi a Rischio:** attività aziendali o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti (reati o illeciti amministrativi) di cui al Decreto Legislativo.
- **Protocollo (PT):** specifica procedura per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

- **Reati**: reati o illeciti amministrativi che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa di Cy4gate.
- **Segnalazione:** comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di Violazioni.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie nei confronti dei Destinatari che commettono Violazioni.
- **Soggetti Terzi:** Consulenti, Fornitori o altri soggetti aventi rapporti negoziali con Cy4gate.
- **Vertice Aziendale (c.d. Soggetti Apicali):** Presidente del Consiglio di Amministrazione, altri membri del Consiglio di Amministrazione e/o soggetti aventi qualifica di Responsabili di Funzione.
- **Violazione:** tutti i comportamenti, gli atti e le omissioni consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del **Decreto Legislativo** o nelle inosservanze del **Modello Organizzativo** ovvero della ***Policy Whistleblowing***.

I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale ove il contesto lo richieda e viceversa.

Le definizioni di cui al presente documento valgono altresì ove utilizzate nella Parte Speciale e nei Protocolli.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare gli elementi costitutivi del **Modello Organizzativo** di Cy4gate.

Esso si compone di quattro sezioni i cui contenuti sono di seguito sintetizzati:

Sezione I
- è volta ad illustrare i contenuti del Decreto Legislativo e delle successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire a tutti i Destinatari del documento un quadro d'insieme del sistema normativo all'interno del quale si inserisce il Modello Organizzativo della Società

Sezione II
- descrive l'articolazione del Modello Organizzativo e ne definisce i contenuti: descrizione di Cy4gate, individuazione delle attività a rischio, modalità di gestione dei flussi finanziari all'interno della Società, caratteristiche e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, flussi informativi, attività di formazione e di informazione e modalità di aggiornamento del Modello Organizzativo stesso.

Sezione III
- riporta il sistema disciplinare da attivare nei confronti dei Destinatari che non osservano le norme comportamentali contenute nel Modello Organizzativo.

Sezione IV
- contiene la Parte Speciale ed i Protocolli che devono essere osservati al fine di eliminare o, almeno, ridurre ad un livello accettabile il rischio di comportamenti integranti uno dei reati la cui commissione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegati
- **Allegato 1** - Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi
- **Allegato 2** - Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza
- **Allegato 3** - Codice Etico
- **Allegato 4** - Codice Antiriciclaggio
- **Allegato 5** - Codice Anticorruzione

SEZIONE I

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa degli **Enti.**

L'emanazione del **Decreto Legislativo** si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente. Inoltre, la L. 146/06 prevede la responsabilità dell'**Ente** in caso di commissione di determinati reati (c.d. Reati Transnazionali).

La **responsabilità dell'Ente** – analoga alla responsabilità penale – sorge per effetto della commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l'**Ente** stesso, di uno dei **Reati** specificamente previsti dal **Decreto Legislativo.**

La responsabilità dell'**Ente** può sussistere qualora i **Reati** siano commessi **nel suo interesse o a suo vantaggio**, mentre non è configurabile nel caso in cui l'autore degli stessi abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega l'autore del **Reato** alla persona giuridica può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal **Decreto Legislativo.**

Qualora l'autore del **Reato** sia una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo dell'**Ente** o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente, a carico di quest'ultimo è stabilita una presunzione di responsabilità. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'**Ente**.

Non c'è presunzione di responsabilità a carico dell'**Ente** qualora l'autore del **Reato** sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al periodo precedente, sicché, in tal caso il fatto del sottoposto comporta la responsabilità dell'**Ente** solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità (amministrativa) dell'**Ente** è aggiuntiva alla responsabilità (penale) della persona fisica e non sostitutiva della stessa. Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende la circostanza che l'**Ente** è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall'amnistia. La responsabilità penale della persona fisica resta regolata dal diritto penale comune.

Il Legislatore ha previsto un **sistema sanzionatorio** che si caratterizza per l'applicazione alla persona giuridica di una sanzione, di norma, pecuniaria.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, in alcuni casi, anche sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle suddette sanzioni - pecuniarie ed interdittive - si aggiungono la confisca (sempre disposta con la sentenza di condanna) del prezzo o del profitto del reato (anche "per equivalente") e, in determinati casi, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'**Ente** e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo della commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Sono sottoposte alla disciplina di cui al **Decreto Legislativo** anche le società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'ente (c.d. "reati presupposto") sono espressamente indicati nel **Decreto Legislativo** ed in taluni provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata:

- **indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture** (art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001);
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* D.Lgs. 231/2001);
- **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione** (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- **falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001);
- **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis*.1 D.Lgs. 231/2001);
- **reati societari** (art. 25-*ter* D.Lgs. 231/2001);

- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-*quater.*1 D.Lgs. 231/2001);
- **reati contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001);
- **abusi di mercato** (art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001);
- **omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro** (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001);
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di autoriciclaggio** (art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001);
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi da contanti** (art. 25-*octies*.1 D.Lgs. 231/2001);
- **reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea** (art. 25-*octies*.2, D.Lgs. n. 231/2001)
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001);
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001);
- **reati ambientali** (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001);
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001);
- **razzismo e xenofobia** (art. 25-*terdecies* D.Lgs. 231/2001);
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001);
- **reati tributari** (art. *25-quinquesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- **contrabbando** (art. *25-sexiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001);
- **delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-*septiesdecies* D.Lgs. 231/2001);
- **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001);
- **delitti contro gli animali** (art. 25-*undevicies* D.Lgs. 231/2001).

Inoltre, la Legge 146/2006, pur non operando un'ulteriore modifica nel corpo del D.Lgs. 231/2001, ha esteso la responsabilità degli enti anche alle ipotesi di commissione dei c.d. *reati transnazionali*.

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all'**Allegato 1** - *Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*.

3 I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Decreto Legislativo prevede per l'Ente una **forma specifica di esonero dalla responsabilità** se:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "*modelli di organizzazione, di gestione e di controllo*" idonei a prevenire i **Reati**;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il **Modello Organizzativo** è l'insieme di regole, riportate nella Parte Speciale e nei Protocolli, sia di carattere comportamentale («*Principi di Comportamento*»), sia di controllo, il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei **Processi a Rischio** - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Il mancato rispetto da parte dei **Destinatari** dei Principi di Comportamento e delle modalità operative presenti nella Parte Speciale e nei Protocolli, del Codice Etico e/o della *Policy Whistleblowing* è sanzionabile. A tal fine, il Modello Organizzativo si compone anche di un sistema disciplinare, previsto ed illustrato nel presente documento.

4 Le Linee Guida di Confindustria

Nella predisposizione del presente documento, Cy4gate si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello Organizzativo ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida di Confindustria, non inficia la validità dello stesso. I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, infatti, dovendo essere redatti con riferimento alla realtà concreta di Cy4gate, ben possono discostarsi dalle Linee Guida di Confindustria che, per loro natura, hanno carattere generale.

SEZIONE II

5 DESCRIZIONE DI CY4GATE

5.1 LA SOCIETÀ

Cy4gate è una società italiana fondata nel 2014 con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di sicurezza informatica e cyber intelligence. Quotata su Euronext Growth Milan dal giugno 2020 e successivamente ammessa al segmento Euronext Milan Star nel giugno 2023, Cy4gate si distingue per la sua capacità di progettare, sviluppare e produrre tecnologie, prodotti, sistemi e servizi avanzati per soddisfare i requisiti più stringenti in materia di cyber intelligence e cyber security.

L'azienda opera in tutti i settori del mercato cyber, offrendo soluzioni proprietarie che coprono sia la raccolta e l'analisi delle informazioni, sia la sicurezza. Tra i suoi prodotti principali si annoverano Quipo e Amico nel campo della cyber intelligence, e RTA, Diateam, CTI e Pronto Cyber nel settore della cyber security. Cy4gate serve una vasta gamma di clienti, tra cui forze dell'ordine, forze armate, istituzioni e aziende, sia in Italia che all'estero.

La missione di Cy4gate è quella di rappresentare un progetto industriale unico nel panorama italiano, capace di rispondere alle moderne esigenze di sicurezza informatica e intelligence attraverso soluzioni tecnologiche avanzate e innovative.

5.2 SISTEMA DI CONTROLLO E DI GESTIONE INTERNO

Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (**SCIGR**) è costituito da un insieme di regole, procedure e strutture organizzative. Questi elementi sono finalizzati all'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, contribuendo al successo sostenibile della società e sono suddivisi in tre livelli di controllo:

- **Primo livello di controllo**: identifica, valuta, gestisce e monitora i rischi di competenza, individuando e attuando specifiche azioni di trattamento. La responsabilità di definire ed effettuare tali controlli è del management.
- **Secondo livello di controllo**: monitora i principali rischi per assicurare l'efficacia e l'efficienza del loro trattamento, fornendo supporto al primo livello.
- **Terzo livello di controllo**: fornisce assurance indipendente e obiettiva sull'adeguatezza e sull'effettiva operatività dei primi due livelli di controllo. È svolto da unità indipendenti, come la funzione Internal Auditor.

5.2.1 MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Cy4gate adotta il modello di amministrazione e controllo tradizionale, in linea con il **Codice di Corporate Governance 2020 delle Società Quotate**. Questo modello garantisce un appropriato bilanciamento dei poteri e distingue le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo.

A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il **Consiglio di Amministrazione** (**CdA**) definisce le linee di indirizzo del SCIGR, valuta annualmente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema, nomina e revoca il responsabile della funzione di Internal Auditor, approva il piano di lavoro annuale del responsabile dell'Internal Auditor, attribuisce le funzioni di vigilanza ex art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 all'organismo appositamente costituito (cfr. *infra* §9) e descrive nella relazione sul governo societario le principali caratteristiche del SCIGR.

B. COMITATI ENDO-CONSILIARI

Cy4gate ha costituito quattro comitati endo-consiliari con funzione consultativa e propositiva:

- **Comitato controllo rischi e sostenibilità**: assiste il CdA nelle valutazioni relative al SCIGR e alle questioni di sostenibilità.
- **Comitato nomine e remunerazioni**: assiste il CdA in materia di nomine e remunerazioni.
- **Comitato parti correlate**: esprime pareri sulle operazioni con parti correlate.
- **Comitato strategico**: assiste il CdA nelle valutazioni e decisioni strategiche.

C. AMMINISTRATORE DELEGATO

L'**Amministratore Delegato** cura l'identificazione dei principali rischi aziendali e li sottopone periodicamente all'esame del CdA, dando esecuzione alle linee di indirizzo definite dal CdA e affidando alla funzione di Internal Auditor verifiche su specifiche aree operative.

D. PRESIDENTE ESECUTIVO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dotato di deleghe esecutive (c.d. **Presidente Esecutivo**), esercita le funzioni allo stesso attribuite nello specifico sistema di deleghe e procure della Società, contribuendo, nei limiti dei poteri conferiti, all'attuazione delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, al coordinamento tra le funzioni aziendali e alla supervisione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in raccordo con l'Amministratore Delegato e con le altre funzioni aziendali competenti.

E. COLLEGIO SINDACALE

Il **Collegio Sindacale** vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società. Inoltre, la funzione

Internal Auditor, affidata in outsourcing a un soggetto esterno qualificato, valuta l'efficacia e l'adeguatezza del SCIGR, facilitando il coordinamento con le funzioni di controllo di secondo livello.

F. SOCIETÀ DI REVISIONE

Cy4gate è sottoposta alla revisione legale dei conti da parte della **Società di revisione** designata dall'assemblea pro-tempore, sia per le informazioni finanziarie che per quelle non finanziarie.

La suddetta società svolge la revisione legale dei bilanci d'esercizio e la revisione contabile del financial reporting package, valutando l'appropriatezza dei principi contabili adottati e la correttezza dei bilanci annuali.

G. INTERNAL AUDITOR

La funzione **Internal Auditor** valuta l'efficacia e l'adeguatezza del SCIGR e facilita il coordinamento con le funzioni di controllo di secondo livello. È affidata in outsourcing a un soggetto esterno dotato dei requisiti di professionalità, indipendenza e organizzazione.

5.2.2 ALTRE FUNZIONI E SISTEMI DI GESTIONE

La Società ho inoltre individuato:

- **Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione**: riesamina periodicamente il Codice Anticorruzione, raccomandando al CdA eventuali aggiornamenti o modifiche con particolare riguardo all'evoluzione delle *best practice* emergenti e della normativa di riferimento ovvero in caso di riscontrate criticità.
- **Responsabile Funzione Antiriciclaggio**: promuove le modifiche organizzative e procedurali per prevenire il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
- **Group AFC**: amministra gli aspetti civilistici, fiscali, economici, finanziari e di reporting delle legal entities del Gruppo.
- **Group Head of Legal & Corporate Affairs**: assicura assistenza e consulenza legale alle strutture aziendali.
- **Group DPO**: sorveglia l'osservanza del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali da parte delle legal entities del Gruppo.

5.2.3 SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DEI RISCHI SPECIFICI

CY4gate adotta vari sistemi di gestione e controllo dei rischi specifici, tra cui:

- **Sistema di Controllo di Gestione**: supporta il management nella pianificazione e nel monitoraggio degli obiettivi economico-finanziario-patrimoniali. Questo sistema consente di avere una visione chiara delle performance aziendali, permettendo di prendere decisioni informate.
- **Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro**: elaborato ai sensi del D.lgs. n.81/2008. Garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso l'applicazione di procedure e misure preventive.
- **Sistema di gestione della qualità**: Cy4gate ha ottenuto la certificazione *ISO 9001:2015*. Questo attesta l'impegno dell'azienda nel mantenere elevati standard qualitativi nei suoi processi e servizi.
- **Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni**: Cy4gate ha ottenuto le certificazioni
  - *ISO/IEC 27001:2013*, che dimostra la capacità dell'azienda di proteggere le informazioni sensibili da minacce interne ed esterne e di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.
  - *ISO/IEC 27017:2015*, che fornisce linee guida per la sicurezza delle informazioni nei servizi cloud, affrontando problemi specifici del cloud computing e migliorando la sicurezza delle informazioni.
  - *ISO/IEC 27018:2019*, che si concentra sulla protezione dei dati personali nel cloud, garantendo che i provider di servizi cloud rispettino le normative sulla privacy e proteggano adeguatamente i dati personali.
- **Sistema di gestione della parità di genere**: Cy4gate ha ottenuto la certificazione *UNI PdR 125*, che attesta l'impegno dell'azienda nel promuovere l'uguaglianza di genere, implementando politiche e pratiche che favoriscano un ambiente di lavoro inclusivo e paritario.
- **Sistema di controllo amministrativo-contabile *ex* L. 262/2005**: la Società ha adottato procedure amministrativo-contabili volte a presidiare la completezza, correttezza, attendibilità e tracciabilità dell'informativa contabile e finanziaria, anche attraverso il ruolo del Dirigente Preposto, il coinvolgimento delle funzioni Group AFC, Financial & Sustainability Statements, Tax and Finance, Tax & Treasury, Accounting e Group Planning, Controlling & Reporting, nonché mediante attività di controllo, monitoraggio, test e flussi informativi rilevanti ai fini delle attestazioni di competenza. Tali presidi si coordinano con il Modello Organizzativo e con i Protocolli 231 applicabili ai processi amministrativo-contabili, fiscali, finanziari, societari e di bilancio.

5.2.4 PIANI DI AUDIT

CY4gate conduce audit interni pianificati sui sistemi descritti, verificando la conformità alle procedure definite e l'efficacia dei controlli effettuati.

5.2.5 ALTRE CERTIFICAZIONI/ABILITAZIONI

La Società ha inoltre ottenuto:

- **Codice NCAGE** (***NATO Commercial and Governmental Entity Code***): questo codice è assegnato dall'agenzia NATO per identificare le entità commerciali e governative che forniscono beni e servizi ai governi e alle organizzazioni militari della NATO. Questo codice garantisce che Cy4gate sia riconosciuta come un fornitore affidabile e qualificato a livello internazionale.
- **Licenza *ex* art. 28 del TULPS**: la licenza *ex* art. 28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) è necessaria per le attività che riguardano la produzione, il commercio e l'impiego di materiali esplosivi e armi. Cy4gate possiede questa licenza, che le permette di operare nel settore della sicurezza e della difesa con l'autorizzazione delle autorità competenti.
- **Registrazione al Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese**: Cy4gate è registrata nel Registro Nazionale delle Imprese, che include tutte le aziende e consorzi di imprese che operano in Italia. Questa registrazione attesta la legalità e la trasparenza delle attività di Cy4gate, nonché il rispetto delle normative vigenti.
- **NOSI** (**Nulla Osta Sicurezza Industriale**): il NOSI è un'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti che certifica la capacità di un'azienda di gestire informazioni classificate e di garantire la sicurezza industriale. Cy4gate ha ottenuto il NOSI, dimostrando la sua attenzione alla protezione delle informazioni sensibili e alla prevenzione delle minacce interne ed esterne.
- **Label "Cybersecurity Made-In Europe"**: questo marchio è conferito alle aziende europee che dimostrano eccellenza nel campo della cybersecurity. Cy4gate ha ricevuto il label "Cybersecurity Made-In Europe", che riconosce la qualità e l'affidabilità delle sue soluzioni di sicurezza informatica, sviluppate e prodotte interamente in Europa.

5.3 CODICE ETICO

Cy4gate ha adottato il proprio **Codice Etico** (**Allegato 3**) che definisce i valori ai quali la Società si ispira nello svolgimento delle attività.

Il Codice Etico contiene i principi etici e le regole di comportamento che il Vertice Aziendale, i Dipendenti, i Consulenti, i Collaboratori, i Fornitori e tutti coloro che operano in nome o per conto di **Cy4gate** sono tenuti a rispettare e/o condividere.

Le disposizioni del **Modello Organizzativo** sono ispirate dai principi etici e dalle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e sono integrate e compatibili con lo stesso.

5.4 CODICE ANTIRICICLAGGIO

La Società ha inoltre adottato un **Codice Antiriciclaggio** (**Allegato 4**) che stabilisce le linee guida per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, identificando un

Responsabile Antiriciclaggio, un **Delegato alla segnalazione di operazioni sospette** e un **Referente Antiriciclaggio**.

Le procedure operative seguite dalla Società ai sensi del Codice Antiriciclaggio garantiscono la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione delle operazioni sospette. Inoltre, il Codice prevede programmi di formazione per il personale e controlli periodici per verificare l'efficacia delle misure adottate.

5.5 CODICE ANTICORRUZIONE

La Società ha adottato altresì un **Codice Anticorruzione** (**Allegato 5**) che stabilisce le regole per prevenire e contrastare la corruzione, integrando principi di integrità e trasparenza nelle procedure operative di Cy4gate.

Viene identificato *(i)* un apposito **Comitato Segnalazioni** – composto dai responsabili delle unità organizzative, per gestire le segnalazioni in tal senso ricevute – ed *(ii)* un **Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione** – composto dal Presidente CdA, dal Presidente del Collegio Sindacale e dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ed avente il compito di riesaminare periodicamente il Codice Anticorruzione e predisporre una relazione annuale sulle inerenti attività svolte.

Così come il Codice Antiriciclaggio, anche il Codice Anticorruzione prevede programmi di formazione ad hoc per il personale e controlli periodici per verificare l'efficacia delle relative misure di prevenzione e controllo adottate.

5.6 FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'adozione di un **Modello Organizzativo** in linea con le prescrizioni del **Decreto Legislativo** e in particolare degli articoli 6 e 7, unitamente all'emanazione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che tale iniziativa possa costituire anche un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei Destinatari, affinché gli stessi, nell'espletamento delle proprie attività, adottino comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati presupposto.

Più in particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

a) predisporre un **sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo**, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale e di prevenzione/contrasto di eventuali comportamenti illeciti;

b) determinare, in tutti coloro che operano in nome e/o per conto di Cy4gate, soprattutto nelle "aree di attività a rischio", la **consapevolezza di poter incorrere**, in caso di Violazione delle disposizioni ivi riportate, **in un illecito passibile di sanzioni** eventualmente anche penali, e che può comportare altresì sanzioni in capo a **Cy4gate**;

c) informare i Destinatari che la Violazione delle prescrizioni contenute nel Modello al cui rispetto sono tenuti comporterà l'**applicazione di apposite sanzioni e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale**;

d) ribadire che **Cy4gate non tollera comportamenti illeciti**, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la **Società** fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui **Cy4gate** intende attenersi.

Il Modello Organizzativo predisposto da **Cy4gate** è volto a definire un sistema di controllo preventivo, diretto in primo luogo a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della **Società** in relazione ai rischi/reati da prevenire e composto in particolare da:

- il Codice Etico, che individua i valori primari cui **Cy4gate** intende conformarsi e fissa quindi le linee di orientamento generali dell'attività sociale, tanto della Società quanto di tutte le *legal entities* del Gruppo;
- un sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro, che garantisca una organica attribuzione dei compiti ed un adeguato livello di segregazione delle funzioni;
- procedure formalizzate ed aventi la finalità di regolamentare lo svolgimento delle attività, in particolare relativamente ai processi a rischio, prevedendo opportuni punti di controllo, nonché la separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi o attività cruciali nell'ambito di tali processi;
- una chiara attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- presidi di controllo, relativi in primo luogo alla potenziale commissione di reati presupposto, in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

6 DESTINATARI

Il presente **Modello Organizzativo** è destinato a:

- vertici della Società (a titolo esemplificativo, Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione, etc.);
- dipendenti o altre persone - quale che sia il rapporto che li lega a Cy4gate - sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra.

Il rispetto delle prescrizioni dettate dal **Decreto Legislativo**, così come il rispetto dei principi comportamentali indicati nel **Codice Etico**, è richiesto anche ai Soggetti Terzi che operano per Cy4gate mediante la previsione - laddove possibile - di apposite clausole contrattuali.

7 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI CY4GATE

Cy4gate - nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente - ha posto in essere le attività necessarie per l'adeguamento di tale sistema di controllo a quanto previsto dal **Decreto Legislativo.**

Cy4gate, con l'adozione del **Modello Organizzativo**, si è posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di Principi di Comportamento e di modalità operative diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in relazione ai reati da prevenire, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, nonché delle procedure interne.

La Parte Speciale ed i Protocolli, intesi come regole a cui devono attenersi i Destinatari, si aggiungono all'intero complesso organizzativo della **Società** (organigrammi e sistema di attribuzione di poteri) e sono integrate e compatibili con lo stesso.

Il **Modello Organizzativo** è stato adottato nella presente versione dal Consiglio di Amministrazione di **Cy4gate** in data 16 luglio 2026.

Le modifiche o le integrazioni del **Modello Organizzativo** devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Per le modifiche non sostanziali il Consiglio di Amministrazione nominerà un soggetto delegato che potrà avvalersi del parere dell'**Organismo di Vigilanza**. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate nella prima adunanza utile. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

7.1 Individuazione dei Processi a Rischio

L'art. 6 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo prevede espressamente che il Modello Organizzativo debba "*individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati*". Pertanto, Cy4gate ha provveduto ad analizzare le attività aziendali, i processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree aziendali nonché i sistemi di controllo interno.

Tale attività è stata svolta e aggiornata tenendo conto dell'assetto organizzativo vigente, del sistema di deleghe e procure, delle risultanze documentali e delle interviste effettuate, nonché delle procedure, istruzioni operative, regolamenti e presidi del Sistema di Gestione Integrato applicabili ai processi aziendali. Gli esiti dell'analisi sono riportati nel Risk Assessment 231, che costituisce parte integrante del processo di aggiornamento del Modello Organizzativo e individua, per ciascun processo sensibile, le famiglie di reato rilevanti, le attività a rischio, le funzioni coinvolte, le potenziali modalità di commissione dei reati, i controlli AS-IS e le azioni di miglioramento.

In particolare, nell'ambito delle suddette attività, Cy4gate con il supporto di Consulenti esterni, ha provveduto a:

a) individuare le attività nel cui ambito potrebbero essere astrattamente commessi i Reati;
b) analizzare i rischi potenziali di illeciti nonché le eventuali modalità di commissione degli stessi;
c) individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessati;
d) definire e, all'occorrenza adeguare, il sistema dei controlli interni.

7.2 INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Al temine delle verifiche di cui al precedente paragrafo 7.1, Cy4gate ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi Reati e/o Illeciti Amministrativi (di seguito i "**Processi a Rischio**").

Al fine di individuare i Processi a Rischio, Cy4gate - con il supporto di Consulenti esterni - ha posto in essere le seguenti attività:

a) disamina della documentazione ufficiale di Cy4gate;

b) mappatura di dettaglio dell'operatività aziendale, articolata sulla base delle unità organizzative della Società e svolta per il tramite di interviste e questionari di rilevazione;

c) analisi dettagliata di ciascuna singola attività, volta a verificare i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nonché la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dal Decreto Legislativo.

Sulla base delle attività di analisi e aggiornamento svolte, sono stati individuati i seguenti **Processi a Rischio**, come meglio dettagliati nel Risk Assessment 231 tempo per tempo vigente:

- *acquisto di beni, servizi e consulenze;*
- *adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
- *adempimenti societari, interventi sul capitale sociale ed operazioni straordinarie;*
- *gestione degli adempimenti fiscali;*
- *gestione dei rapporti con gli Organismi di certificazione;*
- *gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
- *gestione del credito e del contenzioso;*
- *gestione del sistema ambientale;*
- *gestione del sistema informativo;*
- *gestione delle attività commerciali e del marketing;*
- *gestione delle comunicazioni e delle informazioni;*
- *gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;*
- *gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi;*
- *gestione export;*
- *gestione flussi finanziari e monetari e adempimenti amministrativo - contabili;*
- *gestione marchi e brevetti;*
- *predisposizione del Bilancio d'Esercizio;*
- *rapporti Intercompany;*
- *ricerca e sviluppo;*

- *selezione, assunzione e gestione del personale.*

Nell'attuale versione del **Modello Organizzativo** risultano individuate come **Processi a Rischio** in relazione al **Decreto Legislativo**, e conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di **Reati**, le aree di attività riferite alle seguenti categorie di reati presupposto:

- **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25);
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-*bis*);
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24-*ter*);
- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis*);
- **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis*.1);
- **reati societari** (art. 25-*ter*);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies);*
- **reati di abuso di mercato** (art. 25-*sexies*);
- **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro** (art. 25-*septies*);
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (art. 25-*octies*);
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25-*octies*.1);
- **reati in materia di violazioni di misure restrittive dell'Unione europea** (art. 25-*octies*.2);
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies*);
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (art. 25-*decies*);
- **reati ambientali** (art. 25-*undecies*);
- **reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25-*duodecies*);
- **reati tributari** (art. 25-*quinquiesdecies*);
- **contrabbando** (art. 25-*sexiesdecies*).

Cy4gate si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione ai reati sopra elencati, sia in relazione a possibili modifiche ed integrazioni del **Decreto Legislativo.**

7.3 DISEGNO DEI PRESIDI ORGANIZZATIVI E PROCEDURALI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del Decreto, il **Modello Organizzativo** deve, tra l'altro, «*prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*».

La menzionata disposizione evidenzia la necessità di istituire - ovvero migliorare ove esistenti - appositi meccanismi di procedimentalizzazione della gestione e delle decisioni, al fine di rendere documentate e verificabili le varie fasi di ciascun processo aziendale.

I presidi organizzativi e procedurali sono valutati tenendo conto del sistema documentale aziendale vigente, inclusi protocolli 231, procedure gestionali, istruzioni operative, regolamenti, sistema di deleghe e procure, organigramma, documentazione del **Sistema di Gestione Integrato** e procedure amministrativo-contabili. In tale prospettiva, i controlli AS-IS individuati nel Risk Assessment rappresentano la fotografia dei presidi effettivamente esistenti e operanti al momento dell'analisi, mentre le azioni di miglioramento sono orientate all'aggiornamento, integrazione o rafforzamento della documentazione e dei controlli già in essere, in coerenza con le Linee Guida di Confindustria e con l'evoluzione organizzativa, normativa e operativa della Società.

Appare dunque evidente che l'insieme di strutture organizzative, attività e regole operative applicabili - su indicazione del *management* - in ambito aziendale deve essere preordinato a tale specifico obiettivo, con l'intento di garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento delle finalità rientranti in un adeguato ed efficiente sistema di monitoraggio dei rischi, ivi incluso quello di incorrere nelle sanzioni previste dal **Decreto Legislativo**.

L'impianto organizzativo in essere è ispirato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo)
- documentazione dei controlli
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo
- individuazione di un Organismo di Vigilanza caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione

8 DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

L'adeguata formazione e la costante/periodica informazione del personale in ordine ai principi e alle prescrizioni contenute nel **Modello Organizzativo** rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

I **Destinatari** sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il **Modello Organizzativo** e delle modalità attraverso le quali **Cy4gate** ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

8.1 LA COMUNICAZIONE INIZIALE

L'adozione del presente **Modello Organizzativo** con i relativi allegati e della *Policy Whistleblowing* è comunicata ai **Destinatari** mediante consegna di copia dello stesso (in formato cartaceo e/o elettronico) che dovrà essere corredata da sottoscrizione di avvenuta ricezione e attraverso la pubblicazione del documento sul sito *web* della Società.

Inoltre, Cy4gate curerà la pubblicazione del Modello sulla *intranet* aziendale.

Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell'adozione del **Modello Organizzativo** mediante consegna di una copia dello stesso e del **Codice Etico** (in formato cartaceo e/o elettronico) e della *Policy Whistleblowing*.

8.2 LA COMUNICAZIONE RELATIVA AD EVENTUALI MODIFICHE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ogni modifica del Modello Organizzativo deve essere comunicata ai **Destinatari**, con illustrazione delle modifiche stesse, mediante meccanismi - anche informatici - atti a comprovarne l'effettiva e consapevole ricezione della comunicazione.

8.3 LA FORMAZIONE

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al **Decreto Legislativo** è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza di **Cy4gate**.

In particolare, il livello di formazione e di informazione del personale di **Cy4gate** avrà un maggior grado di approfondimento con riguardo a coloro che operano nelle aree di attività a rischio.

Rientrano nella formazione, oltre a corsi specifici, anche il ricorso a strumenti di divulgazione, quali, a titolo esemplificativo, occasionali e-mail di aggiornamento o note informative interne.

In ogni caso, successivamente alla formale adozione del **Modello Organizzativo** da parte del Consiglio di Amministrazione, sarà tenuto un corso introduttivo generale finalizzato ad illustrare il quadro normativo di riferimento, i principi di riferimento del Modello Organizzativo, gli obblighi informativi e le regole comportamentali da seguire nelle aree a rischio.

Il programma di formazione potrà essere realizzato con modalità che permettano, tra l'altro, di aggiornare tutti **Destinatari** in merito alle novità, alle integrazioni della normativa e del **Modello Organizzativo**.

La partecipazione obbligatoria ai momenti formativi sarà formalizzata attraverso la richiesta, anche eventualmente in modalità elettronica, della firma di presenza.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'**OdV** potrà prevedere specifici controlli volti a verificare la qualità del contenuto dei programmi di formazione e l'effettiva efficacia della formazione erogata.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata da **Cy4gate** quale violazione del **Modello Organizzativo**.

Cy4gate promuove la conoscenza e l'osservanza del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e della ***Policy Whistleblowing*** anche tra i Collaboratori esterni e gli altri soggetti terzi individuati dall'Organismo di Vigilanza.

La Parte Generale del Modello Organizzativo e la *Policy Whistleblowing* vengono portati a conoscenza dei **Soggetti Terzi** mediante pubblicazione sul sito internet della **Società**. A questi saranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che **Cy4gate** ha adottato sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali che, coerentemente ai principi, alle politiche e ai Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo nonché nel Codice Etico, saranno adottate da Cy4gate.

9 DIFESA DELL'ENTE E NOMINA DEL DIFENSORE

Coerentemente alle previsioni di cui all'art. 39, comma 1, del Decreto Legislativo, l'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo contestato all'Ente. In tale ipotesi, il rappresentante legale non può validamente rappresentare l'Ente nel procedimento né provvedere alla nomina del difensore di fiducia, in ragione della situazione di incompatibilità prevista dalla normativa applicabile.

Laddove il legale rappresentante dotato del potere di nomina del difensore di fiducia dovesse risultare incompatibile ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo, la nomina del difensore di fiducia dell'Ente dovrà essere effettuata da parte di un soggetto previamente identificato dall'organo amministrativo e formalmente incaricato a tale scopo, anche mediante apposita delibera o procura speciale, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il soggetto incaricato dovrà essere individuato in modo da garantire l'assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto ai fatti oggetto di indagine o contestazione, nonché l'effettiva tutela autonoma degli interessi dell'Ente. La relativa delibera o procura dovrà definire il perimetro dell'incarico, includendo il potere di nominare il difensore dell'Ente e di compiere gli atti necessari all'esercizio dei diritti e delle facoltà processuali dell'Ente nel procedimento.

La documentazione relativa all'individuazione del soggetto incaricato, alla nomina del difensore e agli eventuali atti conseguenti è conservata agli atti della Società secondo le regole interne di archiviazione e messa a disposizione degli organi competenti, ove necessario.

10 ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

10.1 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il **Consiglio di Amministrazione** di **Cy4gate**, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo, ha istituito **l'Organismo di Vigilanza e di Controllo (OdV)**, al quale è affidato il compito di **vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo**, nonché di **curarne l'aggiornamento**. Sono pertanto di competenza dell'**Organismo di Vigilanza** di **Cy4gate** le attività di vigilanza e controllo previste dal **Modello Organizzativo.**

La nomina dell'OdV, nonché l'eventuale revoca (per giusta causa), sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'**OdV** riporta direttamente al **Consiglio di Amministrazione.**

Secondo le disposizioni del Decreto (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo, le caratteristiche dell'OdV debbono essere:

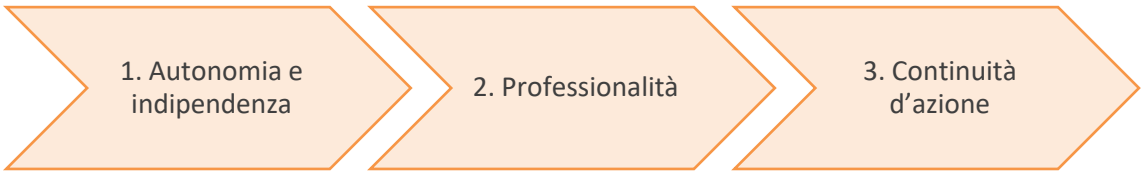

1. Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza garantiscono l'effettivo adempimento dei compiti e delle funzioni assegnate all'OdV. A tal fine è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo né sia gerarchicamente sottoposto a quanti effettuino dette attività.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV la più elevata indipendenza gerarchica, prevedendo un'attività di *reporting* al Vertice Aziendale, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

2. Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

3. Continuità d'azione

L'OdV deve:

1 lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri d'indagine, anche con il supporto di Consulenti esterni;

2 curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;

3 non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

10.2 COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Cy4gate si è orientata nella scelta di un organismo collegiale. Il Consiglio di Amministrazione ottiene, in sede di nomina, l'evidenza circa i requisiti di indipendenza, professionalità nonché i requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (*"Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali"*) dei relativi componenti.

L'OdV resta in carica per il periodo definito dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina. La sua sostituzione prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte dell'OdV;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venire meno dei requisiti di onorabilità;
- la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del verificarsi di una causa di decadenza di cui al successivo paragrafo 9.3;
- il verificarsi di una delle cause di sospensione o revoca di cui al successivo paragrafo 9.3.

Il Consiglio di Amministrazione di **Cy4gate** stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'**Organismo di Vigilanza.**

Nei casi di decadenza, sospensione e revoca di un componente dell'**Organismo di Vigilanza**, il Consiglio di Amministrazione provvede a reintegrane la composizione; il componente di nuova nomina resta in carica per l'intera durata del mandato degli altri componenti.

Per tutti gli altri aspetti operativi, l'**OdV** provvederà ad autoregolamentarsi attraverso uno specifico Regolamento, corredato da norme volte a garantirne il miglior funzionamento. L'adozione di tale regolamento è portata a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

10.3 CAUSE DI (IN)ELEGGIBILITÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto concerne i requisiti di onorabilità, non possono assumere il ruolo di membri dell'**Organismo di Vigilanza** coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. «*Cause di ineleggibilità e di decadenza*».

Al fine di consentire la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza o meno di motivi di incompatibilità con la funzione o di conflitto di interesse, l'**OdV** deve comunicare in sede di esame della proposta di nomina:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con **Cy4gate**;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni rilevanti per **Cy4gate** ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso **Cy4gate**;

- pendenze, in Italia o all'estero, di procedimenti penali ovvero condanne, anche non passate in giudicato, o applicazione della pena su richiesta delle parti («*patteggiamento*»), fatti salvi gli effetti della riabilitazione o dell'estinzione del reato.

Sarà cura dell'**OdV** comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nel corso del mandato.

Compete al Consiglio di Amministrazione, ricevuta tale comunicazione, la valutazione in merito ai requisiti di onorabilità e di compatibilità.

Revoca

Il Consiglio di Amministrazione di **Cy4gate** può revocare l'**OdV** nel caso in cui si verifichino rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel **Modello Organizzativo**; per ipotesi di violazione degli obblighi di cui al Regolamento dell'**OdV**, nonché quando il Consiglio di Amministrazione venga a conoscenza delle predette cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina dell'**OdV** e non indicate nell'autocertificazione; quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Decadenza

L'**Organismo di Vigilanza** decade dalla carica nel momento in cui, successivamente alla sua nomina:

- si trovi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2382 c.c. «*Cause di ineleggibilità e di decadenza*»;
- non siano più presenti i requisiti di onorabilità.

Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di **Organismo di Vigilanza**:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 «*Disposizioni contro la mafia*», come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.

10.4 Atti di verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo e Piano degli Interventi

L'**OdV**, coordinandosi con i responsabili delle unità organizzative di volta in volta interessate, deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del **Modello Organizzativo** a prevenire la commissione degli illeciti di cui al **Decreto Legislativo**. In particolare, sono previste:

1 **verifiche su singoli atti.** A tal fine procederà periodicamente ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;

2 **verifica della Parte Speciale e dei Protocolli.** A tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione della Parte Speciale e dei Protocolli del presente Modello Organizzativo;

3 **verifiche del livello di conoscenza** del Modello Organizzativo anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;

4 **aggiornamento periodico** dell'attività di *Risk Assessment* finalizzata a rivedere la mappa delle attività potenzialmente a rischio, in particolare in presenza di modifiche dell'organizzazione ovvero del *business* di Cy4gate, così come in caso di integrazioni o modifiche del Decreto Legislativo.

Ai fini di un programmato esercizio dei poteri di vigilanza assegnati, l'**OdV** presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione il proprio **Piano di Intervento**, informandolo circa le attività che prevede di svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche. L'**Organismo di Vigilanza** può comunque effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel Piano di Intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

Nell'attuazione del Piano degli Interventi, l'**OdV** adotta procedure utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo, che saranno comunicate alle funzioni interessate, e può istituire gruppi di lavoro su particolari tematiche. In caso di circostanze particolari (ad esempio, emersione di precedenti Violazioni o elevato *turnover*), l'**OdV** avrà cura di applicare sistematiche procedure di ricerca e identificazione dei rischi oggetto di analisi.

In particolare, può richiedere di consultare la documentazione inerente all'attività svolta da singoli Uffici o singole Unità Organizzative e dai soggetti preposti ai processi a rischio oggetto di controllo e/o di verifica, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte. Nel corso di tali operazioni deve tenere costantemente informato il Responsabile dell'Ufficio o dell'unità organizzativa interessata.

L'**OdV**, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare al Responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la Violazione eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'**OdV** deve essere documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso **OdV**, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'**OdV**, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone al Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti e gli aggiornamenti del **Modello Organizzativo** che ritiene opportuni.

Per l'attività di verifica, l'**OdV** può avvalersi del supporto di Consulenti esterni con adeguate competenze in materia.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle funzioni attribuite, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell'**OdV**, attribuisce allo stesso un *budget* per lo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare adeguata autonomia economica e gestionale, fatto salvo il caso di urgenze documentate per le quali l'**OdV** può affrontare la spesa, informando il Presidente e dandone comunicazione al primo Consiglio di Amministrazione utile.

10.5 OBBLIGHI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini dell'efficace vigilanza sull'attuazione del **Modello Organizzativo** i **Destinatari**, in ragione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi verso l'**Organismo di Vigilanza** così come indicati nel **Modello Organizzativo**: le modalità e le tempistiche di flussi informativi *ad hoc* all'**OdV** per specifiche aree di attività a potenziale rischio-reato sono indicate in dettaglio nell'**Allegato 2** – *Flussi Informativi all'organismo di Vigilanza*.

In ogni caso all'**OdV** sono conferiti tutti i poteri ai sensi del **Modello Organizzativo** per richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento, notizia ai **Destinatari**. I **Destinatari** dovranno fornire senza indugio quanto richiesto all'OdV.

Resta altresì fermo il principio che ogni informazione o notizia che ai sensi del **Modello Organizzativo** possa considerarsi rilevante dovrà essere trasmessa senza indugio all'**OdV**.

In aggiunta a quanto riportato in precedenza il **Vertice Aziendale** è tenuto a comunicare all'**Organismo**:

a. ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa di **Cy4gate**;

b. ogni nuova attività aziendale o apertura di sede;

c. ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'aggiornamento del **Modello Organizzativo.**

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'**OdV** dei flussi informativi sopra elencati sarà considerata violazione del **Modello Organizzativo** e potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui al successivo paragrafo 11.

Tutte le informazioni inviate all'**OdV** sono trattate e conservate dall'**OdV** medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR).

Le informazioni sono inoltrate con modalità telematica all'OdV all'indirizzo di posta elettronica odv231@cy4gate.com ovvero anche in forma cartacea al seguente indirizzo: Cy4gate S.p.A., alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza, Via Coponia, 8, 00131, Roma.

10.6 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING

I **Destinatari** che decidono di effettuare una **Segnalazione** di **Violazione** devono attenersi alle modalità esposte nella *Policy Whistleblowing* pubblicata sul sito web della Società, raggiungibile al seguente indirizzo: CY4GATE Group | Home

Sono espressamente vietati atti ritorsivi, vessatori o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; tale protezione è garantita al segnalante anche quando la segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e

ragionevolezza. Il divieto di ritorsione è previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.[1] Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

10.7 INFORMAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AGLI ORGANI SOCIALI

L'**OdV** riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in ordine alle tematiche inerenti al **Modello Organizzativo.**

L'**OdV informa**, anche per iscritto, il **Consiglio di Amministrazione** in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno semestralmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio), o in tempi diversi con riferimento a specifiche ovvero significative situazioni.

L'**OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione** per riferire sulla propria attività e potrà chiedere di conferire con lo stesso. L'**OdV** potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del **Modello Organizzativo** o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del **Modello Organizzativo** medesimo. In caso di necessità e/o urgenza l'**OdV** potrà conferire direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'**OdV** è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al **Modello Organizzativo**.

11 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'articolo 6, comma 2 lettera c) del **Decreto Legislativo** richiede l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Pertanto, **Cy4gate** ha ritenuto opportuno, ad integrazione del **Modello Organizzativo**, emettere un Protocollo relativo alla Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, Bilancio e adempimenti fiscali - c.d. *Protocollo PT2* - che regolamenta, per ogni singola tipologia di transazione, i soggetti coinvolti ed i relativi poteri, gli strumenti adottati e i collegamenti con il sistema amministrativo/contabile.

Il Protocollo PT2 si coordina con le procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società, con il sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria e con i presidi *ex* **Legge 262/2005**, ove applicabili, anche ai fini della tracciabilità dei dati contabili, della corretta formazione del

[1] L'Art. 17 co. 1 "*Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione*" si riferisce a:
a) i segnalanti (sì come definiti nella *Policy Whistleblowing)*;
b) i facilitatori (sì come definiti nella *Policy Whistleblowing)*;
c) le persone del medesimo contesto lavorativo (sì come definito nella *Policy Whistleblowing*) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
d) i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
e) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

bilancio d'esercizio e consolidato, della gestione degli adempimenti fiscali, dei flussi finanziari, delle operazioni intercompany e delle attestazioni del Dirigente Preposto.

Resta fermo che le attività di registrazione, verifica, approvazione, disposizione, contabilizzazione e archiviazione dei flussi finanziari e delle informazioni amministrativo-contabili devono essere svolte nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente, delle procedure interne applicabili e dei principi di segregazione delle funzioni, tracciabilità, verificabilità e conservazione della documentazione di supporto.

SEZIONE III

12 SISTEMA DISCIPLINARE

12.1 PRINCIPI GENERALI

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del **Decreto Legislativo.**

Il sistema è diretto a sanzionare **le Violazioni**, ivi incluse quelle accertate in seguito a segnalazione (come descritto nella *Policy Whistleblowing)* in conformità alla normativa rilevante ed ai CCNL di riferimento, laddove applicabili.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per Violazione dei Principi di Comportamento indicati nella Parte Speciale e nei Protocolli del **Modello Organizzativo** prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal **Decreto Legislativo.**

12.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il sistema disciplinare si applica a tutti i Destinatari, ed in particolare a:

- Dipendenti (Quadri e Impiegati);
- Dirigenti;
- Vertice Aziendale;
- Soggetti Terzi.

12.3 VIOLAZIONI

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

a) In condotte illecite rilevanti ai sensi del **Decreto Legislativo** o inosservanze del **Modello Organizzativo**.

b) nel mancato rispetto del **Codice Etico** e/o della ***Policy Whistleblowing***;

c) in Violazioni integranti, direttamente o indirettamente, fattispecie di **reato** di cui al Decreto Legislativo;

d) nella mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla **formazione** erogata in materia di Decreto Legislativo, Modello Organizzativo e Codice Etico;

e) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;

f) nel mancato rispetto e/o nella elusione del sistema di controllo, posti in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione di supporto, ovvero nello svolgimento di attività volte ad impedire ai soggetti preposti e all'**OdV** il controllo o l'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;

g) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;

h) nel mancato rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell'**OdV**.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo.

12.4 Criteri Generali di Irrogazione delle Sanzioni

Le eventuali inosservanze e/o violazioni del **Modello Organizzativo** vengono segnalate dall'**OdV**, oltre che al superiore gerarchico del soggetto interessato, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione competente per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Nei singoli casi di Violazione, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

1. elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa
2. rilevanza degli obblighi violati
3. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica
4. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive
5. eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza
6. comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della ***Policy Whistleblowing***

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere ispirata al principio di tempestività, per quanto possibile e compatibilmente con i CCNL applicabili. In ogni caso la titolarità e l'esercizio del potere disciplinare o dell'esercizio dei diritti contrattuali deve essere esercitato nel rispetto del sistema di deleghe e procure in vigore.

12.5 SANZIONI PER I DIPENDENTI (QUADRI – IMPIEGATI)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del **Decreto Legislativo**, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) nonché dal CCNL applicabile al personale dipendente di Cy4gate, le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati:

a) Rimprovero verbale

La sanzione del rimprovero verbale potrà essere comminata nei casi di lieve inosservanza colposa dei Principi di Comportamento previsti dal Modello Organizzativo, dal Codice Etico e/o dalla *Policy Whistleblowing* o di errori procedurali dovuti a negligenza non grave. Non necessita di preventiva contestazione.

b) Rimprovero scritto

Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva, da parte del lavoratore, nelle infrazioni che abbiano già dato origine ad ammonizione verbale di cui alla lettera a) o in caso di commissione di infrazioni.

c) Multa fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del rimprovero scritto, la multa (equivalente a massimo **tre ore** di retribuzione) potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, il comportamento colposo e/o negligente sia di gravità tale da compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo, del Codice Etico e della *Policy Whistleblowing*.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio (massimo **3 giorni**, graduati secondo la gravità dei fatti commessi) potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e dei Protocolli, del Codice Etico e/o della *Policy Whistleblowing* tali da esporre Cy4gate a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa. Inoltre, potrà essere comminata in caso di violazione delle misure a tutela del segnalante di cui al paragrafo 9.5 del Modello - Parte Generale - o di effettuazione con dolo o colpa grave di gravi segnalazioni che si rivelano, poi, del tutto infondate.

e) Licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso viene comminata nel caso di plurima recidiva nelle mancanze previste nel punto precedente. Inoltre, potrà essere comminata nei casi in cui la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli, del Codice Etico e/o della *Policy Whistleblowing* sia avvenuta con dolo o colpa grave e riguardi aspetti nevralgici per Cy4gate, al punto da non essere sufficiente la comminazione della sanzione della sospensione di cui al punto precedente.

f) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con Cy4gate e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

i. violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo del Codice Etico e/o della *Policy Whistleblowing*;

ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero mediante l'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento senza preavviso Cy4gate potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui Cy4gate decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno Cy4gate, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

12.6 SANZIONI PER I DIRIGENTI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto Legislativo e delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti dei dirigenti, osservando i criteri generali di irrogazione anche formali (contestazione scritta e richiesta di giustificazioni):

a) Richiamo scritto

La sanzione del richiamo scritto potrà essere irrogata nei casi di inosservanza colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli di Controllo indicati nella Parte Speciale del Modello Organizzativo, del Codice Etico e in caso di comportamenti illeciti individuati nella *Policy Whistleblowing*.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere irrogata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

i. la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo, del Codice Etico e/o della *Policy Whistleblowing*;

ii. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione ovvero

nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, Cy4gate potrà disporne la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui Cy4gate decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno Cy4gate, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

12.7 Sanzioni per il Vertice Aziendale

Le violazioni del **Modello Organizzativo**, del **Codice Etico** e/o della *Policy Whistleblowing* da parte del Vertice Aziendale vengono segnalate al Consiglio di Amministrazione che provvederà ad adottare i provvedimenti più idonei.

Tra le sanzioni applicabili al Vertice Aziendale vi sono: la revoca della delega, della procura e/o dell'incarico conferiti all'interessato e, qualora sia altresì legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, potranno essere comminate le sanzioni di cui ai precedenti paragrafi 11.5 e 11.6.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta salva, comunque, la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

12.8 Violazioni e Sanzioni per i Soggetti Terzi

Cy4gate ritiene che ogni comportamento posto in essere da Consulenti, Fornitori o altri soggetti aventi rapporti negoziali con Cy4gate (anche "**Soggetti Terzi**") che possa comportare il rischio di commissione di uno dei **Reati** sia da censurare.

Pertanto, i Soggetti Terzi che abbiano:

a) violato i principi contenuti anche nel **Codice Etico** attinenti all'oggetto dell'incarico ovvero abbiano posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del **Decreto Legislativo** e/o che abbiano posto in essere comportamenti illeciti individuati nella *Policy Whistleblowing*;

b) violato e/o eluso il **sistema di controllo** di Cy4gate, anche attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione attinente all'incarico ovvero abbiano impedito ai soggetti preposti e all'**OdV** il controllo e/o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

c) omesso di fornire a Cy4gate e/o ai suoi Organi di controllo la documentazione attestante l'attività svolta ovvero l'abbiano fornita incompleta o non veritiera impedendo così la trasparenza e verificabilità della stessa;

d) violato, anche attraverso comportamenti omissivi, norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in relazione a tematiche ambientali;

verranno considerati quali inadempienti alle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge; ciò può comportare - nei casi più gravi e coerentemente con le previsioni contrattuali - la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

SEZIONE IV

La presente Sezione IV del Modello Organizzativo rimanda ai documenti di **Parte Speciale** ed ai **Protocolli**, i cui principi di comportamento e meccanismi di controllo devono essere osservati dai Destinatari al fine di eliminare o, almeno, ridurre ad un livello accettabile il rischio di comportamenti integranti uno dei reati la cui commissione può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

13 PROTOCOLLI

- **PROTOCOLLO "*PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*";**
- **PROTOCOLLO "*PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali*";**
- **PROTOCOLLO "*PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze*";**
- **PROTOCOLLO "*PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing*";**
- **PROTOCOLLO "*PT5 – Gestione dei sistemi informativi*";**
- **PROTOCOLLO "*PT6 – Gestione della salute e sicurezza sul lavoro e tutela ambientale*";**
- **PROTOCOLLO "*PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale*";**
- **PROTOCOLLO "*PT8 – Gestione dei rapporti Intercompany*".**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001

PARTE SPECIALE

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7

REATI (ARTT. 24 E 25) 7

DEFINIZIONI 8

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 9

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 10

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 14

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 16

REATI (ART. 24-*BIS*) 16

DEFINIZIONI 17

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 18

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 18

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 24

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 25

(ART. 24-*TER*) 25

DEFINIZIONI 25

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 26

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 26

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 28

4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 29

REATI (ART. 25-*BIS*) 29

DEFINIZIONI 30

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 30

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 30

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 31

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 32

REATI (ART. 25-*BIS*.1) 32

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 32
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 33
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 34
6. REATI SOCIETARI 35
REATI (ART. 25-*TER*) 35
AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 36
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 36
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 39
7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 40
REATI (ART. 25-*QUINQUIES*) 40
DEFINIZIONI 40
AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 40
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 41
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 41
8. REATI DI ABUSO DI MERCATO 43
REATI (ART. 25-*SEXIES*) 43
AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 43
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 43
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 45
9. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 46
REATI (ART. 25-*SEPTIES*) 46
DEFINIZIONI 47
AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 48
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 49
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 53
10. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA 55

REATI (ART. 25-*OCTIES*) **55**

DEFINIZIONI **55**

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO **55**

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO **56**

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA **57**

11. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI **59**

REATI (ART. 25-*OCTIES*.1) **59**

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO **59**

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO **60**

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA **61**

12. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RSTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 62

REATI (ART. 25-*OCTIES*.2) **62**

DEFINIZIONI **62**

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO **63**

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO **63**

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA **65**

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE **66**

REATI (ART. 25-*NOVIES*) **66**

DEFINIZIONI **66**

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO **67**

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO **67**

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA **69**

14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA **70**

REATI (ART. 25-*DECIES*) **70**

DEFINIZIONI **70**

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO **70**

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 71
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 71
15. REATI AMBIENTALI 72
REATI (ART. 25-*UNDECIES*) 72
DEFINIZIONI 72
AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 73
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 73
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 74
16. REATI CONTRO L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 76
REATI (ART. 25-*DUODECIES*) 76
AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 76
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 76
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 77
17. REATI TRIBUTARI 79
REATI (ART. 25-*QUINQUIESDECIES*) 79
DEFINIZIONI 79
AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 79
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 80
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 82
18. CONTRABBANDO 84
REATI (ART. 25-*SEXIESDECIES*) 84
DEFINIZIONI 84
AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO 84
PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 85
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA 86

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI (ARTT. 24 E 25)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 24** del D.lgs. 231/2001:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche** *(art. 316-bis c.p.);*
- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** *(art. 316-ter c.p.);*
- **Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico** *(art. 640 comma 2 n.1 c.p.);*
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** *(art. 640-bis c.p.);*
- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** *(art. 640-ter comma 2 c.p.).*

Con riferimento all'**art. 25** del D.lgs. 231/2001:

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** *(art. 318 c.p.);*
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio** *(art. 319 c.p.);*
- **Circostanze aggravanti** *(art. 319-bis c.p.);*
- **Corruzione in atti giudiziari** *(art. 319-ter c.p.);*
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** *(art. 319-quater c.p.);*
- **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio** *(art. 320 c.p.);*
- **Pene per il corruttore** *(art. 321 c.p.);*
- **Istigazione alla corruzione** *(art. 322 c.p.);*
- **Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione nei confronti di soggetti UE, Stati esteri, organizzazioni internazionali e soggetti equiparati** *(art. 322-bis c.p.);*
- **Traffico di influenze illecite** *(art. 346-bis c.p.).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

Sono, pertanto, individuate le aree di attività a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

DEFINIZIONI

- **Contributi**: concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito).
- **Incaricato di pubblico servizio:** si intende un soggetto che, pur svolgendo un'attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico, ovvero un'attività che pur non immediatamente imputabile ad un soggetto pubblico realizzi direttamente finalità di interesse pubblico, non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d'altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
- **Istituzioni Pubbliche**: si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Agenzia delle Entrate, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.
- **Finanza agevolata**: si intende qualsiasi contributo, sovvenzione o finanziamento che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione), che la Società possa conseguire dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea.
- **Finanziamenti:** sono atti negoziali, con i quali vengono erogate, ad opera dello Stato o di altro Ente Pubblico, ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine e con pagamento degli interessi, in parte o totalmente.
- **Formazione Finanziata**: si intende qualsiasi attività formativa volta a valorizzare e riqualificare le risorse umane della Società che utilizzi finanziamenti reperiti tramite

Fondi interprofessionali o Fondi strutturali (provinciali, regionali, Fondo Sociale Europeo, …).

- **Pubblica Amministrazione**: si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
- **Pubblico Ufficiale**: si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le seguenti aree di attività:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Adempimenti societari, interventi sul capitale sociale ed operazioni straordinarie;*
3. *Gestione degli adempimenti fiscali;*
4. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
5. *Gestione del credito e del contenzioso;*
6. *Gestione del sistema informativo;*
7. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
8. *Gestione delle note spese e spese di rappresentanza;*
9. *Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi;*
10. *Gestione export;*
11. *Gestione dei flussi finanziari e monetari e adempimenti amministrativo - contabili;*
12. *Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico improntati a principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";**
- **"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";**
- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";**
- **"PT5 – Gestione dei sistemi informativi";**
- **"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".**

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
I **Responsabili di Funzione** che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, devono **fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta** operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato. Improntare i **rapporti con i funzionari pubblici** alla massima **trasparenza, collaborazione, disponibilità** e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale e delle	**Non porre in essere**, collaborare o dare causa alla realizzazione di **comportamenti** tali **che**, presi individualmente o collettivamente, **integrino** anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, **un Reato**. **Non** promettere o **versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Funzionari** con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società. **Non ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni** (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta d'intrattenimento)

Area del fare	Area del NON fare
previsioni di legge esistenti in materia, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli adempimenti richiesti. Nei rapporti con **associazioni di categoria** o **enti rappresentativi** identificare con chiarezza la Funzione deputata a partecipare e a rappresentare la Società. Improntare i rapporti con **organizzazioni sindacali, partiti politici** e loro rappresentanti o candidati ai più elevati principi di trasparenza e correttezza e in stretta osservanza delle leggi vigenti. **Rendere** disponibili i **dati ed i documenti in modo puntuale** ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da **fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere**. Attenersi ai principi di **tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione** da inviare alla Pubblica Amministrazione. **Segnalare** nella forma e nei modi idonei, eventuali **situazioni di conflitto d'interesse**. Assicurarsi che **la documentazione** da inviare alla Pubblica Amministrazione **sia prodotta dalle persone competenti** in materia e preventivamente identificate. Garantire, **in caso di visite ispettive**, che a **rappresentare la Società siano i**	che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente. **Non promettere o riconoscere compensi in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione**, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale. **Non dare o promettere ad un Pubblico Ufficiale denaro o altre utilità** affinché questo eserciti le proprie funzioni o i propri poteri, ovvero affinché compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio. **Non destinare somme ricevute** da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di contributi, sovvenzioni o finanziamenti **per scopi diversi** da quelli cui erano destinati. **Non incontrare dipendenti della Pubblica Amministrazione al di fuori dell'ufficio** della Società o degli uffici della Pubblica Amministrazione stessa per motivi attinenti all'attività della Società. **Non alterare o modificare i documenti** oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione. **Non utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi**, incompleti, alterati o attestanti cose non vere al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo da parte di

Area del fare	Area del NON fare
soggetti autorizzati dalla stessa in base al sistema di poteri di firma e deleghe ed eventuali procure in essere e che sia tenuta **traccia delle ispezioni ricevute** e delle eventuali sanzioni comminate. Ciascuna **visita ispettiva deve essere seguita dalla redazione di appositi verbali** nei quali devono essere indicati gli argomenti trattati, i soggetti che si sono relazionati con il personale incaricato dalla PA di condurre l'ispezione, nonché le eventuali richieste formulate dallo stesso. La **scelta dei fornitori, dei produttori, dei *partners* e dei consulenti** deve basarsi su **più preventivi** di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Ove non sia stato possibile basarsi su più preventivi, andrà motivata la ragione di tale eccezione (unicità del fornitore, situazioni specifiche, ecc.). **L'individuazione dei fornitori, dei produttori, dei *partners* e dei consulenti deve prevenire il rischio che la scelta del contraente avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi** attraverso la selezione di soggetti "vicini" a persone legate alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere o agevolare il compimento di reati di corruzione o	organismi pubblici nazionali o comunitari. **Non tenere una condotta ingannevole** che possa indurre i funzionari della Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata. **Non è consentito**, laddove gli adempimenti vengano effettuati **utilizzando il sistema** informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero accedere attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale. **Non** comportarsi in modo da **indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni** o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale. **Non** attuare alcun comportamento che abbia lo scopo o anche solo l'effetto di **aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima**. **Non assumere personale senza rispettare i criteri di trasparenza, pari opportunità** e le fasi di selezione e valutazione richieste per la copertura di ruolo.

Area del fare	Area del NON fare
induzione indebita a dare o promettere utilità. ✔ Effettuare **attività di selezione e assunzione di Risorse Umane** solo a causa di accertate necessità organizzative atte a garantire che la **scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale**. ✔ Garantire l'esistenza della documentazione attestante il **corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione delle Risorse Umane**. ✔ È richiesto ai Destinatari del Modello di richiedere **rimborsi spese e spese di rappresentanza solo previa autorizzazione**, presentazione e conservazione della documentazione che giustifichi operativamente e per corretta competenza la voce di costo. ✔ Gli **avanzamenti e gli sviluppi di carriera** del personale, **gli incrementi retributivi ed i sistemi di incentivazione** si devono ispirare a criteri meritocratici e di trasparenza, parità di trattamento, opportunità e liceità. ✔ È fatto obbligo **richiedere alla PA permessi ed autorizzazioni** necessari per l'attività della Società seguendo le comuni pratiche e l'*iter* di rilascio previsti dai soggetti pubblici preposti.	⊘ **Non effettuare assunzioni di risorse umane gradite a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione** che non siano uniformate a criteri meritocratici o non giustificati da necessità organizzative. ⊘ **Non** avvalersi di professionisti, come mezzo materiale per **concludere accordi corruttivi** con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Società. ⊘ **Non** è consentito **assumere impegni con le controparti senza avere attivato l'*iter* di selezione e valutazione** di qualità e prezzo, dei requisiti di professionalità e onorabilità. ⊘ **Non distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici** o ai loro familiari al di fuori di quanto previsto dalle normali pratiche commerciali o di cortesia.

Area del fare	Area del NON fare
L'utilizzo dei **sistemi informatici della PA deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati** dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici), nonché tutte le procedure in materia informatica adottate dalla Società. **L'utilizzo dei sistemi informatici**, in particolare quelli della PA, **deve svolgersi nel rigoroso rispetto dei diritti di accesso**. **Rappresentare** in modo **trasparente, veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili**. **Garantire l'archiviazione di tutta la documentazione** prodotta nello svolgimento di attività relative alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché alle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";***
- ***"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";***
- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";***

- ***"PT5 – Gestione dei sistemi informativi";***
- ***"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".***

2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

REATI (ART. 24-*BIS*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 24-bis** del Decreto Legislativo:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria** (*art. 491-bis c.p.*);
- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (*art. 615-ter c.p.*);
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (*art. 615-quater c.p.)*;
- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** *(art. 617-quater c.p.);*
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** *(art. 617-quinquies);*
- **Estorsione** (*art. 629 comma 3 c.p.*);
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (*art. 635-bis c.p.*);
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (*art. 635-ter c.p.*);
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (*art. 635-quater c.p.*);
- **Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (*art. 635-quater.1 c.p.*)
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (*art. 635-quinquies c.p.*);
- **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** *(art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019 n. 105).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato

"*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nell'utilizzo dei sistemi informatici.

DEFINIZIONI

- **Account di rete:** indica le credenziali personali di accesso alla rete composte da nome utente e dalla relativa password.
- **Applicazioni:** sistemi informativi automatizzati e procedure manuali che elaborano le informazioni.
- **Credenziali di accesso**: indica l'insieme degli elementi identificativi di un utente o di un *Account* di rete (generalmente, *user* ID e *password*).
- **Gestione dei permessi o profilazione**: definizione, da parte del Responsabile di funzione, delle modalità di accesso (scrittura, lettura, modifica e stampa) ai dati di competenza dell'Unità Organizzativa e indicazione del supporto sul quale le stesse debbano essere gestite e salvate.
- **Informazioni**: dati in tutte le loro forme, inseriti, elaborati e prodotti dai sistemi informativi, in qualsiasi struttura utilizzata dalla Società.
- **Personale Tecnico**: indica gli Amministratori di sistema, gli Sviluppatori di *software*, gli operatori tecnici che effettuano manutenzione *hardware* e, più in generale, tutti coloro che per esigenze di manutenzione, gestione, assistenza e supporto, monitoraggio e implementazione, intervengono sul sistema informatico della Società.
- **Postazione di Lavoro**: postazione informatica fissa o mobile in grado di trattare informazioni della Società.
- ***Server***: elaboratore dedicato alla fornitura di risorse e servizi per altri computer, detti "*client*", connessi fisicamente tra loro in rete. Detto *server* può essere fisico (in Società), virtualizzato (tecnica informatica) in Società o in remoto (su *cloud* o nuvola, in *hosting*, in *housing*, ecc.).
- **Sistema informatico**: (o «*sistema*»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.
- ***Spamming***: invio di messaggi indesiderati (generalmente commerciali).

- ***Virus***: *software*, appartenente alla categoria dei *malware*, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi rilevare dall'utente.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le seguenti aree di attività:

1. *Gestione del Sistema Informativo;*
2. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
3. *Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli obiettivi fondamentali che la Società si pone nella gestione del sistema informatico sono i seguenti:

A. riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a conoscerla;

B. integrità: garanzia che ogni dato della Società sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

C. disponibilità: garanzia di reperibilità di dati inerenti all'attività della Società e del Gruppo in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

I **Destinatari** a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo del sistema informatico sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, con particolare riferimento alla normativa vigente sulla *Privacy*, nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";**
- **"PT5 – Gestione dei sistemi informativi".**

Gli strumenti e i dati informatici della Società devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti all'attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e congruenti con tali scopi.

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
I **Responsabili di Funzione** che svolgono o partecipano ad una o più Attività Sensibili **devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa** da adottare, per il corretto e lecito utilizzo delle infrastrutture tecnologiche, del trattamento dei dati e delle informazioni, nello svolgimento delle attività, fornendo indicazioni circa le norme applicabili e promuovendo una piena consapevolezza delle situazioni a rischio di reato. I Destinatari sono tenuti al **rispetto delle procedure e degli *standard*** previsti, segnalando, senza ritardo, alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche. **È consentito l'accesso ad *Internet***, mediante il normale *software* di navigazione in rete in dotazione, solo se effettuato **per scopi leciti** e tali da non	**Non è consentito**, salvo preventiva espressa autorizzazione del Responsabile IT, **modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC** né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, …). **Non è consentita la concessione di privilegi amministrativi sul PC**; eventuali deroghe, esclusivamente per giustificati motivi, richiederanno specifica autorizzazione scritta del Responsabile IT e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità. **Non è consentito cedere a Terzi**, anche solo temporaneamente, **qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica**, nonché i relativi ***software***, **credenziali di accesso** (fatte salve necessità di accesso al sistema per esigenze lavorative in caso di assenza del titolare e di una soluzione alternativa),

Area del fare	Area del NON fare
pregiudicare il patrimonio informativo della Società. ✔ È necessario che per **tutti i *client* e i *server* sia prevista l'attuazione in automatico di tutti gli aggiornamenti (c.d. "*patch*") dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti dai produttori al fine di limitare i possibili rischi legati alle vulnerabilità** riscontrate nelle versioni precedenti. Nello specifico, l'installazione degli aggiornamenti segue un piano di diffusione progressiva volto a prevenire e a mitigare la possibilità di impatti negativi sulla stabilità dei sistemi di destinazione. ✔ **È consentito l'utilizzo di certificati elettronici di firma digitale** con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente secondo le modalità indicate dalla Società. ✔ L'architettura di sicurezza prevede ***firewall*, in modo da assicurare la creazione di diversi strati di sicurezza perimetrale**. Il controllo dei *firewall* deve essere effettuato bloccando ogni accesso dalla rete *Internet* verso la rete della Società, salvo eccezioni puntuali dovute ad esigenze specifiche. L'efficacia dei sistemi *firewall* deve essere verificata prima del rilascio in esercizio degli stessi e costantemente aggiornata. Devono essere ottenute informazioni sulle vulnerabilità tecniche dei sistemi informativi utilizzati e della rete attraverso la conduzione di	oppure di lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a Terzi fuori dai locali della Società. In caso di furto o smarrimento di tali beni in dotazione, è onere del Dipendente sporgere formale denuncia alle pubbliche autorità competenti e informare immediatamente il Responsabile IT affinché si possano porre in essere tutte le misure atte ad isolare il Sistema Informativo e limitare i rischi di accessi non autorizzati. ⊘ **<u>Non è consentito</u> procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico** protetto da misure di sicurezza. ⊘ **<u>Non è consentito</u> l'utilizzo di *software* di tipo *peer-to-peer* o l'installazione e/o l'utilizzo di *software*/*hardware*/accessori/periferiche senza autorizzazione** scritta del Responsabile IT e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità. ⊘ **<u>Non è consentito</u> accedere alla rete della Società, ed ai programmi**, siano essi della Società o di terzi, **con credenziali di accesso diverse da quelle assegnate**, né è consentito ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici propri, o di terzi, con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo

Area del fare	Area del NON fare
apposite verifiche (ad esempio, tramite l'effettuazione di *penetration tests*). ✔ Deve essere **sviluppato e mantenuto attivo un processo per la gestione della continuità operativa nella Società** che prenda in considerazione i requisiti necessari di sicurezza delle informazioni. A tal fine, devono essere sviluppati e attuati piani per mantenere o ripristinare il funzionamento e per assicurare la disponibilità delle informazioni al livello e nei tempi richiesti (c.d. "*disaster recovery*"). ✔ Il ***backup* di tutti i dati memorizzati sui *server* deve essere effettuato** secondo modalità atte ad assicurare che i dati possano essere recuperati a fronte di errori degli utenti o del Personale Tecnico, incidenti e guasti ai sistemi di memorizzazione, errori nelle procedure informatiche, errori conseguenti a messa in produzione di modifiche, altre possibili cause di alterazione dei dati (intrusioni, sabotaggio, ecc.). ✔ **I *log*, ove possibile, devono essere generati e mantenuti aggiornati** per un periodo di tempo prestabilito al fine di monitorare il controllo degli accessi. ✔ Gli **accessi alla rete, alle applicazioni e ai dati della Società devono essere adeguatamente monitorati**: l'utente deve essere, infatti, identificato con certezza e univocità mediate l'utilizzo di apposite credenziali nonché con una profilazione	autorizzate dalla Società. ⊘ **Non è consentito danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati**, nonché diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico. ⊘ **Non è consentito realizzare qualunque attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche**, nonché installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, fuori dai casi consentiti dalla legge. ⊘ **Non è consentito rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. ⊘ **Non è consentito porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento, la distruzione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati e programmi informatici di terzi**, siano essi pubblici o privati. ⊘ **Non è consentito modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro** fisse o mobili assegnate dalla Società. ⊘ **Non è consentito installare o utilizzare**

Area del fare	Area del NON fare
dello stesso atta a definirne i diritti di accesso e le operazioni alle quali è abilitato. L'assegnazione delle utenze a dipendenti / collaboratori e la relativa profilazione deve essere basata su principi di necessità in modo da attribuire a ciascun utente solamente le autorizzazioni funzionali all'esecuzione delle mansioni di propria competenza e solo per il tempo richiesto per svolgere l'attività concordata. Tutti i ***computer* e i *server* devono essere dotati di programmi *antivirus*** adeguati e costantemente aggiornati. **Al termine del rapporto di lavoro** o di collaborazione, il dipendente o il collaboratore **devono restituire alle strutture competenti le dotazioni e le risorse informatiche** di cui ha avuto la disponibilità.	**strumenti *software* e/o *hardware* che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici** (es. sistemi per individuare le *password*, decifrare i file criptati, ecc.). **Non è consentito divulgare informazioni relative ai sistemi informatici della Società**, né copiare, manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico della Società, di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi. **Non è consentito effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici** della Società. **Non è consentito divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso** ai sistemi ed alla rete propria o di terzi. **Non è consentito sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze** nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici propri o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi. **Non è consentito mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare**

Area del fare	Area del NON fare
	***e-mail* riportanti false generalità** o inviare intenzionalmente *e-mail* contenenti *virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare danni. ⊘ **Non è consentito effettuare pratiche di *spamming* c**osì come ogni azione di risposta alle medesime. ⊘ **Non è consentito violare, danneggiare i sistemi informatici di Società concorrenti** per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti, impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine. ⊘ **Non è consentito manipolare i dati presenti sui propri sistemi** come risultato dei processi di *business*. ⊘ **Non è consentito danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria**, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, ecc.), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo. ⊘ **Non è consentito accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso** (laddove possibile), al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione. ⊘ **Non è consentito accedere a reti aziendali appartenenti al precedente**

Area del fare	Area del NON fare
	posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi anomalia riscontrata nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché qualsiasi evento che potrebbe indurre a ritenere che possano essere esposti a rischio i dati e documenti informatici della Società, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.*

In questo senso, il Responsabile della Direzione IT deve segnalare preventivamente all'Organismo di Vigilanza le variazioni che interessano il sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi rispetto a quanto contenuto nei Protocolli:

- ***"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";***
- ***"PT5 – Gestione dei sistemi informativi".***

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(ART. 24-*TER*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 24-ter** del D.lgs.231/2001:

- **Associazione per delinquere** (*art. 416 c.p.*);
- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (*art. 416-bis c.p.*).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Associazione per Delinquere**: vincolo associativo fra tre o più persone con lo scopo di commettere uno o più delitti.
- **Associazione Mafiosa**: ai sensi dell'art. 416-bis, comma 3, c.p. l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
- **Consulenti**: soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un mandato ovvero di un altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- **Fornitori**: soggetti che, in forza di un rapporto contrattuale con la Società, forniscono/consegnano a quest'ultima beni e/o servizi a fronte del pagamento di un prezzo.

- ***Partner* e collaboratori**: controparti contrattuali della Società ovvero soggetti con i quali la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione qualificata e contrattualmente regolata.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai Reati di cui al presente capitolo e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le seguenti aree di attività:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
3. *Gestione flussi finanziari e monetari e adempimenti amministrativo - contabili;*
4. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari coinvolti nelle attività a rischio reato individuate nel precedente paragrafo, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico e le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";**
- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";**
- **"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".**

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
I **Responsabili di Funzione** che svolgono o partecipano ad una o più Attività	**Non** promuovere, costituire, organizzare o partecipare ad associazioni volte alla

Area del fare	Area del NON fare
Sensibili **devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa** da adottare nello svolgimento delle attività, fornendo indicazioni circa le norme applicabili e promuovendo una piena consapevolezza delle situazioni a rischio di reato. I Destinatari sono tenuti al **rispetto della normativa vigente e delle procedure adottate dalla Società.** Ispirarsi a criteri di **trasparenza nell'esercizio dell'attività**, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i Soggetti Terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economico o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione dei **reati di associazione per delinquere**. I **rapporti con gli interlocutori terzi** (quali consulenti, *partner* e collaboratori, fornitori, enti di certificazione) **devono essere svolti nel rigoroso rispetto della normativa di legge e** regolamentare vigente nonché delle procedure adottate dalla Società. La **selezione delle terze parti è riservata alle funzioni della Società ovvero ai soggetti formalmente preposti e autorizzati**, che devono acquisire il maggior numero di informazioni rilevanti sulle attività e sull'operato delle proprie controparti al fine di valutare sia il profilo di onorabilità e affidabilità delle	commissione di più delitti ovvero ad Associazioni Mafiose. **Intrattenere rapporti commerciali con soggetti** (fisici o giuridici) **dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali** o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

Area del fare	Area del NON fare
controparti stesse sia la coerenza e la compatibilità tra l'operazione in essere e il profilo della controparte. È fatto obbligo di **assicurare la tracciabilità di ogni fase del processo di selezione** delle controparti, con particolare attenzione al momento ed alla sede in cui viene assunta la decisione. **Conservare la documentazione** a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché alle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli*:

- ***"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";***
- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";***
- ***"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".***

4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

REATI (ART. 25-*BIS*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25-bis** del D.lgs.231/2001**:**

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** *(art. 453 c.p.)*;
- **Alterazione di monete** *(art. 454 c.p.);*
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** *(art. 455 c.p.)*;
- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** *(art. 457 c.p.)*;
- **Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati** *(art. 459 c.p.)*;
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo** *(art. 460 c.p.);*
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata** *(art. 461 c.p.);*
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** *(art. 464 c.p.)*;
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni** (*art. 473 c.p.*);
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** *(art. 474 c.p.).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Contraffazione**: s'intende l'imitazione di un prodotto, mediante la replica non autorizzata del prodotto originale;
- **Alterazione**: s'intende la modificazione fraudolenta di cose, che ne risultano perciò alterate nel valore o falsate;
- **Valori di bollo**: s'intendono per "valori di bollo", agli effetti della legge penale, la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi dalla legge.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai Reati di cui al presente capitolo e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le seguenti aree di attività:

1. *Acquisti di beni, servizi e consulenze;*
2. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
3. *Gestione export;*
4. *Gestione dei flussi finanziari e monetari e adempimenti amministrativo - contabili;*
5. *Gestione marchi e brevetti;*
6. *Ricerca e sviluppo.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di Risk Assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia ed i principi generali richiamati nel Codice Etico nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";**
- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".**

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del**

NON fare").

Area del fare	Area del NON fare
I **Responsabili di Funzione** che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, **devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare**, promuovendo la conoscenza delle norme applicabili e la piena consapevolezza delle situazioni a rischio di reato. Ispirarsi a **criteri di trasparenza** nell'esercizio dell'attività della Società.	**Non contraffare monete** nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori dallo stesso. **Non introdurre** nel territorio dello Stato, non detenere né spendere o mettere altrimenti in circolazione **monete contraffatte o alterate**.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché alle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";***
- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".***

5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

REATI (ART. 25-*BIS*.1)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25-bis.1** del D.lgs.231/2001**:**

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** *(art. 513 c.p.);*
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza** *(art. 513-bis c.p.);*
- **Frodi contro le industrie nazionali** *(art. 514 c.p.);*
- **Frode nell'esercizio del commercio** *(art. 515 c.p.);*
- **Vendita di prodotti industriali con segni contraffatti** *(art. 517 c.p.);*
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** *(art. 517-ter c.p.).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati relativi principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai delitti contro l'industria ed il commercio e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le seguenti aree di attività:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
3. *Gestione export;*
4. *Gestione marchi e brevetti;*
5. *Ricerca e sviluppo.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nei processi a rischio di cui alla presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".**

Nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
I **Responsabili di Funzione** che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, **devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare**, promuovendo la conoscenza delle norme applicabili e la piena consapevolezza delle situazioni a rischio di reato. **Ispirarsi a criteri di trasparenza** nell'esercizio delle **attività** della Società e nella **scelta** dei ***partners* e collaboratori**. **Acquisire e conservare la documentazione** a supporto della **provenienza**, delle **caratteristiche tecniche** e della **titolarità** dei **beni prodotti e acquistati**.	**Non porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti** industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri idonei ad **indurre in inganno il compratore** sull'origine, provenienza o qualità degli stessi. **Non adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio**. **Non compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia**. **Non porre in vendita beni che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli dichiarati** o pattuiti.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".***

6. REATI SOCIETARI

REATI (ART. 25-*TER*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25-ter** del D.lgs.231/2001:

- **False comunicazioni sociali delle società quotate** *(art. 2622 c.c.);*
- **Impedito controllo** *(art. 2625 c.c.);*
- **Indebita restituzione di conferimenti** *(art. 2626 c.c.);*
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve** *(art. 2627 c.c.);*
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante** *(art. 2628 c.c.);*
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** *(art. 2629 c.c.);*
- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi** *(art. 2629-bis c.p.);*
- **Formazione fittizia del capitale** *(art. 2632 c.c.);*
- **Corruzione tra privati** *(art. 2635 c.c.);*
- **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635 bis c.c.);
- **Illecita influenza sull'assemblea** *(art. 2636 c.c.);*
- **Aggiotaggio** *(art. 2637 c.c.);*
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** *(art. 2638 c.c.).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali, le aree di attività a rischio reato ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione delle attività a rischio reato con riferimento ai Reati Societari.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai reati societari, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le seguenti aree di attività:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Adempimenti societari, interventi sul capitale sociale ed operazioni straordinarie;*
3. *Gestione degli adempimenti fiscali;*
4. *Gestione dei rapporti con gli Organismi di certificazione;*
5. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
6. *Gestione del credito e del contenzioso;*
7. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
8. *Gestione delle note spese e spese di rappresentanza;*
9. *Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi;*
10. *Gestione dei flussi finanziari e monetari e adempimenti amministrativo - contabili;*
11. *Predisposizione del Bilancio d'Esercizio, del Consolidato e delle comunicazioni ex art. 154 TUF;*
12. *Rapporti Intercompany;*
13. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle attività a rischio reato, con riferimento ai Reati Societari, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati anche nel Codice Etico improntate a principi di trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli**:**

- **"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";**

- **"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, Bilancio e adempimenti fiscali";**
- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";**
- **"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale";**
- **"PT8 – Gestione dei rapporti Intercompany".**

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
I Responsabili di Funzione che svolgono o partecipano ad una o più attività sensibili, **devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare** nella gestione delle attività a rischio reato, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato. La Società stabilisce chiaramente quali dati e notizie debbano essere forniti alla Direzione preposta alla predisposizione del bilancio, nonché quali controlli debbano essere svolti su tali dati e notizie. Le **attività di informazione e comunicazione amministrativo-contabile** della Società (progetto e redazione del bilancio, gestione di patrimonio, elaborazione di informazioni	**Non alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio** e delle altre comunicazioni della Società. **Non utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso**. Nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni della Società, previste dalla legge, **non esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero e non omettere fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. **Non omettere o ritardare la comunicazione di dati o informazioni rilevanti** ai fini della tempestiva e corretta registrazione contabile degli accadimenti della Società o in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. **Non impedire od ostacolare lo**

Area del fare	Area del NON fare
contabili ed operazioni sul patrimonio) devono essere **svolte nel rigoroso rispetto della normativa di legge** e regolamentare vigente. ✔ Le **attività di informazione e comunicazione amministrativo-contabili** e la redazione del bilancio sono riservate alle Funzioni formalmente preposte ed autorizzate. ✔ È fatto obbligo di **fornire nei prospetti dell'informativa amministrativo-contabile** (elaborazione del progetto di bilancio e dell'informativa contabile) una **rappresentazione trasparente, veritiera e corretta** della gestione. ✔ **Ogni operazione** deve essere, oltre che **correttamente registrata**, anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. ✔ È fatto obbligo di **favorire l'esercizio del controllo e fornire informazioni veritiere** e corrette in materia di adempimenti amministrativi, nonché fiscali e contributivi. ✔ È fatto obbligo di intrattenere **rapporti contrattuali esclusivamente con soggetti chiaramente identificati, riconosciuti e riconoscibili**, dotati dei requisiti di onorabilità e per attività coerenti con il *business* della Società. ✔ Nella scelta dei clienti e nella formulazione dell'offerta è fatto obbligo di basarsi su **proposte contrattuali**	**svolgimento delle attività di controllo** attribuite agli altri organi sociali. **Con riferimento al Reato di Corruzione tra Privati** ⊘ **Non effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite**, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, liquidatori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o enti in genere. ⊘ **Non ricorrere ad altre forme di aiuti, contribuzioni o vantaggi di qualsiasi natura** (es. sponsorizzazioni, liberalità, finanziamenti, incarichi, consulenze, assunzioni,), anche in via indiretta, in favore di persone giuridiche o fisiche che abbiano la **finalità di ottenere un vantaggio per la Società** attraverso il compimento o l'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza. ⊘ **Non promettere, offrire, donare**, anche in via indiretta, qualunque forma di regalia violando i Protocolli della Società. ⊘ **Non effettuare prestazioni e/o compensi in favore di soggetti terzi** (es.

Area del fare	Area del NON fare
trasparenti e di mercato, tutte le politiche premiali (sconti, condizioni particolari, etc.) devono essere approvate a cura dei soggetti preposti. Tutti **i contratti** con i clienti devono contenere le specifiche **clausole contrattuali ex D.lgs. 231/01;** qualora il cliente per dimensioni e prestigio non dovesse aderire a quanto sopra esplicitato la Società dovrà cercare almeno di ottenere una clausola di reciprocità. **Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale**. **Conservare tutta la documentazione** di supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.	Consulenti, Partners, vettori, soggetti certificatori), anche in via indiretta o negativa (es. rinunce, transazioni, etc.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi **Creare fondi extra contabili a fronte di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato** oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";***
- ***"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, Bilancio e adempimenti fiscali";***
- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";***
- ***"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale";***
- ***"PT8 – Gestione dei rapporti Intercompany".***

7. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

REATI (ART. 25-*QUINQUIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25-*quinquies*** D.lgs.231/2001:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** *(art. 603-bis c.p.)*.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Intermediazione:** l'attività in questione è tipica di chi recluti la manodopera al fine di destinarla al servizio di terzi in condizioni di sfruttamento, anche avvalendosi dello stato di bisogno in cui versa il lavoratore.
- **Sfruttamento:** l'attività di sfruttamento comporta la violazione dei diritti dei lavoratori, dei quali il soggetto attivo della condotta abusa avvalendosi del loro stato di bisogno.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
3. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment.*

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nei processi a rischio di cui alla presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";**
- **"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".**

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
Nella scelta delle controparti, la Società **verifica**, per quanto possibile, **che le condizioni lavorative siano conformi alle normative in materia di tutela del lavoro**. È fatto obbligo di trattare i lavoratori in modo adeguato, in conformità con le norme di legge. È fatto obbligo di **conservare la documentazione inerente ai rapporti di lavoro**, dalla quale traspaiano le condizioni della prestazione lavorativa, la retribuzione ed ogni altro elemento volto a regolarla.	**Non** intrattiene, consapevolmente, rapporti contrattuali con controparti che sottopongono i propri lavoratori a condizioni di sfruttamento, al fine di ottenere vantaggi su forniture di beni o servizi. **Non** attuare comportamenti diretti ad abusare delle condizioni di bisogno dei soggetti incardinati, a vario titolo, presso la Società. **Non** impiegare la manodopera in assenza di una previa predisposizione delle condizioni della prestazione lavorativa.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";***

- ***"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".***

8. REATI DI ABUSO DI MERCATO

REATI (ART. 25-*SEXIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25-*sexies*** D.lgs.231/2001:

- ***Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*** *(art. 184 D.lgs. 58/1998)*;
- ***Manipolazione del mercato*** *(art. 185 D.lgs. 58/1998).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

1. *Gestione delle comunicazioni e delle informazioni.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment.*

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nei processi a rischio di cui alla presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi generali richiamati nel Codice Etico.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
Organizzare **corsi di formazione** periodici per i dipendenti e i dirigenti sull'importanza della compliance e sui rischi legati ai reati di abuso di mercato. Stabilire procedure di **monitoraggio** continuo delle operazioni di mercato e dei comportamenti dei dipendenti per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Effettuare **audit interni** regolari per verificare l'efficacia delle misure di prevenzione adottate e apportare eventuali miglioramenti. Redigere **protocolli operativi specifici** per le attività a rischio di abuso di mercato, come la gestione delle informazioni privilegiate e le operazioni di trading. Implementare la segregazione delle funzioni per evitare conflitti di interesse e garantire che le operazioni di mercato siano gestite da persone diverse rispetto a quelle che hanno accesso a informazioni sensibili. Favorire la collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato per garantire la conformità alle normative e facilitare la segnalazione di comportamenti illeciti.	**Non** trascurare o ignorare le segnalazioni di comportamenti sospetti o violazioni delle norme di mercato. **Non** sottovalutare l'importanza della formazione continua dei dipendenti sui rischi e le normative relative ai reati di abuso di mercato. **Non** lasciare che le operazioni di mercato avvengano senza un adeguato sistema di controllo e monitoraggio. **Non** sottovalutare i rischi associati ai reati di abuso di mercato e non adottare un approccio proattivo nella loro gestione.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo.*

9. REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

REATI (ART. 25-*SEPTIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-septies** del D.lgs. 231/2001:

- **Omicidio colposo** *(art. 589 comma 2 c.p.);*
- **Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** *(art. 590 comma 3 c.p.).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione

soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni («*TUS*»).

DEFINIZIONI

- **Attrezzatura**: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.
- **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)**: figura complementare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nominato facoltativamente dal datore di lavoro e coordinato dal responsabile SPP, deve in generale adoperarsi per la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la protezione dei lavoratori e dei clienti.
- **Datore di Lavoro**: soggetto titolare del potere decisionale e di spesa diretto all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal TUS.
- **Dirigente**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **Lavoratore**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- **Luogo di lavoro**: luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

- **Medico Competente**: responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale e, di conseguenza, di stabilire periodicamente l'idoneità dei dipendenti alle mansioni e di valutarne le condizioni di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); di valutare le condizioni di salute rispetto all'attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.
- **Preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**: soggetto eletto o designato dai lavoratori al fine di partecipare alle attività di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori medesimi.
- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
- **TUS (o "D.lgs. 81/2008")**: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nel Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, tutti i Luoghi di Lavoro e tutti i processi decisionali ed operativi che incidono direttamente o indirettamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori con specifico riferimento a:

1. *Adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di Risk Assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I **Destinatari** a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico e le modalità operative previste nel Protocollo **"PT6 – Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela ambientale"**.

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
I Responsabili di Funzione che svolgono o partecipano agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, **devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare** nella gestione di tali attività a rischio reato, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio. **Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, **conformemente** alla loro formazione ed **alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro**. **Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro**. **Utilizzare correttamente i mezzi** di trasporto, i **macchinari** e le **apparecchiature**, e le altre attrezzature di lavoro nonché eventuali dispositivi di	**Non porre in essere**, collaborare o dare causa alla realizzazione di **comportamenti** tali che, presi individualmente o collettivamente, **integrino**, direttamente o indirettamente, **le fattispecie di reato** di cui all'art. 25-*septies* del D.lgs. n. 231/2001. **Non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza** o di segnalazione o di controllo. **Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza** ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori. **Non affidare**, in qualità di committente/appaltante, **lavori a Società che non rispettino gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro** e per le quali non sia stato fatto un processo di prequalifica in

sicurezza. • **Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale (DPI)** messi a propria disposizione. • **Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze** dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza. • **Adoperarsi** direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità **per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo** grave e incombente. • Sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti. • **Contribuire**, insieme al Datore di Lavoro, **all'adempimento di tutti gli obblighi** imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.	merito alla presenza degli *standard* di sicurezza di legge.

In particolare, il Datore di Lavoro, i Dirigenti ove nominati, i Preposti e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, RSPP, Medico competente, RLS, addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti e contribuire al miglioramento continuo;
- il proprio contributo all'identificazione continua dei rischi;
- la selezione, acquisto, sostituzione, degli strumenti, delle attrezzature, degli impianti e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi alle medesime attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- un adeguato livello di informazione/formazione dei dipendenti e degli appaltatori, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, che comprendano anche le attività svolte presso luoghi di lavoro di terzi;
- la disciplina delle modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti" e "non conformità";
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Preso atto della propria struttura organizzativa, in relazione ai soggetti della gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, il Datore di Lavoro:

a. valuta se attribuire una o più deleghe in materia di salute e sicurezza, così come previsto dall'art. 16 del TUS, stabilendo altresì la possibilità di ulteriori sub-deleghe;
b. individua eventualmente i Dirigenti della sicurezza assicurando a questi la necessaria informazione e formazione;
c. individua i Preposti alla sicurezza assicurando a questi ultimi la necessaria informazione e formazione;
d. designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
e. nomina il Medico Competente;
f. supporta i lavoratori nel processo di elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
g. in coordinamento con il RSPP designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
h. convoca la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'articolo 35 del TUS.

Il Datore di Lavoro deve, in particolare:

- adottare specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, compiti e responsabilità di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;
- supervisionare affinché ogni soggetto eserciti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, tutti i poteri attribuiti e adempia a tutti gli obblighi previsti dal TUS, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società.

I Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono in particolare:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli Lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti eventualmente nominati, ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, devono interrompere l'attività del Lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente eventualmente nominato sia le deficienze dei mezzi e delle Attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle Attrezzature e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente

l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente eventualmente nominato le non conformità rilevate;

- frequentare appositi corsi di formazione.

Sono in ogni caso fatte salve le eventuali procedure e istruzioni operative conservate presso l'archivio del RSPP, di maggiore tutela previste in materia nell'ambito della gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La tracciabilità delle singole fasi del processo deve avvenire attraverso la registrazione, documentazione ed archiviazione, a cura delle Funzioni coinvolte, della documentazione prevista per legge e dell'altra eventuale documentazione prodotta nell'ambito della gestione delle fasi legate alle attività di tutela della salute e della sicurezza dell'ambiente di lavoro.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui al Protocollo **"PT6 – Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela ambientale"**.*

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a:

a. *violazioni, da parte dei soggetti preposti, relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;*
b. *inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, da parte dei Destinatari e relativi ai provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate);*
c. *eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;*
d. *modifiche soggettive all'interno del Sistema Gestione Sicurezza.*

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), provvede a mantenere aggiornata e a tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione concernente:

- *i documenti di nomina, designazione, individuazione dei soggetti facenti parte del Sistema Gestione Sicurezza, nonché l'Organigramma del Sistema medesimo;*
- *il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed i documenti tecnici allegati, comprovanti le analisi effettuate ai fini valutativi;*

- *i verbali delle riunioni annuali del Servizio di Prevenzione e Protezione;*
- *altri verbali in cui, tra le altre cose, sono evidenziate le criticità ed i rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;*
- *criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;*
- *il programma di manutenzione delle attrezzature ed impianti;*
- *il programma di informazione e formazione annuale;*
- *la consuntivazione dell'attività informativa, formativa e di addestramento svolta;*
- *l'elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed* extra-budget*;*
- *gli eventuali scostamenti tra* budget *degli investimenti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e consuntivo;*
- *le statistiche relative agli infortuni verificatisi sul luogo di lavoro, nonché la documentazione riferita alle attività di analisi avviate dalla Società;*
- *il piano delle verifiche annuali con la documentazione derivante dalle ispezioni, interne ed esterne, avviate e concluse;*
- *le eventuali sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, nonché dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico.*

È compito dell'Organismo di Vigilanza valutare, di volta in volta, le comunicazioni e le segnalazioni descritte e intraprendere eventuali provvedimenti in merito.

L'Organismo di Vigilanza inoltre:

- *ha libero accesso alla documentazione relativa alla materia salute e sicurezza, fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi decritti;*
- *può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).*

10. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

REATI (ART. 25-*OCTIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25-octies** del D.lgs.231/2001**:**

- **Ricettazione** *(art. 648 c.p.);*
- **Riciclaggio** *(art. 648-bis c.p.);*
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** *(art. 648-ter c.p.);*
- **Autoriciclaggio** *(art. 648-ter.1 c.p.).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Flussi Finanziari:** si intendono le operazioni che comportano movimentazioni di denaro e altri mezzi di pagamento.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Adempimenti societari, interventi sul capitale sociale ed operazioni straordinarie;*
3. *Gestione degli adempimenti fiscali;*
4. *Gestione dei rapporti con gli Organismi di certificazione;*
5. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
6. *Gestione delle note spese e di rappresentanza;*

7. *Gestione export;*
8. *Gestione dei flussi finanziari e monetari e adempimenti amministrativo - contabili;*
9. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment.*

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";**
- **"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";**
- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";**
- **"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".**

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
Ogni **operazione** deve essere, oltre che correttamente **registrata**, anche **autorizzata**, **verificabile**, **legittima**, **coerente** e **congrua**. È fatto obbligo di assicurare la **tracciabilità** delle fasi del processo decisionale. È fatto obbligo di **conservare la documentazione a supporto**, adottando	Non acquistare, ricevere od occultare denaro o cose **provenienti da un qualsiasi reato** al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. **Non sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reati** né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa e/o dell'autore del reato presupposto.

Area del fare	Area del NON fare
tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società. È fatto obbligo di **garantire la tracciabilità del processo di gestione dei Flussi Finanziari**, conservando la documentazione a supporto. Lo svolgimento delle attività relative ai Flussi Finanziari è riservato ai soggetti formalmente preposti e autorizzati. È fatto obbligo di **verificare** che ogni Flusso Finanziario, ivi compresa la **provenienza** e la **destinazione del denaro**, siano adeguatamente giustificati. Ispirarsi a criteri di **trasparenza** nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i **soggetti terz**i con i quali la Società ha rapporti di natura economico o commerciale che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e/o di associazione a delinquere e riferire al proprio responsabile.	**Non impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati**, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Non effettuare **promesse o indebite elargizioni di denaro** - o di altri benefici- di provenienza delittuosa a soggetti apicali (o loro sottoposti) di enti privati con i quali la Società intrattiene – anche saltuariamente – rapporti, con la finalità di promuovere o favorire interessi illeciti della Società.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";***

- ***"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";***
- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";***
- ***"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".***

11. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

REATI (ART. 25-*OCTIES*.1)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25-octies.1** del D.lgs.231/2001**:**

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (*art. 493-ter c.p.*);
- **Detenzione o diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** *(art. 493-quater c.p.);*
- **Trasferimento fraudolento di valori** (*art. 512-bis c.p.*);
- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale** *(art. 640-ter comma 2 c.p.).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Adempimenti societari, interventi sul capitale sociale ed operazioni straordinarie;*
3. *Gestione degli adempimenti fiscali;*
4. *Gestione del Sistema Informativo;*
5. *Gestione delle note spese e di rappresentanza;*
6. *Gestione dei flussi finanziari e monetari e adempimenti amministrativo - contabili;*

7. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";**
- **"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, Bilancio e adempimenti fiscali";**
- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".**

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
✔ È consentito **l'utilizzo** di **strumenti di pagamento diversi dai contanti** nelle **modalità e finalità consentite dalla legge**. ✔ È consentito l'utilizzo di **carte di credito o di pagamento** nonché l'utilizzo di qualsiasi strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi solo ove gli stessi siano di **titolarità della Società**. ✔ **L'esecuzione dei pagamenti** - anche mediante l'uso di assegni, bonifici, carte di debito o di credito, carte prepagate, … - deve essere effettuata unicamente dai	⊘ **Non** porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies.1 del D.lgs. n. 231/2001. ⊘ **Non** è consentito falsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

Area del fare	Area del NON fare
soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti. È fatto obbligo di **conservare la documentazione a supporto**, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società. È fatto obbligo di **garantire la tracciabilità e la giustificazione del processo di gestione dei Flussi Finanziari**, conservando la documentazione a supporto. Le **credenziali di accesso / di autenticazione** per l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere assegnate unicamente ai **soggetti autorizzati** all'esecuzione dei pagamenti e devono essere fornite regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi.	**Non** è consentito cedere né acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati. **Non** è consentito alterare i sistemi informatici / telematici della Società o di soggetti terzi né, è consentito intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi ivi contenuti.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";***
- ***"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, Bilancio e adempimenti fiscali";***
- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".***

12. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA

REATI (ART. 25-*OCTIES*.2)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 25-octies.2 del D.lgs. 231/01:

- **Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea** (*art. 275-bis c.p.*);
- **Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea** (*art. 275-ter c.p.*);
- **Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività** (*art. 275-quater c.p.*);
- **Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea** (*art. 275-quinquies c.p.*).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali, le aree di attività a rischio reato ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Misure restrittive UE**: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- **Persona, entità o organismo designati**: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea.
- **Fondi:** attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, a titolo esemplificativo:
  1) contanti, assegni, cambiali altri strumenti di pagamento;
  2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività

5) cripto-attività, definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.

- **Risorse economiche:** attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.
- **Congelamento di fondi:** divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l'uso di fondi in questione compresa la gestione del portafoglio.
- **Congelamento di risorse economiche:** divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, e, conseguentemente, regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, la seguente area di attività:

1. *Gestione export.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment.*

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nei Processi a Rischio della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico, le procedure aziendali e le istruzioni operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";**

- **"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";**
- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";**
- **"PT5 – Gestione dei sistemi informativi";**
- **"PT8 – Gestione dei rapporti Intercompany".**

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
I Responsabili di Funzione che svolgono o partecipano nelle attività sensibili alla commissione dei reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea, **devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare** nella gestione di tali attività a rischio reato, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio. **Verificare** che i clienti o i fornitori (o, generalmente, le controparti commerciali) non siano inclusi negli elenchi di soggetti destinatari di misure restrittive dell'Unione europea. **Accertare che i fondi e le risorse economiche** non siano messi a	**Non effettuare pagamenti, incassi o trasferimenti di fondi verso soggetti sottoposti a misure restrittive UE.** **Non omettere** di adottare misure di congelamento fondi o risorse economiche appartenenti a una persona o entità designata o da questi controllati. **Non** trasferire o cedere in alcun modo fondi o risorse economiche possedute da una persona o entità designata per eludere l'esecuzione di una misura restrittiva. **Non omettere di fornire**, alle autorità amministrative competenti, **informazioni,** di cui si è a conoscenza in ragione del proprio ufficio o della propria professione, **riguardanti fondi o risorse economiche** presenti nel territorio dello stato e **appartenenti a persone o entità designate**.

disposizione, direttamente o indirettamente, di soggetti designati. • **Assicurare che le operazioni commerciali e finanziarie siano coerenti con le misure restrittive** UE vigenti. • Garantire la **tracciabilità e la documentazione delle verifiche svolte in relazione al rispetto delle misure restrittive** UE, conservando evidenza delle attività di controllo effettuate. • Sospendere o bloccare le operazioni, pagamenti o rapporti contrattuali in presenza di indizi di potenziali violazioni delle misure restrittive, in attesa di verifiche.	

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- ***"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";***
- ***"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";***
- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";***
- ***"PT5 – Gestione dei sistemi informativi";***
- ***"PT8 – Gestione dei rapporti Intercompany".***

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

REATI (ART. 25-*NOVIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'**art. 25-novies** del D.lgs. 231/01:

- **Violazione diritto d'autore** *(art. 171-bis L. 633/1941).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Autore dell'opera:** creatore dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale; è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. L'Autore è il soggetto titolare del diritto esclusivo di pubblicare l'opera nonché del diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato;
- **Opere protette**: ai sensi della Legge 633/1941, si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione; sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, e, conseguentemente, regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, le seguenti aree di attività:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Gestione di marchi e brevetti.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment.*

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo delle strumentazioni informatiche e nella gestione del Sistema Informativo, nonché in generale nelle attività che in qualsiasi modo coinvolgano opere protette dal diritto d'autore - sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, nonché i principi generali richiamati anche nel Codice Etico e le indicazioni previste nei seguenti Protocolli:

- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".**

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
I Responsabili di Funzione che svolgono o partecipano nelle attività sensibili alla commissione dei delitti in materia di violazione dei diritti d'autore, **devono fornire ai propri collaboratori adeguate direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare** nella gestione di tali attività a rischio reato, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo	**Non riprodurre, trascrivere, recitare in pubblico, diffondere** o porre in commercio **un'opera altrui** o rivelarne il contenuto prima che sia reso pubblico, senza averne il diritto. **Non duplicare abusivamente, per trarne profitto**, programmi per elaboratore e non importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o

conoscenza della norma e consapevolezza delle situazioni a rischio. ✓ **Acquistare e utilizzare unicamente *software*** formalmente **autorizzato** e **certificato**. ✓ **Utilizzare** esclusivamente ***software*** per i quali sono state acquisite le necessarie **licenze.** ✓ Verificare, su base periodica, l'eventuale installazione, da parte dei dipendenti della Società, di applicativi *software* non autorizzati. ✓ Adottare **presidi di controllo che permettano di verificare l'esistenza di altrui diritti d'autore o di brevetti** in occasione di attività promozionali e di comunicazione. ✓ Attenersi alle norme comportamentali per il corretto utilizzo dei sistemi informatici e di *Internet*. ✓ inserire, all'interno dei contratti con i fornitori, *partners*, collaboratori e clienti, clausole (eventualmente risolutorie) a disciplina dei casi di mancato rispetto da parte degli stessi delle regole in materia di contraffazione di marchi, brevetti, in violazione alla normativa sul diritto	imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). ⊘ **Non produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive** ad accesso condizionato[1] effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. ⊘ **Non** è consentito **utilizzare** in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale **opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore** e/o connessi, nonché da ogni **diritto di proprietà intellettuale** e/o **industriale**.

[1] Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

d'autore, ecc.	

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".***

14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

REATI (ART. 25-*DECIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all' **art. 25-decies** del D.lgs.231/2001**:**

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** (*art. 377-bis c.p.*).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali, le aree di attività a rischio reato ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Autorità Giudiziaria**: autorità prevista dalla legge, in posizione imparziale, preposta all'esercizio della funzione giurisdizionale;
- **Dichiarazione Mendace**: falsa dichiarazione o attestazione.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione alla commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, la seguente area di attività:

1. *Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;*
2. *Gestione del credito e del contenzioso.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment.*

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione del contenzioso, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".**

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
Agire nel rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare vigente. **Mantenere**, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un **comportamento improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione**, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti. Prestare una **fattiva collaborazione**, al fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei fatti.	**Non indurre i soggetti**, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a **non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci** favorendo in tal modo la Società. **Non rendere dichiarazioni non veritiere** e non rappresentative dei fatti. **Non ostacolare il corso della giustizia** attraverso attività intimidatorie o ponendo in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coartazione).

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".***

15. REATI AMBIENTALI

REATI (ART. 25-*UNDECIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-undecies** del D.lgs. 231/01:

- **Delitti colposi contro l'ambiente** (*art. 452-quinquies c.p.*);
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (*art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006*);
- **Violazione degli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri obbligatori e formulari** (*art. 258 D.lgs. 152/2006*).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali, le aree di attività a rischio reato ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Impatto ambientale**: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- **Inquinamento**: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- **Rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nel Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai reati in materia ambientale, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, la seguente area di attività:

1. *Gestione del sistema ambientale.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nello svolgimento delle attività legate alla gestione ambientale ivi incluse le attività di controllo e monitoraggio, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia ed i principi generali richiamati anche nel Codice Etico nonché le modalità operative di cui al Protocollo **"PT6 – Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela ambientale"**.

Ciò precisato, nella tabella che segue vengono in particolare individuati i seguenti comportamenti cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
Rispettare scrupolosamente **la normativa in materia ambientale**. **Valutare i** potenziali **rischi** e **sviluppare** adeguati **programmi di prevenzione** a **tutela dell'ambiente**. **Gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti** prodotti o trattati per finalità di *business*, anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (ad es. *fornitori, appaltatori, imprese di pulizia)* **nel rispetto di quanto previsto nel TUA** e delle altre disposizioni in	**Non abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo**. **Non trasportare**, anche attraverso Società esterne, **rifiuti in assenza delle autorizzazioni** previste dalle norme di legge. **Non immettere illegittimamente rifiuti** di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, **nelle acque** superficiali o sotterrane. **Non porre in essere attività che cagionino o possano cagionare una compromissione o un deterioramento**:

Area del fare	Area del NON fare
materia. **Gestire lo stoccaggio** di prodotti / rifiuti **nel rispetto della normativa vigente**, adottato le procedure atte ad impedirne lo sversamento nel terreno e nelle acque.	1) delle acque o dell'aria, o di porzioni del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. **Non porre in essere attività che comportino** o possano comportare: 1) **l'alterazione** irreversibile dell'equilibrio di un **ecosistema**; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla **pubblica incolumità**. **Non** effettuare **emissioni nocive nell'aria**.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui al Protocollo **"PT6 – Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela ambientale"**.*

Il Legale Rappresentante ovvero il Coordinatore del Sistema Ambientale se nominato, in materia di tutela ambientale, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a:

- *violazioni, da parte dei soggetti preposti, relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela ambientale;*
- *inosservanza delle disposizioni in materia di tutela ambientale, da parte dei Destinatari e relativi ai provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate);*
- *eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle Autorità preposte in materia ambientale;*
- *modifiche soggettive all'interno del sistema ambientale.*

Il Legale Rappresentante ovvero il Coordinatore del Sistema Ambientale se nominato, in materia di tutela ambientale, provvedono a mantenere aggiornata e a tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione prevista dal TUA e dalla normativa di riferimento.

16. REATI CONTRO L'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

REATI (ART. 25-*DUODECIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-duodecies** del D.lgs. 231/01:

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** *(art. 22 comma 12-bis D.lgs. 286/1998).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

Sono, pertanto, individuati i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Nel Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione ai reati contro l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, conseguentemente, regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati, tutte le seguenti aree di attività:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*
2. *Ricerca e sviluppo;*
3. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di Risk Assessment.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nei processi a rischio di cui alla presente parte speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".**
- **"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".**

Nella tabella che segue vengono individuati, in via esemplificativa e non esaustiva, i comportamenti leciti ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
L'attività di **assunzione del personale deve essere ispirata a criteri meritocratici** e supportata da necessità organizzative. Attenersi alle n**orme di legge in vigore per instaurare un rapporto di lavoro** subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un **cittadino extracomunitario** residente all'estero. **L'assunzione di lavoratori stranieri** già soggiornanti in **Italia è ammessa purché siano in possesso di un valido documento di soggiorno** che abilita a prestare lavoro. In fase di selezione di **fornitori, *partners*, collaboratori, verificare che gli stessi abbiamo alle dipendenze personale straniero in possesso di validi documenti di soggiorno**.	**Non impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno** o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo. **Non selezionare fornitori, *partners*, collaboratori che utilizzino alle proprie dipendenze personale straniero non munito di regolare permesso di soggiorno** o con permessi revocati ovvero scaduti.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***

- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".***
- ***"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale".***

17. REATI TRIBUTARI

REATI (ART. 25-*QUINQUIESDECIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-quinquiesdecies** del D.lgs. 231/01:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** *(art. 2 D.lgs.74/2000);*
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** *(art. 3 D.lgs.74/2000);*
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** *(art. 8 D.lgs.74/2000);*
- **Occultamento e distruzione di documenti contabili** *(art. 10 D.lgs.74/2000);*
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** *(art. 11 D.lgs. 74/2000).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Elementi attivi o passivi**: si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio con riferimento ai reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo:

1. *Acquisto di beni, servizi e consulenze;*

2. *Adempimenti societari, interventi sul capitale ed operazioni straordinarie;*
3. *Gestione degli adempimenti fiscali;*
4. *Gestione del credito e del contenzioso;*
5. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
6. *Gestione delle note spese e di rappresentanza;*
7. *Gestione export;*
8. *Gestione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi e concessioni o autorizzazioni;*
9. *Gestione dei flussi finanziari e monetari e adempimenti amministrativo - contabili;*
10. *Predisposizione del Bilancio d'Esercizio, del Consolidato e delle comunicazioni ex art. 154 TUF;*
11. *Rapporti Intercompany;*
12. *Selezione, assunzione e gestione del personale.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di *Risk Assessment*.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nei processi a rischio di cui alla presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico nonché le modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:

- **"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";**
- **"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";**
- **"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";**
- **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";**
- **"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale";**
- **"PT8 – Gestione dei rapporti Intercompany".**

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
Provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, alla predisposizione ed alla **trasmissione** delle **dichiarazioni fiscali** cui la Società è tenuta (ivi comprese: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA e dichiarazione del sostituto d'imposta). **Provvedere tempestivamente**, secondo i termini di legge, al **pagamento delle imposte** dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate. **Conservare e rendere disponibile** la **documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali**, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le **misure di sicurezza fisica** e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione. **Formalizzare adeguatamente tutti i rapporti con i Soggetti Terzi** (ivi compresi: clienti, fornitori, consulenti, società controllate e/o collegate o con parti correlate), attraverso specifici accordi, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, i criteri oggettivi di commisurazione degli stessi. **Gestire i processi aziendali con trasparenza, chiarezza e verificabilità** in merito agli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali. Garantire la **tracciabilità** e la **segregazione** nelle attività con riferimento alla gestione degli	**Non realizzare azioni** che siano, anche solo indirettamente, **volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta / IVA in assenza dei requisiti normativi.** **Non predisporre sistemi fraudolenti** (anche transfrontalieri) al fine di evadere le imposte. **Non indicare nelle dichiarazioni** fiscali o nella documentazione a supporto **elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo** o **elementi passivi fittizi o inesistenti** o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte. **Non predisporre e non inviare** alle autorità competenti **dichiarazioni** fiscali, contenenti **dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero**. **Non omettere di presentare dichiarazioni** o le comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge e nei termini previsti, al fine di evadere le imposte. **Non alienare simulatamente** o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. **Non procedere alla compensazione di crediti non spettanti o inesistenti** nei confronti degli enti preposti alla riscossione al fine di evitare il versamento di somme dovute.

Area del fare	Area del NON fare
adempimenti fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale. **Collaborare con le funzioni aziendali ed i consulenti esterni** deputati alla gestione delle dichiarazioni fiscali e/o alla loro trasmissione e/o al pagamento delle imposte, fornendo informazioni e documenti chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono. **Procedere alla compensazione dei crediti** nei confronti degli enti preposti alla riscossione nei casi previsti dalle normative vigenti (D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), **conservando la documentazione a supporto.** Garantire la tracciabilità dell'iter di selezione di fornitori, consulenti e clienti conservando la documentazione acquisita. **Conservare la documentazione** volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori e/o dei consulenti. Nella **gestione degli incassi e dei pagamenti**, verificare la **coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento**.	**Non emettere né consegnare**, anche in via telematica, **fatture o altri documenti** (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) **per operazioni inesistenti** al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. **Non occultare né distruggere**, in tutto o in parte, le **scritture contabili** o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui ai seguenti Protocolli:*

- ***"PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione";***
- ***"PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali";***
- ***"PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze";***
- ***"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing";***
- ***"PT7 – Selezione, assunzione e gestione del personale";***
- ***"PT8 – Gestione dei rapporti Intercompany".***

18. CONTRABBANDO

REATI (ART. 25-*SEXIESDECIES*)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'**art. 25-sexiesdecies** del D. Lgs. 231/01:

- **Contrabbando per omessa dichiarazione** *(art. 78 D. Lgs. 141/2024);*
- **Contrabbando per dichiarazione infedele** (art. 79 D. Lgs. 141/2024);
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti** *(art. 82 D. Lgs. 141/2024);*
- **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento** (art. 83 D. Lgs. 141/2024);
- **Circostanze aggravanti del contrabbando** *(art. 88 D. Lgs. 141/2024).*

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "*Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi*".

Sono, pertanto, individuati i processi a rischio reato, i principi comportamentali ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

DEFINIZIONI

- **Diritti di confine**: i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- **Dogana**: L'ufficio preposto al controllo delle merci che attraversano, per entrare o per uscire, il confine dello stato, e all'accertamento e alla riscossione dei dazi doganali e di altri diritti dovuti per l'esportazione e l'importazione.

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Dall'analisi dei rischi effettuata, sono stati individuati i seguenti Processi a Rischio con riferimento

ai reati di cui all'art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo:

1. *Gestione delle attività commerciali e del marketing;*
2. *Gestione export;*
3. *Ricerca e sviluppo.*

Per la trattazione approfondita delle unità organizzative coinvolte, della descrizione delle attività, dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun Processo a Rischio, si rimanda al contenuto del documento di Risk Assessment.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nei processi a rischio di cui alla presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi generali richiamati nel Codice Etico nonché le modalità operative di cui al Protocollo **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing"**.

Nella tabella che segue sono individuati i principi di comportamento cui i Destinatari devono attenersi ("**Area del fare**") e quelli vietati ("**Area del NON fare**").

Area del fare	Area del NON fare
Provvedere alla **formazione del personale** sugli elementi fondamentali inerenti alla fiscalità doganale. Selezionare **spedizionieri e trasportatori** sulla base di requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria. Verificare l'**operato dei soggetti terzi** a cui la società si affida per espletare le procedure doganali. garantire che tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con le Autorità doganali per conto della Società siano all'uopo **autorizzati**; Assicurare un **comportamento corretto, trasparente e collaborativo** nel rispetto delle norme di legge in materia doganale	**Non omettere le dovute dichiarazioni alle Autorità doganali**; **Non presentare alle Autorità doganali dichiarazioni contenenti dati falsi**, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero; **Non sottrarsi**, con qualsiasi mezzo o modalità, anche per il tramite di soggetti delegati, al **pagamento dei diritti di confine** dovuti; **Non predisporre sistemi fraudolenti al fine di evadere i diritti di confine**. **Non eludere controlli doganali** volti a regolamentare l'ingesso e l'uscita di merci dal territorio di uno Stato.

Area del fare	Area del NON fare
vigenti in tutte le attività relative alla formazione delle dichiarazioni ed in generale di tutta la documentazione riconducibile alla Società; Garantire che tutti i dipendenti della Società e gli spedizionieri doganali a cui è stato conferito mandato di interagire con le autorità doganali si attengano ai **principi e alle modalità di comportamento previsti dalle procedure interne** aziendali; Conservare e archiviare tutta la **documentazione** afferente alla movimentazione di merci sottoposte a diritti di confine.	

FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

*I **Destinatari** sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme di comportamento indicate nel precedente paragrafo nonché delle modalità operative di cui al Protocollo **"PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing".***

Protocollo PT1

GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1. SCOPO 4
2. TERMINI DI VALIDITÀ 4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 4
4. RESPONSABILITÀ 5
5. PERMESSI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI 8
6. FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI 8
7. VISITE ISPETTIVE DA PARTE DI FUNZIONARI PUBBLICI 9
7.1 FASE DI ACCOGLIENZA DEGLI INCARICATI ALL'ISPEZIONE 9
7.2 FASE DI ACCERTAMENTO 10
7.3 VERBALIZZAZIONE 10
8. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ ED ALTRI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 11
9. GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO 11
10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 12
11. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 13

1. SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Cy4gate S.p.A. (di seguito anche "**Cy4gate**" o "**Società**"), le responsabilità, le modalità operative, i criteri di archiviazione e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione nell'ambito degli adempimenti amministrativi connessi all'attività della Società e delle verifiche, ispezioni e controlli posti in essere da parte della Pubblica Amministrazione (di seguito più brevemente anche solo "**Destinatari**").

2. TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari interessati, a qualsiasi titolo, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per quanto attiene:

- *Gestione dei rapporti con soggetti pubblici, quali funzionari di Istituti Previdenziali, Assicurativi e Autorità Garanti, nonché funzionari degli Enti Pubblici in ambito fiscale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ...), in ambito salute e sicurezza sul luogo di lavoro e in relazione alla materia ambientale;*
- *Gestione delle informazioni e delle comunicazioni e/o adempimenti fiscali, previdenziali o amministrativi in genere per via telematica o utilizzando software pubblici;*
- *Gestione delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli posti in essere dalla Pubblica Amministrazione;*
- *Gestione dei flussi finanziari e monetari;*
- *Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze;*
- *Predisposizione ed approvazione del Bilancio d'Esercizio (e consolidato) e successivo deposito presso il Registro Imprese;*
- *Gestione dei crediti e del contenzioso;*
- *Gestione del sistema informativo.*

Nell'ambito di applicazione del presente Protocollo le risorse a riporto della **Group AFC**, provvederà alle movimentazioni finanziarie, avendo cura di verificare che dette movimentazioni avvengano sempre attraverso intermediari finanziari abilitati e nel rispetto delle disposizioni di

cui al *Protocollo PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali* a cui si rimanda.

I Destinatari – nell'ambito di applicazione del presente Protocollo – dovranno attenersi a quanto previsto dai principi comportamentali contenuti nella sezione apposita della Parte Speciale, nonché, ai fini della gestione di omaggi, sponsorizzazioni, attività liberali ed eventi, a quanto previsto al *Protocollo PT4 - Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing.*

Con riferimento alle procedure ed alle attività dirette all'invio di dati in via telematica ad un Ente Pubblico, i Destinatari sono tenuti al rispetto di quanto previsto dal *Protocollo PT5 - Gestione dei sistemi informativi.*

4. RESPONSABILITÀ

I rapporti con gli Enti Pubblici, sia italiani sia stranieri, devono essere gestiti a cura delle Funzioni preposte, coerentemente al sistema di deleghe e poteri vigente, come determinato dal **Consiglio di Amministrazione** ed esposto nella seguente tabella.

Funzione Responsabile	Pubblica Amministrazione
• **Presidente Esecutivo** • **Amministratore Delegato** • **Procuratori muniti di idonei poteri** • **Group Head of Legal & Corporate Affairs** (per i profili legali, autorizzativi, societari, precontenziosi, contenziosi e di supporto nella gestione dei rapporti con Autorità e Pubbliche Amministrazioni) • **Group AFC, Financial & Sustainability Statements, Tax and Finance, Tax & Treasury**	- Regioni, Province, Comuni - Ministeri - Autorità di controllo, anche in sede di visite ispettive (es: GdF, Consob, Garante privacy, ...) - Consob - Agenzia delle Entrate - Camera di Commercio - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Atenei - INPS ed altri Enti Previdenziali - Ispettorato del Lavoro - INAIL - Autorità Giudiziaria - Forze armate - Forze dell'ordine

Funzione Responsabile	Pubblica Amministrazione
e **Accounting** (per i profili amministrativo-contabili, fiscali, finanziari, dichiarativi e di pagamento) • **Group Head of HR & Facility** (per i rapporti con Enti previdenziali, assistenziali, ispettivi, del lavoro e per i profili connessi alla gestione del personale) • **RSPP** (per i profili salute e sicurezza sul lavoro) • **DPO** (per i profili privacy e protezione dei dati personali) • **Group Security / CSO e Digital Security / CISO** (ove il rapporto con la Pubblica Amministrazione riguardi sicurezza fisica, sicurezza informatica, cybersecurity, incidenti, PNSC o sistemi informativi) • **Investor Relations** (ove il rapporto riguardi comunicazioni al mercato, investitori, Autorità di vigilanza o profili informativi societari)	- Agenzie doganali

Funzione Responsabile	Pubblica Amministrazione
• **Responsabili di Funzione competenti per materia** (ove titolari delle informazioni, dei dati o della documentazione oggetto del rapporto con la Pubblica Amministrazione) • **Consulenti esterni** (nei limiti degli incarichi conferiti)	

Le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti su indicati, nei limiti delle loro effettive attribuzioni, come formalizzate nel sistema di deleghe e procure vigente presso la Società.

Ciascuna Funzione è inoltre responsabile della veridicità ed autenticità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

In questo senso, anche al fine di assicurare un ottimale coordinamento tra i soggetti coinvolti, sono individuate le seguenti modalità operative:

- l'eventuale revoca dei poteri di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere immediatamente resa nota all'interessato e formalmente comunicata, affinché lo stesso si astenga dall'esercizio dei poteri revocati;
- le **Funzioni Responsabili** devono tenersi aggiornate in merito alla normativa che interessi il relativo settore di operatività aziendale, verificando gli impatti che dovessero derivare da eventuali modifiche normative, con l'obbligo di fornire adeguata informativa a tutti i collaboratori coinvolti, anche sotto il profilo meramente operativo, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché fornire eventuali nuove istruzioni per conformarsi ai sopravvenuti requisiti di legge;
- le **Funzioni Responsabili**, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni devono inoltre:
  - coordinare l'attività di raccolta delle informazioni necessarie per gli adempimenti e/o comunicazioni verso l'Ente Pubblico;
  - verificare la correttezza, veridicità e completezza della documentazione predisposta dal personale operativo di supporto;

- effettuare controlli periodici sullo stato di avanzamento delle attività necessarie all'esecuzione delle forniture nei confronti dell'Ente Pubblico;
- garantire la tenuta in evidenza della documentazione e delle informazioni richieste e rilasciate, degli eventuali incontri svolti e di eventuali punti di criticità riscontrati;
- sottoscrivere la documentazione diretta all'Ente Pubblico;
- trasmettere la documentazione all'Ente Pubblico, nelle modalità previste dalla legge.

- l'invio di documentazione alla Pubblica Amministrazione deve avvenire, ove previsto, per via telematica, secondo quanto stabilito dalla disciplina di accesso ai *software* gestionali di trasmissione dei dati protetti, in conformità alle disposizioni di legge e/o alle istruzioni fornite dalla Pubblica Amministrazione e secondo le modalità previste anche in relazione a quanto indicato nei principi comportamentali contenuti nella sezione apposita della Parte Speciale.

In tal caso la **Funzione Responsabile** deve garantire l'integrità e la correttezza dei dati trasmessi, anche attraverso il controllo degli accessi ai *software* da parte del solo personale a ciò autorizzato. Detto personale non può apportare alcuna modifica ai dati se non previamente autorizzata per iscritto dalla **Funzione Responsabile**.

5. PERMESSI, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

I rapporti con la Pubblica Amministrazione ai fini dell'ottenimento di concessioni, permessi e autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività della Società sono intrattenuti dall'**Amministratore Delegato** ovvero dai competenti **Procuratori**, con il coinvolgimento delle **Funzioni Responsabili** interessate.

Nell'ambito degli adempimenti connessi all'attività di cui al presente paragrafo, l'**Amministratore Delegato** ovvero i **Procuratori** e/o i diversi soggetti da quest'ultimi allo scopo delegati, sono tenuti a verificare:

- la correttezza, la completezza e la veridicità di tutta la documentazione da trasmettere agli Enti Pubblici;
- l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto delle richieste rivolte alla Pubblica Amministrazione.

6. FINANZIAMENTI, SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

La **Group AFC** rappresenta la Società ai fini della richiesta e dell'ottenimento di finanziamenti, sovvenzioni e contributi, quali *(i)* contributi sotto forma di credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, *(ii)* contributi per le spese di pubblicità, *(iii)* programmi di Transizione 4.0 s.m.i., *(iv)* progetti sovvenzionati dall'Unione Europea, direttamente o in partnership con altre società del Gruppo.

La **Group AFC** si avvale delle risorse a proprio riporto per gestire il procedimento di richiesta e gli adempimenti contabili correlati, con il supporto di **Consulenti esterni** esperti in materia.

Nell'ambito degli adempimenti connessi all'attività di cui al presente paragrafo, i diversi soggetti coinvolti sono tenuti a verificare la correttezza, la completezza e la veridicità di tutta la documentazione da trasmettere agli Enti Pubblici.

7. VISITE ISPETTIVE DA PARTE DI FUNZIONARI PUBBLICI

Le verifiche, i controlli e gli accertamenti posti in essere da Funzionari Pubblici cui la Società risulta esposta possono fare riferimento a:

- ispezioni sanitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), ovvero accertamenti e verifiche eseguite da specifici Enti Pubblici al fine di accertare l'aderenza delle condizioni sanitarie in cui opera la Società rispetto alla normativa in vigore (ad es. *ASL*);
- ispezioni giudiziarie, tributarie o amministrative condotte da Enti Pubblici o incaricati di pubblico servizio (es. *Guardia di Finanza*, *Agenzia delle Entrate*, *Enti previdenziali*, ecc.) al fine di accertare le condizioni di operatività della Società;
- tutte le altre ispezioni svolte da Organismi Pubblici di Vigilanza e Controllo non ricomprese nelle precedenti ipotesi (es. ispezioni *Consob* o *Garante Privacy*).

7.1 FASE DI ACCOGLIENZA DEGLI INCARICATI ALL'ISPEZIONE

Nel caso di verifiche, ispezioni, controlli (di seguito anche solo "**Verifica**") posti in essere dalla Pubblica Amministrazione presso la sede o gli stabilimenti della Società, la Pubblica Amministrazione si interfaccia con i soggetti preposti al ricevimento.

La fase di accoglienza prevede:

- l'identificazione dei soggetti incaricati alla Verifica;
- l'accertamento dello scopo e delle finalità dell'ispezione e del processo interessato;
- il coinvolgimento, in relazione alla natura della Verifica, della **Funzione Responsabile** competente nonché della funzione **Group Head of Legal & Corporate Affairs**.

In particolare, i Funzionari Pubblici incaricati all'effettuazione della Verifica possono interfacciarsi con i **Consulenti esterni** competenti in materia (se in quel momento presenti e/o facilmente raggiungibili), nonché:

- la **Group AFC** nel caso di Verifica in ambito amministrativo/fiscale/doganale (in quest'ultimo caso, con l'eventuale coinvolgimento dell'**International Sales** e/o del **Marketing & Sales Italy & Europe**);
- il **Presidente Esecutivo** e/o l'**Amministratore Delegato** (in qualità di Datore di Lavoro e Legale rappresentante ambientale), con il supporto del **RSPP**, nel caso di Verifica in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ovvero tutela ambientale;

- la funzione **Group Head of HR & Facility**, in casi di Verifiche in ambito gestione del personale.

Nel caso in cui i suddetti soggetti si trovino nell'impossibilità di gestire la Verifica, nell'espletamento dei propri compiti saranno sostituiti da un collaboratore interno competente in materia e allo scopo formalmente delegato.

In ogni caso, il soggetto coinvolto nella Verifica ha il compito di fornire tempestiva comunicazione al **Presidente Esecutivo** e all'**Amministratore Delegato** dell'inizio del procedimento di ispezione e successivamente dell'esito dello stesso.

7.2 FASE DI ACCERTAMENTO

Durante la fase di accertamento, la **Funzione Responsabile** è tenuta ad accompagnare e assistere gli incaricati dell'ispezione, nonché a fornire tutta la documentazione richiesta e qualunque altra informazione che dovesse rendersi necessaria per l'espletamento della Verifica.

La **Funzione Responsabile**, inoltre, deve redigere e archiviare un elenco riepilogativo della documentazione richiesta e fornita, nonché di quella eventualmente non consegnata agli Ispettori (in quanto non disponibile o non dovuta); qualora l'esito dell'ispezione preveda l'invio di ulteriore documentazione la **Funzione Responsabile** è garante dell'invio di tali documenti.

7.3 VERBALIZZAZIONE

Al termine dell'accertamento la **Funzione Responsabile** è tenuta a predisporre tempestivamente un verbale interno che riporti almeno le seguenti informazioni:

- giorno e luogo della Verifica;
- motivi della Verifica;
- Ente ispettore/nominativo dell'ispettore;
- Funzioni interessate e personale della Società che ha preso parte alla visita ispettiva;
- eventuali soggetti terzi (ad esempio, consulenti esterni) che hanno preso parte Verifica;
- locali/oggetti/documenti oggetto della Verifica;
- oggetti/documenti visionati, fotocopiati o sequestrati;
- eventuali rilievi emersi;
- eventuali documenti allegati.

Inoltre, laddove il Funzionario Pubblico, al termine della Verifica, rediga il verbale di accertamento, la **Funzione Responsabile** assiste l'ispettore nella stesura dello stesso e delle eventuali prescrizioni, verificando che i contenuti siano chiari ed attuabili e che i termini stabiliti dal soggetto incaricato dell'ispezione siano congrui in relazione agli interventi da attuare.

Il verbale redatto dagli incaricati della verifica deve essere esaminato dalla **Funzione Responsabile** e, ove opportuno, da **Group Head of Legal & Corporate Affairs** prima della sottoscrizione o della formulazione di eventuali osservazioni. Eventuali rilievi, prescrizioni,

contestazioni o impegni assunti dalla Società devono essere tracciati, assegnati alle funzioni responsabili e monitorati sino alla relativa chiusura.

8. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ ED ALTRI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito degli adempimenti connessi all'attività aziendale (adempimenti amministrativi, del personale, fiscali, ecc.), nonché qualunque altra tipologia di rapporto rilevante con dirigenti, dipendenti, funzionari o rappresentanti della Pubblica Amministrazione, le **Funzioni Responsabili** devono tenere traccia scritta delle attività effettuate.

Nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in ogni caso di supporto nelle relative attività da parte di soggetti esterni all'organizzazione di Cy4gate, il **Referente interno per le attività esternalizzate** è tenuto a verificare che le stesse adempiano correttamente alle attività a loro demandate.

Tutta la documentazione da trasmettere all'Ente Pubblico deve essere sottoscritta a cura dei **Legali rappresentanti** della Società, ovvero dai soggetti comunque dotati di idonei poteri sulla base del sistema di deleghe e poteri in vigore.

Inoltre, in conformità al *Codice di Corporate Governance* delle società quotate, la Società è tenuta a rispettare specifici adempimenti in materia di governance societaria, che includono la predisposizione e l'adozione di codici etici, la definizione di politiche di remunerazione, la creazione di comitati interni con funzioni di controllo e indirizzo, e la trasparenza nella comunicazione finanziaria e non finanziaria – misure sono fondamentali per garantire la corretta amministrazione della Società, la tutela degli azionisti e il rispetto degli obblighi normativi in qualità di società quotata.

In questo senso, l'**Investor Relator** della Società:

- è responsabile di garantire che tutte le comunicazioni finanziarie e non finanziarie siano trasparenti e conformi alle linee guida del Codice di Corporate Governance, inclusa la preparazione e la divulgazione di report finanziari, comunicati stampa e altre informazioni rilevanti per gli investitori;
- assicura che la società rispetti tutte le normative e i requisiti di divulgazione imposti dalla Consob.

9. GESTIONE DEL PRE-CONTENZIOSO E DEL CONTENZIOSO

Con periodicità mensile, la competente risorsa della funzione **Tax & Treasury** monitora le posizioni creditizie della Società, informando in caso di crediti commerciali insoluti la **Group AFC** ed il competente **Project Manager**, responsabile della gestione delle relazioni commerciali col cliente e delle prime attività di sollecito al pagamento.

In caso di perdurante insolvenza successivamente ai primi solleciti, la competente risorsa della funzione **Tax & Treasury** ed il competente **Project Manager**, previo confronto e successiva

autorizzazione della **Group AFC**, forniscono il loro supporto nell'elaborazione di piani di rientro o dilazioni di pagamento da accordare al cliente insolvente, in ogni caso previa autorizzazione in tal senso dell'**Amministratore Delegato**, ovvero del competente **Procuratore**.

L'eventuale contenzioso (anche per tematiche differenti da quelle commerciali) è gestito a cura di **Consulenti legali esterni** in coordinamento con il **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, con il necessario coinvolgimento dell'**Amministratore Delegato** e/o del **Presidente Esecutivo**, in qualità di legali rappresentanti della Società, ovvero dei competenti **Procuratori**.

Nello specifico, presso la Società è prevista:

- la definizione di una chiara attribuzione in merito alla rappresentanza della Società di fronte ai terzi, in capo al **Presidente Esecutivo** e all'**Amministratore Delegato**, nonché a **Procuratori**;
- quando necessaria, la redazione e la sottoscrizione, da parte di un **Legale rappresentante**, di un'apposita procura *ad litem* che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia in capo al soggetto chiamato a condurre eventuali trattative in tal senso;
- un'idonea modalità di selezione dei **Consulenti legali esterni**, a cura di soggetti dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società, supportata da idonee motivazioni circa la scelta per cui si è scelto un determinato professionista piuttosto che un altro;
- l'attività di costante monitoraggio degli sviluppi del contenzioso, anche per poter prontamente valutare opportunità transattive che dovessero profilarsi all'esito dell'attività istruttoria o in corso di causa;
- l'attività di rilevazione del monitoraggio periodico delle vertenze pendenti e la verifica periodica della regolarità, della completezza e correttezza di tutti gli adempimenti connessi a vertenze / transazioni;
- la stipulazione per iscritto degli accordi di transazione e la verifica circa la congruità dei relativi importi;
- l'attività di inserimento, ove possibile, nel contratto di transizione, di un'apposita clausola con la quale la controparte di impegna al rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 della Società.

Nell'ambito di applicazione delle attività oggetto del presente paragrafo, le Funzioni agiscono in ogni caso nel rispetto delle procedure gestionali ed operative interne vigenti presso la Società.

10. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ciascun Destinatario coinvolto nelle attività connesse alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è tenuto a conservare e archiviare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nel presente Protocollo, compresi gli atti ed i documenti trasmessi all'Ente Pubblico in via telematica o elettronica, con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate.

Obiettivo della conservazione e archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

A mero titolo esemplificativo la documentazione che deve essere archiviata può fare riferimento a:

- atti, verbali, moduli, bilanci, dichiarazioni, ed altra documentazione relativa alla gestione degli affari legali e fiscali oppure alla gestione amministrativa, previdenziale ed assicurativa del personale;
- atti del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa ecc.;
- verbali e documentazione elaborata in occasione di ispezioni, verifiche e controlli;
- documentazione a supporto della richiesta, ottenimento ed erogazione di contributi e finanziamenti pubblici.

11. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, ovvero qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo e delle relative modalità di attuazione.

I flussi informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
E-mail	odv231@cy4gate.com
Posta Tradizionale	All'indirizzo: Cy4gate S.p.A. alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Coponia, 8, 00131, Roma

Protocollo PT2

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MONETARI, CONTABILITÀ, BILANCIO E ADEMPIMENTI FISCALI

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1. SCOPO 4
2. TERMINI DI VALIDITÀ 4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 4
4. RESPONSABILITÀ 5
5. GESTIONE DEI CONTI CORRENTI, INCASSI E PAGAMENTI 6
5.1 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI 6
5.2 GESTIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 7
6. FINANZIAMENTI 8
7. ATTIVITÀ CONTABILI 8
8. ELABORAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO 9
8.1 *SCHEDULING* ATTIVITÀ DI CHIUSURA 10
8.2 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI 10
8.3 REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA 10
8.4 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO 10
8.5 ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 11
9. DICHIARAZIONI FISCALI 12
10. COMUNICAZIONI, DEPOSITI E ISCRIZIONI 13
11. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE 13
12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 14
13. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 14

1. SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Cy4gate S.p.A. (di seguito anche "**Cy4gate**" o "**Società**"), le responsabilità, le modalità operative, i criteri di archiviazione e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione delle attività connesse ai flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali (di seguito più brevemente anche solo "**Destinatari**").

Il presente Protocollo costituisce altresì presidio organizzativo e di controllo a supporto del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria adottato dalla Società, anche ai fini dell'applicazione della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'art. 154-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento alle attività di predisposizione, verifica, validazione e attestazione dei documenti contabili societari e dell'informativa finanziaria periodica.

Al fine di garantire coerenza e allineamento operativo nell'ambito dei sistemi di gestione adottati dalla Società, il contenuto del presente Protocollo è da intendersi integrato e coordinato con quanto previsto, in particolare, dalle seguenti procedure gestionali ed istruzioni operative tempo per tempo vigenti:

- *PR 08.8A "Gestione tesoreria, cassa contante, carte di debito e di credito";*
- *PR 08.9A "Bilancio consolidato";*
- *PR 08.10A "Procedura Regolamento 262";*
- *IO 07.1D-1 "Regolamento di amministrazione e contabilità"*.

Le disposizioni del presente Protocollo devono pertanto essere lette in coordinamento con le procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società, con il sistema di deleghe e procure, con il sistema dei controlli interni, nonché con le regole aziendali applicabili alla raccolta, elaborazione, verifica, approvazione, trasmissione e conservazione dei dati contabili, fiscali e finanziari.

2. TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti i Destinatari che contribuiscono alla gestione delle attività contabili, al processo di redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, alla predisposizione dell'informativa finanziaria periodica, alla gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, nonché alle attività soggette ai presidi previsti dalla L. 262/2005 e dall'art. 154-bis del D.lgs. 58/1998.

Il Protocollo trova applicazione, inoltre, presso tutte le Funzioni aziendali della Società coinvolte, a qualsiasi titolo, nella gestione degli adempimenti fiscali, con particolare riferimento agli ambiti sui redditi (IRES) e sul valore aggiunto (IVA), dei relativi adempimenti dichiarativi, degli adempimenti connessi al pagamento delle imposte nonché delle attività correlate più significative.

Ai fini del Protocollo, si intendono per flussi finanziari e monetari le movimentazioni nelle disponibilità finanziarie della Società che derivano da operazioni che comportano utilizzo di contante, di altri strumenti di pagamento diversi dai contanti o dei conti correnti bancari della Società e, in particolare, in via esemplificativa:

- incassi dai clienti (c.d. ciclo attivo);
- pagamenti ai fornitori o consulenti (c.d. ciclo passivo);
- concessioni o rimborsi di finanziamenti;
- aumenti o riduzioni reali del capitale sociale;
- liberalità.

Il Protocollo si applica altresì ai processi di raccolta, elaborazione, validazione e trasmissione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini della predisposizione del bilancio, del bilancio consolidato, delle relazioni finanziarie periodiche, delle comunicazioni sociali e delle attestazioni del **Dirigente Preposto**, ove applicabili.

Con riferimento ai rapporti contrattuali con eventuali professionisti o consulenti esterni coinvolti nei processi, questi devono prevedere specifiche clausole di adesione ai principi espletati all'interno del Modello Organizzativo nonché ai principi contemplati nel presente Protocollo e, ove applicabile, agli obblighi di collaborazione, riservatezza, tracciabilità e conservazione documentale funzionali al rispetto delle procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società.

4. RESPONSABILITÀ

Le attività regolate dal presente Protocollo sono gestite, ciascuna per i profili di competenza, da **Group AFC**, **Financial & Sustainability Statements**, **Tax and Finance** e **Group Planning, Controlling & Reporting**, con il coinvolgimento dell'**Amministratore Delegato**, dei soggetti muniti di idonei poteri e, ove applicabile, del **Dirigente Preposto**.

Restano inoltre coinvolti i **Responsabili di Funzione** titolari dei dati, documenti o informazioni rilevanti ai fini contabili, fiscali, finanziari, di bilancio o dell'informativa finanziaria, nonché i **Consulenti esterni** formalmente incaricati.

Il **Dirigente Preposto**, nei limiti delle attribuzioni previste dalla normativa applicabile e dalle regole interne della Società, presidia il sistema delle procedure amministrativo-contabili e dei controlli funzionali alla corretta formazione dell'informativa finanziaria, anche ai fini delle attestazioni previste dall'art. 154-bis del D.lgs. 58/1998.

È in ogni caso coinvolto l'**Amministratore Delegato**, ovvero diverso soggetto dotato di idonei poteri, in qualità di legale rappresentante della Società e, ove applicabile, quale soggetto chiamato a rendere le attestazioni previste dalla normativa vigente congiuntamente al **Dirigente Preposto**.

Ciascuna Funzione coinvolta è responsabile della veridicità, completezza, accuratezza e autenticità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza, nonché della tempestiva trasmissione dei dati necessari alla corretta tenuta della contabilità, alla predisposizione dell'informativa finanziaria e all'esecuzione dei controlli previsti dalle procedure aziendali.

I **Responsabili di Funzione** titolari di dati o informazioni rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria devono assicurare che tali dati siano trasmessi secondo modalità tracciabili, verificabili e coerenti con le tempistiche definite dalla Società, segnalando tempestivamente eventuali anomalie, incompletezze, rettifiche o elementi suscettibili di incidere sulla correttezza delle rilevazioni contabili o delle comunicazioni sociali.

5. GESTIONE DEI CONTI CORRENTI, INCASSI E PAGAMENTI

5.1 GESTIONE DEI CONTI CORRENTI

I rapporti con banche, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (di seguito i "*Prestatori di Servizi di Pagamento*") sono gestiti a cura delle competenti risorse della funzione **Tax & Treasury** e della funzione **Accounting**, a riporto della **Responsabile Financial & Sustainability Statements, Tax and Finance** e sotto la supervisione della **Group AFC**.

In questo senso, la **Group AFC** e la **Responsabile Financial & Sustainability Statements, Tax and Finance** sono responsabili del monitoraggio dei poteri di firma trasmessi ai Prestatori di Servizi di Pagamento, dovendo allo scopo notificare prontamente a questi ultimi eventuali variazioni in tal senso occorse.

Le attività di gestione dei conti correnti sono svolte dalla funzione **Accounting** nel rispetto della procedura aziendale *PR 08.8A "Gestione tesoreria, cassa contante, carte di debito e di credito"* e delle relative modalità operative.

Le attività di riconciliazione devono essere svolte e documentate in modo tale da consentire la tracciabilità delle verifiche effettuate, delle eventuali anomalie rilevate, delle rettifiche apportate e delle approvazioni intervenute, anche ai fini del presidio delle procedure amministrativo-contabili rilevanti per il sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria.

Tutta la documentazione contrattuale disciplinante i rapporti con i Prestatori di Servizi di Pagamento deve essere autorizzata e sottoscritta a cura dell'**Amministratore Delegato**, ovvero di altro soggetto dotato di idonei poteri in conformità al sistema di deleghe e poteri vigente.

In particolare, nell'ambito della gestione dei rapporti con i Prestatori di Servizi di Pagamento, deve essere verificata, anche con il supporto di **Consulenti esterni** esperti in materia:

a. la sicurezza e l'affidabilità dei Prestatori di Servizi di Pagamento cui la Società si avvale;

b. la completezza e l'adeguatezza della documentazione trasmessa e ricevuta dai Prestatori di Servizi di Pagamento;

c. l'inerenza e la correttezza dell'esecuzione delle operazioni in entrata e in uscita e la disponibilità di apposita documentazione contenente i dati aggiornati delle entrate ed uscite finanziarie della Società.

5.2 GESTIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI

Gli incassi sono rappresentati da bonifici bancari.

Il processo di fatturazione attiva, dalla redazione alla trasmissione e archiviazione della fattura, viene gestito a cura della funzione **Tax & Treasury**, a riporto della **Responsabile Financial & Sustainability Statements, Tax and Finance**.

I pagamenti in uscita avvengono principalmente tramite bonifico bancario ovvero carte di credito/debito/prepagate intestate alla Società ed in uso ai **Dipendenti Autorizzati**, e sono gestiti a cura della funzione **Tax & Treasury**, con il necessario coinvolgimento della **Group AFC** per l'approvazione dei relativi pagamenti.

Sono possibili, in via del tutto residuale, pagamenti in contanti per i quali è previsto il rispetto dei limiti di utilizzo del contante così come definito dalla normativa in materia di Antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007).

Nella gestione del ciclo attivo e passivo la Società si avvale di un software gestionale; pertanto, tutte le relative movimentazioni sono tracciate e riscontrabili.

Con riferimento alla gestione dei pagamenti, la funzione **Tax & Treasury**, coordinandosi con la funzione **Procurement**, opera nel rispetto delle procedure aziendali vigenti che disciplinano il processo di approvvigionamento e la gestione dei pagamenti.

Resta fermo che:

a) non sono ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento assimilati al contante, salvo che per spese di piccoli importi (importi inferiori o pari a **€ 1.000,00**). Qualora per motivi di comprovata urgenza (es: pignoramento da parte di Ufficiali Giudiziari) si dovesse rendere necessario provvedere al pagamento in contanti, i Destinatari devono essere preventivamente autorizzati dal **Cassiere** e/o da altro soggetto dotato di idonei poteri, e sono tenuti alla redazione di apposito verbale con l'indicazione dei motivi dell'urgenza;

b) non sono ammessi pagamenti su conti cifrati;

c) i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente su conti intestati ai soggetti destinatari e aperti nello Stato in cui il soggetto risiede o, se persona giuridica, ha la propria sede legale. Eventuali deroghe devono essere necessariamente autorizzate dalla **Group AFC** e/o altro soggetto dotato di idonei poteri, in virtù di giustificate motivazioni, che devono risultare per iscritto.

Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati mediante strumenti tracciabili, su basi documentali verificabili e previa verifica della coerenza tra beneficiario, causale, documentazione di supporto, autorizzazione interna e poteri dispositivi applicabili.

Le evidenze relative agli incassi, ai pagamenti, alle riconciliazioni, alle autorizzazioni e agli eventuali scostamenti devono essere conservate in modo da consentire la ricostruzione del processo autorizzativo e contabile, anche ai fini dei controlli rilevanti per la corretta rappresentazione dei flussi finanziari nell'informativa contabile e finanziaria della Società.

6. FINANZIAMENTI

L'apertura di linee di credito e la eventuale richiesta di concessione di finanziamenti, ivi comprese le richieste di leasing finanziario, sono sottoposte all'approvazione della **Group AFC**, che, tra l'altro, concorre a determinare, in coordinamento con l'**Amministratore Delegato**:

- le condizioni economiche del finanziamento, la durata, le modalità di rimborso e la presenza di eventuali garanzie;
- le finalità per le quali il finanziamento è richiesto;
- il contenuto del contratto;
- le ragioni per le quali l'operazione sarebbe più vantaggiosa per la Società rispetto ad altre soluzioni realisticamente ipotizzabili.

La documentazione in argomento deve essere sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri ai sensi del sistema di deleghe e procure vigente.

Le operazioni di finanziamento devono essere adeguatamente documentate e contabilizzate, con evidenza delle valutazioni svolte, delle approvazioni intervenute, delle condizioni economiche applicate, delle eventuali garanzie rilasciate o ricevute e degli impatti contabili e finanziari dell'operazione.

Le informazioni relative ai finanziamenti devono essere rese disponibili alle funzioni competenti per le verifiche contabili, fiscali e finanziarie, nonché, ove rilevanti, per i controlli previsti nell'ambito delle procedure amministrativo-contabili e del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria.

7. ATTIVITÀ CONTABILI

La funzione **Accounting** – a riporto della **Responsabile Financial & Sustainability Statements, Tax and Finance** – effettua la sistematica registrazione in contabilità delle operazioni aziendali, raccogliendo ed organizzando tutti i dati contabili rilevanti ai fini della tenuta della contabilità, attraverso apposito applicativo gestionale.

La documentazione a supporto di ciascuna scrittura contabile, così come le eventuali rettifiche, è archiviata e conservata, ai sensi di legge, a cura della funzione **Accounting**.

La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali devono avvenire solo tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema informatico aziendale.

I profili di accesso a tale sistema devono essere identificati in modo da garantire la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi.

La funzione **Accounting** procede dunque a definire le eventuali scritture di assestamento e di rettifica necessarie (fatture da emettere e da ricevere, interessi attivi e passivi, ratei e risconti, fondi ed altri eventuali stanziamenti, ecc.), riportando le relative risultanze alla **Group AFC**.

In particolare, le scritture di rettifica conseguenti l'attività estimativa devono essere supportate da specifici documenti dai quali sia possibile desumere i criteri adottati ed analiticamente lo sviluppo dei relativi calcoli, nonché le verifiche effettuate.

Il **Consiglio di Amministrazione** della Società è tenuto periodicamente aggiornato circa l'inerenza e l'accuratezza di tutte le operazioni transitate sui conti corrente della Società ed è posto – così come gli organi di controllo interni ovvero le autorità di controllo e vigilanza esterne – nelle condizioni di poter accedere a tutta la documentazione correlata.

Le registrazioni contabili devono essere supportate da documentazione completa, corretta e coerente con la sottostante operazione economica, nonché conservate in modo da consentire la ricostruzione *ex post* dell'iter autorizzativo, dell'imputazione contabile, della causale e dei controlli svolti.

Le funzioni aziendali titolari delle informazioni rilevanti sono responsabili della tempestiva trasmissione a **Group AFC** di dati e documenti completi, accurati e verificabili.

Le attività contabili devono essere svolte in coerenza con le procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società ai fini della L. 262/2005, assicurando che i dati rilevanti per l'informativa finanziaria siano formati, verificati, validati e conservati secondo criteri idonei a supportare le attestazioni del **Dirigente Preposto** e dell'**Amministratore Delegato**, ove applicabili.

8. ELABORAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO

Il processo di elaborazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato si coordina con le procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società, anche ai fini del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria e delle attestazioni del **Dirigente Preposto**, ove applicabili.

Le attività di predisposizione, verifica, validazione e trasmissione delle informazioni amministrativo-contabili devono garantire segregazione delle funzioni, tracciabilità dei controlli svolti e conservazione della documentazione di supporto.

In particolare, la formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e dell'informativa finanziaria periodica deve avvenire nel rispetto delle regole interne adottate dalla Società in attuazione della L. 262/2005, assicurando la completezza, accuratezza, affidabilità e tempestività dei dati contabili e gestionali trasmessi dalle funzioni aziendali coinvolte.

8.1 *SCHEDULING* ATTIVITÀ DI CHIUSURA

In tempo utile, sulla base delle scadenze previste a livello di Gruppo, il **Responsabile Accounting** predispone il calendario delle chiusure contabili che diffonde per iscritto a tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività di chiusura.

Il calendario deve individuare le principali attività da svolgere, le relative scadenze, le funzioni responsabili necessarie alla predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e dell'informativa finanziaria periodica.

Le funzioni coinvolte sono tenute a rispettare le tempistiche comunicate e a segnalare tempestivamente eventuali ritardi, incompletezze o criticità che possano incidere sulla correttezza o tempestività del processo di chiusura.

8.2 RICEVIMENTO DI INFORMAZIONI CONTABILI DALLE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Le Funzioni coinvolte devono inviare alla funzione **Accounting**, per iscritto anche con modalità elettronica, nei tempi comunicati dal **Responsabile Accounting**, le informazioni di competenza necessarie per la redazione delle bozze del bilancio di esercizio e della nota integrativa, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione e/o i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, ove possibile allegandone copia.

Le informazioni trasmesse dalle funzioni aziendali devono essere complete, accurate, coerenti con la documentazione di supporto e idonee a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalle procedure amministrativo-contabili.

Eventuali rettifiche, integrazioni, anomalie o elementi di incertezza devono essere tempestivamente comunicati alla funzione **Accounting** e alla **Group AFC**, affinché possano essere valutati gli eventuali impatti contabili, fiscali, finanziari o informativi.

8.3 REGISTRAZIONI CONTABILI DI CHIUSURA

Dopo le verifiche sulla correttezza e completezza delle scritture e, comunque, nel rispetto delle scadenze fissate dal calendario, si dovrà procedere alla chiusura informatica della contabilità, che restringerà la possibilità di effettuare registrazioni contabili ai soli soggetti allo scopo autorizzati.

Le evidenze delle verifiche svolte in fase di chiusura contabile, delle eventuali rettifiche apportate e delle approvazioni intervenute devono essere conservate in modo tale da consentire la tracciabilità del processo e l'esecuzione dei controlli previsti nell'ambito del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria.

8.4 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CIVILISTICO

La funzione **Accounting**:

- cura la corretta elaborazione del Progetto di Bilancio Civilistico della Società, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione (detti insieme, "*Fascicolo di Bilancio*") secondo i principi di redazione enunciati dal Codice civile (chiarezza dell'informazione, correttezza e veridicità della rappresentazione della situazione complessiva aziendale) integrati dai principi contabili internazionali IAS/IFSR e dalle altre normative applicabili;
- trasmette la bozza di Fascicolo di Bilancio alla **Group AFC** (altresì **Dirigente Preposto**), cui è demandata la verifica della stessa, la relativa attestazione (a firma congiunta con l'**Amministratore Delegato**) ai sensi dell'art. 154-bis D.lgs. 58/1998 ss.mm.ii. e la successiva consegna alla **Società di revisione** e al **Consiglio di Amministrazione**, cui spetta l'approvazione e la presentazione all'**Assemblea dei Soci**.

Nello svolgimento delle attività di verifica, la **Group AFC** e il **Dirigente Preposto**, per quanto di rispettiva competenza, devono poter disporre delle evidenze documentali necessarie a riscontrare la corretta applicazione delle procedure amministrativo-contabili, l'effettivo svolgimento dei controlli previsti e la coerenza delle informazioni contenute nel Fascicolo di Bilancio rispetto alle risultanze contabili e alla documentazione di supporto.

Le funzioni aziendali coinvolte nel processo di predisposizione del bilancio sono tenute a collaborare con **Accounting**, **Group AFC** e **Dirigente Preposto**, fornendo tempestivamente ogni chiarimento, integrazione o documentazione necessari alla verifica dei dati e delle informazioni di competenza.

8.5 ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La funzione **Accounting** raccoglie, per le società controllate, i bilanci di verifica e provvede al processo di aggregazione e consolidamento dei dati, predisponendo anche la Bozza del Bilancio Consolidato, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione, detti insieme "Fascicolo di Bilancio Consolidato", con i principi contabili internazionali adottati, nel rispetto delle disposizioni di legge e interagendo con le strutture amministrative di tutte le società del Gruppo oggetto di consolidamento, riportando alla **Group AFC**. Non appena disponibili, inoltre, la funzione Accounting raccoglie, per le società controllate, i reporting package approvati dai relativi **Consigli di Amministrazione**.

Gli ulteriori dati ed informazioni d'analisi e di dettaglio eventualmente forniti dalle strutture amministrative delle società oggetto di consolidamento, ad integrazione di quelli direttamente desumibili da Cy4gate, devono pervenire in forma scritta alla funzione **Accounting** da parte di un legale rappresentante della partecipata o da soggetto da questo delegato.

Il Bilancio Consolidato corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Nota Integrativa e dalle attestazioni del **Dirigente Preposto**, a firma congiunta con l'**Amministratore Delegato**, è quindi trasmesso e consegnato al **Consiglio di Amministrazione**, cui spetta l'approvazione e la presentazione all'**Assemblea dei Soci**.

Le attività di consolidamento devono essere svolte assicurando la tracciabilità dei dati ricevuti dalle società del Gruppo, delle verifiche effettuate, delle rettifiche di consolidamento, delle

eliminazioni infragruppo, in coerenza con le procedure amministrativo-contabili rilevanti ai fini della L. 262/2005.

9. DICHIARAZIONI FISCALI

La gestione degli adempimenti di natura fiscale è affidata alla **Group AFC** in coordinamento con il competente **Consulente esterno**, nonché all'**Amministratore Delegato** in qualità di rappresentante legale, ovvero di diverso soggetto dotato di idonei poteri.

Segnatamente, la funzione **Group AFC**

(i) effettua il calcolo delle imposte/tasse/contributi dovuti dalla Società,

(ii) predispone le relative dichiarazioni fiscali e

(iii) le trasmette all'Amministrazione Finanziaria attraverso gli appositi portali telematici ovvero al **Consulente esterno** abilitato per il relativo invio all'Amministrazione Finanziaria (in caso di compensazione dei crediti).

Nello svolgimento degli adempimenti di natura fiscale, le Funzioni coinvolte devono garantire:

- la conformità alle normative tributarie vigenti delle dichiarazioni fiscali presentate alle autorità competenti (Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Comune, Regioni ecc.);
- la piena collaborazione con gli Organi di Vigilanza interni ed esterni, assicurando la veridicità e la completezza delle informazioni fornite e agevolando l'accesso ai dati e alla documentazione richiesta.

Così definiti gli adempimenti fiscali della Società, la funzione **Group AFC** provvede alla compilazione e presentazione del modello di dichiarazione consolidata fiscale – che include i dati aggregati delle *legal entities* del Gruppo – entro le specifiche scadenze comunicate dall'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento delle imposte/tasse/contributi avviene internamente alla Società sulla base dei Modelli F24 predisposti dalla **Group AFC** ed attraverso gli appositi portali telematici.

La predisposizione delle dichiarazioni fiscali, delle comunicazioni fiscali, dei modelli di pagamento, delle compensazioni, delle istanze di rimborso e degli ulteriori adempimenti tributari deve avvenire sulla base delle risultanze contabili e della documentazione amministrativo-contabile disponibile.

Deve essere mantenuta evidenza delle verifiche svolte su dati fiscali, calcoli d'imposta, crediti, compensazioni, rimborsi, modelli F24, ricevute telematiche, eventuali visti di conformità, controlli dei consulenti esterni e interlocuzioni con l'Amministrazione finanziaria.

I dati fiscali rilevanti ai fini della rappresentazione contabile e dell'informativa finanziaria devono essere trasmessi, verificati e conservati secondo modalità coerenti con le procedure amministrativo-contabili adottate dalla Società, in modo da consentire l'esecuzione dei controlli

di competenza della **Group AFC**, del **Dirigente Preposto**, della **Società di Revisione** e degli altri organi di controllo, ove applicabile.

10. COMUNICAZIONI, DEPOSITI E ISCRIZIONI

Il **Consulente esterno**, in coordinamento con la funzione **Group Legal** e la **Group AFC**:

- garantisce la presentazione di tutte le comunicazioni, i depositi e le iscrizioni previste dal Codice civile e dai regolamenti di Borsa Italiana, secondo i tempi e le modalità indicate dalle normative vigenti;
- garantisce la veridicità e la completezza delle informazioni fornite;
- garantisce che vengano fornite eventuali informazioni supplementari al fine di completare o rettificare la domanda di iscrizione o adempiere gli eventuali obblighi di iscrizione sollecitati dall'Ufficio stesso nei tempi indicati;
- verifica che in tutti gli atti ufficiali prodotti dalla Società sia sempre indicato l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione della Società stessa.

Le comunicazioni, i depositi e le iscrizioni aventi contenuto contabile, societario o finanziario devono essere coerenti con le risultanze contabili, con le deliberazioni degli organi sociali e con la documentazione di supporto, nonché conservati in modo da consentire la verifica *ex post* delle informazioni trasmesse e delle approvazioni intervenute.

Ove tali adempimenti siano rilevanti ai fini dell'informativa finanziaria o delle attestazioni previste dall'art. 154-bis del D.lgs. 58/1998, le funzioni coinvolte devono assicurare il coordinamento con la **Group AFC** e con il **Dirigente Preposto**, mettendo a disposizione dati, documenti e informazioni necessari allo svolgimento dei controlli di competenza.

11. RAPPORTI CON IL COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

I rapporti con il **Collegio Sindacale** e la Società di Revisione sono gestiti dalla **Group AFC**.

Nei rapporti con il **Collegio Sindacale** e la **Società di Revisione** la **Group AFC** deve rendere disponibili i dati ed i documenti in modo puntuale, oggettivo ed esaustivo, in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e, comunque, segnalando nella forma e nei modi idonei eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Ciascun destinatario deve, inoltre, prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica da parte del **Collegio Sindacale** e della **Società di Revisione**, informando tempestivamente la **Group AFC** qualora emergessero rilievi, problemi o eventi straordinari.

La **Group AFC** e, ove applicabile, il **Dirigente Preposto**, assicurano il necessario coordinamento con il **Collegio Sindacale** e la **Società di Revisione** in relazione alle verifiche sul bilancio

d'esercizio, sul bilancio consolidato, sull'informativa finanziaria periodica e sul sistema delle procedure amministrativo-contabili.

Eventuali rilievi, richieste di chiarimento, raccomandazioni o carenze segnalate dal **Collegio Sindacale** o dalla **Società di Revisione** devono essere valutati dalle funzioni competenti e, ove rilevanti, considerati ai fini dell'aggiornamento dei presidi interni, delle procedure amministrativo-contabili e del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria.

12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ciascun Destinatario coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente Protocollo è tenuto a conservare e archiviare, anche con l'ausilio del *software* gestionale in uso presso la Società, tutta la documentazione a supporto delle attività svolte, in modo tale da impedirne la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle variazioni apportate.

Obiettivo della conservazione e archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

13. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, ovvero qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo e delle relative modalità di attuazione.

I flussi informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
E-mail	odv231@cy4gate.com
Posta Tradizionale	All'indirizzo: Cy4gate S.p.A. alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Coponia, 8, 00131, Roma

Protocollo PT3

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1. SCOPO 4
2. TERMINI DI VALIDITÀ 4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE 4
4. RESPONSABILITÀ 4
5. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLE ATTIVITÀ 5
5.1 SELEZIONE DEL FORNITORE 5
5.2 RICHIESTE DI ACQUISTO/OFFERTA - ORDINI DI ACQUISTO 7
5.3 RICEVIMENTO E VERIFICA DELLE FORNITURE 8
5.4 CONTABILIZZAZIONE 8
6. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 9
7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 9

1. SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Cy4gate S.p.A. (di seguito anche "**Cy4gate**" o "**Società**"), le responsabilità, le modalità operative, i criteri di archiviazione e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze (di seguito più brevemente anche solo "**Destinatari**").

Al fine di garantire coerenza e allineamento operativo nell'ambito dei sistemi di gestione adottati dalla Società (cfr. *Parte Generale - § 5.2.3*), il contenuto del presente Protocollo è da intendersi integrato e coordinato con quanto previsto, in particolare, dalle seguenti procedure gestionali:

- *PR 84.01 "Processo di Approvvigionamento"*;
- *PR 08.7A "Tenuta sotto controllo dei prodotti/servizi non conformi"*.

2. TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari interessati, a qualsiasi titolo, nella gestione delle attività di acquisto dei beni, servizi e consulenze.

I Destinatari – nell'ambito di applicazione del presente Protocollo – dovranno altresì attenersi a quanto previsto dal *Protocollo PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali* e dal *Protocollo PT4 – Gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing.*

4. RESPONSABILITÀ

Il processo di approvvigionamento di beni, servizi e consulenze è presidiato da **Procurement**, in coordinamento con le funzioni richiedenti e con le ulteriori funzioni competenti in ragione della natura dell'acquisto.

In particolare, sono coinvolti, ove rilevante, **Group AFC** e **Accounting** per i profili di contabilizzazione, verifica fatture, three-way match, pianificazione pagamenti e ciclo passivo; **Process & Quality** per i profili di qualifica fornitori, non conformità, audit fornitori e raccordo con il Sistema di Gestione Integrato; **Group Head of Legal & Corporate Affairs** per i profili contrattuali, clausole 231/compliance, condizioni non standard, controparti critiche e contenziosi; **Digital Security / CISO** e **Group Security / CSO** per acquisti ICT, cybersecurity, PNSC

o forniture critiche; nonché il **Responsabile di Funzione richiedente** o **Project Manager** per la definizione dell'esigenza, la validazione tecnica e il benestare sulla prestazione ricevuta.

Le attività del processo di approvvigionamento devono essere svolte nel rispetto del principio di segregazione dei compiti, assicurando, in coerenza con la matrice delle responsabilità prevista dalla procedura aziendale applicabile, la separazione tra chi richiede l'acquisto, chi lo approva o autorizza, chi emette l'ordine, chi verifica la fornitura e chi contabilizza ed esegue il pagamento.

5. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLE ATTIVITÀ

5.1 SELEZIONE DEL FORNITORE

La selezione dei fornitori di beni e servizi è effettuata alla funzione **Procurement**, a diretto riporto della **Group AFC**, in coordinamento con la funzione **Group Head of Legal & Corporate Affairs**.

La selezione dei fornitori deve essere guidata principalmente dai seguenti criteri:

- professionalità;
- qualità del prodotto/servizio, intesa come conformità alle specifiche pattuite, affidabilità e accuratezza;
- condizioni di prestazioni praticate, tenuto conto di eventuali precedenti acquisti di contenuto analogo (costo ed eventuali costi accessori, flessibilità, qualità del bene/servizio, tempi di intervento, modalità e tempi di pagamento ecc.);
- adeguata struttura organizzativa e finanziaria in relazione alle caratteristiche dell'acquisto;
- puntualità della fornitura (nel caso di forniture di beni materiali) ovvero rispetto della programmazione delle attività stabilite (per forniture di servizi strategici);
- flessibilità dell'interlocutore, intesa come collaborazione per minimizzare gli effetti di eventuali variazioni della domanda, relativamente al volume, alle specifiche o alla logistica della consegna della merce/erogazione del servizio (tempi e luoghi);
- livello del servizio (manutenzione, assistenza ecc.), in termini di rapidità, puntualità e disponibilità (dove applicabile);
- esperienze nella realizzazione di un determinato prodotto/servizio;
- sistema di controllo qualità e sicurezza delle informazioni;
- assenza o, comunque, irrilevanza (in termini quantitativi e di gravità) di reclami provenienti dal mercato, da denunce e da esiti di analisi non conformi.

Nella scelta del fornitore dovranno essere esaminati e presi in considerazione gli elementi di seguito indicati:

- fornitori insediati in aree geografiche appartenenti a Paesi in *black list*[1] ovvero Paesi "*ad alto rischio che presentano strutture di governo non cooperative*"[2];
- proposta del fornitore di effettuare o ricevere pagamenti di importo significativo con utilizzo di contante o attraverso strumenti al portatore;
- proposta di pagamenti a favore di soggetti non riconducibili al fornitore;
- fornitore che si rifiuti o si mostri ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni previste dal Presente Protocollo, a dichiarare la propria attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere e a dare quelle informazioni che, in circostanze normali, verrebbero rese;
- *governance* e sistema di deleghe e poteri non trasparenti, con responsabilità formali non coerenti con responsabilità sostanziali;
- ricorso, da parte del fornitore, ad altri fornitori per l'esecuzione del servizio, i cui rapporti non appaiono trasparenti.

Inoltre, nei contratti con i fornitori, la Società deve, ove possibile, prevedere specifiche clausole contrattuali *ex* D. Lgs. 231/01.

I contratti con tali soggetti, in relazione alla natura e allo scopo dell'attività e del servizio prestato, dovranno contenere delle previsioni circa la regolare assunzione del personale sulla base della normativa vigente e all'impiego di personale che, se straniero, dovrà essere in possesso di regolare permesso di soggiorno (in contrasto allo sfruttamento[3] dei lavoratori).

L'elenco dei fornitori rappresenta il catalogo ufficiale dei fornitori di cui la Società si avvale, che presentano un'alta frequenza di acquisto e ai quali ricorrere per l'approvvigionamento di beni e di servizi.

---

[1] Individuati dal Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e s.m.i. L'elenco dei paesi in *black list* è monitorato con cadenza annuale a cura della **Group AFC** con la collaborazione della funzione **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, che si basano sulle comunicazioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze oppure dall'Agenzia delle Entrate.

[2] Per "*Paesi ad alto rischio che presentano strutture di governo non cooperative*" (*high-risk and non-cooperative jurisdictions*) si intendono quegli Stati che presentano giurisdizioni non cooperative con le istituzioni internazionali riguardo a diversi temi di interesse (lotta al terrorismo, rispetto dei diritti umani, contrasto alle operazioni economiche illecite ecc.); l'elenco di questi Paesi è redatto secondo le indicazioni dell'associazione *Financial Action Task Force* (FATF) ed annualmente aggiornato.

[3] Con "Sfruttamento" dei lavoratori si intende la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

I fornitori accreditati vengono inoltre sottoposti a monitoraggio periodico – anche attraverso *audit in loco* presso le relative sedi – a cura della funzione **Procurement** con l'eventuale ausilio di **Professionisti esterni**, la quale ne aggiorna i relativi indici di affidabilità (IA) associati, al fine di confermare o meno la loro qualifica all'interno dell'albo fornitori.

La selezione e qualifica dei fornitori deve essere effettuata in coerenza con le procedure aziendali in materia di selezione e gestione dei fornitori, mantenendo evidenza della documentazione raccolta, delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate.

Con riferimento ai fornitori critici o sensibili devono essere considerate, ove applicabili, informazioni relative a solidità economico-finanziaria, titolare effettivo, DURC, dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio, negative press, sanzioni, procedimenti giudiziali, rischio Paese, modifiche della compagine sociale o del top management, nonché ulteriori elementi rilevanti ai fini della valutazione reputazionale.

5.2 RICHIESTE DI ACQUISTO/OFFERTA - ORDINI DI ACQUISTO

Nessun acquisto rientrante nell'ambito di applicazione del presente Protocollo può essere avviato in assenza di una RDA preventivamente predisposta sulla piattaforma RHD e sottoposta al relativo *iter* di approvazione e autorizzazione.

L'ordine di acquisto deve essere emesso prima dell'esecuzione della fornitura o della relativa fatturazione, fatto salvo il ricorso a eventuali procedure eccezionali espressamente previste, adeguatamente motivate e autorizzate.

In questo senso, individuato il bene o servizio da acquistare, nonché il relativo fornitore o consulente, il **Richiedente** effettua la richiesta di acquisto (RDA). La RDA è sottoposta ad *approvazione* da parte del **CO-DG**, qualora sia imputata a una commessa di vendita e/o di sviluppo interno, ovvero del **Responsabile gerarchico del Richiedente**, qualora sia imputata a una commessa interna o riguardi un acquisto indiretto, ai sensi di quanto previsto dal sistema di deleghe e procure vigente in Società. A seguito dell'approvazione, la RDA è trasmessa alla funzione **Procurement** per il seguito del processo di acquisto e la relativa conversione in ordine di acquisto (ODA).

La RDA è quindi sottoposta alla verifica del **Controller** con riferimento alla disponibilità del budget approvato e alla coerenza della natura della spesa. Le richieste extra-budget devono essere specificamente motivate e autorizzate mediante la documentazione prevista dalla procedura aziendale. La RDA è infine autorizzata dal **Procurement Specialist** per importi inferiori a euro 20.000,00 (*ventimila/00*) e dal **CFO** per importi pari o superiori a euro 20.000,00 (*ventimila/00*), nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente.

Qualora l'importo previsto nella RDA sia superiore a euro 10.000,00 (*diecimila/00*), la funzione **Procurement** richiede e acquisisce, di norma, almeno due offerte, da valutare congiuntamente al **Richiedente** ai fini dell'individuazione della soluzione maggiormente rispondente alle esigenze aziendali. Tale previsione non si applica ai *preferred supplier* regolati da accordo quadro e agli acquisti diretti da vendor, ferma restando la necessità di documentare la relativa fattispecie secondo quanto previsto dalle procedure aziendali.

Per gli acquisti relativi a prestazioni professionali di importo superiore a euro 5.000,00 (*cinquemila/00*), anche cumulativamente considerato, qualora non sia utilizzato il format contrattuale aziendale, il **Procurement Specialist** deve sottoporre preventivamente la Richiesta d'Offerta alla funzione **Group Head of Legal & Corporate Affairs** per l'acquisizione del relativo parere favorevole. Le proposte contrattuali di fornitura sono sottoposte, ove previsto, alla valutazione della medesima funzione e sono sottoscritte esclusivamente dai soggetti muniti dei necessari poteri.

Nel caso di acquisti effettuati *online* attraverso canali di *e-commerce* (es. *Amazon*, *eBay*, ecc.), è fatto esplicito divieto alla Società di rivolgersi a soggetti privati che non esercitino una regolare attività commerciale.

Sono ammesse deroghe ai criteri individuati in materia di selezione dei fornitori o consulenti solo nei casi di:

- effettiva urgenza;
- competenza esclusiva, ossia quando il fornitore di riferimento sia l'unico in grado di fornire la tipologia specifica di bene/servizio.

In tali casi, la deroga dovrà essere adeguatamente motivata mediante compilazione dell'apposito modulo, da allegare alla RDA sulla piattaforma RHD.

Le richieste di acquisto, le richieste di offerta, gli ordini e le eventuali modifiche successive devono essere tracciati e supportati da evidenza documentale idonea. Devono essere motivate e approvate le ipotesi di deroga al processo ordinario, ivi incluse, a titolo esemplificativo, single source, preferred supplier, acquisti diretti da vendor, acquisti da fornitori non qualificati, modifiche rilevanti successive all'ordine o variazioni di condizioni economiche, tecniche o contrattuali.

5.3 RICEVIMENTO E VERIFICA DELLE FORNITURE

Al ricevimento della merce, previa "accettazione con riserva" da parte delle risorse preposte all'*inbound*, la **Direzione Tecnica** provvede alla relativa accettazione. In caso di prestazione di servizi, il **Responsabile di funzione richiedente** ovvero il competente **Project Manager** provvede all'accettazione del relativo *timesheet*.

L'esito positivo dei controlli sulla fornitura deve essere adeguatamente tracciato mediante la registrazione dell'entrata merce sul sistema gestionale, l'acquisizione e conservazione del DDT e della documentazione eventualmente prevista a corredo della fornitura, nonché la registrazione sulla piattaforma RHD della verifica di conformità e del benestare al pagamento. Per le forniture critiche deve essere verificata anche la presenza del relativo Certificato di Conformità.

Qualora fossero rilevate discrepanze in termini di quantità o qualità rispetto all'ordine di acquisto (ad es., mancanza del Certificato di Conformità in caso di forniture "critiche"), la **Direzione Tecnica** provvede a respingere la fornitura, conservando idonea documentazione e informando le funzioni **Quality** e **AFC**, al fine di addivenire alla risoluzione della non conformità rilevata.

5.4 CONTABILIZZAZIONE

Le disposizioni di pagamento sono gestite dalla funzione **Accounting**, come descritto nel *Protocollo PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali*, al quale si rimanda.

In particolare, prima della contabilizzazione e del pagamento, **Accounting** verifica la coerenza tra ordine, documentazione di ricezione o attestazione della prestazione, fattura, dati anagrafici del fornitore, IBAN, termini di pagamento e autorizzazioni interne applicabili. Eventuali discordanze, anomalie, modifiche di IBAN o dati sensibili del fornitore devono essere verificate da **Procurement** e dalle funzioni competenti prima della prosecuzione del processo.

La contabilizzazione e il pagamento possono avere luogo esclusivamente a seguito dell'esito positivo dei controlli previsti e dell'acquisizione del benestare al pagamento da parte della funzione competente.

6. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ciascuna Funzione interessata nelle attività di acquisto di beni e servizi è tenuta a conservare e archiviare tutta la documentazione a supporto delle attività descritte nel presente Protocollo con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate.

Obiettivo della conservazione ed archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, ovvero qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo e delle relative modalità di attuazione.

I flussi informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
E-mail	odv231@cy4gate.com
Posta Tradizionale	All'indirizzo: Cy4gate S.p.A. alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Coponia, 8, 00131, Roma

Protocollo PT4

GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI SVILUPPO, COMMERCIALI E DEL MARKETING

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1. SCOPO 4
2. TERMINI DI VALIDITÀ 4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ 4
4. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO 5
5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 6
6. GESTIONE EXPORT, MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA E PROFILI AUTORIZZATIVI 8
7. ATTIVITÀ DI MARKETING 9
8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 10
9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 10

1. SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Cy4gate S.p.A. (di seguito anche "**Cy4gate**" o "**Società**"), le responsabilità, le modalità operative, i criteri di archiviazione e i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione delle attività di sviluppo, commerciali e del marketing (di seguito più brevemente anche solo "**Destinatari**").

Il Protocollo è finalizzato, in particolare, ad assicurare che le attività di sviluppo, gestione prodotti, offerta commerciale, rapporti con clienti e partner, marketing, comunicazione, export e gestione dei relativi profili tecnici, economici, contrattuali e compliance siano svolte nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, tracciabilità, segregazione delle funzioni, verificabilità *ex post* e coerenza con il sistema di deleghe e procure vigente.

2. TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ

Le attività disciplinate dal presente Protocollo sono gestite, ciascuna per i rispettivi ambiti di competenza, dalle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nei processi di ricerca e sviluppo, gestione prodotti, attività commerciali, offerte, marketing, comunicazione, export e gestione dei relativi profili tecnici, economici, contrattuali e compliance. In particolare:

- **Group Technology**, **Group Innovation Lab**, **Platform Services & Centers of Competence**, **Engineering**, **Product Dev Factory** e **Cyber Solution Factory** presidiano i profili tecnici, di sviluppo, progettazione, evoluzione, test, validazione, rilascio, manutenzione e configuration management di prodotti, software, componenti, tecnologie, soluzioni e deliverable tecnici;
- **Group Product Mgmt & Mkt/Comm** presidia i profili di product management, catalogo, roadmap, materiali commerciali, marketing, comunicazione, claim e posizionamento dell'offerta;
- **Pre Sales**, **International Defense & Security**, **National Defense & Security** e **Corporate (Italy & Europe)** presidiano, per quanto di competenza, le attività commerciali, di qualificazione dell'opportunità, predisposizione dell'offerta, gestione della pipeline, negoziazione e relazione con clienti, partner e intermediari;
- **Group AFC, Tax & Treasury** e **Accounting** presidiano i profili economici, pricing, marginalità, sostenibilità finanziaria, fatturazione, incassi e coerenza dei flussi finanziari;
- **Procurement** presidia il coinvolgimento di partner, fornitori, agenzie, consulenti o soggetti terzi;

- **Group Head of Legal & Corporate Affairs** presidia i profili contrattuali, IP, compliance, clausole 231, contenziosi, autorizzazioni e rapporti con controparti critiche;
- **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO** presidiano i profili di sicurezza, PNSC, cybersecurity, classificazione tecnica, incidenti e requisiti di sicurezza delle informazioni.

I Destinatari dovranno altresì attenersi a quanto previsto nei Protocolli: *PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*; *PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali*; *PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze*.

Ciascuna Funzione coinvolta è responsabile della veridicità ed autenticità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

4. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA & SVILUPPO

Le attività di ricerca, sviluppo, progettazione, evoluzione, test, validazione, rilascio, manutenzione e configuration management di prodotti, software, componenti, tecnologie, soluzioni, prototipi, servizi e relativi deliverable tecnici devono essere svolte nel rispetto delle attribuzioni assegnate alle funzioni competenti, del sistema di deleghe e procure vigente, delle procedure interne applicabili e dei principi richiamati dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

Tali attività sono presidiate da **Engineering** e dalle funzioni tecniche competenti, in coordinamento, ove rilevante, con **Group Technology**, **Group Innovation Lab**, **Platform Services & Centers of Competence**, **Group Product Mgmt & Mkt/Comm**, **Digital Security / CISO** e **Process & Quality**, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.

Le attività di sviluppo devono essere gestite in modo da assicurare tracciabilità delle decisioni tecniche rilevanti, dei requisiti, delle modifiche, dei test, delle validazioni, dei rilasci e delle attività di manutenzione. A tal fine devono essere conservate evidenze idonee a documentare le attività svolte, le verifiche effettuate, gli esiti dei controlli, le approvazioni e i rilasci.

Le funzioni coinvolte devono assicurare, ciascuna per i profili di propria competenza, che prodotti, software, componenti, tecnologie, soluzioni, materiali tecnici e deliverable siano sviluppati e utilizzati nel rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale della Società e di terzi.

Ove siano utilizzati componenti, librerie, software, banche dati, contenuti, brevetti, modelli, disegni, marchi, segni distintivi o altri asset protetti di titolarità di terzi, deve essere verificata e conservata evidenza del relativo titolo di utilizzo, licenza, autorizzazione o altra base legittimante.

È fatto divieto di utilizzare, incorporare, riprodurre, modificare, distribuire o rendere disponibili componenti software, librerie, contenuti, documentazione, marchi, brevetti, modelli, disegni o ulteriori asset protetti di terzi in assenza di valido titolo autorizzativo o oltre i limiti consentiti dalle relative condizioni di utilizzo.

Le attività di sviluppo affidate, in tutto o in parte, a fornitori, consulenti, partner tecnologici o soggetti terzi devono essere formalizzate secondo quanto previsto dal *Protocollo PT3*, anche al

fine di assicurare tracciabilità dell'incarico, definizione dell'oggetto della prestazione, deliverable attesi, titolarità dei risultati, riservatezza, sicurezza delle informazioni, rispetto dei diritti di proprietà industriale e intellettuale e clausole 231/compliance applicabili.

Le attività di sviluppo che presentino profili di sicurezza informatica, cybersecurity, PNSC, gestione di dati o sistemi critici devono essere gestite con il coinvolgimento di **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO**, ciascuno per i profili di competenza.

5. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Le attività di negoziazione, definizione delle condizioni contrattuali e gestione dei rapporti con i clienti della Società sono gestite dalle funzioni **International Defense & Security**, **National Defense & Security** e **Corporate (Italy & Europe)**, nel rispetto dei relativi poteri e attribuzioni funzionali e gerarchiche, con il supporto, ove necessario, di **Pre Sales**, **Engineering** / funzioni tecniche competenti, **Group Product Mgmt & Mkt/Comm**, **Group AFC**, **Procurement**, **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO**, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.

In questo senso, la competente funzione commerciale:

- intercetta i clienti e crea una lead generation tramite richieste di offerta, attività di digital marketing o inviti diretti. I dati raccolti vengono inseriti nel CRM aziendale per il relativo monitoraggio periodico;
- analizza l'opportunità, identifica gli stakeholder e lo scenario competitivo, raccoglie informazioni sul contesto e definisce la proposta di valore della Società;
- con il supporto di **Pre Sales**, prepara l'offerta tecnica, che include la definizione dello scopo, la descrizione della soluzione, la WBS, in coordinamento con **Engineering** / funzioni tecniche competenti, la pianificazione delle attività, i servizi di formazione e assistenza e la validazione delle funzioni tecniche coinvolte;
- con il supporto di **Group AFC** e, ove necessario, di **Group Planning, Controlling & Reporting**, **Tax & Treasury** e **Accounting**, predispone la bozza dell'offerta economica e del "*Mod. 08.2B P&L di Progetto*", al fine di verificare pricing, marginalità, sostenibilità economica, condizioni di pagamento e ulteriori profili amministrativo-contabili rilevanti.

La Società si avvale di **Partner commerciali** per lo sviluppo del proprio business, legati alla Società tramite appositi accordi di partnership. I rapporti con Partner commerciali, distributori, intermediari, consulenti o ulteriori soggetti terzi coinvolti nello sviluppo commerciale devono essere formalizzati mediante accordi scritti, sottoposti ai presidi applicabili in materia di selezione, qualifica, contrattualizzazione, clausole 231/compliance, anticorruzione, riservatezza, proprietà intellettuale, tracciabilità delle attività e verifica delle prestazioni rese.

Qualora esigenze connesse alla partecipazione a una procedura di gara richiedano la tempestiva formalizzazione dei rapporti con Partner commerciali, è ammessa la sottoscrizione di un accordo limitato alla specifica iniziativa. Resta fermo che ogni successiva collaborazione, nonché l'eventuale esecuzione della commessa, è subordinata alla formalizzazione dei rapporti contrattuali secondo le procedure aziendali applicabili e al completamento dei relativi presidi di qualifica e compliance.

Le condizioni contrattuali non standard, gli scostamenti rilevanti rispetto a policy o listini, il coinvolgimento di Partner commerciali, intermediari, consulenti o controparti sensibili, nonché eventuali clausole aventi impatto su responsabilità, garanzie, penali, proprietà intellettuale, export, sicurezza, riservatezza o compliance, devono essere sottoposti alle funzioni competenti, incluse, ove rilevante, **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, **Group AFC**, **Procurement**, **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO**.

Per quanto attiene ai rapporti commerciali con clienti in ambito Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica (PNSC), vengono inoltre svolte le seguenti attività, coordinate a cura di **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO**:

- *Valutazione delle Commesse*: la valutazione caso per caso considera la natura delle informazioni, dei sistemi e delle potenziali conseguenze di una violazione della sicurezza, nonché la verifica se la commessa riguarda uno dei settori strategici definiti dal Decreto-legge n. 105/2019, come energia, trasporti, bancario, infrastrutture critiche, ecc.;
- *Analisi delle Informazioni e dei Sistemi*: vengono esaminate attentamente le informazioni, i dati e i sistemi informativi che saranno gestiti o elaborati nell'ambito della commessa, al fine di valutare se tali informazioni o sistemi sono critici per la sicurezza nazionale, la continuità operativa di servizi essenziali o la protezione di infrastrutture strategiche;
- *Valutazione del Rischio*: vengono analizzate le possibili conseguenze di un eventuale incidente di sicurezza legato alla commessa, ossia se una violazione della sicurezza potrebbe compromettere la sicurezza nazionale, causare danni significativi alle infrastrutture critiche o mettere a rischio la vita dei cittadini.

Se la valutazione si conclude con l'inserimento della commessa nel PNSC, si applicano le procedure PNSC e si ottempera ai seguenti adempimenti:

- adozione delle relative misure di sicurezza per i beni ICT;
- comunicazione da parte di **Procurement**, con il supporto delle funzioni competenti, al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) dell'intenzione di procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi informatici;
- notifica al Computer Security Incident Response Team (CSIRT) degli eventuali incidenti aventi impatto sui beni ICT.

La funzione **Procurement**, con il supporto di **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO**, fa riferimento al Decreto-legge n. 105/2019 nei contratti e accordi di fornitura, al fine di assicurare la corretta attuazione delle previsioni del PNSC in materia di affidamento.

Con riferimento alle attività commerciali, tecniche, contrattuali o operative che comportino esportazione, vendita, trasferimento, messa a disposizione o fornitura, anche indiretta, di beni, software, tecnologie, servizi, assistenza tecnica, risorse economiche o altre utilità verso mercati esteri, le funzioni competenti devono valutare, ove applicabile, cliente, Paese di destinazione, utilizzatore finale, uso finale, Partner, distributori, intermediari, spedizionieri, beneficiari effettivi, percorso logistico, beni, software, tecnologie e servizi oggetto dell'operazione, nonché

eventuali restrizioni commerciali, finanziarie o autorizzative e misure restrittive dell'Unione europea.

In presenza di elementi di anomalia, restrizioni, embarghi, soggetti designati, Paesi o settori sottoposti a misure restrittive, obblighi autorizzativi o condizioni poste da autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, l'operazione deve essere sospesa o sottoposta a preventiva valutazione interna, con il coinvolgimento delle funzioni competenti e conservazione delle verifiche svolte, delle decisioni assunte e dell'eventuale documentazione autorizzativa.

La sottoscrizione dei contratti con clienti e **Partner** è di competenza dell'**Amministratore Delegato** o dei **Procuratori**, ovvero di diverso soggetto dotato di idonei poteri, nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente.

Per quanto attiene alla gestione degli eventuali crediti insoluti, si rinvia a quanto previsto dal *Protocollo PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*, ove rilevino rapporti con Autorità giudiziarie, Pubbliche Amministrazioni o soggetti pubblici, nonché al *Protocollo PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali* per i profili di incasso, contabilizzazione, svalutazione, monitoraggio e gestione amministrativo-contabile del credito.

6. GESTIONE EXPORT, MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA E PROFILI AUTORIZZATIVI

Le attività commerciali, tecniche, contrattuali o operative che comportino esportazione, vendita, trasferimento, messa a disposizione o fornitura, anche indiretta, di beni, software, tecnologie, servizi, assistenza tecnica, risorse economiche o altre utilità verso mercati esteri devono essere previamente valutate dalle funzioni competenti, tenendo conto, ove applicabile, di cliente, Paese di destinazione, utilizzatore finale, uso finale, partner, distributori, intermediari, spedizionieri, beneficiari effettivi, percorso logistico, beni, software, tecnologie, servizi oggetto dell'operazione, restrizioni commerciali, finanziarie o autorizzative e misure restrittive dell'Unione europea.

La valutazione è svolta, ciascuno per i profili di competenza, da International **Defense & Security**, **National Defense & Security** o **Corporate (Italy & Europe)**, con il supporto di **Pre Sales**, **Engineering** / funzioni tecniche competenti, **Group Product Mgmt & Mkt/Comm**, **Group AFC, Tax & Treasury, Accounting**, **Procurement**, **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO**.

Prima dell'avvio o della prosecuzione di operazioni export o comunque rilevanti rispetto a mercati esteri, devono essere svolte, ove applicabili, verifiche su cliente, controparte, partner, intermediario, Paese di destinazione, utilizzatore finale, uso finale, natura dei beni, software, tecnologie o servizi, eventuali restrizioni, embarghi, misure restrittive dell'Unione europea, obblighi autorizzativi, classificazioni tecniche o doganali e ulteriori profili di compliance rilevanti.

In presenza di elementi di anomalia, restrizioni, embarghi, soggetti designati, Paesi o settori sottoposti a misure restrittive, obblighi autorizzativi o condizioni poste da autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti, l'operazione deve essere sospesa o sottoposta a preventiva valutazione interna, con il coinvolgimento delle funzioni competenti e conservazione delle verifiche svolte, delle decisioni assunte e dell'eventuale documentazione autorizzativa.

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa, direttamente o indirettamente, alla realizzazione di operazioni commerciali, tecniche, finanziarie, consulenziali, di vendita, acquisto, esportazione, importazione, trasferimento, assistenza, sviluppo, licenza o messa a disposizione di beni, software, tecnologie, servizi, fondi o risorse economiche in violazione di misure restrittive dell'Unione europea o di ulteriori disposizioni normative applicabili.

È altresì vietato frazionare, schermare, triangolare, modificare artificiosamente o rappresentare in modo non veritiero operazioni, pagamenti, spedizioni, rapporti contrattuali, documentazione tecnica, commerciale, doganale o autorizzativa al fine di eludere misure restrittive, obblighi autorizzativi, divieti, controlli o prescrizioni applicabili.

Devono essere conservate, ove applicabili, le evidenze relative a classificazione del bene, software, tecnologia o servizio, verifiche su end-user ed end-use, controlli su Paese e controparte, autorizzazioni, dichiarazioni, documentazione doganale, commerciale e tecnica, comunicazioni con Autorità e valutazioni interne svolte.

7. ATTIVITÀ DI MARKETING

Le attività di marketing e comunicazione sono pianificate da **Group Product Mgmt & Mkt/Comm**, in coordinamento con le funzioni commerciali competenti e, ove rilevante, con **Group AFC**, **Procurement** e **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, e sono approvate secondo il sistema di deleghe e procure vigente.

Le attività di marketing e comunicazione devono essere gestite in coerenza con gli obiettivi aziendali, il budget approvato, le deleghe e procure vigenti, nonché con i principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità.

Il budget di marketing viene definito e allocato per specifiche voci di spesa, quali eventi, iniziative istituzionali, materiali promozionali, campagne, attività di comunicazione, sponsorizzazioni e collaborazioni con agenzie o consulenti esterni. Le spese devono essere tracciate, supportate da documentazione giustificativa e coerenti con il budget approvato.

La selezione e contrattualizzazione di agenzie, consulenti, fornitori, creator, partner o soggetti terzi coinvolti nelle attività di marketing segue i presidi previsti dal *Protocollo PT3*, mentre la contabilizzazione e il pagamento delle relative spese seguono i presidi previsti dal *Protocollo PT2*.

I materiali promozionali, i claim commerciali, le comunicazioni esterne, i contenuti digitali, le presentazioni, i materiali destinati a clienti, partner, eventi o canali pubblici devono essere predisposti in modo coerente con le caratteristiche effettive dei prodotti, servizi e soluzioni della Società, evitando rappresentazioni non veritiere, fuorvianti, non supportate o non coerenti con le evidenze tecniche e commerciali disponibili.

Ove i materiali marketing o commerciali includano marchi, segni distintivi, immagini, contenuti, software, banche dati, testi, grafiche, documentazione tecnica, riferimenti a prodotti di terzi o ulteriori asset protetti, deve essere verificata la legittimità del relativo utilizzo e conservata evidenza del titolo autorizzativo, della licenza o della base giuridica applicabile.

Le iniziative marketing che coinvolgano soggetti pubblici, istituzionali, clienti strategici, partner commerciali, eventi, omaggi, materiali promozionali, sponsorship o ulteriori utilità devono

essere preventivamente valutate, con evidenza della finalità dell'iniziativa, dei soggetti coinvolti, del budget, delle eventuali utilità messe a disposizione e delle autorizzazioni ricevute.

Gli eventuali omaggi, materiali promozionali, inviti, ospitalità, sponsorizzazioni o altre utilità devono essere di valore contenuto, coerenti con finalità aziendali legittime, tracciati e autorizzati secondo le regole interne applicabili. È vietato riconoscere, promettere o offrire utilità che possano anche solo apparire finalizzate a ottenere indebiti vantaggi o a influenzare decisioni di soggetti pubblici, clienti, partner, controparti o soggetti terzi.

8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ciascuna Funzione interessata nelle attività commerciali, di sviluppo *software* e di *marketing* è tenuta a conservare e archiviare tutta la documentazione a supporto delle attività descritte nel presente Protocollo con modalità tali da impedirne la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate.

Obiettivo della conservazione e archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

9. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, ovvero qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo e delle relative modalità di attuazione.

I flussi informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
E-mail	odv231@cy4gate.com
Posta Tradizionale	All'indirizzo: Cy4gate S.p.A. alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Coponia, 8, 00131, Roma

Protocollo PT5

GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1 SCOPO 4
2 TERMINI DI VALIDITÀ 4
3 AMBITO DI APPLICAZIONE 4
4 RESPONSABILITÀ 4
5 SISTEMI INFORMATIVI 5
5.1 SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE 5
5.2 PROTEZIONE CONTRO SOFTWARE DANNOSI E CODICI AUTOESEGUIBILI 6
5.3 SALVATAGGIO, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI DATI 6
5.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE 7
5.5 GESTIONE PROFILI UTENTI E PASSWORD 7
5.6 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA 8
5.7 ACCESSI REMOTI 8
5.8 GESTIONE ACCOUNT E CREDENZIALI DI ACCESSO A SITI DI TERZE PARTI 8
5.9 SICUREZZA DEL SOFTWARE E DELL'HARDWARE E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI 9
5.10 DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CON FINALITÀ GIURIDICA AVENTI EFFICACIA PROBATORIA 10
6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 10

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da **Cy4gate S.p.A.** (di seguito anche "**Cy4gate**" o "**Società**"), le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione e nell'utilizzo dei Sistemi Informativi e nella sicurezza delle informazioni.

In particolare, perseguire la sicurezza delle informazioni significa definire, conseguire e mantenere:

- **Riservatezza**: assicurare che l'informazione sia accessibile solamente ai soggetti e/o ai processi debitamente autorizzati;
- **Integrità**: salvaguardare la consistenza dell'informazione da modifiche non autorizzate;
- **Disponibilità**: assicurare che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e agli elementi architetturali associati quando ne fanno richiesta;
- **Autenticità**: garantire la provenienza dell'informazione;
- **Non ripudio**: assicurare che l'informazione sia protetta da falsa negazione di ricezione, trasmissione, creazione, trasporto e consegna.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti coloro che utilizzano (anche "**Utenti**" o "**Utilizzatori**"), gestiscono (anche "**Personale Tecnico**") o comunque abbiano accesso ai sistemi e/o ai dati informatici, ivi inclusi persone ed enti esterni o fornitori terzi.

In particolare, nei rapporti contrattuali con questi ultimi, devono essere formulate specifiche clausole di garanzia volte ad assicurare nello sviluppo, esercizio e manutenzione di sistemi informatici, l'aderenza ai principi espletati all'interno del presente Protocollo.

4 RESPONSABILITÀ

La responsabilità funzionale del presidio dei sistemi informativi e della sicurezza delle informazioni è attribuita alle funzioni competenti in materia IT, cybersecurity e sicurezza delle

informazioni, in coordinamento con **Group Technology**, **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO**, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.

Restano coinvolti:

- i Responsabili di Funzione richiedenti, per l'attribuzione, modifica o revoca degli accessi relativi alle proprie aree e per la validazione del fabbisogno operativo;
- Group Head of HR & Facility, per i profili di onboarding, variazione ruolo, offboarding, assegnazione e restituzione di dotazioni aziendali;
- Group Head of Legal & Corporate Affairs, per i profili legali, contrattuali, compliance, contenziosi, cybersecurity compliance e gestione di eventi o incidenti rilevanti;
- il DPO, ove siano coinvolti dati personali, incidenti privacy, data breach o profili rilevanti ai fini della normativa privacy;
- Group AFC, Tax & Treasury e Accounting, ove l'utilizzo dei sistemi informativi riguardi home banking, strumenti di pagamento, piattaforme contabili, portali fiscali, flussi finanziari o documentazione avente rilevanza amministrativo-contabile;
- i Consulenti esterni e i fornitori terzi formalmente incaricati, nei limiti degli incarichi conferiti e delle autorizzazioni ricevute.

Ciascuna funzione coinvolta è responsabile della veridicità, completezza, correttezza e tracciabilità della documentazione, delle informazioni e delle evidenze rese nello svolgimento delle attività di propria competenza.

5 SISTEMI INFORMATIVI

5.1 SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE

I centri di elaborazione dati, i server, le infrastrutture, gli apparati di rete e gli ulteriori sistemi rilevanti sono sottoposti ad apposite misure di protezione fisica e logica.

In particolare, per quanto attiene alla sede, i server, ivi compresi quelli di backup, sono posti in appositi locali chiusi e dotati di adeguate misure di protezione. L'accesso ai server, agli apparati di rete, ai locali tecnici e agli ambienti critici, limitatamente a specifiche esigenze di gestione, manutenzione o verifica, è subordinato a preventiva autorizzazione del Re**sponsabile IT / Group Technology**, con coinvolgimento di **Digital Security / CISO** ove l'accesso presenti profili di sicurezza informatica o riguardi sistemi critici.

Gli accessi fisici ai locali tecnici, ai server, agli apparati e alle infrastrutture rilevanti devono essere limitati ai soggetti autorizzati e, ove possibile, tracciati, al fine di consentire controlli successivi e ricostruibilità *ex post* delle attività svolte.

In caso di eventi, anomalie, guasti, malfunzionamenti, accessi non autorizzati o situazioni che possano incidere su disponibilità, integrità, riservatezza o sicurezza dei sistemi, la funzione **IT /**

Group Technology deve essere tempestivamente informata, con eventuale coinvolgimento di **Digital Security / CISO** e delle ulteriori funzioni competenti.

5.2 Protezione contro software dannosi e codici autoeseguibili

I sistemi informativi della Società sono dotati di idonei strumenti di protezione contro software dannosi, codici autoeseguibili, malware, phishing, spam e ulteriori minacce informatiche, costantemente aggiornati secondo le modalità operative interne applicabili.

Group Technology, in coordinamento con **Digital Security / CISO**, garantisce la presenza e l'adeguatezza dei presidi di protezione informatica, anche mediante strumenti di monitoraggio, aggiornamento, patching, hardening, antimalware, antispam, antiphishing e ulteriori misure tecniche ritenute necessarie in relazione al livello di rischio.

Le funzioni tecniche competenti, in coordinamento con **Digital Security / CISO**, devono assicurarsi che i dispositivi della Società, qualora interagiscano con il sistema informativo, siano dotati di adeguate misure di protezione.

Per client, server, sistemi applicativi, apparati di rete, piattaforme e ambienti rilevanti deve essere prevista l'attuazione degli aggiornamenti dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti dai produttori, secondo modalità coerenti con la criticità dei sistemi interessati e con l'esigenza di prevenire impatti negativi sulla stabilità, disponibilità e sicurezza dei sistemi.

Il dispositivo antispam e antiphishing utilizzato deve prevedere controlli sul flusso di posta elettronica, anche al fine di bloccare e-mail provenienti da server, domini o mittenti interdetti o identificati come potenzialmente dannosi. In caso di false detection, spam erroneamente consegnato al destinatario o ulteriori anomalie, l'utente può rivolgersi al **Responsabile IT / Group Technology** o a **Digital Security / CISO**, secondo le modalità operative interne applicabili.

5.3 Salvataggio, conservazione e ripristino dei dati

Al fine di mantenere o ripristinare il funzionamento dei sistemi e assicurare la disponibilità delle informazioni al livello e nei tempi richiesti, la Società sviluppa e attua misure di salvataggio, conservazione e ripristino dei dati.

I dati devono essere conservati secondo modalità atte ad assicurare che gli stessi possano essere recuperati a fronte di errori degli utenti o del personale tecnico, incidenti e guasti ai sistemi di memorizzazione, errori nelle procedure informatiche, eventi di indisponibilità, attacchi informatici, malfunzionamenti o ulteriori eventi che possano compromettere disponibilità, integrità o accessibilità delle informazioni.

Le attività di backup, conservazione e ripristino sono presidiate da **Group Technology / funzione IT**, con il coinvolgimento di **Digital Security / CISO** per i profili di sicurezza, integrità, continuità operativa e protezione dei dati.

Le procedure di backup e restore devono essere periodicamente verificate, secondo modalità coerenti con la criticità dei sistemi e delle informazioni interessate. Le evidenze delle verifiche

svolte, delle eventuali anomalie riscontrate e delle misure correttive adottate devono essere conservate dalle funzioni competenti.

5.4 Gestione della sicurezza della rete

La rete aziendale, gli apparati di comunicazione, i sistemi di interconnessione, gli accessi a Internet e le connessioni con sistemi, ambienti o piattaforme esterne devono essere gestiti in modo da assicurare adeguati livelli di riservatezza, integrità, disponibilità e sicurezza delle informazioni.

La gestione della sicurezza della rete è presidiata da **Group Technology / funzione IT**, in coordinamento con **Digital Security / CISO** e, ove rilevante, con **Group Security / CSO**, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.

Devono essere adottate misure idonee a prevenire accessi non autorizzati, intercettazioni, interruzioni, alterazioni, danneggiamenti, compromissioni o utilizzi impropri della rete e dei sistemi informativi aziendali.

Le configurazioni di rete, gli apparati, i firewall, i sistemi di monitoraggio, le VPN, gli strumenti di autenticazione, le connessioni remote e le ulteriori misure di sicurezza devono essere gestiti da soggetti autorizzati e secondo modalità tracciabili.

Eventuali anomalie, alert, accessi sospetti, malfunzionamenti, indisponibilità, eventi di sicurezza o tentativi di accesso non autorizzato devono essere gestiti secondo le modalità operative interne applicabili, con coinvolgimento di **Digital Security / CISO** e delle ulteriori funzioni competenti.

5.5 Gestione profili utenti e password

La gestione delle utenze, dei profili di accesso, delle password, dei privilegi, delle credenziali e degli strumenti di autenticazione deve essere improntata ai principi di necessità, proporzionalità, autorizzazione, segregazione, tracciabilità e revoca tempestiva.

Le richieste di creazione, modifica, sospensione o revoca di utenze e profili di accesso devono essere tracciate, autorizzate dalla funzione competente e conservate con evidenza del richiedente, del profilo assegnato, della motivazione e della data di attivazione, modifica o disattivazione.

Il **Responsabile di Funzione competente** è responsabile della richiesta e validazione del fabbisogno di accesso relativo alla propria area. **Group Head of HR & Facility** supporta le funzioni competenti per i profili di onboarding, offboarding e variazione ruolo. **Group Technology / funzione IT** cura il provisioning tecnico delle utenze, mentre **Digital Security / CISO** presidia i profili di sicurezza, policy di accesso, utenze privilegiate, controlli periodici, MFA ove applicabile, anomalie e accessi critici.

Devono essere previsti controlli periodici sulle utenze attive, con particolare attenzione a utenze privilegiate, utenze tecniche, utenze di amministrazione, accessi di fornitori terzi e utenze riferite a personale cessato o trasferito ad altra funzione.

Le password, i token, i dispositivi di autenticazione e gli strumenti equivalenti devono essere gestiti secondo criteri di riservatezza e non devono essere condivisi, comunicati o utilizzati da soggetti diversi dall'assegnatario, salvo i casi espressamente autorizzati e tracciati secondo le regole interne applicabili.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento di funzione, modifica del ruolo, variazione delle mansioni o venir meno dell'esigenza operativa, le utenze e i profili di accesso devono essere tempestivamente aggiornati, sospesi o revocati.

5.6 Caselle di posta elettronica

Le caselle di posta elettronica aziendale devono essere utilizzate nel rispetto delle policy interne, delle istruzioni operative applicabili, dei principi di sicurezza delle informazioni e delle esigenze organizzative della Società.

L'utilizzo della posta elettronica deve avvenire evitando comportamenti che possano esporre la Società a rischi di perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata, accesso abusivo, phishing, diffusione di malware, violazione di dati personali o compromissione dei sistemi informativi.

Gli utenti devono prestare particolare attenzione all'apertura di allegati, link, richieste anomale, comunicazioni sospette, messaggi provenienti da mittenti non verificati o contenenti richieste di credenziali, pagamenti, modifiche di coordinate bancarie, trasferimenti di fondi o altre operazioni sensibili.

Eventuali comunicazioni sospette, tentativi di phishing, invii anomali, compromissioni o utilizzi impropri delle caselle di posta devono essere segnalati secondo le modalità operative interne applicabili, con coinvolgimento di **Group Technology / funzione IT** e **Digital Security / CISO**.

5.7 Accessi remoti

Group Technology / funzione IT, a fronte di specifiche esigenze e dietro motivata richiesta scritta dell'utente o del relativo **Responsabile di Funzione**, può autorizzare l'accesso da remoto ai sistemi e ai dati informatici, con il coinvolgimento di **Digital Security / CISO** ove l'accesso riguardi sistemi critici, utenze privilegiate, fornitori terzi o profili di sicurezza informatica.

Gli accessi remoti devono essere consentiti esclusivamente a soggetti autorizzati, mediante strumenti e credenziali nominali, e devono essere tracciati in modo da consentire controlli successivi.

Gli accessi remoti concessi a fornitori, consulenti o soggetti terzi devono essere limitati al tempo e alle finalità necessarie, nonché revocati al venir meno dell'esigenza operativa o contrattuale.

È vietato consentire accessi remoti non autorizzati, condividere credenziali, utilizzare strumenti non approvati o aggirare le misure di sicurezza previste dalla Società.

5.8 Gestione account e credenziali di accesso a siti di terze parti

Gli accessi a siti di home banking, portali pubblici, piattaforme istituzionali, sistemi di clienti, fornitori o soggetti terzi sono gestiti dalle funzioni responsabili competenti per materia, in

coordinamento, ove applicabile, con **Group AFC**, **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, **Group Technology** e **Digital Security / CISO**.

Gli account e le credenziali utilizzati per accedere a piattaforme, portali, sistemi di clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni o soggetti terzi devono essere assegnati e gestiti secondo criteri di necessità, autorizzazione, tracciabilità e revoca tempestiva.

È vietata la condivisione non autorizzata di credenziali, token, dispositivi di autenticazione o strumenti equivalenti.

Le funzioni competenti devono assicurare che l'utilizzo di tali account avvenga nel rispetto delle autorizzazioni ricevute, delle finalità aziendali, delle istruzioni operative interne e delle regole applicabili ai singoli portali o sistemi.

Le modifiche, revoche o sostituzioni degli utenti autorizzati devono essere tempestivamente comunicate alle funzioni competenti, al fine di evitare il mantenimento di accessi non più giustificati o riferiti a soggetti non più autorizzati.

5.9 Sicurezza del software e dell'hardware e gestione dei cambiamenti

La gestione della sicurezza del software, dell'hardware e dei relativi cambiamenti è demandata a **Group Technology / funzione IT** e alle funzioni tecniche competenti, con il coinvolgimento di **Digital Security / CISO** per i profili di sicurezza informatica e, ove necessario, di consulenti esterni o fornitori terzi formalmente incaricati.

Le modifiche a sistemi, applicazioni, configurazioni, ambienti, repository, componenti software o infrastrutture devono essere tracciate, autorizzate, testate e documentate in coerenza con il livello di criticità del sistema interessato.

Devono essere mantenute evidenze relative a richiesta, valutazione, approvazione, test, rilascio, rollback ove previsto e verifica post-rilascio.

La gestione dei cambiamenti software deve avvenire in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, alle procedure interne applicabili e previa verifica della legittimità e del rispetto delle previsioni del presente Protocollo.

La gestione dei cambiamenti hardware riguarda gli interventi su server, reti, apparati, dispositivi, postazioni e infrastrutture informatiche aziendali. Anche in tal caso deve essere preventivamente verificata la legittimità, la necessità e la conformità delle attività da svolgere.

Ove siano utilizzati componenti software, librerie, strumenti, piattaforme, database o ulteriori asset di terzi, deve essere verificata la legittimità d'uso e la coerenza con le licenze, autorizzazioni o condizioni contrattuali applicabili.

È vietato installare, copiare, utilizzare, trasferire o distribuire software, componenti, librerie, strumenti o contenuti digitali in assenza di valido titolo autorizzativo o oltre i limiti previsti dalle relative licenze.

È vietato il trasferimento di software aziendale su hardware non autorizzato, salvo i casi consentiti dalle licenze utilizzate e previamente autorizzati dalle funzioni competenti.

I supporti contenenti dati o informazioni costituenti know-how aziendale, informazioni riservate o dati personali devono essere trattati con particolare cautela, al fine di evitare che il loro contenuto possa essere trafugato, alterato, distrutto o recuperato successivamente alla cancellazione.

5.10 DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CON FINALITÀ GIURIDICA AVENTI EFFICACIA PROBATORIA

La gestione di strumentazioni di supporto a documenti con firma qualificata, elettronica o digitale con finalità giuridica aventi efficacia probatoria, quali, a titolo esemplificativo, smart card, token, dispositivi di firma, posta elettronica certificata e strumenti equivalenti, è riservata ai **Legali rappresentanti**, ai **Procuratori** o ai soggetti specificamente autorizzati secondo il sistema di deleghe e procure vigente.

Tali strumenti devono essere custoditi e utilizzati esclusivamente dal soggetto autorizzato, secondo criteri di riservatezza, tracciabilità, sicurezza e non cedibilità.

È vietata la condivisione non autorizzata degli strumenti di firma, dei relativi PIN, password, dispositivi, certificati o credenziali.

In caso di smarrimento, furto, compromissione, sospetto utilizzo indebito o cessazione dei presupposti autorizzativi, il soggetto interessato deve informare tempestivamente le funzioni competenti, affinché siano adottate le opportune misure di blocco, revoca, sostituzione o ulteriore presidio.

6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, ovvero qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo e delle relative modalità di attuazione.

I flussi informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
E-mail	odv231@cy4gate.com
Posta Tradizionale	All'indirizzo: Cy4gate S.p.A. alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Coponia, 8, 00131, Roma

Protocollo PT6

GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1 SCOPO 4
2 TERMINI DI VALIDITÀ 4
3 AMBITO DI APPLICAZIONE 4
4 RESPONSABILITÀ 5
5 MODALITÀ OPERATIVE DEL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA 5
5.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA SICUREZZA 5
5.2 COMPITI SPECIFICI DEL DATORE DI LAVORO 6
5.3 MISURE GENERALI DI TUTELA 7
5.4 SISTEMA SICUREZZA 8
6 MODALITÀ OPERATIVE DEL SISTEMA AMBIENTALE 16
6.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA AMBIENTALE 16
6.2 MISURE GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE 17
6.3 SISTEMA AMBIENTALE 17
7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 21

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da **Cy4gate S.p.A.** (di seguito anche "**Cy4gate**" o "**Società**"), le responsabilità, le modalità operative ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano su:

(i) adempimenti in materia di salute e sicurezza del luogo di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ("**TUS**"), in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*);

(ii) adempimenti in materia di tutela ambientale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ("**TUA**"), in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-undecies del Decreto (*Reati ambientali*).

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni interessate, a qualsiasi titolo, nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nella gestione della tutela ambientale.

In particolare, il Protocollo è volto ad esporre i presidi di controllo rilevanti, anche ai fini della prevenzione dei rischi reato individuati, quali:

- *l'esistenza di **livelli autorizzativi definiti**: i poteri autorizzativi e di firma per la gestione degli adempimenti previsti dal Sistema Sicurezza ("**SS**") e dal Sistema Ambientale ("**SA**") sono: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società a tutti i livelli organizzativi;*
- *la **segregazione dei compiti** conformemente al principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo": in applicazione di tali principi, le decisioni relative all'implementazione delle misure indicate nelle procedure aziendali sono autorizzate, eseguite e controllate da soggetti diversi al fine di garantire indipendenza ed obiettività di giudizio;*
- *la gestione tramite **processi e procedure**;*

- *l'attività di **verifica** e **monitoraggio** al fine di consentire l'aggiornamento periodico/tempestivo delle deleghe e del sistema di controllo;*
- *la **tracciabilità** del processo decisionale: l'adempimento delle disposizioni normative in materia di SGS è assistito da adeguate registrazioni e le attività di autorizzazione, esecuzione e controllo degli adempimenti normativi sono verificabili ex post.*

Con riferimento alla gestione di eventuali rapporti con funzionari pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive, si rimanda al *Protocollo PT1 - Gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione.*

4 RESPONSABILITÀ

La gestione del Sistema Sicurezza e del Sistema Ambientale spettano al **Datore di lavoro/Legale rappresentante ambientale**, ai **Dirigenti**, al **RSPP esterno**, al **RLS**, al **Medico Competente**, nonché ai soggetti allo scopo nominati nell'ambito della gestione dei rispettivi sistemi, e prevede il coinvolgimento di tutti i **Destinatari,** così come individuati nel Modello Organizzativo.

Ai fini del presente Protocollo, restano altresì coinvolte, per i profili di rispettiva competenza, **Group Head of HR & Facility**, con riferimento agli aspetti organizzativi, formativi, facility e di gestione del personale, **Process & Quality**, per il raccordo con il Sistema di Gestione Integrato, **Procurement**, per i profili relativi a fornitori, appaltatori, smaltitori, manutentori e consulenti esterni, nonché **Group AFC**, per i profili di budget, autorizzazione e tracciabilità delle spese rilevanti.

5 MODALITÀ OPERATIVE DEL SISTEMA SALUTE E SICUREZZA

I principi organizzativi che seguono si innestano e supportano i processi e le procedure che all'interno della Società realizzano il Sistema Sicurezza.

5.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA SICUREZZA

La Società assicura la disponibilità delle risorse indispensabili e definisce i ruoli, le responsabilità e le autorità in maniera efficace a garantire una corretta gestione delle misure di prevenzione.

È presente un Organigramma della sicurezza con indicazione di ruoli definiti.

L'**Amministratore Delegato** è individuato quale Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, esercitando il proprio potere decisionale e di spesa, imposta e struttura la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Preso atto della propria struttura organizzativa, in relazione ai soggetti del Sistema Sicurezza, il Datore di lavoro:

a. valuta se attribuire una o più deleghe in materia di salute e sicurezza, così come previsto dall'art. 16 del D.Lgs 81/08, stabilendo altresì la possibilità di ulteriori sub-deleghe;

b. individua, ove presenti, i Dirigenti della sicurezza, assicurando a questi la necessaria informazione e formazione;

c. individua i Preposti alla sicurezza, ovvero incarica i Dirigenti della Sicurezza di individuare i Preposti alla sicurezza, assicurando a questi ultimi la necessaria informazione e formazione;

d. designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'eventuale Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);

e. nomina il Medico Competente;

f. supporta i lavoratori nel processo di elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

g. in coordinamento con l'RSPP, i Dirigenti della sicurezza ed i Preposti alla sicurezza, designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

5.2 COMPITI SPECIFICI DEL DATORE DI LAVORO

Il **Datore di Lavoro** deve in particolare:

- emettere un documento di "Politica della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- adottare specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, compiti e responsabilità di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;
- convocare e presenziare la riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui all'articolo 35 del TUS; in caso di impossibilità, delegare un soggetto per la specifica riunione;
- supervisionare affinché ogni soggetto eserciti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, tutti i poteri attribuiti ed adempia a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza in merito a cambiamenti relativi a:
  - deleghe in materia di salute e sicurezza;
  - designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
  - nomina del Medico Competente;
  - Politica Salute e Sicurezza.

5.3 MISURE GENERALI DI TUTELA

Nell'ambito del Sistema Sicurezza, il **Datore di lavoro** ed i **Dirigenti della sicurezza**, ove individuati, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti ad adottare le misure generali di tutela che seguono:

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- ove necessario, fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- esigere dal Medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- consegnare tempestivamente al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;
- elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 81/08, per la più idonea gestione dei rischi derivanti da interferenza lavorativa e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in particolare in merito alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla nomina del Medico competente ed al programma di formazione;
- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;
- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- comunicare all'INAIL il nominativo del/i Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

5.4 SISTEMA SICUREZZA

Il Sistema Sicurezza prevede lo svolgimento delle seguenti fasi, con le conseguenti registrazioni atte a dimostrare l'avvenuto adempimento di quanto pianificato dal sistema medesimo:

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
A Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici Il Datore di Lavoro deve adottare procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro. In particolare, le procedure devono riguardare: - la pulizia ed il controllo periodico delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei luoghi di lavoro;	Documenti riferiti ad attrezzature ed impianti: certificato di conformità, libretto di istruzioni, allegati tecnici, libretto di manutenzione, ecc.	**Datore di Lavoro** **Dirigenti della sicurezza**
	Documenti riferiti al luogo di lavoro: licenza edilizia o certificato abitabilità, Certificato di Prevenzione Incendi o SCIA, ecc.	**Datore di Lavoro** **Dirigenti della sicurezza**
	Documentazione delle attività di controllo e manutenzione delle attrezzature, impianti e luoghi di	**RSPP**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
- la manutenzione delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei luoghi di lavoro; - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro; - le vie di circolazione e le uscite di emergenza; - i dispositivi di allarme e antincendio; - la gestione delle sostanze chimiche; - l'utilizzo, la manutenzione e la sostituzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); - la gestione degli ingressi nel luogo di lavoro; - la registrazione presso la reception delle persone esterne che devono accedere ai luoghi di lavoro. La manutenzione e le attività di controllo devono essere registrate, documentate ed archiviate.	lavoro: es. verifiche di legge sulle apparecchiature, verifiche impiantistiche, verifiche periodiche impianti di emergenza ed attrezzature antincendio, ecc.	
	Schede di sicurezza sostanze chimiche	**RSPP**
	Verbali di sopralluogo, relazioni tecniche, preventivi economici riferiti al luogo di lavoro, impianti, macchinari e attrezzature, in occasione di modifiche e/o cambiamenti	**Dirigenti della sicurezza** **RSPP**
B <u>Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</u> La documentazione deve essere conservata e archiviata in modo adeguato.	Documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge o stabilite dalle procedure aziendali	**Datore di lavoro / Dirigenti della sicurezza / RSPP**
C <u>Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti</u> Il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e delle Funzioni aziendali di competenza a: - valutare tutti i rischi associati all'attività lavorativa, elaborare e formalizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); - definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori procedure operative finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. La valutazione dei rischi deve essere	Documento di Valutazione dei Rischi, suoi allegati relativi aggiornamenti	**Datore di Lavoro**
	Documentazione dell'attività svolta: processo di individuazione dei pericoli e identificazione tipologia di rischio (area lavorativa, mansione, attrezzatura di lavoro); analisi tecniche di valutazione (fonometria, polveri aerodisperse, ecc.)	**Datore di Lavoro / Dirigenti della sicurezza / RSPP**
	Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza	**Datore di Lavoro / RSPP**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Devono essere inoltre adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuali individuati nel DVR. Deve essere predisposto un Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Tale programma deve essere pianificato, monitorato e realizzato.	Comunicazioni al Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di mutamenti organizzativi od operativi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori; segnalazioni relative a carenze o criticità organizzative, gestionali, strutturali o impiantistiche che possano influire sulla tutela e sulla prevenzione dei rischi	**Datore di Lavoro / Dirigenti della sicurezza / RSPP**
D <u>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</u> È compito del Datore di lavoro organizzare e gestire le emergenze ritenute possibili, la prevenzione incendi ed il primo soccorso. A tal proposito deve assicurare: - le modalità di gestione delle situazioni d'emergenza; - la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità; - la previsione di prove di emergenza periodiche. Il Datore di lavoro deve indire, almeno una volta all'anno, la riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione ed è tenuto a partecipare, personalmente o per delega, alle riunioni periodiche e di coordinamento previste, intrattenendo altresì, personalmente o per delega, rapporti con gli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il sistema interno di comunicazione è caratterizzato da comunicazioni cartacee e	Piano di emergenza e di evacuazione	**Datore di Lavoro / RSPP**
	Verbalizzazione della prova di emergenza ed evacuazione	**RSPP**
	Verbali delle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione	**Datore di Lavoro / RSPP**
	Verbali di riunioni di consultazione con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	**Datore di Lavoro / RSPP**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
elettroniche, tramite l'impiego della bacheca aziendale, di e-mail e riunioni. Il coinvolgimento dei lavoratori, mediante le loro rappresentanze, è sempre garantito, soprattutto in occasione delle riunioni periodiche e dei sopralluoghi del Medico Competente e del RSPP. Inoltre, è sempre garantita la consultazione degli RLS relativamente alla nomina del RSPP e degli addetti antincendio e gestione dell'emergenza, come documentato attraverso apposizione della sottoscrizione degli RLS sugli atti di nomina e sui verbali.		
E <u>Attività di sorveglianza sanitaria</u> È responsabilità del Datore di Lavoro nominare il Medico Competente e monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria effettuata da parte dello stesso, dotandolo degli adeguati spazi per l'effettuazione dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito. È responsabilità del Medico Competente predisporre ed aggiornare il protocollo di sorveglianza sanitaria. In particolare, il Medico Competente così come previsto dalla legge, deve: - effettuare sia accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, che periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia	Nomina del Medico Competente	**Datore di Lavoro**
	Protocollo sanitario	**Medico Competente**
	Cartelle sanitarie di rischio	**Medico Competente**
	Certificati di idoneità	**Medico Competente**
	Verbale di sopralluogo	**Medico Competente**
	Relazione annuale sui dati della sorveglianza sanitaria	**Medico Competente**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
(una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la relativa archiviazione); - effettuare almeno una volta all'anno un sopralluogo presso il luogo di lavoro.		
F <u>Attività di informazione e formazione dei lavoratori</u> *Informazione* Il programma di informazione prevede che ciascun lavoratore, al momento dell'assunzione e nel caso di cambiamento di mansione, riceva un'adeguata informazione riguardo a: - normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08; - informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività da svolgere in funzione del luogo di lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate dall'azienda e da adottare da parte del personale; - rischi specifici (movimentazione dei carichi, rumore, vibrazioni, utilizzo di sostanze pericolose, uso professionale del computer etc.) cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - informazioni sulle procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione in caso di emergenza; - nominativi delle persone incaricate dell'attuazione delle procedure di cui al punto precedente; - le lavoratrici devono inoltre essere informate riguardo ai rischi aggiuntivi in caso di gravidanza - procedure e comportamento in caso di gravidanza; - informazioni in merito ai rischi connessi all'uso delle attrezzature ed impianti;	Programma annuale di informazione e formazione	**Datore di lavoro / Dirigenti della sicurezza / RSPP**
	Documentazione degli incontri di informazione	**Responsabile SPP / RSPP**
	Documentazione dei corsi di formazione nei confronti dei Dirigenti e lavoratori	**Responsabile SPP / RSPP**
	Documentazione dell'addestramento effettuato	**Responsabile SPP / RSPP**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
- impiego, modalità di manutenzione e cura dei DPI, modalità di sostituzione degli stessi. Tali informazioni saranno inoltre trasmesse a tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori a diverso titolo presenti. *Formazione* Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto un programma di formazione del personale mirato al raggiungimento di una migliore comprensione delle mansioni, delle attrezzature di lavoro e dei rischi ad essi connessi. Il programma di formazione prevede che ciascun lavoratore riceva un'adeguata formazione riguardo alla sicurezza e alla salute con particolare riferimento alle proprie mansioni, nonché all'uso dei dispositivi di protezione individuale. Detta formazione deve avvenire in occasione: - dell'assunzione; - del trasferimento o cambiamento di mansione; - dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuovi prodotti e tecnologie. *Addestramento* Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con le attività lavorative è previsto un programma di addestramento: - sulle modalità operative; - sull'utilizzo delle attrezzature di lavoro ed impianti; - sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.		
G <u>Attività di gestione dei dispositivi di protezione individuale</u> Devono essere forniti ai lavoratori i DPI individuati all'interno del DVR; la consegna dei DPI deve essere adeguatamente	Documentazione attestante la valutazione e scelta dei DPI. Documentazione tecnica relativa ai DPI forniti ai lavoratori. Documentazione di consegna dei	**Datore di Lavoro / RSPP**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
formalizzata e registrata e gli stessi devono essere sottoposti a periodica manutenzione ovvero devono essere tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.	DPI.	
H <u>Gestione degli appalti</u> Presso i luoghi di lavoro della Società possono essere presenti i tecnici di ditte specializzate con cui sono in corso contratti di appalto per gestione di magazzino, manutenzione attrezzature ed impianti e pulizia. Devono, pertanto, essere adottate procedure idonee a garantire: - la verifica, secondo le modalità di legge, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione; - le modalità operative da seguire nell'affidamento di appalto di lavori a terzi, al fine di garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti; - la corretta gestione delle interferenze lavorative, anche tramite l'emissione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI; - la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.	Raccolta e conservazione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi	**Datore di Lavoro / Dirigente della sicurezza / Responsabile dell'appalto**
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)	**Datore di lavoro / Dirigenti della sicurezza / Responsabile dell'Appalto / Preposto / RSPP**
I <u>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</u>	Esecuzione di sopralluoghi periodici all'interno dei luoghi di lavoro, da parte del Datore di lavoro, con redazione di relativo verbale o altro documento di reporting	**Datore di lavoro / Dirigenti della sicurezza / RSPP**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
Il Datore di Lavoro, anche attraverso i Delegati alla sicurezza e i Dirigenti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, deve effettuare attività di vigilanza e controllo sull'applicazione da parte dei lavoratori della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Datore di Lavoro deve applicare, in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari nel rispetto delle norme di legge in vigore e nell'ambito del CCNL.	Programma di controllo periodico da parte del RSPP, con predisposizione di apposite check list	**RSPP**
	Provvedimenti disciplinari	**Datore di lavoro**
L <u>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</u> Il Datore di Lavoro deve garantire l'effettuazione di attività periodiche di verifica sul Sistema Sicurezza, con il supporto di Funzioni interne alla Società o da soggetti esterni professionali formalmente incaricati. In particolare, il Datore di Lavoro deve: - approvare il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione; - analizzare i verbali delle verifiche periodiche effettuate e, in particolare rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;	Piano annuale delle verifiche	**Datore di Lavoro / Dirigenti della sicurezza / RSPP**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
- approvare il piano di azione. Il RSPP deve verificare lo stato di avanzamento del piano di azione avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.		

L'aggiornamento normativo e tecnico è curato dal **RSPP** e viene divulgato, per quanto di competenza, a tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati.

L'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, delle nomine, delle deleghe, delle designazioni, dei programmi formativi, della sorveglianza sanitaria e delle misure di emergenza deve tenere conto di eventuali modifiche organizzative, operative, logistiche o normative rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, con conservazione delle relative evidenze documentali.

Le attività affidate a fornitori, appaltatori, manutentori o consulenti esterni che possano incidere su profili di salute e sicurezza devono essere gestite con il coinvolgimento delle funzioni competenti, inclusa **Procurement** ove rilevino profili di selezione, incarico o contrattualizzazione del fornitore, e devono essere supportate da adeguata evidenza documentale.

6 MODALITÀ OPERATIVE DEL SISTEMA AMBIENTALE

I principi organizzativi che seguono si innestano e supportano i processi e le procedure che all'interno della Società realizzano il Sistema Ambientale.

6.1 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL SISTEMA AMBIENTALE

La Società assicura la disponibilità delle risorse indispensabili e definisce i ruoli, le responsabilità e le autorità in maniera efficace a garantire una corretta gestione delle misure di tutela ambientale.

L'**Amministratore Delegato** riveste inoltre il ruolo di Legale rappresentante in materia ambientale.

Spetta al Legale rappresentante ambientale, nell'ambito dei propri poteri decisionali e di spesa, impostare e indirizzare il Sistema Ambientale, diretto alla migliore tutela ambientale e ad impedire la commissione dei reati inseriti nell'art. 25-*undecies* del Decreto.

Lo stesso Legale rappresentante ambientale può attribuire, nell'ambito delle deleghe formalizzate e dei poteri conferiti ai suoi sottoposti, specifici compiti diretti a garantire il rispetto delle prescrizioni di legge in tema ambientale.

È compito del Legale rappresentante in materia ambientale e degli eventuali delegati determinare quanto necessario per la migliore tutela ambientale e vigilare sulla corretta gestione ambientale.

È dovere del Legale rappresentante in materia ambientale e degli eventuali delegati intervenire con immediatezza in caso di pericolo per l'ambiente o di inquinamento.

Nella gestione dei profili ambientali, il Legale rappresentante ambientale opera, ove necessario, con il supporto di **Process & Quality**, per il raccordo con il Sistema di Gestione Integrato e la gestione delle evidenze documentali, e di **Procurement**, per i profili relativi alla selezione, qualifica e gestione di fornitori, trasportatori, smaltitori, manutentori, consulenti ambientali e ulteriori soggetti terzi coinvolti.

6.2 Misure generali di tutela ambientale

Gli impatti ambientali della Società sono connessi essenzialmente alla sua attività operativa, sono chiaramente conosciuti dai referenti delle diverse Funzioni interessate e si possono sintetizzare nella produzione di rifiuti, di regola non pericolosi.

La Società ha predisposto un sistema volto a tenere costantemente sotto controllo e a monitorare le principali caratteristiche delle proprie operazioni che potrebbero avere un impatto ambientale significativo.

6.3 Sistema ambientale

Il Sistema Ambientale prevede lo svolgimento delle seguenti fasi, con le conseguenti registrazioni atte a dimostrare l'avvenuto adempimento di quanto pianificato dal sistema medesimo:

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
A Rispetto delle prescrizioni normative ambientali applicabili alla Società Il Legale rappresentante deve adottare procedure specifiche finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni normative ambientali applicabili. In particolare, le procedure devono riguardare: - l'identificazione delle prescrizioni ambientali applicabili, la definizione di come tali prescrizioni si applichino agli aspetti ambientali della Società e la valutazione periodica del rispetto delle stesse; - la gestione di uno scadenziario "Sistema ambientale"	Documenti riferiti alle prescrizioni normative ambientali	**Legale rappresentante ambientale**
	SA – Scadenziario Ambientale	**Legale rappresentante ambientale**
B	Documentazione riferita	**Legale**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
Gestione delle autorizzazioni amministrative necessarie in materia ambientale Il Legale rappresentante deve adottare procedure specifiche finalizzate a garantire la richiesta, l'ottenimento, il rinnovo delle autorizzazioni amministrative necessarie in materia ambientale	agli iter amministrativi diretti alla richiesta, ottenimento, rinnovo di autorizzazioni amministrative ambientali	**rappresentante ambientale**
C Predisposizione di procedure e istruzioni Il Legale rappresentante deve garantire: - la predisposizione, comunicazione e diffusione di specifiche procedure in materia di tutela dell'ambiente; - la predisposizione, comunicazione e diffusione di istruzioni operative in materia di tutela dell'ambiente	Documentazione riferita alle procedure e istruzioni predisposte in materia ambientale	**Legale rappresentante ambientale**
	Documentazione comprovante la comunicazione e diffusione delle procedure e istruzioni emanate	**Legale rappresentante ambientale**
D Attività di informazione e formazione dei lavoratori *Informazione* Il programma di informazione prevede che ciascun lavoratore, al momento dell'assunzione e nel caso di cambiamento di mansione, riceva un'adeguata informazione riguardo alla tutela ambientale. Tali informazioni saranno inoltre trasmesse a tutti i dipendenti ed eventuali collaboratori a diverso titolo presenti. *Formazione* Come fondamentale misura di prevenzione dai rischi connessi con la gestione ambientale è previsto un programma di formazione del personale mirato al raggiungimento di una migliore comprensione dei ruoli, della normativa applicabile, degli impatti ambientali, dei compiti ad ognuno assegnati.	Programma annuale di informazione e formazione	**Legale rappresentante ambientale**
	Documentazione degli incontri di informazione	**Legale rappresentante ambientale**
	Documentazione dei corsi di formazione	**Legale rappresentante ambientale**
E Verifica dell'idoneità dei fornitori esterni È compito del Legale rappresentante: - valutare la competenza e professionalità dei fornitori che impattano sulla tutela ambientale;	Documentazione comprovante l'avvenuta valutazione della competenza e professionalità dei fornitori esterni	**Legale rappresentante ambientale**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
- accertare il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ambientali da parte dei fornitori esterni.	Archiviazione di copia delle autorizzazioni amministrative ambientali dei fornitori esterni	**Legale rappresentante ambientale**
F Attività di natura organizzativa riferita alla gestione delle emergenze È compito del Legale rappresentante individuare le potenziali situazioni di emergenza ambientale ed i potenziali incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente e le relative modalità di risposta da parte della Società.	Documentazione comprovante l'avvenuta analisi delle situazioni di emergenza e incidentale	**RSPP**
	Piano di emergenza e di evacuazione	**RSPP**
	Verbalizzazione della prova di emergenza ed evacuazione	**RSPP**

G
Gestione dei rifiuti
È responsabilità del Legale rappresentante attivare tutte le misure procedurali, organizzative, gestionali, amministrative necessarie alla migliore gestione dei rifiuti.
In particolare, sarà necessaria:
- l'identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti;
- l'identificazione delle principali categorie di rifiuti e delle corrette modalità di stoccaggio temporaneo delle stesse;
- la definizione delle modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- il controllo delle registrazioni (registro ambientale, registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti, formulari di trasporto rifiuti, MUD, …) del sistema ambientale attraverso:
  - la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione delle registrazioni;
  - la conservazione delle registrazioni per il tempo minimo stabilito;
	Documentazione comprovante l'identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la gestione dei rifiuti	**Legale rappresentante ambientale / Professionisti esterni**

	Documentazione riferita alla gestione rifiuti	**Legale rappresentante ambientale / Professionisti esterni**
	Documentazione amministrativa di gestione dei rifiuti	**Legale rappresentante ambientale / Professionisti esterni**

Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della verifica e della Registrazione
- il controllo all'accesso ai propri archivi e la verifica dell'obsolescenza.		
L Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate È compito del Legale rappresentante in materia di tutela ambientale monitorare: - variazioni significative nei processi che impattino, direttamente o indirettamente, sugli aspetti ambientali; - cambiamenti della condizione operativa; - modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili; - attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito dell'individuazione di eventuali criticità e conseguente pianificazione di nuovi obiettivi di miglioramento.	Documentazione comprovante le verifiche eseguite	**Legale rappresentante ambientale**

M
Attività di monitoraggio e controllo
È compito del Legale rappresentante sviluppare attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo quali:
- sistema di rilevazione degli incidenti e non conformità, attraverso analisi dell'accaduto, iniziative per la riduzione immediata delle conseguenze scaturite, azioni correttive e preventive;
- tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:
  - ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia ambientale deve risultare da apposita documentazione scritta;
  - i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela ambientale, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità.
	Documentazione comprovante le attività di monitoraggio e controllo	**Legale rappresentante ambientale**

L'aggiornamento normativo e tecnico è curato dal **Legale rappresentante ambientale** dagli eventuali delegati, e viene divulgato, per quanto di competenza, a tutti i soggetti direttamente o indirettamente interessati.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti e degli ulteriori profili ambientali applicabili, devono essere conservate evidenze relative, ove pertinenti, alla classificazione dei rifiuti, al deposito temporaneo, alla verifica delle autorizzazioni dei soggetti incaricati del trasporto, recupero o smaltimento, alla compilazione e conservazione dei formulari e delle ulteriori registrazioni ambientali applicabili.

Per i fornitori esterni che incidono su profili ambientali, inclusi smaltitori, trasportatori, consulenti e manutentori, deve essere mantenuta evidenza della verifica di competenza, professionalità e autorizzazioni amministrative applicabili.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, ovvero qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo e delle relative modalità di attuazione.

I flussi informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
E-mail	odv231@cy4gate.com
Posta Tradizionale	All'indirizzo: Cy4gate S.p.A. alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Coponia, 8, 00131, Roma

Protocollo PT7

SELEZIONE, ASSUZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1 SCOPO 4
2 TERMINI DI VALIDITÀ 4
3 AMBITO DI APPLICAZIONE 4
4 RESPONSABILITÀ 5
5 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 6
5.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE 6
5.2 GESTIONE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8
6 FORMAZIONE 8
7 SISTEMA DI INCENTIVAZIONE 9
8 NOTE SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA 9
9 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 10
10 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 10

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da **Cy4gate S.p.A.** (di seguito anche "**Cy4gate**" o "**Società**"), le responsabilità, le modalità operative, i criteri di archiviazione ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo nella gestione del processo di selezione e gestione del personale, ivi comprese le modalità di definizione del sistema di incentivazione e le modalità di gestione delle note spese.

Al fine di garantire coerenza e allineamento operativo nell'ambito dei sistemi di gestione adottati dalla Società (cfr. *Parte Generale - § 5.2.3*), il contenuto del presente Protocollo è da intendersi integrato e coordinato con quanto previsto, in particolare, dalle seguenti procedure gestionali ed istruzioni operative tempo per tempo vigenti:

- *PR 06.2A "Manuale HR";*
- *PR 06.2B "Regolamento Smart Working";*
- *PR 06.2C "Regolamento Piano Sanitario";*
- *PR 06.2D "Regolamento Trasferte";*
- *PR 06.2E "Erogazione Corsi di Formazione Interna";*
- *PR 06.2F "Politica auto aziendali";*
- *eventuali ulteriori procedure, regolamenti o istruzioni operative applicabili alla gestione del personale, della formazione, delle trasferte, dei benefit e degli strumenti aziendali*.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutte le Funzioni interessate, a qualsiasi titolo, nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale, di definizione del sistema di incentivazione e di gestione delle note spese.

Con riferimento alla gestione di eventuali rapporti con funzionari pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive, si rimanda al *Protocollo PT1 – Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione*; con riferimento alla gestione dei flussi finanziari correlati al processo di selezione e gestione del personale nonché alla gestione delle note spese, si rimanda al *Protocollo PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità e bilancio, adempimenti fiscali;* con riferimento alla selezione e gestione di fornitori, consulenti, società di ricerca e selezione, agenzie per il lavoro, società di formazione o ulteriori soggetti terzi coinvolti nelle attività

disciplinate dal presente Protocollo, si rimanda altresì al *Protocollo PT3 – Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze.*

4 RESPONSABILITÀ

Le attività disciplinate dal presente Protocollo sono presidiate da **Group Head of HR & Facility**, con il coinvolgimento, per i rispettivi ambiti di competenza, di **Group Labour Affair**, **Comp. & Benefit and Adm**, **Talent Acquisition & Employer Branding**, **Training**, dei **Responsabili di Funzione destinatari della risorsa**, di **Group AFC** e **Accounting** per i profili amministrativo-contabili, payroll, rimborsi, benefit, premi e costi del personale, nonché di **Group Head of Legal & Corporate Affairs** per i profili contrattuali, giuslavoristici, disciplinari, contenziosi o di particolare sensibilità.

In particolare:

- **Group Head of HR & Facility** coordina il processo di selezione, assunzione e gestione del personale e presidia, per quanto di competenza, le attività HR, facility, organizzative e di gestione delle risorse;
- **Talent Acquisition & Employer Branding** supporta le attività di ricerca, selezione, screening, gestione dei canali di recruiting, colloqui e tracciabilità del processo di selezione;
- **Group Labour Affair, Comp. & Benefit and Adm** presidia gli adempimenti amministrativi connessi all'assunzione, alla gestione del rapporto di lavoro, alle variazioni contrattuali, ai benefit, ai premi, alle cessazioni, alle comunicazioni obbligatorie e agli ulteriori profili amministrativi, contributivi e giuslavoristici;
- **Training** presidia la pianificazione, organizzazione, erogazione e tracciabilità degli interventi formativi, in coordinamento con **Group Head of HR & Facility** e con le funzioni aziendali competenti per materia;
- i **Responsabili di Funzione interessati** definiscono il fabbisogno, partecipano alla valutazione tecnica e attitudinale dei candidati, validano la coerenza del profilo rispetto alle esigenze della funzione e approvano, per quanto di competenza, note spese, trasferte, formazione, obiettivi e ulteriori elementi riferiti alle risorse assegnate;
- **Group AFC** e **Accounting** presidiano, per i profili di competenza, i costi del personale, le registrazioni contabili, i rimborsi, i pagamenti, i controlli amministrativo-contabili e la corretta imputazione delle componenti economiche;
- **Group Head of Legal & Corporate Affairs** supporta le funzioni competenti in relazione a profili contrattuali, disciplinari, giuslavoristici, precontenziosi, contenziosi, conflitti di interesse o ulteriori profili di particolare sensibilità.

Ciascuna funzione coinvolta è responsabile della veridicità, completezza, correttezza e tracciabilità della documentazione, delle informazioni e delle evidenze rese nello svolgimento delle attività di propria competenza.

5 SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

5.1 SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il processo di selezione e assunzione delle Risorse Umane deve essere, in ogni caso, tracciabile e documentabile e deve avvenire sulla base di accertate necessità aziendali.

La selezione deve essere ispirata a criteri di trasparenza, oggettività, meritocrazia e coerenza tra profilo ricercato, mansioni da svolgere, competenze richieste e struttura organizzativa della Società.

Alla luce dei fabbisogni aziendali, **Group Head of HR & Facility**, in coordinamento con **Talent Acquisition & Employer Branding** e con i **Responsabili di Funzione competenti**, pianifica e avvia il processo per l'assunzione delle nuove risorse necessarie.

Il processo di selezione delle Risorse Umane deve prevedere, di regola, le seguenti fasi:

1. input all'assunzione: il fabbisogno di personale viene individuato dalla funzione interessata e condiviso con **Group Head of HR & Facility**, tenendo conto delle esigenze organizzative, operative, tecniche e di budget;
2. predisposizione della job description: **Talent Acquisition & Employer Branding**, in coordinamento con il **Responsabile di Funzione competente**, definisce la posizione da ricoprire, le attività richieste, i requisiti tecnici e attitudinali, il livello di esperienza, l'inquadramento indicativo e gli ulteriori elementi rilevanti;
3. ricerca dei candidati: la ricerca può avvenire mediante canali interni, candidature spontanee, piattaforme di recruiting, società di selezione, agenzie per il lavoro, segnalazioni o ulteriori canali coerenti con le procedure aziendali applicabili;
4. screening dei candidati: **Talent Acquisition & Employer Branding** procede alla prima valutazione dei curricula e delle candidature ricevute, verificando la coerenza dei profili rispetto alla posizione ricercata;
5. colloqui e valutazione: i candidati ritenuti idonei sono sottoposti a colloqui con le funzioni HR competenti e con il Responsabile di Funzione destinatario della risorsa, nonché, ove necessario, con ulteriori funzioni tecniche, organizzative o manageriali coinvolte;
6. scelta del candidato: il candidato è selezionato sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica, professionale, attitudinale e organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, oggettività e non discriminazione;
7. proposta di assunzione: individuato il candidato idoneo, **Group Head of HR & Facility**, con il supporto di **Group Labour Affair, Comp. & Benefit and Adm** e, ove necessario, di

Group AFC, definisce la proposta economica e contrattuale, coerentemente con posizione, responsabilità, competenze, esperienza e policy aziendali applicabili;

8. contratto: gli adempimenti amministrativi connessi con l'assunzione sono effettuati da **Group Labour Affair, Comp. & Benefit and Adm**, con il coinvolgimento di **Group AFC / Accounting** per i profili amministrativo-contabili, payroll e di costo del personale. Il contratto di assunzione deve essere sottoscritto dall'**Amministratore Delegato** o da altro soggetto legittimato sulla base del sistema di deleghe e procure vigente.

La documentazione relativa al processo di selezione e assunzione deve consentire la ricostruzione del fabbisogno, della posizione ricercata, dei canali utilizzati, dei candidati valutati, dei colloqui svolti, delle motivazioni della scelta, delle approvazioni interne e delle condizioni economiche proposte.

Eventuali assunzioni in deroga al processo ordinario, assunzioni segnalate, assunzioni collegate a clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, partner, soggetti pubblici, soggetti privati rilevanti o ulteriori controparti sensibili devono essere motivate, tracciate e conservate con evidenza delle valutazioni svolte e delle approvazioni ricevute.

In sede di proposta di assunzione, la Società richiede la produzione della documentazione prevista dalle procedure in vigore e, in ogni caso, un'autocertificazione che riporti eventuali rapporti di parentela, affinità, coniugio entro il 2° grado o convivenza con dipendenti di Enti Pubblici, Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, ovvero organi sociali della Società, ove rilevanti ai fini della valutazione di potenziali conflitti di interesse o profili di rischio.

Per i cittadini di Paesi terzi, prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro deve essere verificata la validità del titolo di soggiorno, con conservazione della relativa documentazione e monitoraggio delle eventuali scadenze, ove applicabili.

L'assunzione di personale appartenente a categorie protette o assunzioni agevolate è gestita da **Group Head of HR & Facility**, con il coinvolgimento, ove opportuno, di **Group Labour Affair, Comp. & Benefit and Adm**, **RSPP** e **Medico Competente**, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

A ciascuna Risorsa Umana vengono garantiti la consultazione e l'accesso ai documenti costituenti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, al Codice Etico e alle procedure aziendali applicabili. All'atto dell'assunzione, la nuova Risorsa Umana viene resa edotta dei principi contenuti nel Modello Organizzativo, nel Codice Etico e nelle procedure aziendali rilevanti per il ruolo assegnato.

Nell'ambito della gestione delle attività disciplinate dal presente Protocollo non è consentito:

- assumere personale, anche con contratti temporanei, senza il rispetto della normativa vigente, inclusa quella in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, giuslavoristica e, ove applicabile, di permesso di soggiorno;

- inserire nell'anagrafica delle Risorse Umane dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità extracontabili, ottenere agevolazioni indebite o alterare la rappresentazione dei costi del personale;
- riconoscere trattamenti economici, benefit, premi, rimborsi o condizioni non coerenti con ruolo, responsabilità, policy aziendali, documentazione disponibile o approvazioni ricevute;
- effettuare assunzioni o riconoscere vantaggi a favore di soggetti segnalati da clienti, fornitori, Pubbliche Amministrazioni, partner o soggetti terzi al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società.

5.2 GESTIONE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

La gestione operativa e amministrativa del personale è presidiata da **Group Head of HR & Facility**, con il supporto di **Group Labour Affair**, **Comp. & Benefit and Adm**, **Training**, **Group AFC / Accounting** e delle ulteriori funzioni competenti, secondo il profilo rilevante.

La gestione deve assicurare la corretta amministrazione di inquadramenti, variazioni contrattuali, retribuzioni, premi, benefit, strumenti aziendali, trasferte, smart working, formazione, cessazioni e ulteriori elementi aventi rilevanza amministrativa, fiscale, contributiva o giuslavoristica.

Le variazioni del rapporto di lavoro, inclusi cambi di ruolo, modifiche di inquadramento, variazioni retributive, assegnazione o revoca di benefit, strumenti aziendali, carte aziendali, dispositivi, dotazioni o ulteriori utilità, devono essere supportate da adeguata documentazione e approvate dalle funzioni competenti secondo il sistema di deleghe e procure vigente.

Devono essere mantenute evidenze documentali relative ad approvazioni, comunicazioni, variazioni contrattuali, assegnazione e restituzione di strumenti aziendali, benefit, premi, rimborsi, trasferte, note spese, formazione, provvedimenti disciplinari e cessazioni, in modo da consentire la ricostruzione ex post delle decisioni assunte e dei controlli svolti.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasferimento di funzione o modifica del ruolo, **Group Head of HR & Facility** e **Group Labour Affair**, **Comp. & Benefit and Adm**, in coordinamento con le ulteriori funzioni competenti, assicurano la gestione degli adempimenti amministrativi, la restituzione degli strumenti aziendali e la comunicazione alle funzioni competenti per la revoca o modifica degli accessi e delle abilitazioni eventualmente assegnate.

La gestione di provvedimenti disciplinari, contestazioni, accordi individuali, transazioni, contenziosi o situazioni di particolare sensibilità avviene con il coinvolgimento di **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, ove necessario, e con conservazione della relativa documentazione.

6 FORMAZIONE

La Società assicura lo svolgimento di attività formative e informative a favore delle Risorse Umane, in coerenza con il ruolo ricoperto, le attività svolte, i rischi connessi alla mansione e le procedure aziendali applicabili.

Gli interventi formativi sono organizzati da **Training**, sotto il coordinamento di **Group Head of HR & Facility**, con l'eventuale coinvolgimento di **Consulenti esterni**, professionisti qualificati e delle funzioni aziendali competenti per materia.

La formazione può riguardare, a titolo esemplificativo, il Modello Organizzativo, il Codice Etico, la normativa 231, le procedure aziendali, la salute e sicurezza sul lavoro, la privacy, la sicurezza informatica, la cybersecurity, la qualità, l'ambiente, la compliance, l'anticorruzione, la gestione dei conflitti di interesse e ulteriori ambiti rilevanti in relazione alle attività svolte.

Training, sotto il coordinamento di **Group Head of HR & Facility**, cura la pianificazione, organizzazione, tracciabilità e archiviazione delle attività formative, conservando evidenza dei corsi erogati, dei partecipanti, delle date, dei contenuti, dei materiali utilizzati, delle eventuali verifiche di apprendimento e degli attestati rilasciati.

La partecipazione ai corsi obbligatori o ritenuti rilevanti dalla Società deve essere monitorata dalle funzioni competenti. Eventuali assenze, ritardi o mancati completamenti devono essere gestiti secondo le modalità operative interne applicabili.

7 SISTEMA DI INCENTIVAZIONE

Presso la Società è definito un sistema di incentivazione sulla base di parametri oggettivi e non discriminatori, presidiato da **Group Head of HR & Facility**, con il supporto di **Group Labour Affair**, **Comp. & Benefit and Adm**, **Group AFC** e dei **Responsabili di Funzione competenti**, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

Il sistema di incentivazione, ove previsto, deve basarsi su criteri preventivamente definiti, documentabili, coerenti con ruolo, responsabilità, obiettivi assegnati, risultati conseguiti e sostenibilità economica.

Eventuali componenti variabili, bonus, premi, benefit o trattamenti non standard devono essere autorizzati, motivati e conservati con evidenza delle valutazioni effettuate e delle approvazioni ricevute.

È vietato riconoscere incentivi, premi, bonus, benefit o ulteriori utilità in assenza di criteri documentabili, al fine di remunerare condotte non conformi alla normativa applicabile, al Modello Organizzativo, al Codice Etico o alle procedure aziendali, ovvero allo scopo di creare provviste, fondi extracontabili o vantaggi indebiti.

8 NOTE SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

La gestione delle note spese, delle spese di rappresentanza, dei rimborsi, delle trasferte, dell'utilizzo di carte aziendali o strumenti equivalenti deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali applicabili, nonché dei principi di correttezza, tracciabilità, inerenza, congruità e verificabilità.

Le note spese e le spese di rappresentanza devono essere presentate dalla **Risorsa Umana interessata**, corredate dai relativi giustificativi, e approvate dal Responsabile di Funzione competente. La verifica successiva è svolta da **Group Head of HR & Facility / Group Labour**

Affair, **Comp. & Benefit and Adm**, con il coinvolgimento di **Group AFC / Accounting** per i profili amministrativo-contabili e di rimborso.

Le note spese, le spese di rappresentanza, i rimborsi, l'utilizzo di carte aziendali o strumenti equivalenti e le spese sostenute in occasione di trasferte, incontri, eventi o rapporti con terzi devono essere supportati da giustificativi completi, indicazione della causale, soggetti coinvolti, finalità aziendale e approvazioni previste.

Spese prive di adeguata documentazione, non coerenti con la finalità aziendale, riferite a soggetti pubblici o istituzionali, ovvero anomale per importo, frequenza, beneficiario o causale, devono essere oggetto di verifica da parte delle funzioni competenti.

È vietato richiedere o ottenere rimborsi per spese non effettivamente sostenute, non inerenti, non documentate, non autorizzate o riferibili a finalità non aziendali.

È altresì vietato utilizzare note spese, spese di rappresentanza, carte aziendali, rimborsi o strumenti equivalenti per riconoscere, direttamente o indirettamente, utilità indebite a soggetti pubblici, privati, clienti, fornitori, partner o ulteriori soggetti terzi.

Per quanto attiene ai profili di pagamento, contabilizzazione, verifica dei giustificativi, controllo dei flussi finanziari e archiviazione amministrativo-contabile, si rinvia al *Protocollo PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali*.

9 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ciascuna Funzione interessata nelle attività connesse alla selezione e gestione del personale e alla definizione del sistema di incentivazione e delle note spese è tenuta a conservare ed archiviare tutta la documentazione a supporto delle attività descritte nel presente Protocollo, con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate.

Obiettivo della conservazione ed archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

10 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, ovvero qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo e delle relative modalità di attuazione.

I flussi informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
E-mail	odv231@cy4gate.com

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
Posta Tradizionale	All'indirizzo: Cy4gate S.p.A. alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Coponia, 8, 00131, Roma

Protocollo PT8

GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

1 SCOPO 3
2 TERMINI DI VALIDITÀ 3
3 AMBITO DI APPLICAZIONE 3
4 RESPONSABILITÀ 4
5 MODALITÀ OPERATIVE 5
6 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 7
7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 7

1 SCOPO

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Cy4gate S.p.A. (di seguito anche "**Cy4gate**" o "**Società**"), le responsabilità, le modalità operative, i criteri di archiviazione ed i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza a cui devono attenersi i Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella gestione dei rapporti *Intercompany* (di seguito più brevemente anche solo "**Destinatari**").

Il Protocollo è finalizzato, in particolare, ad assicurare che i rapporti Intercompany siano gestiti nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, tracciabilità, effettività delle prestazioni, congruità dei corrispettivi, coerenza contabile e fiscale, autonomia gestionale delle società coinvolte e rispetto del sistema di deleghe e procure vigente.

2 TERMINI DI VALIDITÀ

Il Protocollo assume validità dalla data della sua emissione indicata in copertina.

Ogni eventuale successivo aggiornamento annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse precedentemente.

3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo si applica a tutti i Destinatari interessati, a qualsiasi titolo, nella gestione dei rapporti economico-amministrativi, commerciali, finanziari, tecnici, organizzativi, informativi, societari, amministrativo-contabili, fiscali e di servizio tra le diverse legal entities costituenti il Gruppo di Società di cui Cy4Gate fa parte.

Il Protocollo si applica, a titolo esemplificativo, ai rapporti aventi ad oggetto:

- rapporti di natura economico-commerciale;
- prestazione o ricezione di servizi infragruppo;
- gestione dei sistemi informativi e dei servizi tecnologici;
- gestione del personale, servizi HR, formazione, amministrazione e facility;
- attività di supporto amministrativo, contabile, fiscale, finanziario e di tesoreria;
- attività legali, societarie, compliance e di supporto contrattuale;
- attività tecniche, di sviluppo, product management, marketing, comunicazione, cybersecurity o sicurezza delle informazioni;
- direttive, comunicazioni, scambi di informazioni e flussi documentali infragruppo;
- audit, verifiche, controlli, reporting, quadrature e riconciliazioni Intercompany;
- riaddebiti, finanziamenti infragruppo, trasferimenti di costi, ricavi, beni, servizi, risorse o know-how;

- conferimento di incarichi a un medesimo soggetto in favore di più società del Gruppo;
- ogni ulteriore rapporto formalizzato tra Cy4Gate e le altre società del Gruppo.

Con riferimento ai profili amministrativo-contabili, fiscali, finanziari, di bilancio, consolidamento, quadrature, riconciliazioni, pagamenti, incassi e flussi finanziari connessi ai rapporti Intercompany, i Destinatari devono altresì attenersi a quanto previsto dal *Protocollo PT2 – Gestione dei flussi finanziari e monetari, contabilità, bilancio e adempimenti fiscali*.

4 RESPONSABILITÀ

La gestione dei rapporti infragruppo della Società è demandata all'**Amministratore Delegato** e ai soggetti muniti di idonei poteri, in coordinamento con le funzioni aziendali competenti in ragione dell'oggetto del rapporto Intercompany.

In particolare, possono essere coinvolti:

- **Group AFC**, per i profili amministrativo-contabili, finanziari, fiscali, di reporting, controllo e coordinamento dei flussi economici infragruppo;
- **Financial & Sustainability Statements, Tax and Finance**, per i profili relativi a bilancio, informativa finanziaria, fiscalità, dichiarazioni, imposte e raccordo con i processi amministrativo-contabili;
- **Tax & Treasury**, per i profili di tesoreria, pagamenti, incassi, finanziamenti infragruppo, flussi finanziari e profili fiscali connessi;
- **Accounting**, per registrazioni contabili, fatturazione, contabilizzazione, riconciliazioni e supporto documentale;
- **Group Planning, Controlling & Reporting**, per i profili di pianificazione, controllo, marginalità, reporting, quadrature, riconciliazioni e dati gestionali infragruppo;
- **Group Head of Legal & Corporate Affairs**, per i profili contrattuali, societari, legali, compliance, clausole 231, governance, contenziosi, operazioni infragruppo non ordinarie o con profili di particolare sensibilità;
- **Group Head of HR & Facility**, per i servizi HR, gestione del personale, formazione, facility, amministrazione del personale e rapporti infragruppo relativi a risorse umane;
- **Group Technology**, **Engineering**, **Group Product Mgmt & Mkt/Comm**, **Group Security / CSO** e **Digital Security / CISO**, per i profili tecnologici, tecnici, product, marketing, cybersecurity, sicurezza delle informazioni, sistemi informativi e servizi digitali eventualmente oggetto di rapporti infragruppo;
- **Process & Quality**, per i profili di sistema di gestione integrato, procedure, audit, non conformità, evidenze e controlli;
- **Procurement**, ove il rapporto intercompany coinvolga acquisti, fornitori, consulenti, partner, servizi esterni o attività di supporto all'approvvigionamento;

- le ulteriori funzioni aziendali interessate, ciascuna per i profili di rispettiva competenza.

Ciascuna funzione coinvolta è responsabile della veridicità, completezza, correttezza e tracciabilità della documentazione, delle informazioni e delle evidenze rese nello svolgimento delle attività di propria competenza.

5 MODALITÀ OPERATIVE

I termini dei rapporti Intercompany tra le società del Gruppo sono regolati attraverso appositi contratti, accordi, service agreement, ordini, lettere di incarico o altra documentazione idonea, sottoscritti dall'**Amministratore Delegato** ovvero da diverso soggetto dotato di idonei poteri, nel rispetto del sistema di deleghe e procure vigente.

I rapporti Intercompany devono essere formalizzati in modo da descrivere, ove applicabile, oggetto, durata, corrispettivi, criteri di determinazione del prezzo, responsabilità delle parti, flussi informativi, modalità di rendicontazione, livelli di servizio, documentazione a supporto delle prestazioni rese, modalità di fatturazione, pagamento e archiviazione.

Nell'ambito della gestione dei rapporti Intercompany i soggetti coinvolti devono:

- operare nel rispetto delle leggi e normative vigenti, nonché dei principi etici di cui al Codice Etico della Società;
- far circolare informazioni veritiere, chiare, corrette, complete e documentabili, nel rispetto dell'autonomia gestoria di ciascuna società e degli specifici ambiti di attività;
- assicurare che le prestazioni infragruppo siano effettive, documentate e coerenti con quanto previsto dagli accordi sottoscritti tra le parti;
- garantire che i corrispettivi, riaddebiti o trasferimenti di costi siano supportati da criteri verificabili e da evidenze idonee;
- in caso di eventuali attività di finanziamento, assicurare la relativa compatibilità con quanto previsto dagli accordi sottoscritti tra le parti, con il sistema di deleghe e procure e con i presidi previsti dal *Protocollo PT2*;
- inserire all'interno dei contratti o accordi infragruppo apposite clausole di rispetto della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, del Codice Etico e delle procedure aziendali applicabili;
- consentire e garantire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo, esecutivo, contabile e di controllo relativo al rapporto Intercompany.

Le operazioni infragruppo devono essere coerenti con il razionale economico dell'operazione e supportate da evidenze documentali idonee a dimostrare l'effettività della prestazione, la congruità dei corrispettivi, la coerenza con gli accordi sottoscritti, la corretta imputazione contabile e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

È fatto espresso divieto di:

(i) instaurare rapporti o porre in essere operazioni Intercompany prive di adeguata giustificazione economica, documentale o contrattuale;

(ii) utilizzare rapporti Intercompany al fine di alterare la corretta rappresentazione contabile, fiscale, patrimoniale o finanziaria della Società o del Gruppo;

(iii) effettuare riaddebiti, trasferimenti di costi, pagamenti, compensazioni o altre movimentazioni infragruppo non supportate da idonea documentazione;

(iv) porre in essere operazioni simulate, fittizie, non coerenti con le prestazioni effettivamente rese o prive di adeguato razionale economico;

(v) attribuire responsabilità o incarichi a persone che, per la propria posizione, possano trovarsi in situazioni di conflitto di interesse non dichiarate o non gestite;

(vi) porre in essere operazioni con soggetti terzi o tramite società del Gruppo qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati di cui al D.lgs. 231/2001.

È inoltre necessario che:

- sia garantita una disciplina dei rapporti infragruppo secondo principi di trasparenza, correttezza e tracciabilità;
- l'attività di direzione e coordinamento, ove applicabile, sia esercitata nel rispetto dell'autonomia gestionale delle società coinvolte e delle previsioni normative applicabili;
- le decisioni conseguenti a valutazioni dell'interesse del Gruppo siano motivate e documentate;
- siano rispettati, ove applicabili, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e motivazione previsti dalla normativa civilistica, anche con riferimento agli artt. 2497-bis e 2497-ter c.c.;
- sia mantenuta adeguata documentazione a supporto delle operazioni concluse con società controllate, controllanti, consociate o comunque appartenenti al Gruppo;
- sia verificata la congruità dei corrispettivi e dei criteri di determinazione dei prezzi relativi a eventuali operazioni concluse con società del Gruppo;
- sia prestata particolare attenzione ai flussi informativi e documentali necessari alla formazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, delle comunicazioni sociali e dell'informativa finanziaria.

Norme a presidio di queste esigenze di trasparenza e di "visibilità" del gruppo di imprese sono espressamente sancite dagli articoli dagli artt. 2497-*bis* e 2497-*ter* del Codice civile, che prevedono appunto oneri di pubblicità e di motivazione, che si ritiene qui di richiamare espressamente a denotare la sensibilità dell'Organizzazione verso la loro osservanza.

I flussi informativi e documentali relativi a rapporti Intercompany, partite infragruppo, riaddebiti, servizi, finanziamenti, operazioni commerciali, amministrative, fiscali o societarie devono essere coordinati con il *Protocollo PT2* e con le procedure amministrativo-contabili e di bilancio consolidato applicabili, anche ai fini delle verifiche di **Group AFC**, **Financial & Sustainability Statements**, **Tax and Finance**, **Accounting**, **Tax & Treasury**, **Group Planning**, **Controlling & Reporting**, **Dirigente Preposto**, Collegio Sindacale, Società di Revisione e ulteriori organi o funzioni di controllo competenti.

In particolare, con riferimento alla formazione del bilancio consolidato, alle quadrature Intercompany e alle riconciliazioni infragruppo, le funzioni competenti devono assicurare la tempestiva trasmissione di dati e documenti completi, accurati, coerenti e verificabili, nonché la conservazione delle evidenze a supporto delle rettifiche, elisioni, riconciliazioni, partite infragruppo e ulteriori scritture rilevanti.

Le società del Gruppo sono invitate, ove applicabile e coerentemente con il rispettivo assetto organizzativo, a dotarsi di modelli, presidi, policy o procedure coerenti con i principi del D.lgs. 231/2001, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, anche al fine di assicurare un presidio omogeneo dei principali rischi rilevanti nei rapporti infragruppo.

6 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ciascun Destinatario coinvolto nelle attività connesse alla gestione dei rapporti *Intercompany* è tenuto a conservare ed archiviare tutta la documentazione relativa alle attività descritte nel presente Protocollo, compresi gli atti ed i documenti trasmessi in via telematica o elettronica, con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza delle modifiche apportate.

Obiettivo della conservazione ed archiviazione della documentazione è quello di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

7 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali, ovvero qualunque difficoltà applicativa delle disposizioni del presente Protocollo e delle relative modalità di attuazione.

I flussi informativi devono essere trasmessi utilizzando i seguenti canali:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
E-mail	odv231@cy4gate.com
Posta Tradizionale	All'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Cy4gate S.p.A.	
	Cy4gate S.p.A. alla c.a. dell'Organismo di Vigilanza Via Coponia, 8, 00131, Roma

Catalogo dei reati e degli illeciti amministrativi

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO[1] [2]

ART. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE 5

ART. 24-*BIS* - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 12

ART. 24-*TER* - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 27

ART. 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE 34

ART. 25-*BIS* - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 45

ART. 25-*BIS*.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 51

ART. 25-*TER* - REATI SOCIETARI 57

ART. 25-*QUATER* - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI 68

ART. 25-*QUATER*.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 84

ART. 25-*QUINQUIES* - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 86

ART. 25-*SEXIES* - REATI DI ABUSO DI MERCATO 93

ART. 25-*SEPTIES* - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO 97

ART. 25-*OCTIES* - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO 99

ART. 25-*OCTIES*.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI 105

ART. 25-*OCTIES*.1 COMMA 2 - ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 110

[1] Il presente documento è strutturato secondo i seguenti criteri:

- **colonna testo del reato-illecito**, che contiene la rubrica e il testo del reato/dell'illecito;
- **fonte**, che indica l'articolo di legge;
- **descrizione sintetica**, breve esplicazione - senza pretesa di esaustività - dei "principali" elementi costitutivi della fattispecie.

[2] In alcuni casi, il D. Lgs. 231/2001 richiama solo alcuni commi degli articoli relativi ai reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. Tuttavia, si è preferito, per favorire una maggiore organicità del documento, riportare gli articoli nella loro interezza. Le parti specificamente considerate dal D. Lgs. 231/2001 sono riportate in carattere normale; le altre in carattere *corsivo.*

ART. 25- *OCTIES.2* - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA 116

ART. 25- *NOVIES* - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 121

ART. 25-*DECIES* - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 128

ART. 25-*UNDECIES* – REATI AMBIENTALI 128

ART. 25-*DUODECIES* – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 177

ART. 25-*TERDECIES* - RAZZISMO E XENOFOBIA 180

ART. 25-*QUATERDECIES* - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI 181

FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE 181

ART. 25-*QUINQUIESDECIES* – REATI TRIBUTARI 186

ART. 25-*SEXIESDECIES* – CONTRABBANDO 192

ART. 25-*SEPTIESDECIES* – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 207

ART. 25-*DUODEVICIES* – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 214

ART. 25 – UNDEVICIES – DELITTI CONTRO GLI ANIMALI 215

REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 10 219

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ART. 24 - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE		
MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	Art. 316-*bis* c.p.	Commette il reato di malversazione di erogazioni pubbliche il soggetto che riceve contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, dallo Stato o da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, ma poi intenzionalmente utilizza tali erogazioni pubbliche per finalità diverse da quelle in ragione delle quali sono state ottenute. Ciò che viene tutelato da questa norma, quindi, è la corretta gestione delle risorse pubbliche. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o	Art. 316-*ter* c.p.	Il delitto in oggetto tutela la libera formazione della volontà della Pubblica Amministrazione, evitando che la stessa si formi su elementi non veritieri. Questo reato, meno grave rispetto a quello previsto dall'art. 640-*bis* c.p. (*truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*), prevede che le erogazioni di denaro provenienti da Enti Pubblici siano ottenute a seguito della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute. Il reato in oggetto si distingue da quello previsto dall'art. 640-*bis*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.9109,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.		c.p. per le modalità della condotta. La presentazione di dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere, infatti, costituisce un "fatto" diverso dagli artifizi e raggiri richiesti per l'integrazione della truffa aggravata di cui all'art. 640-*bis* c.p. Il D. Lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF, prevede un inasprimento della pena se il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 €. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. 3) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'art.61, numero 5) Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.	Art. 640, co II c.p.	Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l'induzione in errore della vittima attraverso una rappresentazione falsata della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno per il soggetto truffato) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico. Questo reato punisce chi, attraverso l'inganno, induce in errore un rappresentante dello Stato o di altro ente pubblico, ottenendo così un vantaggio non dovuto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero	Art. 640-*bis* c.p.	La particolarità del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche consiste nel fatto che l'autore del reato compie degli artifizi e raggiri al fine di ottenere ingiustamente contributi, sovvenzioni,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.		finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni provenienti dagli enti pubblici. La truffa descritta dalla norma in analisi, quindi, deve presentare i seguenti elementi: (1) l'induzione in errore dello Stato, delle Comunità europee o di altri enti pubblici; (2) il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato e, infine, (3) il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.
FRODE INFORMATICA Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640 ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o	Art. 640-*ter* c.p.	Secondo quanto previsto dall'art. 24 d. lgs. 231/2001, il delitto di frode informatica rientra nei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti solo se viene commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. La condotta punita dalla norma in analisi è caratterizzata dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico. In questo modo, infatti, il soggetto che commette il reato induce in errore lo Stato o un altro ente pubblico e ottiene un vantaggio non dovuto. La norma tutela sia la riservatezza e la regolarità dei sistemi informatici, sia il patrimonio altrui: il reato, infatti, consiste nel conseguimento da parte del soggetto agente di un profitto ingiusto, con altrui danno.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.		Il delitto di frode informatica è perseguibile d'ufficio: a) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; b) se il fatto è commesso con furto o utilizzo indebito dell'identità digitale altrui; c) se l'autore del reato ha approfittato di particolari condizioni della persona offesa; d) se il danno patrimoniale causato è di grave entità Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da	Art. 353 c.p.	Il reato punisce la condotta di chi di chi, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara pubblica o ne allontana gli offerenti. Il reato in oggetto è un reato di pericolo, realizzandosi indipendentemente dal risultato della gara, essendo quindi sufficiente che ne sia alterato il regolare svolgimento. Tale reato, potendo essere commesso sa chiunque, rientra nella categoria dei reati propri. La norma richiede la presenza dell'elemento soggettivo del

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.		dolo generico, dal momento che il soggetto che lo realizza deve avere la volontà di turbare o alterare la gara ovvero allontanare gli altri offerenti.
TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.	Art. 353 bis c.p.	La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente. La presente disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.
FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.	Art. 356 c.p.	Il delitto di frode nelle pubbliche forniture si realizza quando l'autore del reato - che ha concluso un contratto di fornitura con lo Stato, altri enti pubblici, imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o, infine, con l'Unione Europea – non adempie alla

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.		propria prestazione, fornendo beni o servizi diversi o di qualità inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto. Si tratta di un delitto fraudolento. Pertanto, ai fini della realizzazione del reato, non basta il semplice inadempimento del contratto, ma è necessario un elemento ulteriore, e cioè la malafede contrattuale. In altre parole, l'autore del reato deve porre in essere comportamenti maliziosi e ingannatori, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi pattuiti. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma	Art. 2 l. 898/1986	Il delitto in analisi rientra tra i reati contro il patrimonio mediante la frode ed è posto in rapporto gerarchico con il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), considerato più grave. Nel reato in analisi l'elemento dell'inganno fraudolento è costituito dalla presentazione di dati e notizie false per accedere indebitamente ad aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1		Detti fondi sono stati costituiti dall'art. 40, paragrafo 3 del Testo Unico sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) per sostenere le Politiche Comuni Agricole (PAC) dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, si tratta di un fondo strutturale europeo che concede supporto finanziario agli Stati Membri per l'incremento di programmi di sviluppo rurale. Con riferimento, invece, al Fondo europeo agricolo di garanzia, si tratta di un fondo che concede finanziamenti agli Stati Membri per sostenere, per il tramite di Servizi e Organismi riconosciuti, lo sviluppo del mercato agricolo in un'ottica di Politica Agricola Comune (PAC). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 24-*BIS* - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di	Art. 615-*ter* c.p.	La norma punisce chiunque viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni trasmesse attraverso sistemi informatici. Il legislatore ha inteso tutelare il cosiddetto "domicilio informatico" (o telematico), in quanto la tutela del domicilio è garantita dalla Costituzione. L'art. 615-*ter* prevede due diverse condotte: a) **introduzione abusiva** - quella di colui che

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.		abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi con "accesso" quello c.d. "logico", ovvero l'inizio di un'interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede; b) **mantenimento** - quella di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo momento, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema. La pena è più severa nelle ipotesi descritte dai commi 2 e 3.
DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a	Art. 615-*quater* c.p.	La condotta che viene punita dalla norma in analisi è piuttosto complessa e si compone di diverse fattispecie: a) procurarsi abusivamente apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, un codice di accesso o delle parole chiave, ove con il termine "procurarsi" si

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma.		intende "adoperarsi per venire illegittimamente in possesso"; b) detenere abusivamente apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico; c) riprodurre apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, un codice o delle parole chiave, nel senso di replicarli abusivamente; d) abusivamente diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri i codici e le parole chiave; e) installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico; f) fornire indicazioni o istruzioni idonee al superamento delle barriere di accesso del sistema. Le condotte sopra descritte devono essere dirette a procurare un profitto per sé o per altri, oppure ad arrecare un danno a terzi. Quanto alle ipotesi aggravate, il riferimento all'articolo 615-*ter*, secondo comma, numero 1) attiene al caso in cui il fatto sia commesso da un pubblico

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema. Il riferimento all'615-*ter*, terzo comma, attiene all'ipotesi in cui i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.
INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:	Art. 617-*quater* c.p.	Il reato in analisi punisce chiunque intercetta, impedisce, interrompe o rivela delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. Occorre affermare che: a) per intercettazione si intende la "presa di conoscenza", con o senza registrazione, in tutto o in parte, del contenuto delle comunicazioni; b) l'intercettazione deve essere fraudolenta, ossia attuata con mezzi o modalità che implicano l'inganno; c) la rivelazione comprende qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni. La rivelazione sanzionata dalla

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-*ter*, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficialeo da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;		norma in esame prescinde dal modo in cui l'agente sia venuto a conoscenza della comunicazione. Essa è configurabile, pertanto, anche nel caso in cui il contenuto delle comunicazioni sia entrato nella conoscenza dell'agente in modo fortuito. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". La pena è più severa nelle ipotesi descritte dal comma 4. I sistemi informatici o telematici indicati nell'art. 615-*ter*, richiamati dall'ipotesi aggravata di cui al n. 1) del comma 4, sono quelli di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-*quater*, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.	Art. 617-*quinquies* c.p.	La norma in oggetto punisce chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. In questo caso, dunque, il legislatore ha voluto creare una tutela ancora più efficace, punendo anche tutte quelle attività precedenti alla commissione del reato *ex* 617-*quater* c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), ma comunque necessarie alla sua realizzazione. La condotta sanzionata è quella della installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma (ovvero "intercettare, impedire o interrompere"). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Quanto alle circostanze aggravanti, sono richiamate dal presente articolo quelle previste: - dall'art. 617-*quater*, quarto comma, numero 2) ovvero quando il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; - dall'art. 617-*quater*, quarto comma, numero 1) ovvero quando il fatto è commesso in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-*ter*, terzo comma (sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico).

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ESTORSIONE INFORMATICA Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.	Art. 629, comma 3, c.p.	Tale fattispecie di reato punisce l'estorsione commessa o minacciata attraverso i reati di: -accesso abusivo a sistema informatico o telematico; -intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; -falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche; -danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; -danneggiamento di sistemi informatici o telematici; -danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Le circostanze aggravanti sono le medesime previste all'art. 628, comma 3, per il reato di rapina oltre che l'aver commesso il fatto nei confronti di persona incapace per età o per infermità.
DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:	Art. 635-*bis* c.p.	La norma in esame punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici. Per quanto riguarda l'"operatore di sistema", richiamato tra le ipotesi aggravate di cui al secondo comma del presente articolo, secondo la dottrina trattasi: a) del soggetto che esercita professionalmente, in via continuativa o quantomeno

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.		non occasionale, il ruolo di operatore, programmatore, sistemista o analista sull'hardware o sul software di un sistema informatico; b) del soggetto che di fatto, per via del ruolo ricoperto, si trova nella condizione di poter intervenire direttamente o per interposta persona sui dati o sui programmi.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)	Art. 635-*ter* c.p.	Con la previsione del reato in analisi, il legislatore ha voluto distinguere i casi di danneggiamento di dati e programmi informatici utilizzati da soggetti privati (che sono puniti dall'art. 635-*bis*), da quelli di danneggiamento di dati e programmi utilizzati da soggetti pubblici o privati che svolgono attività di interesse pubblico, che sono sanzionati in modo più grave dalla norma in esame. La pena è più severa nelle ipotesi descritte dai commi 2 e 3.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.	Art. 635*quater* c.p.	La norma in analisi punisce: a) il soggetto che distrugge, danneggia o rende inservibili sistemi informatici o telematici appartenenti ad altri; oppure b) il soggetto che ostacola il funzionamento di sistemi informativi o telematici appartenenti ad altri. La pena è più severa nelle ipotesi descritte dal comma 2.
DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a	Art. 635-quater.1 c.p.	Con tale norma, si vuole reprimere la diffusione dei cosiddetti "virus", sanzionando penalmente anche chi *"abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici"*. Con il termine "abusivamente" si intende indicare ogni condotta posta in essere senza il relativo diritto a poterla

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-*ter*, terzo comma		esercitare, ovvero illegittimamente. Per sistema informatico si intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati. Con l'espressione sistema telematico si intende, invece, un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati ed informazioni attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni. L'autore del reato deve agire allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. La pena è più grave ove ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1) (se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema); la pena è

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		ulteriormente aggravata ove il fatto riguardi i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma, primo periodo (di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico).
DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il	Art. 635-*quinquies* c.p.	L'articolo in analisi tutela i sistemi informatici e telematici di "pubblico interesse", ciò indipendentemente dalla circostanza che ne sia titolare un soggetto pubblico o privato. La pena è più severa nelle ipotesi descritte dai commi 2 e 3.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).		
FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.	Art. 640-*quinquies* c.p.	Con questa norma è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato. Si tratta, pertanto, di un reato che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.
DOCUMENTI INFORMATICI Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.	Art. 491-*bis* c.p.	L'art. 491-*bis* punisce il falso nei documenti informatici pubblici attraverso un rinvio alle norme generali in tema di reati di falsità. Per la ricostruzione degli elementi costitutivi dei reati di falso in documento informatico, quindi, occorre fare riferimento a detta disciplina generale. I delitti di falso si distinguono in: a) falso materiale - esclude la genuinità del documento e può presentarsi nelle due forme della "contraffazione", che si ha quando il documento è

Testo reato - illicito	Fonte	Descrizione sintetica
		posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore, e della "alterazione", che si ha quando al documento, redatto dall'effettivo autore, siano state apportate modifiche di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) successivamente alla redazione; b) falso ideologico - si ha nel caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contenga dichiarazioni menzognere (ossia una "falsa attestazione"). Infine, quanto alla nozione di efficacia probatoria, la norma non formula alcuna definizione che consenta di comprenderne meglio il contenuto. Sul punto, tuttavia, l'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale attribuisce rilevanza probatoria ai documenti informatici ove essi siano stati formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o	Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105	Il delitto in analisi è ricompreso nel Decreto Legge 105/2019, convertito in legge 133/2019, che introduce misure per assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un "perimetro di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.		sicurezza nazionale cibernetica" e la previsione di misure volte a garantire i necessari e specifici standard di sicurezza. In tale contesto, il delitto in analisi punisce le seguenti condotte: - chi «fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero», rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o ai fini delle comunicazioni ivi previste; - chi «omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto». Il delitto in analisi può essere commesso solo dai soggetti che operano all'interno del sistema legato al Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
ART. 24-*TER* - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.	Art. 416 c.p.	Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. Come è possibile dedurre dal testo della norma, infatti, è necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti. La stabilità richiede la presenza di un'unione permanente e fortemente voluta tra persone, sufficientemente dotata di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.		mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.	Art. 416-*bis* c.p.	Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice. Ciò che distingue la norma in oggetto con l'associazione per delinquere semplice è la natura

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.		stessa dell'associazione, che deve essere *mafiosa*. Un'associazione può definirsi mafiosa se i soggetti che ne fanno parte operano attraverso il c.d. "metodo mafioso", che si compone di due elementi fondamentali: a) l'uso della forza di intimidazione; b) la condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa. Questi ultimi, infatti, devono trovarsi - per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa - in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla prevaricazione degli associati. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		
SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-*bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.	Art. 416-*ter* c.p.	La norma tutela l'ordine pubblico, che potrebbe venir turbato dalla formazione di una classe politica non liberamente eletta dai cittadini, ma collusa con organizzazioni criminali di stampo mafioso. La norma in oggetto punisce coloro che, anche tramite l'attività di una interposta persona, accettano di concludere accordi illeciti con soggetti appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso. Oggetto dello scambio sono: (1) la dazione o la promessa di denaro o altra utilità; (2) la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Tutto ciò, in cambio della promessa, da parte dei soggetti mafiosi, di procurare voti elettorali attraverso l'utilizzo del metodo mafioso descritto dall'art. 416-*bis* comma 3 c.p. Qualora, a seguito dell'accordo, il candidato risulti eletto, la pena sarà aumentata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.	Art. 630 c.p.	Il delitto in analisi consiste nella privazione della libertà della persona offesa, al fine di ottenere denaro o, comunque, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, dunque, l'ingiusto profitto, a cui deve essere finalizzata la condotta dell'autore del reato, può essere identificato in qualsiasi utilità ottenuta ingiustamente, anche di natura non patrimoniale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.		
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.	Art. 74 DPR 309/90	Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico punisce la creazione di un'associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si tratta di un delitto appartenente alla classe dei reati associativi. Perché sia integrato tale reato, dunque, occorre che siano riscontrabili tre elementi fondamentali: a. la formazione di un vincolo associativo, che coinvolga almeno tre individui e che sia continuativo e diretto ad attuare un piano criminoso che duri nel tempo, ossia permanga anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; b. l'organizzazione stabile, dotata di mezzi economici e

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		di persone, che permetta un adeguato supporto per la commissione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico; c. la commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti anche se, ai fini del presente reato, non rileva l'effettiva commissione degli stessi. Tale ultima sottolineatura è fondamentale per comprendere la natura del reato in analisi. Il legislatore, infatti, ha chiaramente inteso punire non tanto la commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, quanto piuttosto la formazione di associazioni criminali dedite in maniera stabile e continuativa al narcotraffico.
TUTTI I DELITTI SE COMMESSI AVVALENDOSI DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO	Art. 7 Legge 203/91 di	L'art. 7 della Legge 203/1991 è stato sostituito dall'art. 416-*bis1*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
416-*BIS* C.P. OVVERO AL FINE DI AGEVOLARE L'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI PREVISTE DALLO STESSO ARTICOLO Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.	conversione del Decreto-legge 152/91 (ora, 416-*bis*1 c.p.)	del codice penale, a seguito della c.d. "riserva di codice" introdotta dal d. lgs. 21/2018. La norma in analisi viene definita come "Aggravante del metodo mafioso": se un soggetto commette un delitto avvalendosi, appunto, del metodo mafioso, la pena sarà aumentata. Il metodo mafioso consiste: a) nell'uso della forza di intimidazione; b) nello sfruttamento della condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa.
ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO *Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*	Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.	La norma in analisi punisce la fabbricazione, l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto di armi da guerra o di esplosivi o, ancora, di armi clandestine. La norma in analisi esclude dal novero delle armi sopra citate alcune tipologie, elencate nella parte in corsivo.
ART. 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
PECULATO Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. *Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.*	Art. 314, co. I c.p.	Il delitto di peculato protegge sia il buon andamento della Pubblica Amministrazione sia l'integrità patrimoniale degli enti pubblici. Il reato in analisi può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che si appropria di denaro o altre utilità di cui era in possesso durante e in ragione dello svolgimento dei propri compiti funzionali pubblici. N.B. ai sensi del D. Lgs.75/2020, il delitto di peculato comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea
INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100. 000.	Art. 314-*bis*, c.p.	La norma in analisi ha introdotto nel codice penale, il c.d. "peculato per distrazione", il quale si differenzia dal reato di cui al 321 c.p., in quanto la condotta appropriativa è sostituita dalla destinazione della cosa ad un uso diverso da quello predeterminato e che ne legittima il possesso. Elemento caratterizzante il delitto in esame è la finalità che deve essere perseguita dal pubblico ufficiale o dall'incaricato del pubblico servizio, ovvero quella di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Da ultimo, la norma prevede una pena maggiore quando, congiuntamente, il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		vantaggio ingiusto ottenuto o il danno ingiusto causato siano superiori ad euro 100. 000
PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.	Art. 316 c.p.	Il delitto in analisi prevede un elemento fondamentale che lo distingue dal reato di peculato di cui all'art. 314 c.p.: l'approfittamento di un errore altrui. Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui, quindi, può essere realizzato solo nel caso in cui l'autore approfitti di uno stato di errore in cui si trova la persona offesa, indipendentemente dal fatto che sia stato proprio l'autore del reato ad indurre in errore la vittima. Il reato in analisi è stato ritenuto meno grave rispetto al delitto di peculato di cui all'art. 314 c.p. Ciò è dimostrato dal fatto che la pena prevista per il peculato mediante profitto dell'errore altrui è meno severa. Tuttavia, se: - il fatto commesso lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea e - il danno o il profitto superano il valore di 100.000 € allora la pena diventa più grave, in quanto è prevista una cornice edittale ricompresa tra i 6 mesi e i 4 anni. N.B. ai sensi del D. Lgs.75/2020, il delitto di peculato mediante profitto dell'errore altrui comporta la responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui il fatto di reato

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea
CONCUSSIONE Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.	Art. 317 c.p.	Il delitto di concussione può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio che, abusando del suo ruolo o dei poteri che da esso derivano, costringe la persona offesa a dargli o promettergli del denaro o altre utilità per poter ottenere un trattamento che, comunque, avrebbe avuto il diritto di ottenere. In altre parole, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, minacciando un male ingiusto (e cioè non ottenere qualcosa che si avrebbe il diritto di ottenere), pone la persona offesa di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un'utilità indebita. I soggetti offesi da questo reato sono sia il privato che subisce la concussione, sia la Pubblica Amministrazione, che vede lesa la sua credibilità, la sua trasparenza e la sua efficienza.
CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.	Art. 318 c.p.	A differenza del delitto di concussione, nei reati di corruzione il soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e il privato cittadino stringono un patto illecito, finalizzato all'ottenimento da parte di entrambi di un vantaggio non dovuto, cioè che non avrebbero ottenuto se avessero rispettato le regole e i principi che governano la Pubblica

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Amministrazione e la sua attività. La differenza tra questa ipotesi di corruzione (art. 318 c.p.) e quella "per atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.) sta nel fatto che, nel primo caso, a seguito dell'accordo con il privato, il pubblico ufficiale realizza una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, ma non travalica il limite delle proprie funzioni e dei propri doveri. La corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, invece, si realizza quando, a seguito dell'accordo illecito con il soggetto privato, il pubblico ufficiale agisce in aperto contrasto con quelli che sono i suoi doveri d'ufficio. Il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione ha per oggetto la tutela dell'interesse al corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione.
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.	Art. 319 c.p.	La configurazione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio prevede non solo la ricezione da parte del pubblico ufficiale di denaro o di altra utilità, ma anche lo svolgimento da parte di quest'ultimo di una attività illecita e contraria ai suoi doveri di ufficio a favore del privato cittadino, che ha dato/promesso il denaro o altra utilità.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di	Art. 319-*bis* c.p.	La norma in analisi prevede un aumento di pena se l'accordo illecito tra gli autori della corruzione per atto contrario ai

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.		doveri di ufficio (art. 319 c.p.) riguarda: a) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni; b) la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale autore della corruzione; c) il pagamento o il rimborso di tributi.
CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.	Art. 319-*ter* c.1 c.p.	Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziaria mantenga i requisiti di imparzialità e correttezza. Il reato prevede una pena ancora più severa se dalla corruzione sia poi derivata l'ingiusta condanna di un soggetto del tutto innocente.
INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a	Art. 319-*quater* c.p.	Il reato in analisi si caratterizza per il comportamento tenuto dal pubblico ufficiale che, diversamente rispetto al delitto di concussione, non minaccia il privato cittadino, ma esercita su di esso, tramite l'abuso della sua qualità e dei suoi poteri, una forma di persuasione e di pressione morale, inducendolo a dargli o promettergli denaro o altre utilità non dovute. La particolarità del delitto di induzione indebita sta nel fatto che il privato cittadino non è vittima, ma colpevole insieme al

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000		pubblico ufficiale. Il privato, infatti, non subisce nessuna minaccia, ma viene posto in una condizione particolare, tale per cui, anche se sottoposto a pressioni ingiuste, ottiene un vantaggio indebito, versando o promettendo al pubblico ufficiale denaro o altri beni non dovuti. Si capisce, quindi, che il delitto in oggetto si colloca in una posizione intermedia tra il delitto di concussione, in cui il privato cittadino è vittima di una minaccia, e i delitti di corruzione, nei quali il privato è parte di un accordo criminoso e illecito. Il D. Lgs. 75/2020, attuativo della Direttiva PIF, prevede un inasprimento della pena se il reato offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 €.
CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.	Art. 320 c.p.	La norma in analisi è stata inserita nel codice penale per stabilire che i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si realizzano non solo quando uno degli autori è un pubblico ufficiale, ma anche quando è un incaricato di pubblico servizio. A tal proposito: a) sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa e che hanno il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica

Testo reato - illicito	Fonte	Descrizione sintetica
		amministrazione (tramite poteri autoritativi, deliberativi e certificativi); b) sono incaricati di pubblico servizio coloro che prestano un servizio pubblico. Gli incaricati di pubblico servizio non hanno il potere di formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione. Le pene previste per l'incaricato di pubblico servizio autore di una corruzione sono meno severe rispetto a quelle previste per un pubblico ufficiale.
PENE PER IL CORRUTTORE Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'articolo 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Art. 321 c.p.	La norma in analisi è stata inserita nel codice penale per stabilire che le pene previste per i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai soggetti privati che partecipano all'accordo corruttivo.
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia	Art. 322 c.p.	Il reato in analisi punisce l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico (pubblico ufficiale o incaricato di pubblica utilità) che viene rifiutata. Perché sia penalmente punibile, l'offerta o la promessa devono essere credibili, in modo da creare un potenziale rischio di accettazione da parte del soggetto pubblico. La norma in analisi punisce anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che sollecita la promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.		
PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI Le disposizioni degli articoli 314, 314-*bis*, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti	Art. 322-*bis* c.p.	Questa fattispecie di reato ha ratificato e dato esecuzione ad alcune convenzioni internazionali che imponevano agli Stati firmatari di incriminare le condotte di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione nelle quali sono coinvolti funzionari stranieri.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti interazionali; 5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.		
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,319,319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* , in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico	Art. 346-*bis* c.p.	Il delitto in oggetto è propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione: l'autore del reato sfrutta la propria conoscenza o rapporto esistente con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, al fine di ottenere, da soggetti privati, denaro o altre utilità economiche come prezzo per la propria futura mediazione illecita. Si tratta, quindi, di una attività negoziale precedente alla fase tipica delle fattispecie di corruzione, come dimostrato anche dalla frase "*fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,319,319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis*". Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.		
ART. 25-*BIS* - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		
FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila: 1° chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o	Art. 453 c.p.	La norma in analisi è stata prevista dal legislatore a tutela della fiducia riposta dal pubblico nella corretta circolazione monetaria. Infatti, quello previsto dall'art. 453 c.p. è un delitto contro la fede pubblica. Nello specifico, la norma punisce non solo la contraffazione o l'alterazione di monete, ma anche le attività di spendita e messa in circolazione delle stesse.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.		Inoltre, viene punito anche chi, essendo autorizzato alla produzione di monete, sfruttando gli strumenti a sua disposizione fabbrica un quantitativo di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni ricevute. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ALTERAZIONE DI MONETE Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.	Art. 454 c.p.	La norma in oggetto tutela la fede pubblica, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti del corretto traffico delle monete come mezzo di scambio. Con un atto di "alterazione", un soggetto fa in modo che le monete appaiano dotate di un valore superiore rispetto a quello reale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.	Art. 455 c.p.	L'interesse tutelato da questa norma è la legale circolazione monetaria. Un elemento assolutamente peculiare di questo reato, che lo distingue da tutti i precedenti, è l'assenza di "concerto". Il legislatore ha voluto attribuire a tale termine il significato più esteso possibile, potendo essere sufficiente anche una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, con i falsificatori.
SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.	Art. 457 c.p.	L'art. 457 c.p. prevede un'ipotesi molto particolare di delitto. Rispetto a tutti i reati legati alla falsità in monete, infatti, nel delitto di "spendita di monete falsificate ricevute in buona fede" la ricezione da parte dell'agente delle monete false o contraffatte avviene in buona fede. Il soggetto agente, in altre parole, ignora la falsità del denaro che riceve. Tuttavia, nel momento in cui spende o mette altrimenti in circolazione le monete, è a conoscenza della contraffazione / alterazione delle stesse. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI Le diposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,	Art. 459 c.p.	La norna in analisi punisce le seguenti condotte: a) contraffazione di valori di bollo b) alterazione di valori di bollo c) introduzione nel territorio dello Stato di valori di bollo;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.		d) acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. La norma in analisi definisce come valori di bollo: a) la carta bollata; b) le marche da bollo; c) i francobolli e altri valori equiparati ai valori di bollo
CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.	Art. 460 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) contraffà la carta filigranata usata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; b) acquista, detiene o aliena la carta filigranata contraffatta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.	Art. 461 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane; b) fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI	Art. 464 c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che, pur non avendo partecipato alle attività di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.		contraffazione e alterazione di valori di bollo, li utilizza, conoscendo la loro natura contraffatta o alterata. Nel caso in cui i valori di bollo contraffatti sono stati ricevuti dall'autore del reato senza che questi conoscesse la loro natura alterata o contraffatta, allora la pena applicata sarà quella prevista per il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00) ridotta di un terzo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI E CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffa' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500 a € 35.000 chiunque contraffa' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di	Art. 473 c.p.	L'interesse tutelato dalla norma in oggetto è la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nella veridicità dei marchi e dei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Con riferimento alle diverse tipologie di diritti di proprietà industriale considerati dalla norma in commento (ossia marchi, brevetti, disegni o modelli), le condotte previste e punite sono tre: la contraffazione, l'alterazione e l'uso. a) la contraffazione consiste nella riproduzione abusiva, mentre b) l'alterazione nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del titolo genuino;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		c) Il termine "uso", infine, viene appositamente intenso in senso ampio, per indicare tutte le situazioni di utilizzo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.	Art. 474 c.p.	Il reato in analisi tutela non tanto la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione. Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi è un reato di "pericolo". Non è necessario, infatti, che si verifichi l'inganno sull'originalità e la genuinità del marchio o del segno distintivo. La norma esige che la condotta alterativa o contraffattiva sia stata attuata da un soggetto diverso da chi detiene i beni ai fini di vendita o li metta un profitto; diversamente, troverà applicazione il delitto di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi e brevetti (art. 473 c.p.). Le condotte descritte nella norma sono: a) L'"introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio", che si realizza nel momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera italiana;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		b) il "detenere per vendere", che si configura nello stoccaggio della merce in determinati luoghi; c) la "messa in vendita", che si perfeziona nel momento in cui la merce diviene disponibile al pubblico; d) la "messa in circolazione" che è, invece, integrata da ogni atto che possa determinare un passaggio della merce dal venditore al compratore.
ART. 25-*BIS*.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		
TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.	Art. 513 c.p.	L'interesse tutelato da questa norma è l'esercizio della libera iniziativa economica privata, che può venire leso dalla commissione di atti di violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti. La violenza deve consistere in una condotta che possa ostacolare materialmente l'altrui attività economica, mentre l'uso di mezzi fraudolenti si traduce nell'impiego di mezzi ingannatori, aventi come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività economica o commerciale, ma anche terzi soggetti il cui comportamento possa in qualche modo condizionare l'esercizio dell'impresa. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque	Art. 513-*bis* c.p.	La condotta di "concorrenza sleale" punita dalla norma in oggetto si concretizza in una serie di azioni poste in essere da

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.		parte di operatori commerciali che fanno ricorso ad atti di violenza o di minaccia per inibire la normale dinamica imprenditoriale. La violenza o la minaccia possono essere esercitate contro il concorrente sia in modo diretto che in modo indiretto (ad esempio, nei confronti di clientela, collaboratori, ecc.).
FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.	Art. 514 c.p.	L'interesse tutelato dalla norma è lo sviluppo dell'industria nazionale. La condotta sanzionata consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. La tutela garantita dalla norma in oggetto è estesa anche ai "nomi", da intendersi quali firme, ditte, titoli, emblemi, insegne riferite a un prodotto per distinguerlo dagli altri. Il secondo comma dell'art. 514 c.p. prevede una aggravante: la pena, infatti, è aumentata se i marchi e i segni distintivi sono stati registrati o se sono state rispettate le norme nazionali o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale. La fattispecie si realizza allorché il prodotto sia immesso sul mercato nazionale o estero e ciò cagioni effettivamente un "nocumento" all'industria nazionale (quale, ad esempio, una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, l'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale o di un suo settore, ecc.).

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.	Art. 515 c.p.	La condotta punita dalla norma in analisi - realizzabile nell'esercizio di una attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico - consiste nella consegna di una cosa mobile per un'altra, o di una cosa diversa per quantità o qualità, per provenienza od origine, da quella oggetto del contratto o comunque pattuita. Il delitto presuppone un contratto o un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile. La cosa mobile consegnata deve essere diversa da quella dichiarata o pattuita. La diversità può riguardare il genere della cosa, la sua origine (luogo di produzione) o provenienza, la qualità o la quantità (il peso, le misure o il numero non corrispondono a quelli richiesti). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.	Art. 516 c.p.	La norma in oggetto tutela il libero e leale svolgimento del commercio. Sono da considerare "non genuine" quelle sostanze alimentari che hanno subito una alterazione nella loro essenza o nella loro normale composizione. La caratteristica di "genuinità" deve essere intesa sia sotto il

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		profilo "naturale" che sotto quello "formale". a) Le sostanze genuine dal punto di vista "naturale" sono quelle sostanze che non hanno subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che, comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuto inalterata la loro essenza. b) le sostanze genuine dal punto di vista "formale" sono quelle sostanze la cui composizione organica risulta conforme ai requisiti richiesti dalla legge. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 20.000.	Art. 517 c.p.	La norma in oggetto punisce chi vende o, comunque, mette in circolazione prodotti con segni mendaci (per tale si intende la cessione, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni	Art. 517-*ter* c.p.	L'interesse protetto dalla norma in oggetto è la proprietà industriale, inteso come il diritto dell'imprenditore al godimento e allo sfruttamento in forma esclusiva del titolo o della propria idea produttiva.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
CONTRAFFAZIONE DEI SEGNI DI INDICAZIONE GEOGRAFICA E DI DENOMINAZIONE PROTETTA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o	Art. 517-*quater* c.p.	La norma punisce due diverse tipologie di condotte: a) la contraffazione/alterazione delle indicazioni o denominazioni di origine dei prodotti alimentari; b) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita o in circolazione di prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine è contraffatta o alterata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.		
PENA ACCESSORIA E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI *Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.* *Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:* *1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;* *2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;* *3) i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito;* *4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.* *Se concorrono due o più delle circostanze previste dal secondo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà.* Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla metà se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate	Art. 517-*octies comma 4* c.p.	La norma in analisi prevede un aumento della pena da un terzo alla metà qualora le condotte di cui agli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, rispettivamente *Frode alimentare* e *Commercio di alimenti con segni mendaci*, sono realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati		
ART. 25-*TER* - REATI SOCIETARI		
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.	Art. 2621 c.c.	Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. La condotta punita dalla norma in analisi consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere "rilevanti". Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato le relazioni e le altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge. È richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti. Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.
FATTI DI LIEVE ENTITÀ Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità,	Art. 2621-*bis* c.c.	Il concetto di "lieve entità" non è definito in termini oggettivi, ma - come esplicitamente dichiarato dal testo della norma - deve essere valutato tenendo

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.		conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti conseguenti alla condotta dell'autore del reato.
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.	Art. 2622 c.c.	La norma in oggetto può essere applicata solo a determinate tipologie di società. In particolare, il presente delitto può essere commesso solo nell'ambito di: a) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; b) società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; c) società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; d) società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.		negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; e) società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Autori del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. La condotta punita dalla norma in analisi consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è imposta dalla legge. I "fatti materiali" devono essere "rilevanti".
FALSO IN PROSPETTO Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.	Art. 2623 c.c.	***Abrogato dall'art. 34 comma 2, L. 28 dicembre 2005, n. 262*** L'articolo è riportato nel presente catalogo in quanto nel testo del D. Lgs. 231/2001 risulta ancora riportato.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.		
FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.	Art. 2624 c.c.	***Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*** L'articolo è riportato nel presente catalogo in quanto nel testo del D. Lgs. 231/2001 risulta ancora riportato.
IMPEDITO CONTROLLO *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.* Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.	Art. 2625 c.c.	La norma in oggetto punisce gli amministratori, i quali impediscono o in ogni modo ostacolano l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci e agli organi sociali. Il comma 2 prevede la pena della reclusione per il caso in cui il comportamento abbia causato un danno ai soci.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.		
INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2626 c.c.	La norma in oggetto punisce gli amministratori che restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci. La norma, inoltre, punisce anche gli amministratori che liberano i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.	Art. 2627 c.c.	La norma in analisi tutela l'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge. È prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non	Art. 2628 c.c.	Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.		o delle riserve non distribuibili per legge. L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.	Art. 2629 c.c.	La norma punisce la condotta degli amministratori che, attraverso il compimento di operazioni societarie (riduzioni del capitale, fusioni o scissioni), causano un danno ai creditori. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo	Art. 2629-*bis* c.c.	La norma in oggetto punisce l'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione deve essere indirizzata agli altri amministratori e al collegio sindacale, al fine di salvaguardare l'iter decisionale del Consiglio di Amministrazione/di gestione. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.		rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore" o di "componente del consiglio di gestione". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.	Art. 2632 c.c.	Questa norma è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono punite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale. Le tre condotte rilevanti sono: a) l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno. Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono la qualifica soggettiva di "amministratore" o di "socio conferente". Si tratta, perciò, di un reato "proprio".
INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI	Art. 2633 c.c.	La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione, punendo i liquidatori che

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.		ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.
CORRUZIONE TRA PRIVATI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.	Art. 2635 c.c.	Il reato punisce la commissione di atti di corruzione posti in essere da soggetti apicali (specificatamente individuati) e/o da sottoposti di società o enti privati. È punito: a) sia il soggetto che riceve denaro o altre utilità per compiere o omettere un atto in violazione dei propri obblighi o doveri; b) sia il soggetto che promette o corrisponde denaro o altre utilità affinché il soggetto di cui al punto precedente compia l'atto illecito. Tra i soggetti punibili la norma ricomprende anche il terzo (ad esempio, consulente) che agisce quale interposta persona.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può' essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.		
ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che	Art. 2635-*bis* c.c.	La condotta prevista dal reato è quella in cui un soggetto promette o offre denaro o altre utilità ai soggetti apicali e/o sottoposti di società o enti privati affinché compiano od omettano un atto in violazione dei propri obblighi o doveri. Il reato punisce il caso in cui l'offerta venga rifiutata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.		
ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	Art. 2636 c.c.	La condotta illecita si realizza con la formazione irregolare di una maggioranza in assemblea che non si sarebbe verificata senza il compimento di atti simulati o fraudolenti. L'autore del reato deve agire allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, che non avrebbe ottenuto senza l'illecita influenza sull'assemblea. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
AGGIOTAGGIO Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.	Art. 2637 c.c.	La presente norma punisce il soggetto che diffonde notizie false o realizza operazioni simulate e fraudolente in grado di causare un aumento dei prezzi degli strumenti finanziari non quotati. Le condotte sopra descritte sono punibili qualora siano concretamente idonee ad alterare la trasparenza e la correttezza delle informazioni finanziarie. All'ultimo comma viene una pena maggiore qualora i fatti anzidetti siano commessi attraverso l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati*	Art. 2638 c.1-2 c.c.	La norma in analisi punisce diverse fattispecie: - esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di soggetti sottoposti al controllo delle autorità pubbliche di vigilanza; - realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva). Il delitto in analisi può essere commesso da coloro che rivestono specifiche qualifiche soggettive (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori). Si tratta, perciò, di un reato "proprio".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. *Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.*		
FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE [3] Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32 – *bis* del codice penale.	Art. 54 D. Lgs. 19/2023	La norma in esame punisce chi falsifica documenti od omette o rende false dichiarazioni per l'ottenimento del certificato preliminare *ex* art. 29 D. Lgs. 19/2023. Il certificato preliminare viene rilasciato dal notaio su richiesta della società italiana partecipante alla fusione e attesta il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione di fusione.
ART. 25-*QUATER* - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI		
ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico	Art. 270 c.p.	La norma in analisi, nel tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni che tendono a sovvertire violentemente l'ordinamento interno, punisce la partecipazione, la promozione, la costituzione, l'organizzazione e la direzione di associazioni

[3] Le disposizioni del D. Lgs. 19/2023, salvo che sia diversamente disposto, sono entrate in vigore con decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto. Con particolare riferimento alle fusioni transfrontaliere nelle quali, prima del 3 luglio 2023, una delle società partecipanti ha pubblicato il progetto comune di fusione, continuano ad essere regolate dal D. Lgs. 108/2008.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento		criminali che hanno come obiettivo quello di: - sovvertire con violenza l'ordinamento economico-sociale dello Stato; - sopprimere con violenza l'ordinamento politico-giuridico dello Stato. Ai fini della configurabilità del reato in commento, è necessario che il sodalizio abbia un'organizzazione e caratteristiche tali da farlo risultare idoneo al raggiungimento degli obiettivi eversivi.
ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il	Art. 270-*bis* c.p.	La norma in analisi punisce le associazioni criminali che hanno finalità "terroristiche e di eversione dell'ordine democratico". L'interesse tutelato dal reato in analisi è, infatti, l'ordinamento costituzionale italiano minacciato da atti di terrorismo ed eversivi dell'ordine democratico. A tal proposito: a) un atto con finalità terroristiche è un atto che ha lo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di

Testo reato - illicito	Fonte	Descrizione sintetica
profitto o che ne costituiscono l'impiego.		un'organizzazione internazionale; b) un atto con finalità eversive dell'ordine democratico è un atto che ha lo scopo di sovvertire l'ordinamento costituzionale e di travolgere l'assetto democratico dello Stato (attraverso l'annientamento delle sue strutture). La norma in analisi prevede una punizione più severa per coloro che promuovono, costituiscono, organizzano, dirigono o finanziano un'associazione terroristica. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E ATTENUANTI Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le	Art. 270-*bis*. 1 c.p.	La norma in commento contempla talune circostanze speciali, sia aggravanti che attenuanti, in ordine ai reati commessi per finalità di terrorismo ovvero di eversione dell'ordine democratico. In particolare, si prevede un aumento della pena fino alla metà per tutti i reati c.d. comuni, allorquando essi sono commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, *i.e*. per tutti quei reati rispetto ai quali la suddetta finalità non è contemplata tra gli elementi costitutivi della relativa norma incriminatrice. È, altresì, prevista una circostanza attenuante nei confronti del corrente in un delitto di terrorismo che, dissociandosi dagli altri sodali, si

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis*, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.		adopera per evitare che l'attività criminosa sia portata ad ulteriori conseguenze, ovvero aiuta concretamente le forze di Polizia e l'Autorità Giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e/o la cattura degli altri concorrenti. Inoltre, si tiene ferma, al di fuori delle ipotesi del delitto tentato, la non punibilità per il soggetto che abbia commesso un delitto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, qualora egli abbia volontariamente impedito l'evento e, contestualmente, abbia fornito elementi di prova funzionali alla ricostruzione del fatto e alla individuazione degli eventuali concorrenti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-*bis* è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.	Art. 270-*ter* c.p.	La norma in analisi punisce chi, seppur non facendone parte, dà rifugio o fornisce assistenza ai membri di un'associazione terroristica (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.	Art. 270-*quater* c.p.	La norma in analisi punisce chi arruola una o più persone per il compimento di atti di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo. I servizi pubblici essenziali sono servizi ritenuti indispensabili per garantire ai cittadini il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti. Con il termine "arruolamento" si intende non solo l'inquadramento di un soggetto in una vera e propria struttura di tipo militare, ma anche l'ingaggio, inteso come il raggiungimento di un accordo tra il soggetto che propone il compimento di atti di violenza e sabotaggio e il soggetto chiamato ad aderire ad una tale proposta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ORGANIZZAZIONE DI TRASFERIMENTI PER FINALITÀ DI TERRORISMO Fuori dai casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza,	Art. 270-*quater*. 1 c.p.	La norma in analisi punisce l'organizzazione, il finanziamento o la propaganda di viaggi in territori stranieri,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270- *sexies*, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.		strumentali al compimento delle condotte terroristiche, purché l'autore del reato non partecipi già ad un'associazione con finalità di terrorismo ovvero non compia, attraverso l'organizzazione di tali trasferimenti, attività di arruolamento.
ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.	Art. 270-*quinquies* c.p.	La norma in analisi punisce l'addestratore - ossia colui che trasmette specifiche nozioni, formando gli addestrati e rendendoli in grado di compiere determinate azioni - e chi fornisce istruzioni sulla preparazione di esplosivi ed altre armi, nonché su tecniche e metodi per il compimento di atti di violenza e sabotaggio. É prevista la punizione anche nei confronti delle persone addestrate. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
FINANZIAMENTO DI CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*. 1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.	Art. 270-*quinquies*. 1 c.p.	La norma in analisi punisce l'attività di raccoglimento, erogazione ovvero messa a disposizione di qualsiasi bene, ivi incluso il denaro, che risulti destinato a consentire il compimento delle condotte con finalità di terrorismo, e ciò a prescindere dell'effettivo utilizzo del bene. È, altresì, punito il deposito o la custodia dei suddetti beni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque, purché non partecipi già ad un'associazione con finalità di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.		terrorismo ovvero non organizzi, finanzi o propagandi viaggi all'estero, finalizzati al compimento delle condotte terroristiche. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
SOTTRAZIONE DI BENI O DENARO SOTTOPOSTI A SEQUESTRO Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270-*sexies*, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000	Art. 270-*quinquies*. 2 c.p.	La norma in analisi incrimina la sottrazione, il distruggimento, la soppressione ovvero il deterioramento di qualsiasi bene, ivi incluso il denaro, che sia stato sottoposto a sequestro al fine di prevenire le condotte con finalità di terrorismo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	Art. 270-*sexies* c.p.	La norma in analisi fornisce la definizione di condotte con finalità di terrorismo, applicabile a tutti i delitti ricompresi nell'art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280 c.p.	La norma in analisi punisce chi, per raggiungere le finalità di terrorismo, attenta alla vita o all'incolumità di una persona. La norma prevede un aumento di pena se l'attentato procura alla vittima una lesione grave o gravissima. Inoltre, è previsto un ulteriore aumento di pena se vittime dell'attentato sono persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie o, ancora, di pubblica sicurezza. Se dall'attentato deriva la morte della vittima, si applica l'ergastolo o la pena a trenta anni di reclusione. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.	Art. 280-*bis* c.p.	La norma in oggetto punisce chi, per finalità di terrorismo, compie azioni dirette a danneggiare cose (mobili o immobili) mediante esplosivi o dispositivi micidiali. É previsto un aumento nel caso in cui l'atto di terrorismo sia diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ATTI DI TERRORISMO NUCLEARE È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*: 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva; 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.	Art. 280-*ter* c.p.	La norma in oggetto punisce chiunque, con finalità di terrorismo, commette una delle seguenti azioni: - procura materia radioattiva; - crea un ordigno nucleare o ne viene, in qualsiasi modo, in possesso;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.		- utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; - utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Il reato è integrato, altresì, allorquando una delle condotte soprarichiamate ha ad oggetto materiali o aggressivi chimico e/o batteriologici
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal	Art. 289-*bis* c.p.	La norma in analisi punisce chi, per finalità di terrorismo, compie un sequestro di persona. Se durante il sequestro, senza che il sequestratore lo volesse, deriva la morte della persona sequestrata, la pena è aumentata. É, invece, previsto l'ergastolo qualora il sequestratore cagioni la morte della persona sequestrata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.		
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI COAZIONE Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-*bis* e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-*bis*. Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.	Art. 289-*ter* c.p.	La norma in commento punisce chi, al di fuori delle ipotesi di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione ovvero di estorsione, sequestra una persona o la soggioga, minacciando di ucciderla, di arrecarle lesioni ovvero di perpetuarne la privazione di libertà, al fine di costringere un soggetto terzo, sia privato che pubblico (e.g. uno Stato, un'organizzazione internazionale tra governi, una collettività di individui), a compiere un determinato atto o ad astenersi dal compimento dello stesso; con l'effetto di subordinare la liberazione del sequestrato all'azione o all'omissione avuta di mira. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ISTIGAZIONE A COMMETTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la	Art. 302 c.p.	La norma in analisi punisce l'istigazione a commettere atti di terrorismo, e cioè il tentativo di spingere un soggetto a commettere delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ACCORDO Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.	Art. 304 c.p.	Il delitto in commento incrimina l'accordo fra più persone, finalizzato al compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. È previsto un aggravio di pena per i promotori della cospirazione. Si tratta di un c.d. reato a concorso necessario.
COSPIRAZIONE POLITICA MEDIANTE ASSOCIAZIONE Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati.	Art. 305 c.p.	La norma in analisi incrimina l'organizzazione, la promozione o la costituzione di un'associazione tra tre o più persone, avente come programma il compimento di un delitto (doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. Al contempo, è punita la mera partecipazione a siffatta associazione.
BANDA ARMATA: FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che	Art. 306 c.p.	La norma in analisi punisce la promozione, la costituzione o l'organizzazione di una banda armata, finalizzata al compimento di un delitto

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.		(doloso) contro la personalità internazionale dello Stato ovvero contro la personalità interna dello Stato. Al contempo, è punita la mera partecipazione alla banda armata.
ASSISTENZA AI PARTECIPI DI COSPIRAZIONE O DI BANDA ARMATA Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.	Art. 307 c.p.	La norma in analisi punisce chi, seppur non facendone parte, dà rifugio o fornisce assistenza (vitto, alloggio, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione) ai membri di un'associazione o di una banda armata, avente come scopo il compimento di delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato. È previsto un aggravio di pena in caso di assistenza prestata in via continuata. Per converso, opera una causa di non punibilità per il soggetto che commette tali condotte in favore di un prossimo congiunto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
IMPOSSESSAMENTO, DIROTTAMENTO E DISTRUZIONE DI UN AEREO Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un	Art. 1 L. 342/1976	La norma in analisi punisce il compimento, con violenza o minaccia, di atti diretti all'impossessamento di un aereo ovvero di atti diretti al dirottamento o alla distruzione dello stesso, compiuti con minaccia o frode.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni. La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento. La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio. Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone		È previsto un aggravio di pena, diversamente graduato, laddove l'azione criminosa causi: a) l'impossessamento, il danneggiamento o la distruzione dell'aereo; b) la morte di una o più persone; c) lesioni personali ai passeggeri o ai membri dell'equipaggio. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DANNEGGIAMENTO DELLE INSTALLAZIONI A TERRA Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.	Art. 2 L. 342/1976	La norma in analisi punisce il danneggiamento delle installazioni a terra relative alla navigazione aerea ovvero l'alterazione della funzionalità e delle modalità d'uso delle stesse, con lo scopo di dirottare o distruggere un velivolo. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
SANZIONI Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni. 2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque: a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione; b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il	Art. 3 L. 422/1989	La norma in analisi incrimina l'impossessamento di una nave o di un'installazione fissa, nonché l'esercizio di un potere ostile e di fatto sulla stessa. Analogamente è punito chiunque pone in stato di pericolo la sicurezza di una nave o di un'installazione fissa attraverso il compimento di uno dei seguenti atti: a) distruzione o danneggiamento della nave (o del suo carico) o della installazione;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
funzionamento; c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione; d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione; 3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni. 4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo. 5. Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate. 6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.		b) distruzione, grave danneggiamento o lesione della funzionalità delle attrezzature o dei servizi di navigazione marittima; c) volontaria comunicazione di false informazioni relative alla navigazione; d) violenza contro una persona a bordo della nave o dell'installazione. È, altresì, sanzionata la condotta di chi minaccia di: a) distruggere o danneggiare una nave o un'installazione fissa; b) distruggere, danneggiare o alterare gravemente il funzionamento di attrezzature o servizi di navigazione marittima; c) commettere atti di violenza a danno di coloro che sono a bordo di una nave o di un'installazione. La pena è corroborata laddove da una delle suddette azioni siano derivate la morte di una personale o lesioni personali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con	Art. 2 Convenzione di New York	La norma in commento punisce, anche a titolo di tentativo, la condotta volontaria di chi, con qualsiasi mezzo e anche

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convezione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario; (b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.	del 9.12.1999	indirettamente, elargisce o raccoglie fondi (beni o denaro), destinati o che sa essere destinati a consentire il compimento, anche solo in parte, di: - un atto terroristico, per come definito dalla normativa internazionale rilevante; - qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni ad un soggetto che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, commesso con la finalità di intimidire una popolazione, obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto. Il reato è integrato anche laddove non vi sia stato un effettivo utilizzo dei suddetti fondi. Inoltre, è punito chiunque: è complice dell'attività di finanziamento del terrorismo, anche se solo tentata; organizza o dirige altre persone al fine di commettere il reato di finanziamento, anche nella forma del tentativo; contribuisce al compimento di tale reato, con un gruppo di persone che agiscono con un obiettivo comune. A tal fine, il contributo deve tendere a facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo e deve essere supportato da una significativa componente volitiva (i.e. la piena consapevolezza di contribuire alla mission del gruppo nel

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b). 4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo. 5. Commette altresì un reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implichino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.		fornire o raccogliere fondi per il compimento di atti terroristici). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25-*QUATER*.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali	Art. 583-*bis* c.p.	La norma in oggetto tutela la donna, con particolare attenzione alla sua sfera intima.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino		La persona offesa è la donna, indipendentemente dalla sua età. È bene sottolineare, comunque, che la condotta prevista nel primo comma consiste nella "mutilazione degli organi genitali femminili", così come definita nella parte finale del medesimo comma. La condotta prevista nel secondo comma, invece, è più generica, essendo punite tutte le attività lesive degli organi genitali femminili diverse da quelle già indicate nel primo comma. Elemento comunque in entrambi i commi è l'assenza di esigenze terapeutiche. La pena prevista per questo reato aumenta se la vittima è una minore o se il delitto è commesso per fini di lucro.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.		
ART. 25-*QUINQUIES* - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.	Art. 600 c.p.	La norma in analisi punisce chi riduce o mantiene in condizioni di schiavitù o servitù una persona. La stessa norma in analisi afferma che il ridurre una persona in stato di schiavitù o servitù comporta che la vittima sia trattata come una proprietà dell'autore del reato, che sia messa in uno stato di soggezione continua e che sia costretta a prestazioni lavorative e sessuali imposte o all'accattonaggio, fino ad arrivare, addirittura, al compimento di attività illecite o al sottoporsi al prelievo di organi. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
PROSTITUZIONE MINORILE È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali	Art. 600-*bis* c.p.	La norma in analisi punisce le condotte di chi: a) recluta o induce una persona minorenne alla prostituzione; b) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla l'attività di prostituzione di una persona minorenne. La norma in analisi, inoltre, punisce anche il "cliente", ossia il soggetto che, a fronte di un corrispettivo in denaro o altre utilità, compie atti sessuali con

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000		una persona la cui età è ricompresa tra i quattordici e i diciotto anni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
PORNOGRAFIA MINORILE È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 24.000 a € 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto)). Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.	Art. 600-*ter* c.p.	La norma in analisi punisce il soggetto che: a) realizza esibizioni e spettacoli pornografici utilizzando soggetti minorenni; b) recluta o induce soggetti minorenni a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici; c) trae profitto dalle esibizioni e dagli spettacoli pornografici con soggetti minorenni; d) fa commercio di materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; e) divulga, diffonde o pubblicizza, anche per via telematica, materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni; f) divulga o distribuisce notizie al fine di adescare o sfruttare minorenni per lo svolgimento di attività sessuali; g) fuori dalle ipotesi precedentemente elencate, cede o offre, anche a titolo gratuito, materiale pornografico con a tema esibizioni e spettacoli di soggetti minorenni;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali		h) assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni. Secondo l'ultimo comma della norma in analisi, per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione (di qualunque natura) di soggetti minori degli anni diciotto coinvolti in attività sessuali espliciti, reali o simulate. Rientra nel concetto di pornografia minorile anche la rappresentazione, per finalità sessuali, degli organi sessuali di un minore di anni diciotto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DETENZIONE O ACCESSO A MATERIALE PORNOGRAFICO Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 1.549,00. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la	Art. 600-*quater* c.p.	La norma punisce: - tutti coloro che si procurano e detengono consapevolmente materiale pornografico in cui sono coinvolti minori degli anni diciotto; - l'accesso intenzionale a materiale pornografico in cui sono coinvolti minori degli anni diciotto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000,00.		
PORNOGRAFIA VIRTUALE Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.	Art. 600-*quater*. 1 c.p.	La norma punisce i soggetti che creano, distribuiscono, acquistano e detengono materiale pornografico virtuale. Per materiale pornografico virtuale si intende materiale realizzato con tecniche di elaborazione grafica non associate a situazioni reali. La qualità di realizzazione deve essere tale da far apparire come vere situazioni che, in verità, non sono reali. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.	Art. 600-*quinquies* c.p.	La norma in analisi punisce l'organizzazione e la pubblicizzazione di viaggi sessuali con soggetti minorenni. É, infatti, punito il soggetto che organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
TRATTA DI PERSONE E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché' non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di	Art. 601 c.p.	La norma in analisi punisce chi: a) recluta, introduce nello Stato o fa uscire da esso, trasporta cede, ospita una persona ridotta in schiavitù o servitù; b) realizza le condotte dette sopra mediante inganno o minaccia, violenza o abuso di autorità o, ancora approfittamento di condizioni di vulnerabilità, necessità o promessa di denaro al fine di indurre o costringere le vittime a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. É previsto un aumento di pena nel caso in cui le condotte sopra descritte siano realizzate dal comandante o da un ufficiale di una nave nazionale o straniera. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.		
ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.	Art. 602 c.p.	La norma in analisi punisce chi acquista o vende persone che versano in condizione di schiavitù o servitù. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 € per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello	Art. 603-*bis* c.p.	La fattispecie di intermediazione illecita prevede due situazioni distinte. Nella prima, si punisce l'attività di reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 € per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori		Nella seconda situazione, viene punito chiunque utilizza, assume o impiega lavoratori sottoponendo a inaccettabili condizioni di sfruttamento approfittando delle loro condizioni di bisogno. Il legislatore ha voluto punire non solo chi recluta lavoratori sfruttati, ma anche chi li utilizza. Autore del reato può essere chiunque. Costituisce un'aggravante il fatto che il reclutatore o l'utilizzatore di manodopera sfruttata agisca mediante violenza o minaccia. Nel penultimo comma della norma in analisi, il legislatore ha voluto elencare alcuni "indici", in presenza dei quali si può avere la ragionevole certezza della commissione di una attività di sfruttamento della manodopera. Si tratta di meri elementi sintomatici, che non esauriscono il concetto ampio e complesso di sfruttamento. Qualora i lavoratori sfruttati siano più di tre, o non abbiano raggiunto la maggiore età o, ancora, siano stati esposti a grave pericolo, l'autore del reato sarà sottoposto ad una pena aumentata da un terzo alla metà rispetto a quella prevista nei commi precedenti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.		
ADESCAMENTO DI MINORENNI Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies*, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1. se il reato è commesso da più persone riunite; 2. se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3. se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4. se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.	Art. 609 - *undecies* c.p.	La norma in analisi punisce l'adescamento di minorenni, con ciò intendendosi tutte le attività volte a persuadere, indurre, attrarre e convincere una persona minorenne a sottoporsi a tutte le attività sopra descritte (a titolo esemplificativo, la realizzazione di materiale pornografico, la riduzione in stato di schiavitù o servitù, la consumazione di rapporti sessuali con clienti etc.). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". In ottica di maggiore tutela del minore, la norma elenca una serie di circostanze aggravanti.
ART. 25-*SEXIES* - REATI DI ABUSO DI MERCATO		
ABUSO O COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE. RACCOMANDAZIONE O INDUZIONE DI ALTRI	Art. 184 T.U.F.	Il reato punisce chi, in ragione del proprio ruolo/funzione all'interno della Società, utilizza informazioni privilegiate di cui è

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ALLA COMMISSIONE DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la		entrato in possesso e compie una delle seguenti operazioni: a) acquisto, vendita o altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo; b) comunicazione delle informazioni ad altri soggetti al di fuori dell'ordinario esercizio dell'attività lavorativa; c) raccomandazione ad altri o induzione di altri soggetti ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari emessi dalla società o da società del gruppo. Il reato punisce altresì la condotta descritta la precedente punto commessa dal c.d. *insider* secondario, che è il soggetto che: - pur non rientrando nei casi descritti al precedente punto (c.d. *insider* primario) è in possesso di una informazione privilegiata; - è a conoscenza del carattere privilegiato dell'informazione. L'interesse tutelato da questa norma è la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da € 20.000,00 a € 2.500.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.		
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € ventimila a € cinque milioni. La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro	Art. 185 T.U.F.	La norma punisce le condotte volte a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari attraverso: a) la diffusione di notizie false ad una ampia e indistinta platea di destinatari; b) la realizzazione di operazioni simulate o fittizie idonee a generare nel mercato la convinzione che possano essere compiute

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.		determinate operazioni che, successivamente, si rivelano prive di qualsiasi fondamento. L'interesse tutelato da questa norma è la trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Viene prevista una pena maggiore qualora le condotte anzidette siano commesse avvalendosi di sistemi di intelligenza artificiale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ABUSO E COMUNICAZIONI ILLECITE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE Salve le sanzioni penali, quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila € a cinque milioni di € chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.Omissis… 3.Omissis… 4.Omissis… 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito	Art. 187-*bis* T.U.F.	L'abuso di informazioni privilegiate integra un illecito penale ai sensi dell'art 184 T.U.F., mentre determina un illecito amministrativo ai sensi della presente norma. Il potere di comminare la sanzione amministrativa è affidato alla CONSOB.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.		
MANIPOLAZIONE DEL MERCATO 1.Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila € a cinque milioni di € chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2.Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5. 3.Omissis… 4.Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. 5.Omissis… 6.Omissis… 7.Omissis…	Art. 187-*ter* T.U.F.	La manipolazione del mercato integra un illecito penale ai sensi dell'art 185 T.U.F., mentre determina un illecito amministrativo ai sensi della presente norma. Il potere di comminare la sanzione amministrativa è affidato alla CONSOB.
ART. 25-*SEPTIES* - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO		
OMICIDIO COLPOSO Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli	Art. 589 c.p.	Il delitto in analisi punisce chiunque cagiona la morte di una persona "per colpa". In estrema sintesi, il soggetto non ha intenzione di commettere un omicidio, ma ne determina l'evento a causa di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.		negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Il primo comma prevede una pena maggiore nel caso in cui l'omicidio avviene a causa del mancato rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
LESIONI PERSONALI COLPOSE *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.* *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.* Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o*	Art. 590 c.3 c.p.	Il bene protetto da questa norma è l'integrità fisica personale. Con il termine "lesione personale", si intende una qualsiasi manomissione violenta della persona altrui, da cui scaturisce una malattia. La "malattia" è un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che implica una menomazione funzionale dell'organismo. Il comma 3 punisce la condotta di chi, violando le norme per la prevenzione degli infortuni, determina d altri una lesione personale colposa. Si ha lesione colposa quando l'autore del reato cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Le lesioni possono essere: a) lievi: se da esse deriva una malattia od un'incapacità ad

Testo reato - illicito	Fonte	Descrizione sintetica
di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.* *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*		attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni; b) gravi: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; c) gravissime: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25-*OCTIES* - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO		
RICETTAZIONE Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la	Art. 648 c.p.	Il delitto di ricettazione è un reato contro il patrimonio, in quanto l'oggetto materiale di questa fattispecie criminosa è il denaro o altre cose provenienti da delitto. Un aspetto fondamentale della ricettazione è il c.d. reato

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.		presupposto. Possono costituire reato presupposto della ricettazione - oltre ai delitti dolosi e colposi - anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Il ricettatore non deve aver preso parte alla commissione del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe più di ricettazione, ma bensì di concorso nel delitto presupposto stesso. Con riferimento, invece, alla condotta, essa consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente: a) acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente b) ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		cosa; c) occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta; d) intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare. L'autore del reato di ricettazione può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.
RICICLAGGIO Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a € 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.	Art. 648-*bis* c.p.	Il delitto di riciclaggio è un reato c.d. "plurioffensivo", nel senso che va a colpire e a danneggiare più interessi tutelati dalla norma. In particolare, questi ultimi sono tanto l'amministrazione della giustizia, quanto il patrimonio. Un aspetto fondamentale del riciclaggio è il c.d. reato presupposto. Possono costituire reato presupposto del riciclaggio - oltre ai delitti dolosi - anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, oltre ai delitti dolosi. Ciò che differenzia il riciclaggio dalla ricettazione è la condotta attiva dell'autore, finalizzata ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		denaro, dei beni o delle altre utilità. Più precisamente: a) la sostituzione si identifica con l'attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un'attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso). b) il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli); c) qualsiasi attività, infine, è una formula stilistica generale per indicare ogni azione dell'autore volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. L'autore del reato di riciclaggio può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso.
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a € 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda	Art. 648-*ter* c.p.	Il legislatore, con l'introduzione di questo reato, ha voluto punire una condotta che si differenzia da quelle perseguite dai delitti di riciclaggio e di ricettazione. Ciò appare evidente dalla lettura del testo della legge che afferma: "*fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis*". Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzo di capitali

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito. La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli. L'autore del reato in analisi può essere chiunque, esclusi solo l'autore del reato presupposto o il concorrente nello stesso. Possono costituire reato presupposto dell'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita - oltre ai delitti dolosi e colposi - anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
AUTORICICLAGGIO Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.	Art. 648 *ter*.1 c.p.	Nel reato di autoriciclaggio: a) il soggetto agente commette o partecipa alla realizzazione del delitto da cui deriva il denaro, i beni e le altre utilità; b) il soggetto agente impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto. Possono costituire reato presupposto dell'autoriciclaggio - oltre ai delitti dolosi - anche i delitti colposi e le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-*bis*.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni	Art. 512 bis c.p.	Con l'inserimento della presente norma il legislatore ha inteso sanzionare penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.		elidere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". Il secondo comma amplia la fattispecie di reato all'imprenditore o società che, nell'ambito di procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni. attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero cariche sociali, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia.
ART. 25-*OCTIES*.1 - DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI		
INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310 a € 1.550. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o	Art. 493-*ter* c.p.	Il reato in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più **condotte** tra loro alternative che consistono: 1) nell'indebita utilizzazione, da parte di chi non ne è titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque di ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.		2) nella falsificazione o nell'alterazione dei medesimi strumenti o documenti di cui al punto 1); 3) nel possesso, nella cessione o nell'acquisizione dei medesimi strumenti o documenti di cui al punto 1), di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, o di ordini di pagamento prodotti con essi. Tali delitti sono reati c.d. "**plurioffensivi**", nel senso che ledono più interessi tutelati dalla norma quali il patrimonio, l'ordine pubblico o economico e la fede pubblica. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**". Costituiscono **oggetto materiale** di tali delitti: - carte di credito o di pagamento; - altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ad esempio: tessera a banda magnetica a scalare per il pagamento del pedaggio autostradale "viacard"; tessera carburanti; smart card per il noleggio di film in dvd; tessere telefoniche prepagate; i vaglia postali veloci; - strumenti di pagamento diversi dai contanti definiti dalla legge come «*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali». L'autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di utilizzare indebitamente gli strumenti o i documenti di cui al punto 1) (*nel primo reato*) e di falsificare o alterare (*nel secondo*) o possedere, cedere o acquistare tali strumenti o documenti di cui al punto 1) (*nel terzo*) al fine di trarne profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Il reato si consuma nel momento in cui vengono utilizzati, falsificati o ceduti a terzi. Non è quindi richiesto l'effettivo conseguimento di un profitto, purché sussista l'elemento soggettivo nella forma specifica richiesta dalla norma È sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento.
DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o	Art. 493-*quater* c.p.	Il reato in oggetto, che si applica solo in via sussidiaria rispetto alla commissione di reati più gravi, costituisce una norma a più fattispecie che consistono nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti , produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a € 1000. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.		disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri: - apparecchiature - dispositivi informatici - programmi informatici la cui finalità è quella di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Inoltre, le apparecchiature, i dispositivi o programmi informatici devono essere dotati di una reale potenzialità offensiva. Ciò significa che le apparecchiature, i dispositivi o programmi informatici devono essere costruiti con caratteristiche tali da poter essere in grado di commettere i predetti reati. Tali delitti sono reati c.d. “**plurioffensivi**”, nel senso che ledono più interessi tutelati dalla norma quali il patrimonio, l’ordine pubblico o economico e la fede pubblica. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. “**reati comuni**”. L’autore del reato in oggetto agisce con coscienza e volontà di porre in essere le condotte descritte dalla norma (produrre, importare, ecc.) al fine di utilizzare o di consentire ad altri l'uso di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (di cui sopra) per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Pertanto,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Con riferimento alla definizione di "strumenti di pagamento diversi dai contanti" si rinvia all'analisi del reato ex art. 493-*ter* c.p. Infine, è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento.
FRODE INFORMATICA (AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE) *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.* La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 *se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero* se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o*	Art. 640-*ter* comma 2 c.p.	Secondo quanto previsto dall'art. 25 *octies*.1 d. lgs. 231/2001, il delitto di frode informatica rientra nei reati "presupposto" della responsabilità amministrativa degli enti se il fatto illecito produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**". La **condotta** punita dalla norma in analisi è caratterizzata dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. La norma tutela sia la riservatezza e la regolarità dei sistemi informatici, sia il patrimonio altrui: il reato, infatti, consiste nel

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*		conseguimento da parte del soggetto agente di un profitto ingiusto, con altrui danno.
ART. 25-*OCTIES*.1 COMMA 2 - ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI		
Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.	Libro II, Titolo VII c.p.	CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO VII DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA CAPO I DELLA FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. *(omissis)* Art. 454. Alterazione di monete. *(omissis)* Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. *(omissis)* Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. *(omissis)* Art. 458. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. *(omissis)* Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. *(omissis)*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. *(omissis)* Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. *(omissis)* Art. 462. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. *(omissis)* Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. *(omissis)* CAPO II DELLA FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO Art. 467. Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. *(omissis)* Art. 468. Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. *(omissis)* Art. 469. Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. *(omissis)* Art. 470. Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. *(omissis)* Art. 471. Uso abusivo di sigilli e strumenti veri. *(omissis)* Art. 472. Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta. *(omissis)*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. *(omissis)* Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. *(omissis)* CAPO III DELLA FALSITÀ IN ATTI Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. *(omissis)* Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. *(omissis)* Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti. *(omissis)* Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. *(omissis)* Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative. *(omissis)* Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. *(omissis)* Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato. *(omissis)* Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. *(omissis)* Art. 484. Falsità in registri e notificazioni. *(omissis)* Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico. *(omissis)* Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		delle disposizioni sulle falsità materiali. *(omissis)* Art. 489. Uso di atto falso. *(omissis)* Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. *(omissis)* Art. 491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. *(omissis)* Art. 491-*bis*. Documenti informatici. *(omissis)* Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. *(omissis)* Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. *(omissis)* Art. 493-*ter*. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. *(omissis)* Articolo 493-*quater*. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. *(omissis)* CAPO IV DELLA FALSITÀ PERSONALE Art. 494. Sostituzione di persona. *(omissis)* Art. 495. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. *(omissis)* Art. 495-*bis*. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. *(omissis)* Art. 495-*ter*. Fraudolente alterazioni per impedire

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		l'identificazione o l'accertamento di qualità personali. *(omissis)* Art. 496. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. *(omissis)* Art. 497. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. (omissis) Art. 497-*bis*. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. *(omissis)* Art. 497-*ter*. Possesso di segni distintivi contraffatti. *(omissis)*
	Libro II, Titolo XIII c.p.	CODICE PENALE LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE TITOLO XIII DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CAPO I DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE COSE O ALLE PERSONE Art. 624. Furto. *(omissis)* Art. 624-bis. Furto in abitazione e furto con strappo. *(omissis)* Art. 625. Circostanze aggravanti. *(omissis)* Art. 626. Furti punibili a querela dell'offeso. *(omissis)* Art. 628. Rapina. *(omissis)* Art. 629. Estorsione. *(omissis)* Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. *(omissis)* Art. 631. Usurpazione. *(omissis)* Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. *(omissis)*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Art. 633. Invasione di terreni o edifici. *(omissis)* Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. *(omissis)* Art. 635. Danneggiamento. *(omissis)* Art. 635-*bis*. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. *(omissis)* Art. 635-*ter*. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. *(omissis)* Art. 635-*quater*. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. *(omissis)* Art. 635-*quinquies*. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. *(omissis)* Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. *(omissis)* Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui. *(omissis)* Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. *(omissis)* CAPO II DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE Art. 640. Truffa. *(omissis)* Art. 640-*bis*. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. *(omissis)* Art. 640-*ter*. Frode informatica. *(omissis)*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Art. 640-*quinquies*. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. *(omissis)* Art. 641. Insolvenza fraudolenta. *(omissis)* Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. *(omissis)* Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci. *(omissis)* Art. 644. Usura. *(omissis)* Art. 645. Frode in emigrazione. *(omissis)* Art. 646. Appropriazione indebita. *(omissis)* Art. 648. Ricettazione. *(omissis)* Art. 648-*bis*. Riciclaggio. *(omissis)* Art. 648-*ter*. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. *(omissis)* Art. 648-*ter*.1. Autoriciclaggio. *(omissis)*
ART. 25-*OCTIES.2* - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA		
VIOLAZIONE DELLE MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea: a) mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo designati, o stanzia a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;	Art. 275-*bis* c.p.	Fattispecie introdotta nel nuovo CAPO 1-BIS, Libro II, Titolo I, in materia di DELITTI CONTRO LA POLITICA ESTERA E LA SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA. La norma punisce la violazione di misure restrittive adottate dall'Unione europea, per tali intendendosi le misure previste all'art. 29 del trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sanzionando penalmente le condotte che, in violazione di divieti, obblighi o restrizioni derivanti da tali

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
b) omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati; c) conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi; d) importa, esporta, commercia, vende, acquista, trasferisce, fa transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni; e) presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante: a) l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati; b) la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare		misure o dalle norme nazionali di attuazione, ne compromettono l'efficacia. Il reato è volto a tutelare l'interesse dell'Unione e dello Stato al rispetto delle sanzioni economiche, finanziarie e commerciali, colpendo comportamenti quali la messa a disposizione di fondi o risorse economiche, l'omesso congelamento di beni o lo svolgimento di operazioni vietate con soggetti o Stati destinatari delle misure restrittive. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento. *Quando, nei casi indicati dal primo comma e dal secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 90.000. La disposizione di cui al periodo che precede non si applica nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d) se il fatto ha ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso di cui agli allegati I e IV del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.* *Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico*. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.		
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI INFORMATIVI IMPOSTI DA UNA MISURA RESTRITTIVA DELL'UNIONE EUROPEA È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro	Art. 275-*ter* c.p.	La norma punisce le omissioni informative legate all'applicazione delle misure restrittive dell'Unione europea. In particolare, sanziona il

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate. *Quando i fondi o le risorse economiche hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a 10.000 euro, si applica soltanto la*		soggetto destinatario delle misure in oggetto o il suo legale rappresentate che non comunica alle autorità competenti i fondi o le risorse economiche detenute in Italia e chi, per ragioni professionali o d'ufficio, omette di fornire informazioni dovute su fondi o risorse riconducibili a soggetti sottoposti a sanzioni. Si tratta di un reato omissivo a forma vincolata, poiché la condotta è specificatamente tipizzata dalla norma.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 45.000. *Ai fini della determinazione del valore indicato al terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.*		
VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 a euro 150.000. *Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.* *Ai fini della determinazione del valore indicato al secondo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.*	Art. 275-*quater* c.p.	La norma mira a punire le condotte di elusione delle misure restrittive dell'Unione europea, sanzionando chiunque, direttamente o indirettamente, compie operazioni o utilizza artifici idonei ad aggirare o vanificare l'efficacia delle sanzioni UE, consentendo al soggetto designato di disporre, anche solo di fatto, di fondi o risorse economiche vietati. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
N.B. dell'art 12, d.lgs. 25/07/1998 n. 286 sono riportati solo il comma 1 e il comma 1-*bis* (solo quest'ultimo è richiamato dall'art. 25-octies.2), restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.* Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.	Art. 12, comma 1 *bis* D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286	La norma in oggetto prevede una pena aumentata per chiunque promuova, diriga o finanzi il trasporto di una persona designata nel territorio dello Stato di cui la persona non è cittadina, in violazione di un divieto o un obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionali che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**".
ART. 25- *NOVIES* - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		
N.B. dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione Salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis* e dall'articolo 171-*ter* è punito con la	Art. 171 Legge n. 633/1941	La norma tutela il diritto degli autori al godimento economico di un'opera dell'ingegno protetta. Il comma 3, invece, prevede delle aggravanti qualora ci si trovi in presenza di particolari

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
multa da € 51 a € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.		situazioni che ledono l'aspetto morale e personale del diritto di autore.
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.	Art. 171-*bis* Legge n. 633/1941	Le condotte punite sono, rispettivamente: a) la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale o la locazione effettuate in modo abusivo (e cioè violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE; b) la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità		l'esecuzione della estrazione o del reimpiego di una banca dati, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati. L'elemento che accomuna le due classi di condotte è che l'autore del reato agisce allo fine di trarre un ingiusto profitto dalla commissione del delitto. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche	Art. 171-*ter* Legge n. 633/1941	La norma in esame prevede diverse condotte accumunate da alcuni elementi. Nello specifico: a) il fine di lucro che l'autore del reato vuole ottenere; b) l'esclusione della punibilità dell'autore del reato se il fatto è commesso per uso personale; c) la pena prevista per le fattispecie criminose. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-*bis*) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse; h-*bis*) abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-*bis*) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale; (b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale); c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.		
La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.	Art. 171-*septies* Legge n. 633/1941	L'articolo punisce due diverse categorie di soggetti: a) la lettera a), in particolare, individua soggetti specifici che possono commettere il reato: produttori e importatori di supporti.; b) la lettera b), invece, punisce chiunque dichiari falsamente di aver adempiuto agli obblighi nei confronti della SIAE.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla	Art. 171-*octies* Legge n. 633/1941	La condotta tipica, realizzata a fini fraudolenti, è rappresentata dalla vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione o utilizzazione di decoder per la ricezione di trasmissioni ad accesso condizionato (vale a dire di trasmissioni visibili unicamente da gruppi chiusi di utenti selezionati dall'emittente, indipendentemente dalla corresponsione di un canone). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.		
ART. 25-*DECIES* - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377-*bis* c.p.	Con la previsione di questo reato, il legislatore ha voluto tutelare la corretta amministrazione della giustizia. Il delitto in analisi può essere compiuto da qualsiasi soggetto che, tramite violenza, minaccia o promessa/dazione di denaro o altre utilità, induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria (che conserva la facoltà di non rispondere) a tacere o a rendere dichiarazioni non veritiere. Come detto, il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ART. 25-*UNDECIES* – REATI AMBIENTALI		
UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a una anno e con l'ammenda finno a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.	Art. 727-*bis* c.p.	Il bene protetto dalla norma in analisi non è tanto il singolo esemplare, quanto lo stato di conservazione della specie animale o vegetale. L'art. 727-*bis* c.p. punisce diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, ovvero: a) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie selvatica protetta; b) la condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 €, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. *N.B. Il D. Lgs.7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE".*		preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DEL SITO PROTETTO. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro. *N.B. Il D. Lgs.7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".*	Art. 733-*bis* c.p.	La contravvenzione in analisi può essere commessa da chiunque leda l'interesse tutelato dalla norma, e cioè l'ambiente. In questo caso, il bene specifico tutelato sono gli habitat all'interno di siti considerati protetti. Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende l'insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie di animali o di piante che si verificano all'interno di una zona sottoposta ad una particolare tutela. Il legislatore ha voluto, con il reato in analisi, punire due condotte: a) la distruzione dell'habitat; b) il deterioramento dell'habitat, che ne compromette lo stato di conservazione.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
INQUINAMENTO AMBIENTALE È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un abitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.	Art. 452-*bis* c.p.	La norma in analisi, che tutela l'interesse alla conservazione dell'ambiente, si basa su un presupposto fondamentale: l'autore del reato, infatti, agisce abusivamente. Il concetto di "abuso" è inteso in senso ampio. Nella prassi, le casistiche principali possono essere ricondotte ad attività svolte senza le necessarie autorizzazioni o mediante il superamento dei limiti tabellari imposti dalle normative di settore. Le due condotte tipiche punite sono: a) la compromissione e b) il deterioramento. Quest'ultimo va ad indicare un grado maggiore di danno arrecato all'ambiente. Comunque sia, il deterioramento o la compromissione devono necessariamente essere di portata significativa e misurabile. Il legislatore entra nel dettaglio, indicando alcuni elementi naturali particolarmente meritevoli di protezione. Nel secondo comma, è previsto un aumento di pena nel caso in cui l'inquinamento di un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli ne causi la distruzione. Da ultimo, la pena è aumentata se dai fatti già menzionati derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
COMMERCIO DI PRODOTTI INQUINANTI Alle pene stabilite dall'articolo 452-*bis*, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva: 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale	Art. 452-*bis*.1 c.p.	La norma in esame punisce con le medesime pene di cui al primo comma dell'art. 452-bis c.p., chiunque immette abusivamente sul mercato o mette in circolazione un prodotto il cui utilizzo cagioni un deterioramento o una compromissione, in maniera significativa e misurabile, dell'aria, delle acque, di un ecosistema, di un habitat, del suolo o del sottosuolo. Se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o un pericolo rilevante per la qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo o del sottosuolo la pena è aumentata. Qualora l'inquinamento sia prodotto alternativamente (i) in aree naturali protette o sottoposte a vincoli, (ii) in danno di specie animali o vegetali protette, (iii) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli o (iv) in danno di un ecosistema con effetti durevoli, la pena è aumentata da un terzo alla metà. È altresì previsto un aumento della pena da un terzo a due terzi se l'inquinamento di un habitat o un area naturale protetta o sottoposta a vincoli ne causi la distruzione.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.		
DISASTRO AMBIENTALE Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	Art. 452-*quater* c.p.	La condotta criminosa punita è il disastro ambientale, i cui tratti principali vengono delineati dal legislatore stesso nella seconda parte del primo comma. È previsto un aumento di pena nel caso in cui il disastro sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincoli o, ancora, se il disastro ha degli effetti su specie animali o vegetali protette. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di	Art. 452-*quinquies* c.p.	La norma in analisi estende la punibilità delle condotte di cui ai reati di: a) inquinamento ambientale; b) disastro ambientale anche alle ipotesi in cui il soggetto agente abbia agito per colpa, ossia a causa di negligenza, imprudenza o imperizia o, ancora, per

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.		inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata alla metà quando: se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.	Art. 452-*sexies* c.p.	Il bene tutelato dalla norma in oggetto è la conservazione dell'ambiente. La condotta che viene punita è quella di chi effettua un abusivo utilizzo di materiale ad alta radioattività (attraverso una serie di azioni elencate nel testo dell'articolo, come ad esempio: cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione, etc.). È importante sottolineare che, in questo caso, il legislatore ha previsto una punizione a prescindere dalla realizzazione di un danno o di un pericolo per l''ambiente. Ciò è confermato dal fatto che il secondo comma prevede un aumento di pena se dall'abusivo utilizzo di materiale radioattivo deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle risorse naturali (acque, aria, suolo, sottosuolo), di un ecosistema o della biodiversità. Qualora l'abusivo utilizzo di materiale radioattivo dovesse esporre le persone ad un pericolo per la loro vita o per la loro l'incolumità, la pena si inasprisce sensibilmente. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste	Art. 452-*octies* c.p.	La norma in analisi prevede pene più severe per: a) associazioni a delinquere finalizzate a commettere uno o più delitti contro l'ambiente;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.		b) associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate a commettere uno o più delitti contro l'ambiente; c) associazioni a delinquere di stampo mafioso finalizzate all'acquisizione del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni di appalti e di servizi pubblici in materia ambientale; d) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in ambito ambientale che fanno parte di associazioni a delinquere (anche di stampo mafioso).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € quindicimila a € centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli	Art. 1 L. 150/1992	La norma in analisi punisce numerose condotte, tutte accumunate dal fatto che l'autore del reato compie delle azioni che ledono leggi e regolamenti posti a tutela di specie animali e vegetali protette. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
esemplari senza la prescritta documentazione. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da € trentamila a € trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € seimila a € trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.		
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € ventimila a € duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del	Art. 2 L. 150/1992	La norma in analisi punisce numerose condotte, tutte accumunate dal fatto che l'autore del reato compie delle azioni che ledono leggi e regolamenti posti a tutela di specie animali e vegetali protette. Questa norma si riferisce a categorie di animali/vegetali diversi da quelli indicati nella norma precedente. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € ventimila a € duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da € tremila a € quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € tremila a € quindicimila. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.		
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo. Articolo 16 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio (Sanzioni) 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati a garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:	Art. 3-*bis* L. 150/1992	La norma in analisi punisce le attività di falsificazione di licenze, certificati, autorizzazioni relativi allo svolgimento di attività nei confronti di specie animali e vegetali protette.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; (omissis) c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; (omissis) l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; (omissis)		
DIVIETO DI DETENZIONE DI ESEMPLARI COSTITUENTI PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro	Art. 6 L. 150/1992	La norma in analisi, posta a tutela della pubblica salute ed incolumità, punisce la condotta di chi detiene animali - cresciuti in cattività o selvatici - che possano essere considerati pericolosi. Si tratta di una contravvenzione che prevede alcune eccezioni al divieto di cui sopra. In particolare, sono esenti dal divieto tutte quelle strutture in grado di garantire con mezzi adeguati una sufficiente sicurezza per l'incolumità

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000 a € 300.000. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 60.000.		pubblica (delfinari, acquari, circhi, etc.). Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.		
REATI AMBIENTALI **NORME IN MATERIA PENALE** Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.	Art. 137 d.lgs.152/06 TUA commi II, III V primo e secondo periodo, XI e XIII	La norma in esame contempla un insieme di fattispecie penali (tutte ipotesi contravvenzionali) molto eterogenee tra loro, accomunate dalla necessità di sanzionare condotte di aggressione alle risorse idriche. Ai fini del d. lgs. 231/01, le fattispecie prese in considerazione sono solamente alcune delle numerose figure di reato previste dall'articolo in commento: Le condotte considerate (commi II, III e V) riguardano le ipotesi di apertura ed effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difetto di autorizzazione (o con autorizzazione sospesa o revocata) e/o nel caso di "superamento dei limiti

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. (omissis) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 3.000,00 a € 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 6.000,00 a € 120.000,00. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.		tabellari". Anche in presenza di valida autorizzazione, il superamento dei limiti integra un illecito. Le successive fattispecie penali sanzionano l'inosservanza di una serie di disposizioni. In particolare, la mancata ottemperanza a provvedimenti adottati dall'autorità competente o non osservi i divieti di scarico previsti. Nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
(omissis) Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (omissis) Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. (omissis) **Articolo 103** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi sul suolo*)** È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. **Articolo 104**		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 **(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)** È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee,		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. **Articolo 107** **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi in reti fognarie*)** Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. (omissis)		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Articolo 108 **decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** **(*Scarichi di sostanze pericolose*)** (omissis*)* Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.		
ABBANDONO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI IN CASI PARTICOLARI Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;	Art. 255-bis TUA	Il primo comma configura un reato comune, punendo chiunque abbandoni o depositi rifiuti non pericolosi, o li immetta nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione degli articoli 192, 226 e 231 del Testo Unico Ambientale. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a cinque anni, ma la norma individua specifiche circostanze aggravanti che giustificano l'inasprimento della sanzione: si tratta, in particolare, dei casi in cui dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, oppure un pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.		sottosuolo), degli ecosistemi, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna. Un'ulteriore aggravante è rappresentata dalla commissione del fatto in aree contaminate o potenzialmente contaminate ai sensi dell'articolo 240 o nelle relative vie di accesso e pertinenze. Il secondo comma introduce una fattispecie di reato proprio, in quanto si rivolge esclusivamente ai titolari di imprese e ai responsabili di enti. Nel caso in cui ricorra uno dei casi previsti al comma 1, tali soggetti sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi, qualora abbandonino o depositino, senza alcun controllo, rifiuti anche non pericolosi o nel caso in cui tali rifiuti siano immessi nelle acque superficiali o sotterranee. Il terzo comma prevede una sanzione accessoria nei confronti del conducente del veicolo a motore utilizzato per l'abbandono o il deposito dei rifiuti. In tal caso, oltre alla pena principale, si applica la sospensione della patente di guida da due a sei mesi. La norma richiama espressamente le disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), rafforzando l'effetto deterrente nei confronti di chi utilizza mezzi di trasporto per commettere illeciti ambientali.
ABBANDONO DI RIFIUTI PERICOLOSI	Art. 255-ter, commi	La norma introduce, al primo comma, un reato comune,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. *I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.*	I – II, TUA	punendo chiunque abbandoni, depositi o immetta nelle acque sia superficiali che sotterranee rifiuti pericolosi. Il secondo comma inasprisce la pena nel caso in cui dal fatto descritto al comma 1 derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone oppure un pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, sottosuolo), degli ecosistemi, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna. Un'ulteriore aggravante è rappresentata dalla commissione del fatto in aree contaminate o potenzialmente contaminate ai sensi dell'articolo 240 o nelle relative vie di accesso e pertinenze. Il terzo comma introduce una fattispecie di reato proprio, in quanto si rivolge esclusivamente ai titolari di imprese e ai responsabili di enti. Nel caso in cui tali soggetti abbandonino o depositino rifiuti pericolosi senza prestare alcun controllo ovvero nel caso in cui li immettano nelle acque superficiali o sotterranee sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Tuttavia, la pena della reclusione è inasprita (da due anni a sei anni e sei mesi), quando ricorrono altresì le aggravanti di cui al comma 2.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi. *Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della*	Art. 256, commi I – I bis – III – III bis e – VI primo periodo. lett. a) e b) III, TUA	Le fattispecie criminose previste da tale disposizione sono molto differenti tra loro. Il primo comma punisce le attività di raccolta, trasporto, recupero, commercio, smaltimento ed intermediazione di rifiuti senza avere le adeguate autorizzazioni. Le diverse fattispecie previste poggiano su alcuni elementi comuni: a) nozione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) la norma si rivolge a "chiunque …", dunque non ha come destinatari soltanto i soggetti che svolgono professionalmente attività di trasporto di rifiuti. Si tratta, pertanto, di un reato "comune"; c) per quanto riguarda l'oggetto materiale delle attività di gestione, di fondamentale importanza è la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, in quanto la natura pericolosa del rifiuto integra una vera e propria circostanza aggravante. Il Comma 1 bis inasprisce la pena nel caso in cui dal fatto descritto al comma 1 derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone oppure un pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. *Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.* Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240		ambientali (acqua, aria, suolo, sottosuolo), degli ecosistemi, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna. Un'ulteriore aggravante è rappresentata dalla commissione del fatto in aree contaminate o potenzialmente contaminate ai sensi dell'articolo 240 o nelle relative vie di accesso e pertinenze. La pena è ulteriormente maggiorata se i fatti anzidetti riguardano rifiuti pericolosi. Il terzo comma prevede un'ipotesi di reato comune e punisce chiunque gestisce senza le dovute autorizzazioni una discarica. Sono previste delle aggravanti se la discarica a destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Le condotte di cui al terzo comma (realizzazione o gestione di una discarica senza le dovute autorizzazioni) sono punite con una pena più severa se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone oppure un pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, sottosuolo), degli ecosistemi, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna. Un'ulteriore aggravante è rappresentata dalla commissione del fatto in aree contaminate o potenzialmente contaminate ai sensi dell'articolo 240 o nelle relative vie di accesso e pertinenze. La

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni. *Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.* *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).* *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o*		pena è ulteriormente maggiorata se i fatti anzidetti riguardano rifiuti pericolosi. Il quinto comma prevede un'ipotesi di reato comune che fa ricadere in capo al trasgressore l'obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti illecitamente miscelati. Il sesto comma individua la condotta di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. Trattasi di reato proprio che può essere commesso solo da chi riveste la qualità di direttore o responsabile sanitario della struttura che produce i rifiuti e sul quale grava una posizione di garanzie e di controllo da cui discende il dovere di svolgere attività di sorveglianza per impedire il deposito di rifiuti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. *Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.* *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.* *I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.*		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.		
COMBUSTIONE ILLECITA DI RIFIUTI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:	Art. 256 bis TUA	La norma disciplina diverse ipotesi di combustione illecita di rifiuti, distinguendo le condotte in base alla natura dei rifiuti. Il primo comma punisce Chiunque, configurandosi un reato comune, appicca il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato. La sanzione è aggravata qualora si tratti di rifiuti pericolosi. Alla condanna consegue il ripristino dello stato dei luoghi, il risarcimento del danno ambientale e il pagamento delle spese di bonifica. Il comma secondo prevede la medesima cornice edittale anche a chi realizza le condotte previste dall'art. 255 in funzione della successiva combustione dei rifiuti. Inoltre, se gli illeciti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono finalizzati alla combustione illecita, le pene previste per tali reati non possono essere inferiori a quelle del primo comma (da due a 5 anno o da 3 a sei anni). Comma 3 abrogato Il Comma 3-*bis* prevede pene più severe quando la

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà. La pena è aumentata di un terzo se ((i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue		combustione riguarda rifiuti non pericolosi e dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, oppure un rischio di compromissione delle matrici ambientali (acque, aria, suolo, sottosuolo), degli ecosistemi o della biodiversità. Le pene sono ulteriormente aggravate qualora la condotta sia posta in essere in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240. Lo stesso comma contempla una cornice sanzionatoria più alta per la combustione di rifiuti pericolosi in presenza delle medesime condizioni aggravanti. Il comma 3-*ter* dispone l'aumento fino alla metà delle pene previste dal comma precedente quando alla combustione segue l'incendio, qualificando tale sviluppo come ulteriore aggravante. Il comma 3-*quater* dispone un ulteriore aggravamento di pena (aumento di un terzo) quando i fatti descritti dal comma 1 e dal comma 3-bis sono commessi in territori dichiarati in stato di emergenza rifiuti al momento della condotta o comunque nei cinque anni antecedenti la condotta. Il comma in esame dispone la confisca dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti oggetto di combustione illecita salvo che appartengano a persona estranea alle suddette condotte. È inoltre prevista la confisca dell'area in cui il reato è

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.		stato commesso, se di proprietà dell'autore o del concorrente, ferma restando l'obbligo di bonifica. L'ultimo comma chiarisce che non rientra nella disciplina del reato l'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivante da verde pubblico o privato, fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6-bis.
BONIFICA DEI SITI Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 1.000,00 a € 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena*	Art. 257, commi I e II, TUA	La condotta di omessa bonifica dei siti prevista dalla norma introduce una figura di reato incentrata sull'inosservanza dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 242 TUA (al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in moto le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ex art. 304, II co TUA). Per la configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinanti è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonché l'adozione del progetto di bonifica previsto dall'art. 242. Dalla lettura delle disposizioni sopra citate si evince che il procedimento di bonifica si presenta come alternativo a quello riparatorio e risarcitorio del danno ambientale. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*		
VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI *I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.* *Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*	Art. 258, comma IV, secondo periodo, TUA	La norma punisce la condotta di chi effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza la corretta tenuta del registro di cui all'art. 193 del TUA (D. Lgs.152/2006) o di documenti sostitutivi. La condotta sopra descritta è sanzionata con reclusione da 1 a tre anni. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. *Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro.* Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. *Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonchè nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. *I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della*		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. *I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.* *In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.* *Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un*		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. *Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila* *euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.* *Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.* *Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e*		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. *Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.*		
SPEDIZIONE ILLEGALE DI RIFIUTI Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del ((regolamento (UE) 2024/1157)) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. *Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui*	Art. 259, comma I, TUA	*Ai sensi dell'art. 2, punto 35 del regolamento CE n. 1013/2006 si considera «spedizione illegale»: qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:* *a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a* *norma del presente regolamento; o* *b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o* *c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o* *d) in un modo che non è materialmente specificato nella*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.		*notifica o nei documenti di movimento; o* *e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o* *f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o* *g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:* *i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o* *ii) l'articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;* *iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'allegato VII* del presente regolamento Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
DELITTI COLPOSI IN MATERIA DI RIFIUTI Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.	Art. 259-*ter* TUA	La disposizione introduce una ipotesi colposa relativa ai reati ambientali previsti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259. Qualora le condotte ivi contemplate siano commesse per colpa, le pene previste dalle corrispondenti fattispecie dolose sono ridotte da un terzo a due terzi.
IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero	Art. 452-*septies* c.p.	La norma è volta a tutelare l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro. È punito chiunque, attraverso condotte quali il negare l'accesso, predisporre ostacoli o alterare artificiosamente lo

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.		stato dei luoghi, impedisce, ostacola, elude o compromette gli esiti delle attività ispettive. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
OMESSA BONIFICA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.	Art. 452-*terdecies* c.p.	La norma disciplina l'ipotesi in cui un soggetto, pur essendovi obbligato, non provvede a eseguire interventi di bonifica, ripristino o recupero dello stato dei luoghi. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune".
ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà quando: a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;	Art. 452-*quaterdecies* c.p.	Tale norma prende in considerazione l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Di seguito, si indicano gli aspetti più rilevanti del reato in analisi: a) l'autore del reato, che può essere chiunque, deve agire per conseguire un ingiusto profitto; b) il reato deve essere commesso attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate; c) con il termine "ingente" ci si riferisce al quantitativo di rifiuti complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni. Il Comma 3 prevede pene più severe quando dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, oppure un rischio di compromissione delle matrici ambientali (acque, aria, suolo,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna; b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*		sottosuolo), degli ecosistemi o della biodiversità, o qualora la condotta sia posta in essere in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'art. 240.
SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.	Art 260-*bis*, commi VI VII secondo e terzo periodo e VIII, TUA	La norma punisce con la stessa pena prevista per il falso ideologico da parte del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) la condotta di colui che nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e nei confronti di chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Trattamento analogo è previsto per il trasportatore che in caso di rifiuti pericolosi ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.		
SANZIONI Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a € 1.032,00. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.	Art. 279 TUA	La norma in analisi punisce le seguenti condotte: a) violazione dei valori limite di emissione; b) violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità competente.
MISURE A TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono	art. 3 L. 549/1993	La legge in esame ha lo scopo di favorire la cessazione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, nonché di disciplinare le fasi di raccolta, riciclo e smaltimento di tali sostanze.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94,		L'articolo 3 prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive - di cui alle tabelle A e B allegate alla legge - siano regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. La norma, in sintesi, vieta l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A e stabilisce i termini fino ai quali è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B. Individua, altresì, gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
secondo le definizioni ivi previste. A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC). L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.		
ARTICOLO 8 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI (Inquinamento doloso) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 10.000 ad € 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 80.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali. Articolo 2 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per: b) «sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla	Art. 8 D.lgs.202/07	Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento doloso provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983; c) «scarico»: ogni immissione in mare comunque proveniente da una nave di cui all'articolo 2 della Convenzione Marpol 73/78; d) «nave»: un natante di qualsiasi tipo comunque operante nell'ambiente marino e battente qualsiasi bandiera, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, le piattaforme fisse e galleggianti; Articolo 3 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarichi in mare delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), provenienti dalle navi battenti qualsiasi bandiera effettuati: a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare. 2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle navi militari da guerra o ausiliarie e alle navi possedute o gestite dallo		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Stato, solo se impiegate per servizi governativi e non commerciali. Articolo 4 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Divieti) 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze. Articolo 5 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 (Deroghe) 1. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), in una delle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norme 15, 34, 4.1 o 4.3 o all'allegato II, norme 13, 3.1 o 3.3 della Convenzione Marpol 73/78. 2. Lo scarico di sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), è consentito al proprietario, al comandante o all'equipaggio posto sotto la responsabilità di quest'ultimo, se effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato I, norma 4.2, o all'allegato II, norma 3.2 della Convenzione Marpol 73/78.		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ARTICOLO 9 DECRETO LEGISLATIVO DEL 6 NOVEMBRE 2007, N. 202 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/35/CE RELATIVA ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DALLE NAVI E CONSEGUENTI SANZIONI (Inquinamento colposo) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 10.000 ad € 30.000. 3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.	Art. 9 D. Lgs.202/07	Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento colposo provocato dalle navi, la normativa prevede il divieto di scarico delle sostanze inquinanti nel mare.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
PRODUZIONE E COMMERCIO DI SOSTANZE OZONO LESIVE Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.	Art. 4 D.Lgs. n. 81/2026	La norma in esame chiunque, abusivamente, produce, importa, esporta, immette sul mercato, usa o rilascia, prodotti, apparecchiature o sostanze che riducono lo strato di ozono, anche sotto forma di miscele. Non sono ricomprese tra queste sostanze i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati da disposizioni nazionale e unionali vigenti. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un reato "comune".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
PRODUZIONE E COMMERCIO DI GAS A EFFETTO SERRA Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, è punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.	Art. 5 D.Lgs. n. 81/2026	La norma in esame punisce chiunque, abusivamente, produce, commercia, immette sul mercato, usa o rilascia gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature e loro parti che (i) contengono tali gas o (ii) cui funzionamento dipende da tali gas. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un reato "comune".
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata: 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità; 2*) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.*	Art. 452-*sexiesdecies, primo comma, n.1* c.p.	La norma in analisi prevede delle circostanze aggravanti e, pertanto, un aumento della pena, se dai reati di cui al Titolo VI, Libro II del codice penale, deriva un profitto di rilevante entità.
ART. 25-*DUODECIES* – REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE		
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il	Art. 22, co. 12-*bis* d. lgs. n. 286/1998	L'impiego di cittadini di paesi terzi, il cui soggiorno in Italia è irregolare, costituisce reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti qualora siano integrate le aggravanti previste dal comma

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 € per ogni lavoratore impiegato. 12-*bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.		12-*bis* dell'art. 22 del D. Lgs.286/1998 (Testo unico sull'immigrazione). Se la persona fisica, autore del reato, agisce nell'interesse o a vantaggio di un ente, alla sua personale responsabilità si affianca anche la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il delitto è stato commesso. La responsabilità dell'ente è configurabile soltanto quando il reato di impiego di personale straniero irregolare sia aggravato dal numero degli occupati o dalla minore età o, infine, da condizioni lavorative di particolare sfruttamento, gravi e pericolose in relazione alle prestazioni da svolgersi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante	Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del d. lgs. n. 286/1998	Le disposizioni in analisi puniscono chi, violando le regole sull'immigrazione, compie attività che favoriscono l'ingresso clandestino di persone nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato. Le azioni criminose elencate nelle disposizioni in analisi ricomprendono sia le attività operative (effettuazione del trasporto, favoreggiamento dell'ingresso clandestino), sia le attività "dirigenziali", come ad esempio: la promozione, la gestione, l'organizzazione e il finanziamento dell'immigrazione clandestina. L'autore del reato subisce la pena indicata nel comma 1 se: (1) il fatto riguarda l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di almeno 5 persone; (2) se i clandestini sono stati esposti a

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-*bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 € per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la		pericoli per la loro vita o la loro incolumità; (3) se i clandestini hanno subito trattamenti inumani durante le operazioni di ingresso illecito; (4) se a commettere il reato sono tre o più persone in concorso tra loro o se il reato è commesso tramite documenti contraffatti o attraverso l'utilizzo di servizi di trasporto internazionali. Qualora le attività di favoreggiamento di ingresso illegale siano compiute per destinare le persone alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale/lavorativo, la pena è aumentata. Allo stesso modo, è prevista un aggravamento della pena se sono coinvolti minori da impiegare in attività illecite. Il comma 5 del reato in analisi, invece, punisce coloro che si adoperano per favorire la permanenza dei clandestini al fine di sfruttare la loro condizione di illegalità e trarne un ingiusto profitto.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		
ART. 25-*TERDECIES* - RAZZISMO E XENOFOBIA		
PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a € 6.000,00 € chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi	Art. 604-*bis* c.p.	Il legislatore - al fine di rendere più efficace il contrasto ai fenomeni di violenza e discriminazione raziale, etnica, nazionale e religiosa - ha ritenuto di inserire nel catalogo dei reati "presupposto" ai sensi del D. Lgs.231/2001 anche il delitto di propaganda, istigazione e incitamento alla discriminazione o alla violenza nella sua forma aggravata. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un reato "comune". Il primo comma della norma in analisi punisce condotte diverse. La prima riguarda l'attività di colui che propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio raziale. È, inoltre, punito colui che commette atti di discriminazione per motivi raziali, etnici, nazionali e religiosi. Ancora, la norma prevede una sanzione per chi istiga a commettere o commette atti di violenza o atti di provocazione alla violenza, dettati da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il secondo comma della norma analisi, poi, punisce le attività associative che hanno come scopo la discriminazione. Il solo fatto di far parte di tali associazioni è di per sé punibile.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.		Il comma 3 dell'art. 604-*bis* c.p., infine, prevede un inasprimento della sanzione penale nel caso in cui le forme di diffusione e di propaganda della violenza e della discriminazione avvengano attraverso la negazione, l'apologia o la minimizzazione della Shoah o di altri crimini di guerra e contro l'umanità.
ART. 25-*QUATERDECIES* - FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI		
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e	Art. 1 l. 401/1989	Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, pertanto, di un reato c.d. "comune". Con questa norma, il legislatore ha voluto tutelare il corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive organizzate dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dall'UNIRE (Unione Italiana per l'incremento delle Razze Equine) o, comunque, da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato. La norma punisce l'autore del reato anche quando le sue condotte illecite non hanno effettivamente falsato l'esito delle competizioni sportive. Si tratta, quindi, di un reato di c.d. "pericolo". La norma sanziona due condotte diverse. La prima ripropone gli elementi caratterizzanti della corruzione, mentre la seconda presenta i tratti più generici della frode. Più precisamente, nella prima parte del comma 1, viene punito il soggetto che offre o promette denaro o altra utilità ad un atleta, al fine di influire sull'esito

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.		di una competizione sportiva ed ottenere, così, un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione. Nella seconda parte del comma 1, invece, viene punito il soggetto che - sempre al fine di falsare il regolare esito di una competizione sportiva - compie atti fraudolenti. Il termine "atto fraudolento" include una serie di comportamenti che presentano connotati molto diversi tra loro. Si tratta di condotte e atteggiamenti - tenuti nei confronti non solo degli atleti, ma anche delle altre figure professionali presenti nell'ambito delle manifestazioni sportive - che mirano ad influire sui meccanismi attraverso cui le gare vengono organizzate e dirette (si pensi, ad esempio, ad un presidente di una società sportiva coinvolta in una competizione che avvicina il direttore di gara per ottenere favori arbitrali o, ancora, al presidente di una società sportiva che induce i designatori arbitrali, tramite promesse e pressioni, a modificare la griglia arbitrale a suo favore). Il secondo comma della norma in analisi prevede che anche l'atleta che accetta denaro o altra utilità - o ne accetta la promessa - debba subire la stessa sanzione prevista per l'autore del reato. L'ultimo comma prevede, infine, un inasprimento della pena nel caso in cui il risultato della

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		competizione sia influente per lo svolgimento di concorsi pronostici o scommesse regolarmente esercitati.
ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 €. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 € chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco	Art. 4 l. 401/1989	La fattispecie delittuosa può essere realizzata da chiunque. Si tratta, pertanto, di un reato "comune". Con il termine "abusivo" si deve intendere non solo l'esercizio di attività di giuoco o scommessa in assenza delle dovute autorizzazioni, ma anche l'esercizio delle attività in violazione delle prescrizioni previste dalle predette autorizzazioni. La norma in oggetto punisce nel comma 1 diverse condotte, che possono essere così sintetizzate: a) organizzazione di gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici in modo abusivo; b) organizzazione abusiva di scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE; c) organizzazione abusiva di scommesse pubbliche su competizioni di persone o animali diverse da quelle descritte nel punto 2.; d) vendita abusiva su territorio nazionale di biglietti di lotterie (o analoghe manifestazioni di sorte) di Stati esteri; e) raccolta della prenotazione di giocate o accreditamento delle vincite relative alle manifestazioni di cui al punto 4;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500 a € 5.000. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.		f) promozione e pubblicizzazione delle manifestazioni di sorte di cui sopra; g) organizzazione, esercizio e raccolta a distanza - in assenza delle dovute concessioni - di giochi istituiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; h) organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi istituiti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge, anche se in possesso delle dovute concessioni. La norma, inoltre, prevede una sanzione anche per tutti i soggetti che, senza partecipare alla realizzazione delle condotte sopra indicate, si impegnano in attività di pubblicizzazione di concorsi, giochi e scommesse abusive. Non solo. La norma prevede una punizione anche per i soggetti che, estranei alla organizzazione o pubblicizzazione dei giochi e delle scommesse abusive, vi partecipano, accettando le modalità illecite. Va sottolineato, inoltre, che quanto sopra riportato trova perfetta applicazione anche quando le attività compiute riguardano giochi d'azzardo esercitati tramite apparecchi vietati dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ancora, coloro che - senza le dovute concessioni, autorizzazioni o licenze -

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di		svolgono attività organizzate per raccogliere, accettare o, comunque, favorire scommesse (di qualsiasi genere) sono soggetti alle sanzioni della norma in analisi. Infine, le sanzioni previste dalla norma in analisi si applicano anche a tutti i soggetti che esercitano attività di raccolta o prenotazione di scommesse e giocate senza l'autorizzazione emessa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le norme di razionalizzazione della finanza pubblica. Cosciente della capacità lesiva del fenomeno delle scommesse abusive, e al fine di determinarne l'adeguata conoscenza, il legislatore, nell'ultimo comma della norma in analisi impone all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adozione di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività di scommesse illegali.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.		
ART. 25-*QUINQUIESDECIES* – REATI TRIBUTARI		
DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. 2 D. Lgs. 74/2000	La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie comportamentali che possono essere sommariamente riassunte come segue: - Utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni del tutto fittizie; - Sovrafatturazione perché riferite ad operazioni in tutto o in parte prive di riscontro nella realtà; - Fatture soggettivamente inesistenti perché riferite ad operazioni in cui l'emittente o il beneficiario dell'operazione risultante dal documento non è quello reale. Il delitto in analisi indica l'autore del reato come "chiunque". In realtà, non qualsiasi soggetto può porsi come autore del reato, ma solamente colui che è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi o dell'IVA. Si tratta, pertanto, di un reato c.d. "proprio".

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.	Art. 3 D. Lgs. 74/2000	La condotta può essere posta in essere mediante diverse fattispecie che sono fondate su comportamenti artificiosi, fraudolenti e simulatori, oggettivamente o soggettivamente inesistenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria. Tra le condotte tipiche del delitto in esame viene in considerazione la presentazione della dichiarazione dei redditi o sull'imposta sul valore aggiunto falsa in quanto recante elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi fittizi o crediti o ritenute fittizi. La norma stabilisce che per la punibilità occorre il superamento di due diverse soglie quantitative di imposta evasa. Come indicato dalla frase "fuori dai casi previsti dall'art. 2", è esclusa l'applicazione della frode con altri artifici quando risulta applicabile l'art. 2, e cioè quando la frode è stata compiuta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. I due reati (art. 2 e art. 3 D. Lgs.74/2000) si trovano, pertanto, in un rapporto di c.d. "specialità".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.		
DICHIARAZIONE INFEDELE Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di	Art. 4 D. Lgs. 74/2000	Il delitto in analisi punisce la condotta di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano nelle apposite dichiarazioni annuali elementi passivi e attivi non corrispondenti al vero (nello specifico, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti). La fattispecie in analisi presenta, come caratteristica peculiare, l'assenza di una connotazione fraudolenta delle condotte poste in essere dall'autore del reato. Infatti, l'intento evasivo nel delitto di dichiarazione infedele si realizza falsificando unicamente la dichiarazione annuale. É del tutto assente la pre-costituzione di prove documentali fittizie allo scopo di intralciare o confondere l'accertamento del fatto. Il delitto in analisi prevede delle c.d. "soglie di punibilità". L'autore del reato, infatti, potrà essere punito se, congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore a € 100.000; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione supera il 10%

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-*bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).		dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, supera il valore di € 2.000.000. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs.231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti che interessano più Stati Membri e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo non inferiore a € 10.000.000.
OMESSA DICHIARAZIONE È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-*bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non	Art. 5 D. Lgs. 74/2000	Il delitto in analisi si compone di due fattispecie distinte. Con riferimento alla prima, viene punito chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta le dichiarazioni relative a suddette imposte, anche se a ciò obbligato. Relativamente alla seconda, viene punito il soggetto che, anche se obbligato, non presenta la dichiarazione di sostituto di imposta. In entrambe le fattispecie è prevista una c.d. "soglia di punibilità": nella prima fattispecie, infatti, perché scatti la sanzione penale l'imposta evasa deve essere superiore a € 50.000. Allo stesso modo, nella seconda fattispecie l'autore sarà penalmente punibile solo se l'ammontare delle ritenute non versate supera € 50.000.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.		Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs.231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti che interessano più Stati Membri e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo non inferiore a € 10.000.000,00.
EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.	Art. 8 D. Lgs. 74/2000	La norma mira a tutelare l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale. Il delitto può essere commesso sia dal soggetto passivo dell'IVA sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi a fine di evasione, trattasi, dunque, di reato comune. La condotta punita può consistere, alternativamente, nella emissione ovvero nel rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nella consapevolezza dell'agente della falsità del documento emesso al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili	Art. 10 D. Lgs. 74/2000	La norma punisce le condotte di distruzione / occultamento di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La Giurisprudenza di legittimità ha precisato che: - per "distruzione" si intende l'eliminazione della

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.		documentazione o del supporto o con cancellature e abrasioni; - per "occultamento", invece, si intende la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi di verifica e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. Quanto all'oggetto materiale (i "documenti e le scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione") si rinvia alle previsioni di cui all'art. 22 d.P.R. n. 600/1973 ed all'art. 2214 cod. civ. Ai fini della commissione del delitto è richiesto il dolo specifico, consistente nel "fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione".
INDEBITA COMPENSAZIONE È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	Art. 10-*quater* D. Lgs. 74/2000	Il delitto in analisi si configura ogniqualvolta il contribuente non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione dei crediti d'imposta inesistenti o a lui non spettanti, per un importo superiore a € 50.000 annui. Poiché l'utilizzo illecito di crediti di imposta inesistenti presenta connotati di maggiore gravità, la sanzione penale prevista è più severa. Il reato in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di un c.d. "reato comune". Il reato in analisi comporta la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs.231/2001 solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti che

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		interessano più Stati Membri e realizzato con il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA), per un importo non inferiore a € 10.000.000,00.
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.	Art. 11 D. Lgs. 74/2000	Presupposto della condotta è che il soggetto abbia un debito (a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché relativi interessi e sanzioni) superiore ad € 50.000. Per tale motivo si tratta di un reato proprio, in quanto può essere commesso dal contribuente che sia debitore qualificato. Il delitto in esame può essere commesso, alternativamente, mediante: - alienazione simulata; - altri mezzi fraudolenti. Il secondo comma del delitto in analisi prevede, poi, la punizione del soggetto che, al fine di ottenere - per sé o per altri - un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, compie atti fraudolenti, così riassumibili: - indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo; - indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di elementi passivi fittizi per un ammontare superiore a € 50.000,00.
ART. 25-*SEXIESDECIES* – CONTRABBANDO		
CONTRABBANDO PER OMESSA DICHIARAZIONE	Art. 78	I reati di seguito elencati sono previsti nel Titolo VI "Violazioni

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
È punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale: a) introduce, fa circolare, nel territorio doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali; b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'19.2.	D. Lgs. 141/2024	doganali", Capo I del D. Lgs. 141/2024, "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi". I seguenti delitti sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto dal D. Lgs. medesimo, segnatamente dall'art. 4 "Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".
CONTRABBANDO PER DICHIARAZIONE INFEDELE Chiunque dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti e indebitamente richiesti in restituzione.	Art. 79 D. Lgs. 141/2024	
CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI MARITTIMO, AEREO E NEI LAGHI DI CONFINE É punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che: a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al più vicino ufficio dell'Agenzia; b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di	Art. 80 D. Lgs. 141/2024	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali; c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresì al: a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse; b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorità indicate all'art. 65. In tali casi considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.		
CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON RIDUZIONE TOTALE O PARZIALE DEI DIRITTI Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	Art. 81 D. Lgs. 141/2024	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione dei diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.	Art. 82 D. Lgs. 141/2024	
CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE TEMPORANEA E NEI REGIMI DI USO PARTICOLARE E DI RIFERIMENTO Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.	Art. 83 D. Lgs. 141/2024	
CONTRABBANDO DEI TABACCHI LAVORATI Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è punito con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di	Art. 84 D. Lgs. 141/2024	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano: a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.		
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI Se i fatti previsti dall'art. 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di	Art. 85 D. Lgs. 141/2024	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.		
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono,	Art. 86 D. Lgs. 141/2024	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.		
EQUIPARAZIONE DEL DELITTO TENTATO A QUELLO CONSUMATO Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente capo il reato tentato è equiparato a quello consumato.	Art. 87 D. Lgs. 141/2024	
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, è punito con la multa aumentata fino alla metà chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore è sorpreso a mano armata; b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto è connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando l'autore è un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è superiore a 100.000 euro. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di	Art. 88 D. Lgs. 141/2024	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, è maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.		
SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti energetici; b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa; c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate; d) effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti; e) rigenera prodotti denaturati per renderne più facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta; f) detiene prodotti energetici denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato; g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. La multa è commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti	Art. 40 D. Lgs. n. 504/1995	I reati in materia di accise entrano nel catalogo di reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. del 26 settembre 2024, n. 141, finalizzato ad allineare la normativa doganale italiana a quella comunitaria contenuta nel Regolamento UE 952/2013.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui è commessa la violazione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. Si configura altresì come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio. Se la quantità di prodotti energetici è superiore a 10.000 chilogrammi la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa. Se la quantità di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa è inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.		
SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO O AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico è punito con la reclusione da due a cinque anni. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo	Art. 40-bis D. Lgs. n. 504/1995	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non può comunque essere inferiore a euro 5.000. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta: a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 500 euro; b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è di 1.000 euro. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalità, all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalità della condotta e della gravità del fatto.		
FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E DI BEVANDE ALCOLICHE Chiunque fabbrica clandestinamente alcole o bevande alcoliche è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui è commessa la violazione. Per fabbricazione clandestina si intende quella eseguita in locali o con	Art. 41 D. Lgs. n. 504/1995	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
apparecchi non previamente denunciati o verificati, ovvero costruiti od alterati in modo che il prodotto possa essere sottratto all'accertamento. Le parti dell'apparecchio rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcole sono la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflemmatore ed il refrigerante. La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza in uno stesso locale od in locali attigui di alcune delle materie prime occorrenti per la preparazione dei prodotti e degli apparecchi necessari per tale preparazione o di parte di essi, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano stati denunciati all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e da esso verificati. Nel caso in cui esistano i soli apparecchi o parte di essi non denunciati o verificati, senza la contemporanea presenza delle materie prime o di prodotti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Chiunque costruisce, vende o comunque dà in uso un apparecchio di distillazione o parte di esso senza averlo preventivamente denunciato è punito con la sanzione di cui al comma 4.		
ASSOCIAZIONE A SCOPO DI FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E DI BEVANDE ALCOLICHE Quando tre o più persone si associano allo scopo di fabbricare clandestinamente alcole o bevande	Art. 42 D. Lgs. n. 504/1995	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
alcoliche, ciascuna di esse, per il solo fatto dell'associazione, è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno.		
SOTTRAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ED AL PAGAMENTO DELL'ACCISA SULL'ALCOLE E SULLE BEVANDE ALCOLICHE È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque: a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa; b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli per i quali è stata concessa l'esenzione. Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento. L'esercente della fabbrica o del deposito nei quali è stata commessa la violazione di cui alla lettera b) del comma 1 è privato per due anni del beneficio dell'esenzione concessa. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.	Art. 43 D. Lgs. n. 504/1995	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena è della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 è punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.	Art. 45 D. Lgs. n. 504/1995	
ALTERAZIONE DI CONGEGNI, IMPRONTE E CONTRASSEGNI È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, al fine di sottrarre prodotto all'accertamento: a) contraffà, altera, rimuove, guasta o rende inservibili misuratori, sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione od altri congegni, impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia finanza; b) fa uso di sigilli, bolli, punzoni, marchi di verificazione o altre impronte o contrassegni prescritti dall'amministrazione finanziaria o apposti dalla Guardia di finanza contraffatti od alterati, ovvero senza autorizzazione. Chiunque detiene, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni identici a quelli usati dall'amministrazione finanziaria o dalla Guardia di finanza, anche se contraffatti, è punito con la reclusione da uno a sei mesi. La pena è della reclusione da un mese ad un anno se	Art. 46 D. Lgs. n. 504/1995	

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
il fatto è commesso da un fabbricante. Il fabbricante che, senza essere concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, ne abbia agevolato la commissione omettendo di adottare le opportune cautele nella custodia dei misuratori e degli altri congegni ivi indicati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 258 euro a 1549 euro. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, ove dal fatto sia conseguita un'evasione di imposta, resta salva l'applicabilità delle sanzioni di cui agli articoli 40 e 43.		
ART. 25-*SEPTIESDECIES* – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE		
FURTO DI BENI CULTURALI Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.	Art. 518-*bis* c.p.	Il delitto in oggetto punisce colui che si impossessa di: - un bene culturale mobile altrui ovvero - beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini al fine di trarne profitto per sé o per altri. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**". L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di impossessarsi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene o di impossessarsi di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Il comma 2 richiama le circostanze aggravanti già individuate dal codice penale per il reato di furto (art. 624 c.p.) nonché prevede una fattispecie aggravata speciale - per il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini - se il fatto è commesso da chi ha ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.	Art. 518-*ter* c.p.	Il delitto in oggetto punisce colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**". L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di appropriarsi di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Il comma 2 prevede la fattispecie aggravata nel caso cui il possesso è a titolo di deposito necessario. Secondo la giurisprudenza: "*si configura l'aggravante del deposito*

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		necessario ex art. 646, comma 2, c.p. in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come, ad esempio, un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile (Cass. Pen., Sez. II, 1 marzo 2013, n. 9750)".
RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 518-*quater* c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nell'acquistare, ricevere od occultare beni culturali **provenienti da un qualsiasi delitto** ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi (*ai fini di un'analisi più dettagliata della condotta, si rinvia all'art. 648 c.p. ponendo attenzione al fatto che "qualsiasi delitto" può integrare reato presupposto del delitto di ricettazione di beni culturali ai sensi dell'art. 518 quater c.p.*). L'autore del delitto di ricettazione di beni culturali può essere chiunque, esclusi solo l'autore del delitto presupposto o il concorrente nello stesso. Il comma 2 prevede la fattispecie aggravata nel caso in cui il fatto riguardi beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata (art. 628 co 3 c.p.) e di estorsione aggravata (art. 629 co 2 c.p.).
FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime	Art. 518-*octies* c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nel: - formare, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa ovvero

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.		- alterare, distruggere, sopprimere od occultare, in tutto in parte, una scrittura privata vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**". L'autore del delitto in oggetto agisce con coscienza e volontà di porre in essere la condotta sopra descritta, al fine di fare apparire lecita la provenienza della scrittura privata relativa a beni culturali mobili, dallo stesso falsificata. Pertanto, l'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**.
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.	Art. 518-*novies* c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai successivi delitti *ex* artt. 518-*decies* e 518-*undecies* c.p. – riguarda condotte di "movimentazione" di beni culturali. In particolare, il delitto in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più condotte tra loro alternative che consistono nel: 1) alienare o immettere sul mercato beni culturali senza la prescritta autorizzazione; 2) non presentare – essendovi tuttavia tenuto – nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		3) consegnare la cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento (nel caso di alienazione di un bene culturale soggetto a prelazione. *Ai fini di un'analisi più dettagliata in tema di prelazione sui beni culturali si vedano gli artt. 60, 61 e 62 del D. Lgs.42/2004*). I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**".
IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.	Art. 518-*decies* c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai delitti ex artt. 518-*novies* e 518-*undecies* c.p. – riguarda condotte di "movimentazione" di beni culturali. La condotta del delitto in esame consiste nell'**importare** beni culturali: - provenienti da delitto; - rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo; - esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**".
USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI	Art. 518-*undecies* c.p.	Il delitto in esame – unitamente ai precedenti delitti ex artt. 518-

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonchè nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.		*novies* e 518-*decies* c.p. – riguarda condotte di "movimentazione" di beni culturali. La condotta del delitto in esame consiste nel **trasferire all'estero senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione:** beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali. Il comma 2 prevede ulteriori fattispecie delittuose (sanzionate con la medesima pena prevista al comma 1) le cui condotte consistono nel: - **non far rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine**, i beni come sopra riportati, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee; - rendere dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.	Art. 518-*duodecies* c.p.	La norma in esame punisce più fattispecie criminose. In particolare, le **condotte** dei delitti in esame consistono nel: - distruggere, disperdere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui; - fuori dei casi di cui al comma 1, a) deturpare o imbrattare beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero b) destinare beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**".
CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto	Art. 518-*quaterdecies* c.p.	Il delitto in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più **condotte** tra loro alternative che consistono nel: 1) **contraffare, alterare o riprodurre** un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.		oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) **porre in commercio, detenere ovvero introdurre nello Stato ai fini della commercializzazione, o comunque porre in circolazione, come autentici**, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) **autenticare la falsità** di opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) **accreditare o contribuire ad accreditare (conoscendone la falsità) come autentici** opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo. I delitti in analisi possono essere commessi da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reati comuni**".
ART. 25-*DUODEVICIES* – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.	Art. 518-*sexies* c.p.	La condotta del delitto in esame consiste nel sostituire o trasferire beni culturali **provenienti da delitto non colposo** ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (*ai fini di un'analisi più dettagliata della condotta, si rinvia alla descrizione dell'art. 648-bis c.p. ponendo attenzione al fatto che solo "delitti non colposi" possono integrare reati presupposti del delitto di riciclaggio di beni culturali ai sensi dell'art. 518-sexies c.p.*).
DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.	Art. 518-*terdecies* c.p.	La **condotta** del delitto in esame consiste nella commissione – fuori dai casi di devastazione, saccheggio e strage ai sensi dell'art. 285 c.p. - di fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque. Si tratta, quindi, di c.d. "**reato comune**".
ART. 25 – *UNDEVICIES* – DELITTI CONTRO GLI ANIMALI		
UCCISIONE DI ANIMALI Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da	Art. 544-*bis* c.p.	La disposizione in esame punisce chiunque causi la morte di un animale per crudeltà o senza necessità. Per crudeltà si intende la causazione della

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
sei mesi a tre anni e con la multa da 5. 000 € a 30. 000 € Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 € a 60. 000 €		morte per motivi o con modalità che possono urtare la sensibilità umana. Per necessità si identifica invece la soddisfazione di un bisogno umano o fini produttivi legalizzati. È prevista una pena più severa se la morte è causata in modo crudele ed efferato (adoperando sevizie), o con una condotta idonea a prolungare le sofferenze dell'animale in modo volontario. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque, si tratta quindi, di c.d. "**reato comune**".
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 5.000 € a 30.000 €. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell'animale.	Art. 544-*ter* c.p.	Il delitto in oggetto costituisce una norma a più fattispecie in quanto sono descritte più **condotte** tra loro alternative che consistono nel: cagionare una lesione (identificata in un danno alla salute senza la necessità che sorga una "malattia nel corpo e nella mente", essendo sufficiente la diminuzione dell'originaria integrità dell'animale); sottoporre l'animale a sevizie, fatiche, comportamenti o lavori insopportabili; somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate; sottoporre gli animali a trattamenti che procurano un danno alla salute. La pena è aumentata se dalle condotte appena esposte deriva la morte dell'animale.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
		Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque, si tratta quindi, di c.d. "**reato comune**".
SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIETATI Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 € a 30.000 €. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.	Art. 544-*quater* c.p.	La norma in esame punisce la promozione o l'organizzazione di spettacoli (lo svolgimento di questi in luoghi aperti al pubblico costituisce un reato più grave ai sensi dell'art. 544-*quinquies* c.p.) o manifestazioni che comportano strazi o sevizie (identificandosi queste in atti di crudeltà e sofferenza che vanno oltre la semplice negligenza o l'omissione di cure). La pena è aumentata se i fatti appena esposti sono commessi nell'ambito di scommesse clandestine; per trarne profitto; se ne deriva la morte dell'animale. Il delitto in analisi può essere commesso da chiunque, si tratta quindi, di c.d. "**reato comune**".
DIVIETO DI COMBATTIMENTI TRA ANIMALI Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra gli animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 € a 160.000 €. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;	Art. 544-*quinquies* c.p.	La norma in esame punisce condotte quali l'organizzazione, la promozione e la direzione di combattimenti o competizioni non autorizzate che possono mettere in pericolo l'integrità fisica dell'animale. La pena è aumentata se le attività sopra dette **a) sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;** **b) sono promosse con videoriproduzioni o materiale contenente scene o immagini di combattimenti o competizioni;**

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 € a 30.000 €. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti, e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.		**c) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione dei combattimenti o delle competizioni.** La disciplina in esame punisce anche chi alleva o addestra gli animali per destinarli, anche tramite terzi, alla partecipazione dei combattimenti. La stessa pena è prevista per chi possiede o detiene gli animali e ne consente l'utilizzo nei combattimenti e a chi partecipa, a qualsiasi titolo ai suddetti combattimenti e alle competizioni. Da ultimo, è punito anche chi, pur non presente sul luogo del reato e fuori dai casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sulle competizioni e sui combattimenti. In tutte le ipotesi sopra descritte il delitto può essere commesso da chiunque, si tratta quindi, di c.d. "**reato comune**".
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.	Art. 638 c.p.	La norma in esame punisce chi, volontariamente e senza necessità, uccide, rende inservibili o deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria. È altresì punito chi compie il fatto su animali bovini o equini, anche se non raccolti in mandria, e indipendentemente dal loro numero. Il delitto può essere commesso da chiunque, si tratta quindi, di c.d. "**reato comune**".

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 104		
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.* *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.* *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.* *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.* *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.* Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché' all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni	Art. 416, comma 6 c.p.	Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile. Come è possibile dedurre dal testo della norma, infatti, è necessario che ci siano almeno tre persone che si organizzino e si associno con il preciso intento di commettere stabilmente un numero indeterminato di delitti. La stabilità richiede la presenza di un'unione permanente tra persone, sufficientemente dotata di mezzi e organizzazione da risultare idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale durevole nel tempo. L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).

[4] La legge 16 marzo 2006, n. 146 all'art. 10, ha previsto la responsabilità degli Enti anche per talune fattispecie criminose denotate dal carattere di transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.

Preliminarmente, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, un reato viene considerato "transnazionale" quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;
b) nella commissione dell'illecito sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;
c) il fatto illecito:
   - sia commesso in più di uno Stato;
     ovvero
   - sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
     ovvero
   - sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
     ovvero
   - sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché' agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*		L'art. 24-*ter* elenca tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti solamente il comma 6 dell'art. 416 c.p. Si tratta delle ipotesi in cui sia stata costituita una associazione per commettere: a) i reati di riduzione in schiavitù, alienazione di schiavi, traffico di organi prelavati da persona vivente; b) i reati connessi con lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina.
ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o	Art. 416-*bis* c.p.	Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p. Un'associazione può definirsi mafiosa se i soggetti che ne fanno parte operano attraverso il c.d. "metodo mafioso", che si compone di due elementi fondamentali: a) l'uso della forza di intimidazione; b) la condizione di assoggettamento e di omertà in cui si trovano i soggetti nei cui confronti si rivolge l'azione delittuosa. Questi ultimi, infatti,

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.		devono trovarsi - per effetto della convinzione di essere esposti al pericolo senza alcuna possibilità di difesa - in stato di soggezione psicologica e di soccombenza di fronte alla prevaricazione degli associati. Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. È sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI	Art. 291 quater DPR 43/73	Anche per questa ipotesi di reato è richiesta l'esistenza di una sottostante struttura

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-*bis*, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-*ter*, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la		organizzativa stabile ed articolata. Il numero minimo dei partecipanti è fissato in tre unità. Questa disposizione, oltre a quelle introdotte dalla L. 19 marzo 2001, n. 92 (artt. 291-*bis* e 291-*ter*), intende dare ulteriore incisività alla lotta al contrabbando di tabacchi esteri. È stata introdotta una nuova condotta di partecipazione "qualificata", consistente nel "finanziare" l'organizzazione (accanto a quelle già contemplate della promozione, costituzione, direzione e organizzazione). Sono previste due ipotesi aggravate in relazione al numero dei partecipanti all'associazione (10 o più) e alla circostanza che l'organizzazione criminosa si avvalga di armi o materie esplodenti.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.		
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.	Art. 74 DPR 309/90	Il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico punisce la creazione di un'associazione di persone finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si tratta di un delitto appartenente alla classe dei reati associativi. Perché sia integrato tale reato, dunque, occorre che siano riscontrabili tre elementi fondamentali: a) la formazione di un vincolo associativo, che coinvolga almeno tre individui e che sia continuativo e diretto ad attuare un piano criminoso che duri nel tempo, ossia permanga anche dopo la consumazione dei singoli reati programmati; b) l'organizzazione stabile, dotata di mezzi economici e di persone, che permetta un adeguato supporto per la commissione di un numero indeterminato di reati legati al narcotraffico; c) la commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti anche se, ai fini del presente reato, non rileva l'effettiva commissione degli stessi.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.		Tale ultima sottolineatura è fondamentale per comprendere la natura del reato in analisi. Il legislatore, infatti, ha chiaramente inteso punire non tanto la commissione di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, quanto piuttosto la formazione di associazioni criminali dedite in maniera stabile e continuativa al narcotraffico.
DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro	Art. 12 commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D. Lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione)	Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità. L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 € per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 € per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;		uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente). Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile). È punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato più grave, l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti illegalmente introdotti. Le condotte previste dall'articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.		
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.	Art. 377-*bis* c.p.	Con la previsione di questo reato, il legislatore ha voluto tutelare la corretta amministrazione della giustizia. Il delitto in analisi può essere compiuto da qualsiasi soggetto che, tramite violenza, minaccia o promessa/dazione di denaro o altre utilità, induce una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria (che conserva la facoltà di non rispondere) a tacere o a rendere dichiarazioni non veritiere.
FAVOREGGIAMENTO PERSONALE Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a	Art. 378 c.p.	Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia per esso ricercato o indagato. Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque.

Testo reato - illecito	Fonte	Descrizione sintetica
sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-*bis*, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.		La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività tendente a ostacolare l'attività investigativa diretta all'accertamento del reato presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto. A seconda della pena prevista per il reato presupposto - ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall'altro - sono previste due diverse specie di pene per il reato in esame (reclusione o multa).

Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- odv231@cy4gate.com -

ID	Funzione	Responsabile di Funzione	Descrizione flusso informativo	Eventuali evidenze da renedere disponibili	Periodicità
1	**Amministratore Delegato**	**CEO**	Fornire informativa in merito ad eventuali operazioni straordinarie effettuate dalla Società.		Ad evento
2		**CEO**	Fornire informativa in merito alla richiesta ed erogazione di eventuali finanziamenti pubblici.		Ad evento
3	**Group Legal**	**RL**	Fornire informativa in merito a provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D.Lgs. 231/01, avviate anche nei confronti di ignoti, nonché richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali l'Autorità giudiziaria procede per reati di cui al D.Lgs. 231/01.		Ad evento
4		**RL**	Fornire informativa in merito ad ogni rilevante emanazione, modifica e/o integrazione del sistema di deleghe e procure conferite.		Ad evento
5		**RL**	Fornire informativa in relazione all'avvio di verifiche ispettive da parte di autorità esterne e per quanto di competenza (es. autorità giudiziaria, Garante Privacy, ecc.).		Ad evento
6		**RL**	Fornire informativa in merito a richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario, in particolare per i reati ricompresi nel Decreto.		Ad evento
7		**RL**	Fornire informativa in merito agli esiti delle verifiche ispettive da parte di Autorità esterne e per quanto di competenza (es. Autorità giudiziaria, Garante Privacy, Autorità Pubbliche di Vigilanza ecc) dalle quali emergono rilievi e lo stato di attuazione dell'eventuale piano di azione elaborato al fine di eliminare detti rilievi.		Periodico - semestrale (al 30.06)
8		**RL**	Fornire informativa in merito a evidenze circa gli eventuali procedimenti giudiziari riguardanti la Società (penali, civili, amministrativi: rapporto sul numero dei contenziosi in essere, sull'esito degli stessi e sui nominativi dei professionisti incaricati.		Periodico - annuale (al 30.04)
9		**RL**	Fornire copia dei registri societari OPC.		
10	**International Sales, Sales Europe & Italy e Defense Italy**	**Sales**	Fornire informativa in merito a eventuali contestazioni sollevate da competitors circa eventuali dinamiche concorrenziali illecite.		Ad evento
11		**HR**	Fornire informativa in merito a ogni rilevante modifica e/o integrazione del sistema organizzativo aziendale della Società (es., organigramma).		Ad evento
12		**HR**	Fornire informativa in merito a eventuali infortuni: (i) trascurabili (prognosi inferiore a 3 giorni); (ii) lievi (prognosi superiore a 3 gg e inferiore a 40 gg); (iii) gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro della Società.		Ad evento
13		**HR**	Fornire informativa a fronte di eventuale notizia di avvio di ispezioni relative agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e di qualunque attività ispettiva competente (Ispettorato del Lavoro, Asl, etc.), nonché notizia di eventuali rilievi sollevati dell'autorità procedente.		Ad evento

14		**HR**	Fornire informativa in merito a eventuali modifiche circa: (i) le deleghe in ambito salute e sicurezza; (ii) le nomine del RSPP e del medico competente; (iii) le modifiche al DVR.		Ad evento
15		**HR**	Fornire informativa in merito a eventuali procedimenti disciplinari a carico dei destinatari del Modello 231 per violazione dello stesso e/o del codice etico della Società.		Ad evento
16		**HR**	Fornire informativa in merito a ogni rilevante informazione nell'ambito delle prassi di riferimento uni/pdr 125:2022 (parità di genere).		Ad evento
17		**HR**	Fornire informativa in merito agli esiti delle verifiche ispettive da parte di Autorità esterne e per quanto di competenza (es. Isp. Lav, etc.), dalle quali emergono rilievi e lo stato di attuazione dell'eventuale piano di azione elaborato al fine di eliminare detti rilievi.		Periodico - Semestrale (al 30.6)
18	**Group Risorse Umane**	**HR**	Fornire elenco delle assunzioni effettuate nel periodo di riferimento, specificando casistiche in cui i candidati presentavano situazioni di potenziale conflitto d'interesse con la Società.		Periodico - Annuale (al 31.12)
19		**HR**	Indicazione dei lavoratori con permesso di soggiorno e monitoraggio dei suddetti permessi relativi all'assunzione di cittadini di Paesi extracomunitari e al monitoraggio dei permessi di soggiorno.		Periodico - Annuale (al 31.12)
20		**HR**	Fornire informativa circa gli eventuali provvedimenti disciplinari adottatati a seguito di violazioni da parte del personale delle disposizioni di legge in materia di sicurezza, delle norme interne ed delle istruzioni impartite anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta, dell'utilizzo dei DPI e delle leggi e regolamenti ambientali; nonché altri provvedimenti disciplinari per comportamenti rilevanti ai fini 231 (es. violazioni codice etico e/o procedure).		Periodico - Annuale (al 31.12)
21		**HR**	Fornire informativa in merito al programma dei corsi e delle attività di formazione obbligatoria e informazione svolte per i dipendenti ed i collaboratori della Società, e relativo rendiconto delle attività effettuate e dei risultati conseguiti.		Periodico - Annuale (al 31.12)
22		**HR**	Fornire informativa in merito agli eventi infortuni ed i quasi evento verificatisi durante l'anno.		Periodico - Annuale (al 31.12)
23		**HR**	Fonire copia del Documento di Valutazione dei rischi (DVR).		Periodico - Annuale (al 31.12)
24		**HR**	Fornire report con analisi oggettive sulle dinamiche di genere, evidenziando: (i) composizione organica, (ii) criteri di selezione, (ii) formazione, (iv) progressioni di carriera nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione (Iso uni/pdr 125:2022).		Periodico - Annuale (al 31.12)
25		**PSO**	Fornire informativa in merito a eventuali notizie di avvio ispezioni relative agli adempimenti di cui alle normative ISO applicabili (es., Iso 9001, Iso 27001), PNSC, da qualunque autorità ispettiva competente/inclusi gli Enti certificatori, nonché la notizia degli eventuali rilievi sollevati dall'autorità procedente.		Ad evento
26		**PSO**	Fornire informativa in merito a eventuali notizie di avvio verifiche ispettive da parte di àutorità esterne per quanto di competenza (es. ACN, DIS ecc.).		Ad evento
27	**Program & Security**	**PSO**	Fornire relazione degli audit interni di riscontro eseguiti nell'ambito di quanto definito nel sistema della Qualità, nel Sistema di Risk Management e di controllo.		Ad evento

28	**Officer**	**IT/CISO**	Fornire report di eventiali incidenti/violazioni della security informatica.		Ad evento
29		**IT/CISO**	Report degli incidenti/ violazioni della security informatica.		Periodico - Annuale (al 31.12)
30		**PMO**	Fornire informativa in merito agli esiti delle verifiche ispettive da parte di autorità esterne, per quanto di competenza (es., ACN, DIS etc.)/Enti Certificatori, dalle quali emergono rilievi e lo stato di attuazione dell'eventuale piano di azione elaborato al fine di eliminare detti rilievi.		Periodico - Semestrale (al 30.6)
31	**Group Amministrazione, Finanza, Controllo e Acquisti**	**AFC**	Fornire informativa in merito all'avvio di eventiali verifiche ispettive da parte di Autorità esterne e per quanto di competenza (es. AdE, GdF etc.).		Ad evento
32		**AFC**	Fornire informativa in merito ad eventuali deroghe relative ai criteri adottati nella definizione delle poste valutative del conto economico e dello stato patrimoniale e le relative motivazioni.		Ad evento
33		**AFC**	Fornire copia del bilancio approvato.		Periodico - annuale (al 30.04)
34		**AFC**	Fornire informativa in merito agli aggiornamenti sullo stato di attuazione degli investimenti connessi a finanziamenti pubblici ottenuti.		Periodico - semestrale (al 30.06)
35		**AFC**	Fornire documento di sintesi riepilogativo delle iniziative di sponsorizzazione e donazione effettuate durante l'anno (i.e. stampa Scheda Conto Contabile di riferimento).		Periodico - annuale (al 30.04)
36		**AFC**	Fornire informativa in merito agli esiti delle verifiche ispettive da parte di Autorità esterne e per quanto di competenza (i.e. AdE, GdF etc.)/Autorità Pubbliche di Vigilanza dalle quali emergono rilievi e lo stato di attuazione dell'eventuale piano di azione elaborato al fine di eliminare detti rilievi.		Periodico - semestrale (al 30.06)
37	**Collegio Sindacale**	**Presidente del CS**	Fornire informativa in merito ad eventuali anomali/criticità riscontrate nello svolgimento dell'attività di valutazione e controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Società.		Ad evento
38	**DPO**	**--**	Relazione annuale.		Periodico - annuale (30.04)
39	**Anticorruzione**	**Comitato Segnalazioni**	Fornire informativa riepilogativa dell'attività svolta e dello stato di avanzamento degli Action Plan delle segnalazioni concernenti condotte rilevanti ai fini del rischio Corruzione.		Periodico - semestrale (gennaio-luglio)
40		**OCCPC**	Relazione annuale.		Periodico - annuale (30.04)
41	**Antiriciclaggio**	**FA**	Relazione annuale.		Periodico - annuale (30.04)

Codice Etico

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
00	6 dicembre 2018	Consiglio di Amministrazione	Adozione
01	22 settembre 2021	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
02	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
04	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

PREMESSA **5**
MISSION, VISION E VALORI **6**
DESTINATARI, VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO **8**
PRINCIPI ETICI GENERALI **9**
Affidabilità 9
Legalità e correttezza 9
Rispetto della persona 9
Integrità, lealtà e professionalità 10
Responsabilità e collaborazione 10
Trasparenza e onestà 11
Comunicazione 11
Riservatezza e tutela della proprietà industriale 11
Conflitto di interessi 11
Antiriciclaggio 12
Anticorruzione 12
Antitrust e concorrenza 12
Trasparenza nell'informativa contabile 12
Salute e sicurezza 13
Tutela dell'ambiente 13
Utilizzo dei social network e del sito web 14
Protezione dei dati personali 14
Utilizzo dei sistemi di telecomunicazioni e sicurezza informatica 14
Tracciabilità 15
PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI INTERNI **16**
Risorse Umane 16
Organi sociali 16
PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI **17**
Rapporti con clienti e partner 17
Rapporti con collaboratori, consulenti e fornitori 17
Rapporti con Istituzioni e Pubblici funzionari 18

Regali, omaggi e altri benefici 18
Rapporti con i *mass media* 18
REGOLE ATTUATIVE 20
Sistema sanzionatorio 20
Comunicazione del Codice Etico 20
Segnalazione di violazioni 21
Entrata in vigore e coordinamento con le procedure aziendali 21

PREMESSA

CY4gate S.p.A. (di seguito anche solo "**Società**" o "**CY4gate**"), nello svolgimento della propria attività d'impresa, si ispira a principi etici fondamentali che, sin dalla sua costituzione nel 2014, orientano e caratterizzano ogni aspetto del suo operato.

CY4gate opera nel settore della progettazione, sviluppo e produzione di tecnologie nell'ambito dei settori della *cyber security* e *cyber intelligence* a favore di enti Istituzionali e aziende *Corporate*.

Con riferimento alla *cyber intelligence*, la Società realizza programmi volti alla raccolta ed analisi delle informazioni presenti online e veicolate tramite la rete internet, nonché la raccolta di informazioni prodotte mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici e digitali.

Con riferimento alla *cyber security*, la Società realizza prodotti finalizzati alla protezione dei sistemi informatici dei propri clienti, ma anche all'analisi ed alla catalogazione delle minacce, proponendo misure di contrasto.

L'offerta commerciale della Società si declina a sua volta in tre diverse linee di business: *decision intelligence*, *cyber security* e *forensic intelligence*, quest'ultima rivolta esclusivamente a clienti istituzionali.

MISSION, VISION E VALORI

Mission

In **CY4gate** ci impegniamo a progettare, sviluppare e fornire soluzioni tecnologiche all'avanguardia nei settori della *Cyber Intelligence* e della *Cyber Security*, con l'obiettivo di contribuire alla protezione delle informazioni sensibili e delle infrastrutture digitali.

Vision

CY4gate, nata nel 2014, offre soluzioni avanzate di sicurezza informatica.

Dal 2020 è quotata in Borsa e dal 2023 fa parte del segmento STAR di Euronext Milan.

La Società progetta e realizza tecnologie, sistemi e servizi per la Cyber Intelligence e la Cyber Security, rivolgendosi a istituzioni, forze armate, enti pubblici e aziende, sia in ambito nazionale che internazionale, con un approccio integrato, innovativo e orientato all'eccellenza tecnologica, nel rispetto dei principi di legalità, etica e responsabilità.

CY4gate lavora a tutto campo nel settore cyber, con prodotti propri che servono sia per raccogliere e analizzare informazioni, sia per proteggere dati e sistemi. Tra questi ci sono:

- Quipo e Amico per la Cyber Intelligence;
- RTA, Diateam, CTI e Pronto Cyber per la Cyber Security.

I valori di **CY4gate:**

- focus sul cliente;
- competenza;
- determinazione;
- lavoro di squadra;
- qualità;
- Innovazione;
- responsabilità sociale e ambientale.

Centralità del cliente

CY4gate si impegna, nella conduzione delle trattative commerciali, ad agire con lealtà e correttezza, perseguendo, quale obiettivo finale, la piena soddisfazione delle esigenze del cliente.

In quest'ottica, **CY4gate** si esime dal porre in essere iniziative che potrebbero indurre l'altra parte ad un'errata percezione dei prodotti e dei servizi offerti e garantisce l'attenta e scrupolosa valutazione della fattibilità delle prestazioni richieste.

Tutti i contratti e le comunicazioni con la clientela sono guidati da principi di massima trasparenza, chiarezza e professionalità per fornire risposte tempestive, qualificate e competenti senza mai trascurare alcun elemento essenziale.

La cura e l'attenzione di **CY4gate** per gli aspetti tecnico-progettuali dei prodotti immessi sul mercato si estende altresì al profilo della sicurezza degli stessi. La soddisfazione dei clienti, sia in termini di qualità del prodotto che di eccellenza dei servizi, rappresenta una priorità per **CY4gate** e, pertanto, viene costantemente monitorata attraverso procedure di *customer satisfaction*.

Qualità, competenza, innovazione e determinazione

CY4gate ha consolidate competenze per fare al meglio il proprio lavoro ma crede che la ricerca e l'innovazione siano centrali per lo sviluppo strategico e la crescita.

L'esperienza maturata insieme ai nostri clienti ci rende innovatori concreti, capaci di anticipare le sfide del domani, attraverso la continua ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute. L'entusiasmo con cui esploriamo la realtà, la capacità di integrare collaborazione scientifica ed industriale, di metodo e di processo, contraddistinguono l'incessante evoluzione del nostro lavoro.

CY4gate guarda sempre al futuro, impegnandosi costantemente in progetti in collaborazione con partner d'eccellenza.

Lavoro di squadra e Responsabilità sociale e ambientale

CY4gate considera fondamentale il lavoro di squadra e si impegna a creare un clima aziendale positivo con la convinzione che la soddisfazione di tutti in azienda sia una risorsa essenziale per il futuro.

Infine, **CY4gate** è da sempre attenta all'impatto della propria attività di impresa all'interno della sua area di influenza.

La scelta *green* si traduce in una serie di attività e *best practice* che coinvolgono tutte le aree della Società, dalla produzione e distribuzione, fino alla promozione di comportamenti virtuosi da parte di tutti gli *stakeholder*.

In particolare, la Società pone in essere strategie finalizzate a garantire il giusto equilibrio tra esigenze aziendali ed ecologia. In considerazione di ciò, è impegnata nell'efficientamento dei processi industriali, al fine di immettere sul mercato prodotti a basso impatto ambientale e ottimizzare l'impegno delle risorse naturali.

DESTINATARI, VALIDITÀ E APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico contiene principi e disposizioni dirette al vertice aziendale, ai dipendenti, ai collaboratori, ai consulenti e a tutti coloro che operano in nome e per conto di **CY4gate** (di seguito i "**Destinatari**"). Inoltre, **CY4gate** richiede a tutti i soggetti "esterni" che intrattengono rapporti negoziali con la stessa - ad es. distributori, agenti, consulenti, fornitori, appaltatori - ("**Soggetti Terzi**") di adottare una condotta coerente con i principi e le disposizioni del presente Codice.

I componenti del Consiglio di Amministrazione conformano gli obiettivi strategici di impresa ai valori del Codice Etico e adottano ogni strumento idoneo a garantirne l'attuazione l'aggiornamento.

CY4gate promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico tra tutti i Destinatari e Soggetti Terzi, prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

Il Codice Etico ha validità in tutti Paesi in cui opera la Società, pur in considerazione delle differenze culturali, sociali ed economiche delle diverse realtà.

Nell'ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, il Codice Etico costituisce presupposto e riferimento sia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. lgs. 231/2001, sia del sistema sanzionatorio.

PRINCIPI ETICI GENERALI

AFFIDABILITÀ

Per **CY4gate**, l'eccellenza è un dovere assoluto. Progettazione, produzione e assistenza seguono rigorose procedure di controllo e processi di miglioramento continuo, con l'obiettivo di garantire il puntuale rispetto delle specifiche esigenze di ogni cliente e la massima affidabilità dei nostri prodotti, in qualsiasi scenario operativo.

LEGALITÀ E CORRETTEZZA

Per **CY4gate** la legalità e la correttezza sono centrali. Crediamo fermamente che il rispetto delle regole rappresenti una garanzia di relazioni stabili e durevoli in tutti i Paesi nei quali operiamo, nonché una premessa fondamentale del nostro modo di lavorare, sia internamente sia nell'interazione con i nostri Partner e i nostri clienti.

Il rispetto delle leggi e della normativa aziendale è essenziale per **CY4gate** e tale impegno dovrà valere anche per i Soggetti Terzi e per chiunque abbia rapporti con la Società.

Per questo è richiesto a tutti i Destinatari il rispetto delle leggi e in generale delle normative vigenti nei Paesi in cui operano nonché il rispetto della normativa aziendale e in particolare di procedure, *policy* e istruzioni operative interne adottate dalla Società.

Tutti i Destinatari sono inoltre tenuti ad agire secondo correttezza, nel rispetto delle regole deontologiche, professionali e del buon senso comunemente condivise dalla Società civile applicabili alle attività lavorative svolte.

RISPETTO DELLA PERSONA

CY4gate considera le persone la risorsa più importante e pone la massima attenzione al rispetto dei diritti umani fondamentali delle stesse, tutelandone l'integrità morale e riconoscendo il valore della vita, della salute e della dignità umana nonché sostenendo un approccio inclusivo e un'alta integrazione tra le persone che entrano in relazione con la Società.

CY4gate si impegna a creare un ambiente lavorativo sereno e attua le misure necessarie al fine di valorizzare le capacità di ogni individuo nello svolgimento delle singole mansioni. La Società adotta principi di equità e uguaglianza in ogni ambito dei rapporti professionali, e ripudia qualunque forma di discriminazione, in particolare per motivi di religione, sesso, età, preferenze sessuali, origini razziali ed etniche.

In quest'ottica, **CY4gate** definisce e realizza politiche di selezione, assunzione e gestione del personale fondate sul riconoscimento del merito e sul rispetto del principio di pari opportunità. Promuove, inoltre, in linea con le occasioni di sviluppo del proprio *business*, la crescita professionale e la valorizzazione dei propri dipendenti, avendo riguardo alle capacità e alle competenze di ciascuno. A tale scopo, si impegna a offrire a tutti, in un'ottica di formazione

continua, programmi e strumenti idonei a garantire l'accrescimento delle competenze nonché un adeguato aggiornamento professionale.

Ciascun Destinatario ha l'obbligo di attenersi a tali principi e di ripudiare qualsiasi forma di discriminazione.

INTEGRITÀ, LEALTÀ E PROFESSIONALITÀ

Il rispetto dei principi di integrità, lealtà e professionalità è imprescindibile per **CY4gate** la quale esige che ogni Destinatario si impegni a:

- mantenere una condotta ispirata all'integrità morale e alla trasparenza, nonché ai valori di onestà e buona fede;
- riconoscere e rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo;
- svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle mansioni svolte.

RESPONSABILITÀ E COLLABORAZIONE

Il miglioramento continuo è frutto soprattutto di una cooperazione responsabile, che si realizza attraverso:

- la cooperazione personale ed attiva fra aree diverse della Società nonché fra collaboratori e dipendenti della stessa area. L'agire, a tutti i livelli e gradi di responsabilità, dovrà essere reciprocamente volto alla realizzazione del miglior prodotto possibile, dando impulso alla condivisione della missione aziendale;
- un lavoro efficiente, produttivo e sostenibile, svolto mantenendo e sviluppando un clima aziendale di piena collaborazione, condivisione degli obiettivi nonché rispetto della dignità altrui;
- chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, fornire leadership e guidare in conformità ai principi contenuti nel presente Codice Etico; tramite il suo esempio, deve dimostrare ai colleghi che il rispetto del Codice è una esigenza fondamentale per il lavoro di tutti e per il raggiungimento dei risultati di business.

La politica di *accountability* di CY4gate è attuata mediante norme interne finalizzate a garantire che qualunque iniziativa e/o risoluzione adottata dalla Società sia sempre espressione di una valutazione trasversale e collegiale delle diverse Funzioni aziendali interessate per competenza sulla materia trattata. In tal modo, tutte le Funzioni aziendali coinvolte sono chiamate a condividere la responsabilità della decisione, offrendo un contributo di specifica professionalità,

di attenzione e accuratezza nell'analisi, assicurando, con ciò, qualsiasi forma di arbitrarietà e approssimazione.

TRASPARENZA E ONESTÀ

CY4gate e il proprio personale operano con trasparenza, fornendo ai propri colleghi, collaboratori, superiori e Soggetti Terzi informazioni autentiche, essenziali, veritiere in merito allo svolgimento di quanto di propria competenza. L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di **CY4gate** nonché elemento cardine della gestione aziendale.

COMUNICAZIONE

CY4gate riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne. Le informazioni verso l'esterno devono essere coordinate a livello della Società e gestite esclusivamente dal personale investito di tale responsabilità. Comportamenti e azioni contrari a questo principio saranno sanzionati secondo quanto previsto dai contratti e dalle leggi vigenti.

RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Coloro che operano in nome e per conto di **CY4gate** riconoscono che le informazioni in loro possesso in relazione al rapporto di lavoro e di collaborazione sono di proprietà di **CY4gate** e dunque assicurano che le stesse siano trattate con la massima riservatezza.

CY4gate garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, sia proprie che di clienti, e richiede a tutti i Destinatari l'utilizzo delle stesse per scopi esclusivamente connessi all'esercizio delle attività professionali.

Pertanto, sono da intendersi riservate e non possono essere divulgate in assenza di autorizzazione, le informazioni / notizie relative a **CY4gate** e alle attività rese, ivi comprese le informazioni / notizie relative a coloro che intrattengono rapporti negoziali con la Società.

CY4gate sancisce il divieto assoluto in capo ai Destinatari di utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità. I Destinatari sono tenuti ad adoperarsi al fine di chiedere il necessario consenso per l'utilizzazione di opere e materiali protetti.

CONFLITTO DI INTERESSI

Operare in nome e per conto di **CY4gate** significa perseguire, nello svolgimento dell'attività lavorativa, gli obiettivi e gli interessi generali della Società.

I Destinatari informano i propri superiori o referenti senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di **CY4gate** (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.

ANTIRICICLAGGIO

CY4gate si è dotata di un proprio Codice Antiriciclaggio ed esercita la propria attività nel pieno rispetto delle normative antiriciclaggio vigenti nei Paesi in cui opera nonchè delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità.

A tal fine i Destinatari devono evitare di porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza. In particolare, i Destinatari si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività. Gli stessi si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della vigente normativa in tema di antiriciclaggio.

ANTICORRUZIONE

La Società considera la corruzione un ostacolo all'efficienza e alla libera concorrenza, e respinge con fermezza ogni comportamento che possa in qualsiasi modo comprometterne i principi.

Per questo motivo, **CY4gate** si è dotata di un Codice Anticorruzione e condanna ogni forma di corruzione, sia attiva che passiva, nonché qualsiasi comportamento collusivo, indipendentemente dalla sua natura.

Ai Destinatari è espressamente vietato promettere o offrire, così come accettare, denaro, beni, servizi o altre utilità non dovute da o verso soggetti che operano per conto o nell'interesse di Pubbliche Amministrazioni – italiane o estere – con l'intento di influenzarne le decisioni, ottenere vantaggi indebiti o agevolazioni, o per qualsiasi altra finalità illecita.

ANTITRUST E CONCORRENZA

CY4gate crede nel valore della concorrenza e si impegna a rispettare le leggi antitrust e sulla concorrenza.

TRASPARENZA NELL'INFORMATIVA CONTABILE

CY4gate si impegna a raggiungere gli obiettivi aziendali in modo efficiente e sano. La trasparenza contabile si fonda sulla veridicità, accuratezza, completezza ed affidabilità della documentazione dei fatti gestionali e delle relative rilevazioni contabili. I bilanci previsti dalla legge devono essere redatti in modo chiaro e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria ed economica della Società.

Le attività svolte dai Destinatari dell'Area Amministrazione, Finanza, Controllo e Acquisti dovranno:

- essere documentate in modo completo ed affidabile;
- ove richiesto dalla normativa, essere correttamente e tempestivamente rappresentate nella contabilità;
- consentire, in occasione dell'effettuazione di controlli, l'individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni dell'operazione nonché dei soggetti che hanno, rispettivamente, autorizzato ed eseguito la stessa.

CY4gate si adopera affinché tutte le attività economiche siano gestite secondo coerenza e trasparenza, al fine di evitare di porre in essere operazioni sospette e attua tutte le misure necessarie per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti documentando e conservando tutte le operazioni relative a pagamenti e/o uso di fondi e risorse della Società.

SALUTE E SICUREZZA

L'ambiente di lavoro, la salute e la sicurezza dei lavoratori sono beni di fondamentale importanza che devono essere salvaguardati e tutelati. **CY4gate**, pertanto, pone in essere le misure necessarie per la tutela della salute e della integrità fisica delle proprie persone, adottando modelli di organizzazione aziendale impostati sul costante miglioramento della sicurezza e della salubrità dei luoghi di lavoro.

CY4gate si adegua alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari nonché curando la continua formazione e la sensibilizzazione alle tematiche di sicurezza.

Ogni Destinatario è tenuto a porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione, al fine di scongiurare ogni possibile rischio per sé, per i propri colleghi e collaboratori e per l'intera collettività.

In questo senso, tutti i Destinatari si impegnano ad eseguire scrupolosamente le disposizioni impartite e quelle applicabili, nonchè a rappresentare al proprio diretto responsabile di funzione ogni eventuale situazione di rischio, per consentire una valutazione sull'eventuale adozione delle misure ritenute più opportune.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente sono essenziali per **CY4gate** la quale si impegna ad adottare misure preventive volte a gestire e a ridurre il proprio impatto ambientale.

CY4gate promuove politiche produttive e imprenditoriali che contemperino le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore, proprie delle attività di impresa ad esso riconducibili, con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente. **CY4gate** esige da tutti i

Destinatari il pieno rispetto dell'ambiente nonché il corretto e responsabile utilizzo delle risorse energetiche e naturali come impegno di responsabilità sociale nei confronti della collettività.

La Società mira a costruire una catena del valore più sostenibile attraverso un approvvigionamento responsabile ed una produzione efficiente.

CY4gate esige che il proprio personale non intraprenda ovvero contribuisca a comportamenti che possono danneggiare l'ambiente esortando alla quotidiana osservanza dei principi ambientali con particolare attenzione alle seguenti aree: la gestione ambientale, la conformità alle leggi ambientali, le fonti e l'uso dei materiali e dell'energia, la gestione dell'acqua, dei rifiuti e dell'economia circolare e la protezione della biodiversità.

UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK E DEL SITO WEB

L'utilizzo dei social network e del sito web della Società deve avvenire nel massimo rispetto dei principi enunciati nel presente Codice; è consentita la pubblicazione di contenuti solo al personale di **CY4gate** debitamente autorizzato.

In considerazione dell'enorme risonanza e dell'impatto reputazionale che ne può derivare, **CY4gate** invita i Destinatari alla massima attenzione nel valutare i contenuti e i materiali da diffondere in conformità alla normativa vigente, nel pieno rispetto della libertà, integrità e dignità delle persone e senza danneggiare, anche indirettamente, l'immagine, la reputazione e la credibilità della Società. Tali contenuti e materiali non devono:

- rappresentare violazioni delle leggi e dei regolamenti vigenti (anche sotto il profilo della tutela dei dati personali e della tutela del copyright);
- indurre in equivoco sul fatto che si tratti di affermazioni, informazioni, opinioni e/o giudizi strettamente personali che non rappresentano, quindi, posizioni assunte o ascrivibili alla Società;
- offendere la libertà, l'integrità e la dignità delle persone;
- danneggiare, anche indirettamente, l'immagine, la reputazione, la credibilità della Società.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Società pone particolare attenzione al trattamento dei dati personali sia di coloro che lavorano per **CY4gate** sia di coloro che entrano in relazione con la Società. Per questo motivo **CY4gate** ha implementato un sistema volto a garantire il rispetto e la protezione dei dati personali e pretende da tutti i Destinatari il rigoroso rispetto dello stesso.

UTILIZZO DEI SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA INFORMATICA

L'uso corretto dei sistemi di telecomunicazioni e la sicurezza informatica rappresentano un impegno che coinvolge tutta l'azienda e una responsabilità condivisa che implica la partecipazione e il supporto di tutto il personale della Società.

I sistemi di telefonia e di accesso alla posta elettronica e a Internet appartengono alla Società e sono adottati allo scopo di migliorare la performance dell'attività lavorativa.

Per quanto in particolare attiene gli strumenti informatici, è fatto espresso divieto di porre in essere condotte che possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, i programmi e i dati informatici, della Società o di Soggetti Terzi nonché intercettare o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche. È altresì vietato introdursi abusivamente in sistemi informatici protetti da misure di sicurezza così come procurarsi o diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti.

I Destinatari sono tenuti, in particolare, ad accedere alle sole risorse informatiche a cui sono autorizzati, a custodire le credenziali e le password di accesso alla rete aziendale ed alle diverse applicazioni e le chiavi personali secondo criteri idonei a impedirne una facile individuazione ed un uso improprio, a rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus.

Ogni Destinatario ha la responsabilità di custodire, conservare e difendere i beni e le risorse della Società che gli sono affidati nell'ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio. È espressamente vietato utilizzare i beni aziendali e i sistemi di telecomunicazione, per esigenze personali o estranee a ragioni di servizio, per finalità contrarie a norme di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza, ad atti discriminatori o alla violazione di diritti umani.

TRACCIABILITÀ

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e congrua. Pertanto, ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione delle attività svolte nel rispetto delle procedure interne ed al fine dell'attività di verifica.

PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI INTERNI

RISORSE UMANE

Le risorse umane costituiscono una componente fondamentale ed imprescindibile per l'esistenza e lo sviluppo della Società.

CY4gate imposta i rapporti con i propri dipendenti e collaboratori su principi quali la lealtà e la fiducia e si propone di mantenere e incentivare un ambiente di lavoro positivo.

La selezione e l'assunzione del personale è ispirata a criteri di trasparenza, nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità.

CY4gate vieta espressamente:

- l'assunzione e il conseguente utilizzo di lavoratori provenienti da Paesi esteri con permesso di soggiorno non valido;
- ogni e qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica e sessuale;
- il lavoro minorile e il lavoro forzato.

ORGANI SOCIALI

CY4gate fonda il rapporto con gli organi sociali sulla collaborazione e la trasparenza al fine di garantire agli stessi di esercitare le proprie funzioni. Pertanto, è richiesto a tutti i Destinatari coinvolti, di fornire informazioni chiare, precise e accurate sulla gestione industriale, economica e finanziaria della Società nel pieno rispetto della normativa vigente.

PRINCIPI ETICI NEI RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI

RAPPORTI CON CLIENTI E PARTNER

CY4gate si avvale di partner ed intrattiene rapporti con clienti che garantiscono il possesso di una reputazione affidabile e che siano in linea con i principi etici perseguiti dalla Società.

I Destinatari:

- assicurano la massima trasparenza nel rapporto con clienti e partner;
- forniscono tutto il supporto necessario alla corretta prosecuzione e/o al completamento del rapporto contrattuale anche attraverso la costante attenzione a suggerimenti e a reclami;
- favoriscono il dialogo e la collaborazione con clienti e partner.

CY4gate si astiene dall'instaurare rapporti di qualsiasi natura, ancorché diretti o per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che facciano parte o svolgano, in Italia o all'estero, attività di supporto, in qualsiasi forma, a favore di organizzazioni criminose o gruppi che operino con finalità di terrorismo.

RAPPORTI CON COLLABORATORI, CONSULENTI E FORNITORI

CY4gate intrattiene rapporti con collaboratori, consulenti e fornitori esclusivamente sulla base di criteri di qualità, competitività, professionalità e rispetto delle regole.

Nello sviluppo dei rapporti con gli stessi, **CY4gate**:

- instaura rapporti unicamente con soggetti che godano di buona affidabilità e che svolgano la loro attività nel rispetto della legislazione e della normativa (verificando a tal fine, preventivamente le informazioni disponibili sui soggetti stessi);
- ricerca soggetti che riconoscano e rispettino i principi generali e le disposizioni del Codice Etico.

In particolare, con riguardo alla selezione dei fornitori, consulenti e collaboratori per l'acquisto di beni o servizi, la Società assicura che tale attività sia ispirata esclusivamente a parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza tali da permettere di impostare un rapporto fiduciario con detti soggetti.

CY4gate evita altresì di approvvigionarsi da fornitori privi di idonee credenziali e nel caso operino in Paesi in cui sussistono potenziali pericoli di sfruttamento di lavoro minorile, pone in essere le attività di indagine adeguate. La Società si impegna inoltre a garantire che la filiera dei fornitori sia coerente con i principi di sostenibilità che guidano l'agire aziendale.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle competenti funzioni aziendali nel rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza e sulla base di obiettivi requisiti di integrità.

RAPPORTI CON ISTITUZIONI E PUBBLICI FUNZIONARI

I rapporti di **CY4gate** con le istituzioni pubbliche nazionali, dell'Unione Europea e internazionali, e con i relativi pubblici funzionari devono essere intrattenuti dalle funzioni di **CY4gate** preposte e debitamente autorizzate; tali funzioni devono garantire la massima trasparenza e integrità, evitando comportamenti che possano generare l'impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore.

Inoltre, per quei rapporti con le istituzioni di particolare sensibilità e regolamentazione, come quello attinente agli appalti pubblici, alle autorizzazioni e alle licenze governative, alla previdenza e alla fiscalità, **CY4gate** ha predisposto strutture presidiate e gestite da proprio personale qualificato e competente, chiamato a conformare le articolazioni interne al pieno rispetto di tutte le normative di settore applicabili. **CY4gate** può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice Etico.

REGALI, OMAGGI E ALTRI BENEFICI

Nei rapporti con clienti, partner, collaboratori, consulenti, fornitori, istituzioni Pubbliche Amministrazioni e pubblici funzionari e, in generale, con i Soggetti Terzi, i Destinatari non dovranno promettere, accettare o offrire regali, omaggi, benefici (sia diretti che indiretti) e atti di cortesia o di ospitalità che abbiano qualità o valore eccedente le normali pratiche commerciali, gli usi locali e l'ordinaria cortesia o, comunque, che siano diretti ad acquisire trattamenti di favore, o altri vantaggi indebiti, in riferimento alle operazioni aziendali riconducibili a **CY4gate**.

Qualora regali, omaggi, benefici o atti di cortesia od ospitalità siano offerti o promessi ai Destinatari, questi dovranno informare senza ritardo i competenti organi sociali che decideranno sulla ammissibilità di quanto offerto o promesso.

RAPPORTI CON I *MASS MEDIA*

CY4gate gestisce i propri rapporti con i *mass media* tenendo conto del necessario contemperamento tra riservatezza commerciale ed esigenze informative e, al contempo, garantisce che tutte le comunicazioni verso gli stessi avvengano secondo principi di verità, correttezza, trasparenza e congruità.

Il trasferimento ai *mass media* di qualsiasi informazione inerente a **CY4gate** è demandato al personale aziendale appositamente deputato; al di fuori di ciò, tutti i Dipendenti sono tenuti ad acquisire le previste autorizzazioni prima di effettuare qualsiasi comunicazione a giornalisti o di rispondere ad eventuali richieste degli stessi.

Ai Destinatari è posto il divieto di comunicare e diffondere, in qualsiasi forma e al di fuori del normale esercizio delle funzioni assegnate, informazioni che trovino la loro fonte in notizie privilegiate, ossia non di dominio pubblico e idonee, se diffuse, ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari, apprese in ragione dell'attività lavorativa.

REGOLE ATTUATIVE

SISTEMA SANZIONATORIO

Le disposizioni del presente Codice Etico sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d'affari con **CY4gate**. La violazione delle norme del Codice Etico potrà pertanto costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del rapporto di lavoro, del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

Dipendenti e Dirigenti

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate dal Codice ad opera dei dipendenti apicali e dirigenti di **CY4gate** costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e dà luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal CCNL applicabile e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.

L'accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

Soggetti Terzi

Il rispetto del Codice è imposto anche a Collaboratori, Consulenti o altri soggetti aventi rapporti negoziali con la Società mediante apposite clausole contrattuali. Ogni comportamento posto in essere da tali soggetti in violazione delle previsioni del Codice potrà determinare anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento da parte della Società qualora da tale comportamento derivino ad essa dei danni.

COMUNICAZIONE DEL CODICE ETICO

CY4gate informa tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

In particolare, la Società provvede:

- alla diffusione del Codice presso i Destinatari;
- alla pubblicazione del Codice sul proprio Sito Internet;
- all'interpretazione e al chiarimento delle disposizioni;
- alla verifica dell'effettiva osservanza;
- all'aggiornamento delle disposizioni con riguardo alle esigenze che di volta in volta si manifestano.

Il Codice Etico sarà portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dalla Società o che abbiano con esso rapporti durevoli, attraverso la consegna di copia dello stesso.

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI

Allo scopo di garantire l'effettività del Codice, la Società ha adottato la Procedura Whistleblowing, cui si rinvia, che contiene i principi generali posti, in particolare, a salvaguardia dei segnalanti (così come definiti nella Procedura Whistleblowing), le modalità operative di gestione di una Segnalazione, le misure di protezione nonché il Sistema Disciplinare.

A tal fine, la Società ha predisposto un canale di segnalazione interna per coloro che vengano a conoscenza di violazioni o potenziali violazioni delle previsioni contenute nel presente Codice Etico.

I Destinatari che decidono di effettuare una segnalazione di violazione devono attenersi alle modalità esposte nella Procedura Whistleblowing pubblicata sul sito web della Società, raggiungibile al seguente indirizzo: CY4GATE Group | Home.

ENTRATA IN VIGORE E COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AZIENDALI

Il Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di **CY4gate** ed è adottato con efficacia immediata. Il Codice non sostituisce le attuali e future procedure aziendali che continuano ad avere efficacia nella misura in cui le stesse non siano in contrasto con il Codice.

Codice Antiriciclaggio

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Adozione
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

PREMESSA **4**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO **5**
OBIETTIVO, AMBITO E MODALITÀ DI RECEPIMENTO **7**
Obiettivo del documento 7
Ambito di applicazione e modalità di recepimento 7
PRINCIPI DI RIFERIMENTO **8**
RUOLI E RESPONSABILITÀ **9**
Consiglio di Amministrazione 9
Amministratore Delegato 9
Collegio Sindacale 10
Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità 10
Funzione Antiriciclaggio 11
FUNZIONI AZIENDALI DI REVISIONE INTERNA **14**
Group Human Resources e Group Legal 14

PREMESSA

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono fenomeni criminali che rappresentano una seria minaccia per l'economia legale. La prevenzione e la mitigazione di tali rischi si attuano attraverso strutture societarie specifiche con funzioni organizzative, ruoli e responsabilità ben definiti, e misure che garantiscono la tracciabilità delle transazioni finanziarie e l'individuazione di operazioni sospette.

Cy4gate S.p.A. (di seguito, "**Cy4gate**" o "**Società**") si impegna a prevenire l'uso dei propri prodotti e servizi per scopi criminali legati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, promuovendo una cultura interna basata sul pieno rispetto delle normative vigenti, come descritto nel presente Codice Antiriciclaggio (di seguito, "**Codice Antiriciclaggio**").

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In ambito comunitario, la principale normativa di riferimento in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo è costituita da:

- Regolamenti (UE) recanti misure restrittive nei confronti dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale attuati sia a seguito di risoluzioni dell'ONU che a seguito di decisioni autonome prese nel quadro della Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC). In particolare, si menzionano il *Regolamento (CE) 423/2007* (Iran) e il *Regolamento (CE) 329/2007* (Corea del Nord), che hanno introdotto misure di "congelamento" nei confronti delle entità coinvolte, misure di controllo sulle esportazioni di determinate categorie di prodotti e tecnologie e che rappresentano la cornice normativa di riferimento;
- *Regolamento (UE) 2015/847* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) 1781/2006;
- *Regolamento (UE) 2018/1672* del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005;
- *Direttiva (UE) 2015/849* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (IV Direttiva Antiriciclaggio);
- *Direttiva (UE) 2018/843* del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (V Direttiva Antiriciclaggio);
- *Direttiva (UE) 2019/1153* del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che facilita l'uso delle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare o perseguire determinati reati;
- *Direttiva (UE) 2019/2177* del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019, che modifica le direttive (UE) 2015/849, 2009/138/CE e 2013/36/UE.
- *Regolamento (UE) 2021/784* del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- *Regolamento (UE) 2024/1620* del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

(AMLA) e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010;

- *Regolamento (UE) 2024/1624* del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- *Direttiva (UE) 2024/1640* del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024, che rafforza i controlli sui trasferimenti di fondi e l'identificazione delle operazioni sospette.

A livello nazionale, la principale normativa di riferimento è rappresentata da:

- *D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90*, che recepisce la IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849/UE) e introduce misure rafforzate di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- *D. Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125*, che recepisce la V Direttiva Antiriciclaggio (2018/843/UE) e prevede ulteriori misure di trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie;
- *D. Lgs. 8 giugno 2021 n. 100*, che introduce disposizioni che facilitano l'uso delle informazioni finanziarie per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati finanziari e di riciclaggio;
- *D. Lgs. 30 luglio 2021 n. 118*, che recepisce il Regolamento (UE) 2018/1672 sul controllo del denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.

A livello nazionale, inoltre, operano le disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e le istruzioni della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia riguardanti i dati e le informazioni che devono essere inclusi nelle segnalazioni di operazioni sospette, nonché le modalità di tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Questi includono gli indicatori di anomalia che facilitano l'individuazione delle operazioni sospette.

OBIETTIVO, AMBITO E MODALITÀ DI RECEPIMENTO

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Il Codice Antiriciclaggio individua i principi di riferimento e definisce i ruoli e le responsabilità per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI RECEPIMENTO

Il Codice Antiriciclaggio si applica a tutti i responsabili e ai dipendenti della Società, nonché ai fornitori di prodotti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo entrano in contatto con la stessa.

Il Codice Antiriciclaggio è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

PRINCIPI DI RIFERIMENTO

La Società si impegna in modo assoluto a preservare tutte le entità della stessa da qualsiasi forma di illegalità che potrebbe danneggiarne la reputazione e pregiudicarne la stabilità.

A tal fine la Società intende, in coerenza con quanto disposto dalle disposizioni normative in materia, adottare un approccio unitario alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dedicando risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. A tal fine Cy4gate:

- definisce i ruoli, i compiti e le responsabilità delle diverse figure;
- predispone procedure intese a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle operazioni;
- svolge un'attività di controllo indirizzata a garantire il rispetto da parte del personale dipendente e dei collaboratori esterni dei processi interni e di tutti gli obblighi normativi;
- promuove la responsabilizzazione in materia del personale dipendente e dei collaboratori esterni, attraverso programmi permanenti e continui di formazione finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni in argomento.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Codice Antiriciclaggio adottato da Cy4gate ai fini della mitigazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuisce ruoli e responsabilità differenziati agli organi aziendali e all'organismo di controllo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il **Consiglio di Amministrazione** (CdA) è responsabile della supervisione del sistema di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In questo senso, il CdA:

- approva, su proposta dell'Amministratore Delegato, gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- approva, su proposta dell'Amministratore Delegato e ne assicura l'efficacia nel tempo, un sistema di controllo interno organico e coordinato;
- assicura che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, siano allocati in modo chiaro e appropriato;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro interno adeguato, completo e tempestivo;
- esamina, con cadenza almeno annuale, su proposta dell'Amministratore Delegato, la relazione del responsabile della Funzione Antiriciclaggio sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sulle attività formative del personale.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, su parere del Collegio Sindacale, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

AMMINISTRATORE DELEGATO

L'**Amministratore Delegato:**

- definisce e aggiorna il modello complessivo e le responsabilità all'interno della Società;
- definisce le procedure operative;
- definisce le procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

- definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali;
- approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia;
- adotta strumenti idonei a consentire la costante verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che dovessero emergere.

COLLEGIO SINDACALE

Il **Collegio Sindacale** vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

In particolare, il Collegio in qualità di organo di controllo:

- valuta l'idoneità delle procedure per l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti in materia;
- stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive;
- viene sentito in merito alle decisioni concernenti la nomina del Responsabile Antiriciclaggio;
- comunica, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore e alle amministrazioni e organismi interessati, in ragione delle rispettive attribuzioni, i fatti che possono integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime degli obblighi in materia, di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

COMITATO CONTROLLO RISCHI E SOSTENIBILITÀ

Comitato endo-consiliare con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo amministrativo relative allo Sistema di Controllo Interno di Gestione dei Rischi (SCIGR) e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario. Inoltre, esamina e valuta le comunicazioni e le informazioni ricevute dal Collegio Sindacale e dai suoi componenti in merito al SCIGR nonché le relazioni annuali emesse dall'Organismo di Vigilanza, e le informative tempestive rese dallo stesso, previa informativa alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in merito a eventuali fatti di particolare materialità o significatività accertati nell'esercizio dei compiti ad esso assegnati.

Il **Comitato CRS** esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali, tra cui i rischi relativi al sistema interno di prevenzione del riciclaggio, e supporta le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza.

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

La **Funzione Antiriciclaggio** sviluppando in maniera dedicata le attività di controllo disciplinate nelle disposizioni applicative emanate dalle Autorità di Vigilanza:

- riferisce agli Organi Aziendali;
- è indipendente dalle altre strutture operative;
- ha competenze tecnico professionali.

La Funzione Antiriciclaggio ha i seguenti compiti:

- monitora le evoluzioni del contesto normativo nazionale ed internazionale di riferimento per identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure interne;
- predispone ed aggiorna il presente Codice, sottoponendola agli Organi e/o strutture competenti, garantendo che la stessa sia disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale;
- individua il sistema dei controlli finalizzato alla gestione dei rischi;
- verifica l'efficacia dei processi e delle procedure aziendali;
- gestisce i rapporti in materia con il MEF, le Autorità di Vigilanza, l'UIF, l'Autorità Giudiziaria e la Guardia di Finanza;
- definisce i requisiti per lo sviluppo e la realizzazione di nuove procedure necessarie per la gestione degli adempimenti in materia.

Con specifico riferimento agli obblighi di registrazione, la Funzione Antiriciclaggio svolge le seguenti attività:

- definisce i requisiti per l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti, dati e informazioni, e verifica l'affidabilità del relativo sistema informativo di alimentazione, basandosi anche sui controlli effettuati dalle ulteriori strutture aziendali;
- controlla la qualità dei dati statistici inviati all'UIF;
- trasmette, ove previsto, entro 30 giorni all'UIF i dati aggregati concernenti la propria operatività.

Con specifico riferimento agli adempimenti previsti in tema di conoscenza delle operazioni, la Funzione Antiriciclaggio:

- svolge le attività autonome di istruttoria e valutazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e antiterrorismo;

- svolge le attività autonome di istruttoria e valutazione delle infrazioni alla normativa in tema di limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore.

La Funzione Antiriciclaggio garantisce inoltre un reporting periodico e flussi informativi diretti agli Organi Aziendali.

In particolare:

- predispone e presenta almeno con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle attività di verifica svolte, sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate.

Con specifico riferimento alla formazione del personale, la Funzione Antiriciclaggio

- individua gli obiettivi formativi e predispone un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente, in collaborazione con la funzione Risorse Umane.

All'interno della Società è dunque nominato: il Responsabile Antiriciclaggio, il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette ed il Referente Antiriciclaggio.

A. Responsabile Antiriciclaggio

Il ruolo di **Responsabile Antiriciclaggio** è attribuito con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato acquisito il parere del Collegio Sindacale.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio:

- deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree;
- rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo ed è indipendente nell'esecuzione delle sue funzioni;
- verifica, inoltre, l'adeguatezza dei processi e delle procedure interne in materia di rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette, nell'ambito delle sue responsabilità di monitoraggio dell'efficacia di tutto il sistema di gestione e dei controlli interni a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- interloquisce, per quanto di competenza, con le Autorità di Vigilanza, l'Autorità Giudiziaria e le Forze di Polizia.

B. Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette

Al **Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette** nell'ambito della Funzione Antiriciclaggio, è conferita la delega, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 231/2007, dal legale rappresentante della Società.

Il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette:

- deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità e non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree;
- è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
- ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli Organi Aziendali e alle strutture coinvolte nella gestione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e può acquisire dal Responsabile della Funzione Antiriciclaggio informazioni utili nel processo di valutazione delle operazioni sospette;
- valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenutegli dalle strutture di contatto o di supporto all'operatività con la clientela e dalle altre funzioni aziendali;
- trasmette all'UIF le segnalazioni ritenute fondate;
- archivia con propria motivazione scritta le segnalazioni ritenute non fondate;
- interloquisce con l'UIF e gestisce le richieste di approfondimenti formulate dalle competenti Autorità.

Il Delegato alla Segnalazione di Operazioni Sospette nell'espletamento delle sue funzioni può abilitare gli addetti ad operare, sotto la sua responsabilità, nel sistema di segnalazione delle operazioni sospette, secondo le disposizioni impartite dall'UIF.

C. Referente Antiriciclaggio

È poi previsto il ruolo del **Referente Antiriciclaggio**, nominato su proposta dell'Amministratore Delegato acquisito il parere del Collegio Sindacale, sentito il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio.

Il Referente Antiriciclaggio, in relazione alla gestione dei rischi, rappresenta un presidio locale della Funzione Antiriciclaggio con il compito in particolare di:

- prestare consulenza in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi;
- effettuare specifici interventi di analisi o controllo richiesti dalla Funzione Antiriciclaggio;
- collaborare alla predisposizione della Relazione Annuale Antiriciclaggio.

FUNZIONI AZIENDALI DI REVISIONE INTERNA

In materia di antiriciclaggio e prevenzione delle attività di finanziamento del terrorismo le funzioni aziendali di revisione interna della Società verificano in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alla disciplina di riferimento e vigilano sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

Le suddette funzioni, tra l'altro, attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verificano:

- il costante rispetto dell'obbligo di Adeguata Verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento del sistema informatico di conservazione dei dati e delle informazioni.

Le funzioni aziendali di revisione interna devono svolgere altresì interventi di follow-up al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni nel futuro.

GROUP HUMAN RESOURCES E GROUP LEGAL

Con riferimento al contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo la Funzione **Group HR**, in coordinamento con la Funzione **Group Legal**, assume un ruolo attivo nella gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti delle risorse segnalate come inadempienti, svolgendo le seguenti attività:

- assicura la corretta copertura quali-quantitativa degli organici necessari per assolvere gli adempimenti previsti dalla normativa sulla base del dimensionamento definito;
- valuta e promuove azioni disciplinari nei confronti di dipendenti per i quali siano segnalate inadempienze in merito agli adempimenti previsti dalla normativa;
- assicura la progettazione, pianificazione, erogazione e valutazione degli interventi formativi in materia.

Codice Anticorruzione

REV.	DATA	APPROVATO	NOTE
01	13 settembre 2023	Consiglio di Amministrazione	Adozione
02	31 luglio 2025	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento
03	31 luglio 2026	Consiglio di Amministrazione	Aggiornamento

SOMMARIO

PREMESSA **4**
DEFINIZIONI **5**
NORMATIVA DI RIFERIMENTO **7**
OBIETTIVO, AMBITO E MODALITÀ DI RECEPIMENTO **8**
Obiettivo del documento 8
Ambito di applicazione e modalità di recepimento 8
Ruoli e Responsabilità 8
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO **10**
Finanziamenti 10
Acquisizione e gestione delle commesse 10
Approvvigionamento di beni e servizi 11
Omaggi e spese di rappresentanza 12
Selezione e assunzione del personale 12
Incarichi per prestazioni professionali 13
Incarichi di promozione sociale 13
Tenuta e controllo delle scritture contabili 13
FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL CODICE ANTICORRUZIONE **14**
SEGNALAZIONI **15**
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CLAUSOLE CONTRATTUALI **16**
Amministratori e Sindaci 16
Dirigenti e Key Manager 16
Dipendenti 16
Collaboratori, Revisori, Consulenti e altri Soggetti Esterni 17

PREMESSA

Il presente Codice Anticorruzione (di seguito, "**Codice Anticorruzione**") adottato da Cy4gate S.p.A. (di seguito, "**Cy4gate**" o "**Società**") uniforma e integra le regole di prevenzione e contrasto alla corruzione rappresentando un sistema organico e coerente di principi di integrità e trasparenza volto a prevenire e contrastare i rischi di pratiche illecite nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

DEFINIZIONI

Ai fini del Codice Anticorruzione, i termini ivi elencati assumono il significato di seguito specificato.

Comitato Segnalazioni: Comitato composto dai Responsabili delle unità organizzative *Group Human Resources*, *Group Legal*, *Group AFC & Procurement* preposto alla gestione della fase istruttoria e di reporting delle segnalazioni ricevute.

Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (di seguito, "**Comitato CRS**"): Comitato endo-consiliare con il compito di supportare le valutazioni e le decisioni dell'organo amministrativo relative al Sistema di Controllo Interno di Gestione dei Rischi e all'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario. Inoltre, esamina e valuta le relazioni annuali emesse dall'Organismo di Vigilanza, nonché le informative tempestive rese dallo stesso, previa informativa alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in merito a eventuali fatti di particolare materialità o significatività accertati nell'esercizio dei compiti ad esso assegnati.

Corruzione: chiunque, svolgendo direttamente o indirettamente attività per conto o nell'interesse della Società promette, riceve o dà utilità e/o compensi indebiti a terzi, direttamente o indirettamente, per un vantaggio personale, della Società.

Destinatari: i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo.

Fornitore: la persona fisica o giuridica che approvvigiona la Società.

Normativa anticorruzione: le leggi previste in materia con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 231/2001, al Decreto Legislativo 24/2023, al Bribery Act (2010), al Foreign Corrupt Practices Act (1977), alla Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997), alle Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia (Civil and Criminal Law Conventions on Corruption - 1999) e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 (c.d. Convenzione di Merida, Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre 2003), nonché gli standard ISO 37001:2025 ss.mm.ii.

Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione: l'organo composto dal Presidente *pro tempore*, e dai Presidenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.

Pagamenti di facilitazione: i pagamenti non dovuti effettuati, anche indirettamente, allo scopo di favorire prestazioni, anche se dovute, da parte della Pubblica Amministrazione.

Prestazioni professionali: qualsiasi attività di assistenza o di consulenza, comunque denominata, consistente in una prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c..

Promotore commerciale: chi svolge servizi oggetto degli Incarichi di promozione commerciale.

Pubblica Amministrazione: l'Ente nazionale, sovranazionale o estero dotato di pubbliche funzioni e poteri autoritativi, che agisce anche attraverso strumenti di diritto privato.

Strumenti Normativi Anticorruzione: i protocolli aziendali che, in aggiunta al presente Codice Anticorruzione, prevedono specifiche regole e controlli in materia di prevenzione e contrasto della corruzione. Tra di essi rientrano, a titolo esemplificativo, il Codice Etico e le procedure aziendali.

Spese di rappresentanza: le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi destinati a fini promozionali o di pubbliche relazioni.

Vantaggi indebiti: vantaggi non dovuti in relazione al rapporto che ne costituisce il fondamento, l'oggetto o la causa.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Codice Anticorruzione si ispira e deve essere interpretato sulla base dei principi espressi dalle seguenti normative:

- *normative anticorruzione vigenti nei Paesi in cui la Società opera*;
- normativa vigente, in particolare *D. Lgs. 231/2001* e *D. Lgs. 24/2023*;
- *Codice Penale Italiano*;
- *Codice Civile Italiano*;
- Convenzioni del Consiglio d'Europa in materia *(Civil and Criminal Law Conventions on Corruption - 1999*);
- *Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997);*
- *Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003)*;
- *Legge 16 marzo 2006, n. 146* (di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- *guidance*, *best practice* e *standard* internazionali (ISO 37001) in tema di prevenzione e contrasto della corruzione;
- *Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e relativi aggiornamenti* emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

OBIETTIVO, AMBITO E MODALITÀ DI RECEPIMENTO

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché i dipendenti e collaboratori si impegnano a perseguire gli obiettivi di seguito indicati:

- prevenire la corruzione;
- assicurare il rispetto di tutte le normative anticorruzione applicabili;
- garantire l'attuazione e l'applicazione di quanto richiesto dal sistema anticorruzione, nonché il continuo miglioramento del sistema anticorruzione.

È fatto esplicito divieto a tutti i Destinatari di ricorrere a forme di Corruzione nello svolgimento di tutte le attività svolte in nome o per conto della Società.

Anche al fine di consentire il raggiungimento dei predetti obiettivi, il presente Codice stabilisce specifici principi di comportamento e controlli che devono essere osservati con riferimento alle principali aree a rischio.

AMBITO DI APPLICAZIONE E MODALITÀ DI RECEPIMENTO

Il Codice Anticorruzione si applica con efficacia immediata a tutti i destinatari, così come individuati in seguito.

Il Consiglio di Amministrazione della Società adotta il Codice Anticorruzione nella prima riunione utile e garantisce la tempestiva adozione e diffusione dello stesso.

RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il monitoraggio dell'effettiva applicazione del Codice - e quindi il rispetto di quanto ivi previsto - è verificato mediante attività di audit.

L'Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione riesaminerà periodicamente il Codice, raccomandando al Consiglio di Amministrazione eventuali aggiornamenti o modifiche con particolare riguardo all'evoluzione delle best practice emergenti e della normativa di riferimento ovvero in caso di riscontrate criticità.

Le successive modifiche e integrazioni del Codice competono, pertanto, al Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelle formali che verranno apportate dall'Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione avvalendosi delle unità organizzative *Group Human Resources*, *Group Legal*, *Group AFC & Procurement.*

L'Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione riferirà annualmente in relazione all'attività svolta al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01.

Il Comitato Segnalazioni redigerà semestralmente un'informativa riepilogativa dell'attività svolta e dello stato di avanzamento degli Action Plan delle segnalazioni concernenti condotte rilevanti ai fini del rischio Corruzione.

Un ulteriore presidio è garantito dal Comitato CRS che esprime pareri su specifici aspetti inerenti all'identificazione dei principali rischi aziendali, tra cui i rischi relativi al sistema interno di prevenzione della corruzione, e supporta le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari devono rispettare la Normativa anticorruzione e quanto previsto da questo Codice e dagli Strumenti Normativi Anticorruzione.

Inoltre, al fine del rispetto del presente Codice, nelle principali aree a rischio e in quelle strumentali, devono essere osservati i seguenti principi generali:

- **segregazione delle responsabilità**: i compiti, le attività operative e le funzioni di controllo devono essere adeguatamente segregati;
- **sistema dei poteri di firma**: i poteri di firma, formalmente definiti, devono essere connessi e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate ed esercitati entro i limiti di valore definiti;
- **chiarezza e semplicità**: i compiti e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali, nonché le attività ed i relativi controlli, devono essere definiti in modo chiaro;
- **imparzialità e assenza di conflitti di interesse**: i Destinatari del Codice devono operare con professionalità, imparzialità e nel rispetto della Normativa anticorruzione. Essi hanno, pertanto, l'obbligo di evitare ogni e qualsivoglia situazione dalla quale possa sorgere un conflitto di interesse;
- **tracciabilità e archiviazione**: tutte le attività devono essere tracciate e verificabili ex post, ove possibile, anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti documentali/informatici; la documentazione prodotta deve essere archiviata;
- **rotazione periodica dei ruoli di rischio**: la Società promuove, ove applicabile, la rotazione periodica dei ruoli a rischio, in coerenza con le indicazioni dell'ANAC e compatibilmente con le esigenze organizzative e la fungibilità dei ruoli.

FINANZIAMENTI

Nella gestione dei finanziamenti devono essere rispettati i seguenti principi:

- tracciabilità dei rapporti intrattenuti con l'ente o il soggetto finanziatore;
- rispetto delle procure;
- monitoraggio della regolare esecuzione del progetto;
- corretta registrazione contabile.

ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE COMMESSE

Nell'acquisizione e gestione delle commesse, anche pubbliche, devono essere rispettati i seguenti principi:

- analisi del bando e/o della richiesta di offerta e avvio delle attività di elaborazione della proposta di offerta;
- identificazione dei soggetti responsabili della predisposizione della proposta di offerta, delle relative tempistiche e delle diverse fasi autorizzative;
- segregazione tra chi predispone la proposta di offerta e chi effettua la verifica della stessa;
- rispetto delle procure in essere in relazione alla sottoscrizione dell'offerta da trasmettere al cliente e dell'eventuale relativo contratto.

Nell'acquisizione e gestione delle commesse, affidate dalla Pubblica Amministrazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, devono essere rispettati i seguenti principi:

- identificazione dei soggetti responsabili della valutazione della sussistenza dei presupposti della procedura negoziata;
- analisi della richiesta di presentazione di un'offerta e avvio delle attività di elaborazione della proposta di offerta;
- identificazione dei soggetti responsabili della predisposizione della proposta di offerta, delle relative tempistiche e delle diverse fasi autorizzative e dell'eventuale esecuzione del contratto;
- segregazione tra chi predispone la proposta di offerta e chi effettua la verifica della stessa;
- rispetto delle procure in essere in relazione alla sottoscrizione della proposta di offerta da trasmettere alla Pubblica Amministrazione.

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

I Destinatari coinvolti nei vari processi afferenti all'approvvigionamento di beni e servizi devono agire nel rispetto del sistema di *governance*, nonché dei processi autorizzativi interni.

Le procedure di selezione dei fornitori da utilizzare per l'affidamento di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi sono: gara con pubblicazione di avviso o gara ad invito.

Il ricorso alla trattativa privata può essere effettuato solo in casi specifici.

Nella attività di acquisto di beni e servizi devono essere rispettati i seguenti principi.

Qualifica dei fornitori

- identificazione dei ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti responsabili della qualifica dei fornitori;

- tracciabilità della documentazione relativa al processo di qualifica;
- monitoraggio e aggiornamento periodico dell'albo dei fornitori.

Selezione dei fornitori

- definizione, quale attività propedeutica alla gara, dei criteri di valutazione delle offerte;
- segregazione delle funzioni tra chi esegue la valutazione tecnica, chi effettua la valutazione economica e chi è responsabile dell'aggiudicazione della gara;
- rispetto delle procure in essere in relazione alla sottoscrizione del contratto con il fornitore selezionato;
- tracciabilità della documentazione relativa al processo di selezione del fornitore.

OMAGGI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Qualunque omaggio e spesa di rappresentanza deve:

- essere effettuato o ricevuto in buona fede;
- non consistere in un pagamento in contanti;
- non essere motivato dal fine di esercitare un'influenza illecita;
- essere rivolto a beneficiari che svolgono ruoli inerenti alle attività aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e onorabilità generalmente riconosciuti;
- essere previsto da specifiche disposizioni aziendali.

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

La selezione e l'assunzione del Personale si ispirano ai principi di correttezza ed imparzialità, nel rispetto della professionalità e delle competenze del lavoratore.

Nel perseguimento degli obiettivi aziendali, il lavoratore deve operare nella consapevolezza che non saranno tollerati comportamenti che risultino in contrasto con il Codice o in generale con la Normativa anticorruzione.

Nella attività di selezione e assunzione del personale devono essere rispettati i seguenti principi:

- definizione di una short list per la copertura della posizione;
- valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione;
- svolgimento di verifiche preventive all'assunzione del personale.

INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Il processo di selezione del professionista da incaricare deve avvenire nel rispetto dei criteri di concorrenza, trasparenza, competenza, economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Le prestazioni rese dal professionista devono essere monitorate, anche attraverso idonea reportistica, al fine di verificarne la conformità ai termini e alle condizioni dell'incarico conferito.

INCARICHI DI PROMOZIONE SOCIALE

Il processo di selezione del promotore commerciale deve avvenire nel rispetto dei criteri di concorrenza, trasparenza, competenza, economicità e correttezza.

Le prestazioni rese dal promotore commerciale devono essere monitorate, anche attraverso idonea reportistica, al fine di verificarne la conformità ai termini e alle condizioni dell'incarico conferito.

Le attività eseguite ai fini del conferimento di incarichi di promozione commerciale devono essere adeguatamente tracciate e riscontrabili.

TENUTA E CONTROLLO DELLE SCRITTURE CONTABILI

In relazione alla tenuta delle scritture contabili (contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali), la società ha affidato l'incarico alla società di revisione KPMG, che è tenuta ad effettuare controlli contabili adeguati e sufficienti al fine di fornire ragionevoli garanzie circa l'affidabilità dell'informativa di bilancio e la redazione del bilancio, in conformità con i principi contabili generalmente accettati.

FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL CODICE ANTICORRUZIONE

La funzione Group Human Resources promuove la conoscenza del Codice a tutto il Personale che, pertanto, è tenuto ad osservarlo ed a contribuire alla sua attuazione.

È prevista la disponibilità del Codice per tutto il Personale e la distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento, con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni.

La sensibilizzazione e la formazione avvengono con regolare periodicità e a intervalli pianificati. La partecipazione alle sessioni di formazione è obbligatoria; la funzione Group Human Resources definisce le modalità, le responsabilità e i tempi previsti per l'erogazione delle attività formative e monitora che il percorso formativo sia fruito da tutto il Personale, in particolare dai soggetti neoassunti.

Nel corso delle sessioni di formazione, vengono esemplificati i rischi operativi e le possibili situazioni concrete in cui possono verificarsi fattispecie corruttive, anche con riferimento alle specifiche mansioni svolte dalle diverse categorie di personale e ai rischi specifici connessi a tali categorie.

SEGNALAZIONI

La Società incoraggia tutti i dipendenti, le terze parti, i fornitori, gli altri collaboratori e chiunque si trovi a conoscenza di fatti contrari al Codice, agli Strumenti Normativi Anticorruzione e alla Normativa anticorruzione applicabile a segnalare possibili violazioni, senza timore di possibili ritorsioni, discriminazione o penalizzazione.

Per le segnalazioni sono previsti i seguenti canali di trasmissione:

- segnalazione mediante piattaforma web: il segnalante visita la pagina web di Integrity Line, raggiungibile mediante collegamento dal sito Internet della Società all'indirizzo CY4GATE Group | Home, inserisce un messaggio (in lingua italiana o inglese) e riceve un numero univoco identificativo della segnalazione. Il sistema deposita una copia del messaggio in uno spazio digitale accessibile dalla funzione Group Legal della Società e dai componenti dell'Organismo di Vigilanza, i quali la gestiranno in conformità allo strumento normativo aziendale in materia di segnalazioni. Il segnalante ha, inoltre, la possibilità di registrare un messaggio vocale, caricare i documenti o scattare una foto, a supporto della segnalazione.

- segnalazione in forma verbale, scritta o cartacea: il segnalante deposita la comunicazione, redatta in forma cartacea secondo i principi contenuti nella procedura interna, nella cassetta a ciò dedicata sita presso la sede della società e contrassegnata con la dicitura "Segnalazioni interne".
  Nell'ambito del Modello 231 le segnalazioni vanno indirizzate all'Organismo di Vigilanza tramite:
  - comunicazione verbale all' Organismo di Vigilanza;
  - posta elettronica: OdV231@cy4gate.com disponibile anche nella rubrica aziendale;
  - posta tradizionale: via Coponia 8, 00131 Roma, Italia.

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CLAUSOLE CONTRATTUALI

AMMINISTRATORI E SINDACI

Nel caso di violazione dei principi di comportamento indicati nel Codice o della Normativa anticorruzione da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci, l'Organo di Coordinamento e Consultazione per la Prevenzione della Corruzione informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale interessati, i quali, in base alle rispettive competenze, procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative tenendo conto della gravità della violazione e conformemente a quanto previsto dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dall'incarico.

DIRIGENTI E KEY MANAGER

In caso di violazioni dei principi di comportamento indicati nel Codice o della Normativa anticorruzione si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile. In particolare:

(i) laddove la violazione sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;

(ii) qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso.

DIPENDENTI

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione dei principi di comportamento indicati nel Codice o nella Normativa anticorruzione sono in ogni caso "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa di fonte collettiva applicabile. In particolare:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il

lavoratore che violi il Codice o la Normativa anticorruzione o adotti, nell'espletamento di attività nelle relative aree a rischio ed in quelle strumentali, un comportamento non conforme a quanto prescritto nel Codice stesso o nella Normativa anticorruzione;

- incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che ponga in essere, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio ed in quelle strumentali, un notevole inadempimento in violazione di quanto prescritto nel Codice o della Normativa anticorruzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio ed in quelle strumentali, un comportamento diretto in modo univoco al compimento del reato di corruzione posto in essere in violazione del Codice o della Normativa anticorruzione, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi alla Società grave nocumento morale e/o materiale.

COLLABORATORI, REVISORI, CONSULENTI E ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere da soggetti diversi dal Personale in contrasto con il Codice o con la Normativa anticorruzione sarà esaminato al fine di valutare l'adozione di provvedimenti, quali il recesso unilaterale dal contratto, da prevedersi in apposite clausole contrattuali.